

ANNUARIO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI PALERMO

ANNO SCOLASTICO 1890-91.



PALERMO

TIPOGRAFIA DELLO « STATUTO »

1890.

I DIFETTI SOCIALI
DEL
CODICE CIVILE

IN RELAZIONE

alle classi non abbienti ed operaie

DISCORSO

*letto nella solenne inaugurazione degli studi
il giorno 9 novembre 1890*

DALL'

AVV. GIUSEPPE SALVIOLI

Professore ord. di Diritto.

Libro a p. 45



Signori

Qualunque critica mossa a quel complesso di disposizioni che dicesi Codice, sia essa rivolta su principii generali, o su speciali trovasi tosto in contrasto colle dominanti tradizioni ed abitudini di scuola e di foro, ed urta contro i preconcetti di una classe che ha tanta importanza nella nostra società, quella dei legisti, abituata ad adagiarsi sui letti dei vecchi sistemi. I più progressisti ammettono sì che vi sia una certa sperequazione fra il diritto vigente e la vita economica del paese, sperequazione che non esisteva al momento della promulgazione del Codice, ma si verificò poi, causa l'emergere di nuovi bisogni: il che non scema la colpa al legislatore se a bisogni che si affacciavano, non provvide; senza dire che molti dei difetti sociali che verremo enumerando, avevano anche nella vita di 25 anni or sono la loro rispondenza. La maggioranza chiude gli orecchi alle nostre voci, oppure fa le meraviglie che il Codice abbia dei difetti sociali, i quali tornerebbero a particolare pregiudizio delle classi operaie e non abbienti: e dopo tutto conclude che lo studio dei difetti o dei rimedi non è affare che interessi la giurisprudenza. Gratuita offesa fatta a questa disciplina quasi ch'è, a differenza delle altre scienze, avesse per oggetto solo quello che è, non anche quello che deve essere, e dovesse raggrinzarsi in un empirismo terra terra, mai solleticata dalle aspirazioni al meglio.

L'uomo di toga, legista o professore che sia, ha mestieri di molta energia e robustezza di mente o di irrequietudine d'animo per sottrarsi all'impero delle abitudini e delle tradizioni che ha succhiato nella scuola. Ogni no-

vità lo spaventa, ogni variazione a quello che egli ha sempre praticato lo turba. Nessun ceto è più affetto di atavismo e di odio pel nuovo quanto quello dei giuristi. La parola del legislatore gli appare come il riflesso di tanta esperienza e sapienza, quanta maggiore non si potrebbe immaginare. La sua educazione lo ha immobilizzato entro un cerchio di idee, di dottrine, di teoremi tracciata due mila anni sono e non intende uscirne. La storia del pensiero non ricorderà fedeltà maggiore, verso un patrimonio di idee, quanto quella dimostrata dai giuristi verso il diritto romano, e noterà allora anche la parte di responsabilità che spetta alla scuola in questo culto. Per l'educazione, le abitudini, le tradizioni, si pone da essi, sopra ogni altra cosa, sopra lo stesso valore sociale, il criterio della perfezione tecnica e sistematica: criterio che ritrovano nel maggiore accostarsi delle leggi al diritto romano; e preferiscono mettersi dal punto di vista di questo giure per qualsiasi questione che si presenti. Fu questa la causa, per dirne una, che fece naufragare finora davanti al nostro Parlamento la legge sugli infortuni del lavoro coll'inversione della prova, includendo essa un concetto non ammesso dal diritto romano e perciò in contrasto colle predominanti e abituali inclinazioni del nostro pensiero giuridico.

Ai giorni attuali, in presenza dei problemi sociali che aspettano sollecita soluzione, in presenza dei nuovi elementi che prendono tanta parte nella vita contemporanea, le conseguenze di questa esagerata fiducia nella bontà di una dottrina, gli effetti di questo principio direttivo della nostra vita legislativa e giuridica « oltre, sì, al diritto romano, ma sempre per il diritto romano » sono più gravi di quanto possa a prima vista sembrare. Scienza e legislazione sono per esso condannate a una quasi inerzia, mentre è passato, e di gran lunga, il tempo in cui il diritto nasceva e si svolgeva, quasi spontaneamente, nel seno dei piccoli gruppi sociali, e i giuristi non avevano a fare altro che interpretarlo. Su quell'inconscia spontaneità ormai ha preso il posto la riflessione: si possono i cambiamenti sempre più effettuare in vista di scopi coscientemente proposti e voluti: e a questo lavoro sono di preferenza chiamati i giuristi dalle cui file escono i legislatori.

Invece di arrestarsi alla contemplazione di forme vecchie e sterili, invece di correr dietro alle leggi di una civiltà così diversa dalla nostra, i giuristi devono, liberi da pregiudizii, rendersi conto delle condizioni del loro tempo e alla stregua di queste esaminare se i Codici non solo ad esse rispondano, ma se le elevino, le perfezionino, se possano cooperare all'avvento di quelle idealità sociali che si vanno maturando e dalle quali eromperà il diritto dell'av-

Alle risultanze strette e selvaggie suggerite dall'egoismo individuale, noi siamo già arrivati a opporre l'utilità superiore dei sentimenti e delle virtù solidarie. Invece la nostra legislazione privata è ancora al semplice e gretto concetto individualista, riguarda come un'eterodossia quella simpatia o religione che la nostra epoca ha verso i deboli, dicendo che con essa si ritornerebbe al periodo delle disuguaglianze giuridiche; e solo tollera quell'altruismo soggettivo, senza dubbio meno funesto dell'egoismo puramente personale, purchè resti nel campo della sentimentalità e non aspiri a mutarsi in dovere giuridico. Quindi la nostra legislazione non solo non promuove la morale della solidarietà, dell'utilità generale verso la quale rapidamente ci avviamo, ma nemmeno accoglie e favorisce quei principii che sotto ai nostri occhi germogliano e sostituiranno la norma infeconda del rispetto dei nostri simili. La sua ostilità sembra appuntarsi tutta contro all'uomo che si affaccia e che sarà quello dell'avvenire, il quale non si accontenterà, come il Faust di Goethe, della felicità propria, ma vorrà proseguire anche l'altrui, che vive, opera, lavora non per sè, ma per gli altri, non pel lucro che non è la sua molla, ma per l'umanità in cui vive.

Gli spiriti che sono capaci di osservazioni, non possono negare che, senza che se ne abbia una chiara coscienza, avviene, ai giorni nostri, uno spostamento rapido nel punto di vista delle nostre idee morali e giuridiche — che non è certo il principio di una decadenza, come molti vanno salmodiando; ma che prelude, a mio giudizio, a più alte mete. Poichè mai il fermento delle intelligenze e delle masse è stato così attivo come in questo scorcio di secolo, è avvenuto che quel diritto che somministra agli uomini la ragione, e che dipende essenzialmente dal progresso della cultura e dalle disposizioni degli spiriti, ideale insomma di creazione umana, ha provocato tali mutamenti nella coscienza pubblica che gl'ideali giuridici e sociali verso i quali si dirigevano i popoli al principio di questo secolo, appaiono ora appena come segni di sosta, mai come punti di arrivo. Ma intanto mentre l'umanità ha cambiato il suo punto di vista, i legislatori hanno mantenuto il loro primitivo, e in questa corsa fra il diritto della ragione e quello dei codici, la vittoria è stata facilmente del primo. Ed è appunto siffatta sproporzione fra il diritto attuale e le idealità giuridico-sociali giunte a un più alto grado di intuizione etica, ciò che fa sentire più acuti i difetti sociali del Codice e ne fa ricercare più attivamente i rimedii: è quest'antitesi, fra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, fra la giustizia presente e il diritto che va conquistando le coscienze, ciò che rende difficile il funzionamento delle nostre leggi e nulla la loro azione moralizzatrice e civilizzante sulle nostre masse.

venire. Nessun compito più importante essi hanno in questo momento quanto quello di ricercare se il legislatore ha compiuto i suoi doveri sociali verso le classi diseredate e le classi operaie, e in qual modo egli possa contribuire ad assicurare per tutti quella giustizia, quella solidarietà, che è la grande aspirazione della nostra epoca.

I.

I difetti sociali della nostra legislazione privata in genere e del Codice civile in ispecie, non sono formali nè hanno sede in questa o quella disposizione: essi stanno nell'origine prima, filosofica della legge, e quindi ne toccano la compagine intera. Si possono tutti ricondurre al principio che l'informa, all'ideale sociale che presiedette alla sua nascita; secondo il quale il fondamento del diritto sta nell'idea che ogni uomo deve rispettare il suo simile. Era certo un concetto, che l'uomo ignorava assolutamente ai suoi primordii; e fu necessaria una lunga evoluzione intralciata da arresti e da regressi, perchè trionfasse. Prima fu vagamente concepita, poi se ne trassero le conseguenze più appariscenti. Ma siccome l'idea stessa era per sè vaga e non facilmente afferrabile, ne venne che i legislatori meglio intenzionati si smarrirono, i giuristi più profondi si contraddissero e si combatterono, e nel pubblico ciascuno prese quel punto, quella deduzione della norma che giovava a sè, senza tener conto dei punti che toccavano gli altri. La conseguenza fu che da questo principio sì virtuoso in sè, si arrivò presto nel campo sociale al più sfrenato egoismo. Forse supponendo maggiore virtù a idee morali che pure dovrebbero agire nel seno della società, il diritto formatosi su quell'ideale non si attribuì che una missione negativa: cioè, impedire che la potenzialità del diritto altrui, anche se per sè sola irrealizzabile, non fosse offesa e lasciò che tutti gli interessi opposti si scontrassero e vincessero i più forti. Da esso derivò l'individualismo e la sua prevalenza su ogni elemento sociale, e da esso discese pure la conseguenza quotidiana che le relazioni degli uomini siano regolate unicamente per la legge rigida dell'offerta e della domanda, pel calcolo esatto del dare e dello avere, per la distinzione giudaica del mio e del tuo.

Rispettare il suo simile è un minimo di moralità: e le nostre idee morali sono abbastanza progredite per comprendere già, in una certa misura, la necessità di subordinare la soddisfazione immediata dei proprî interessi alla considerazione d'interessi ulteriori e più comprensivi.

**

Coerente al principio etico-filosofico « rispetta l'individuo nel suo ordine » e alle conseguenze individualistiche che esso importa, come è quella, per es., che l'individuo ha una sfera d'azione sua propria e lo Stato e la società ne hanno un'altra, il nostro legislatore ha diviso il campo giuridico in due grandi parti che non hanno fra loro alcuna ingerenza, nello stesso tempo che ha scisso la vita individuale in due principii, come se entro ogni uomo esistessero due nature con due sfere distinte d'azione, l'una per la vita privata, l'altra per la pubblica. Nella prima l'uomo è un microcosmo, un tutto separato dall'universo, e i fini che egli può raggiungere in questa sua cerchia privata nulla di comune hanno con quelli che si propone la collettività di cui egli è parte. Il moderno diritto privato considera ancora l'uomo come facevano i Romani, cosicchè vive ancora la definizione di Ulpiano che il diritto privato è quello « quod ad singulorum utilitatem spectat » ed è opposto al pubblico « quod ad statum rei Romanae spectat. » Un cotal diritto privato significa « autonomia dell'individuo », cioè il diritto individuale non deve la sua esistenza allo Stato, ma esiste per virtù propria, ed in se stesso porta la giustificazione.

Ora che l'utilità del singolo concordi o meno con quella della collettività, è circostanza che non interessa il legislatore, il quale si riserva solo di assicurare il conseguimento dell'utilità del singolo, e non cura se queste utilità siano adoperate conforme a giustizia e consumate conforme a ragione.

È chiaro che questa separazione della parte dal tutto, suprema manifestazione e vittoria dell'individualismo, porta allo smembramento della società e alla sua dissoluzione. Con tale separazione l'individuo prende dalla società tutto e nulla le rende: alla società chiede i mezzi per far da se e la spoglia di ogni cosa, con danno dell'utile comune che esiste solo in quanto esiste la società. Questa segregazione è dunque antisociale: come il tutto è fatto pel singolo, così il singolo deve essere per il tutto. L'unità interiore dell'uomo è indissolubile; quindi inscindibile è l'unità del diritto, come inscindibile è l'unità degli scopi che devono avere ogni singolo e la società, e che si riassumono nel bene comune.

Intanto delle conseguenze di questa separazione, nel campo del diritto privato, si risente ogni istituto giuridico; le critiche rivolte all'individualismo economico valgono anche per l'individualismo giuridico. Negli istituti fami-

gliari e successorî, in quelli della proprietà e de' contratti, vedesi l'individuo scopo del diritto e la società quale mezzo per raggiungere lo scopo, vedesi una sproporzione fra i diritti del singolo e i suoi doveri verso il tutto sociale, e, quasi prescindendo dalla necessità e stabilità della vita sociale, tutta l'azione della legge cospira per la felicità dell'individuo. È quasi intuitivo che le vittime di questo individualismo od egoismo, per quanto disciplinato, sono i deboli, cioè nella nostra società le classi operaie e le non abbienti, che non hanno possesso fondiario nè dispongono degli strumenti per la produzione.

II.

Questo modo di concepire, di attuare, di proteggere il diritto, concorda perfettamente colle idee che dominarono il mondo giuridico romano. Si è fatto dunque poco progresso nella nostra vita giuridica. Tale comunione di tendenze spiega il motivo fondamentale per il quale il diritto romano ha potuto essere applicato alla nostra società ed essere la trama delle nostre leggi, nello stesso tempo che la sua influenza nel dirigere il nostro pensiero giuridico e la nostra educazione intellettuale, col risultato inevitabile di conformare ad esso le intelligenze, è stato causa di questa lentezza nell'evolversi delle idee giuridiche. Si sa che l'umanità è sempre ricondotta indietro dalle influenze persistenti delle sopravvivenze, e non crediamo azzardato far risalire all'azione del diritto romano nella nostra società una parte di quei mali che ci travagliano, di quello squilibrio che esiste fra la legge e la coscienza pubblica.

Restringo la mia critica, sul diritto romano, a quella parte che può avere attinenza cogli interessi delle classi operaie, e dico subito che esso è il loro dichiarato nemico: e aggiungo che questo spirito ostile è per conseguenza passato nelle nostre leggi, basate in gran parte sul diritto romano. Quelli stessi che ne hanno esaltato le intime bellezze tecniche e schematiche, non hanno potuto nascondersi i difetti sociali di cui abbonda, specialmente in rapporto alla nostra vita economica e sociale, all'attuale stato delle intelligenze. Eppure i nostri legislatori non hanno visto nulla di tutto ciò, ovvero hanno presto dimenticato. Hanno dimenticato, per es., che questo diritto proteggeva soltanto i rapporti di una piccola parte della società, di quella cioè che aveva nelle mani il possesso fondiario e che tutto il resto assoggettava a questa minoranza, che non conosceva nè poteva conoscere un diritto del lavoro, poichè la schiavitù era la sua base economica, e

L'opera servile trattava come merce od equiparava alla locazione di cosa; hanno dimenticato che il diritto romano svestiva la proprietà da ogni dovere morale e sociale, che per i suoi principii di astratta eguaglianza giuridica e di individualismo, non tenendò conto delle diversità di situazione giuridica, è il nemico di ogni organizzazione, il fomentatore di un'antitesi ineluttabile fra la plutocrazia e il proletariato. Esso per la sua essenza è un diritto di padroni di schiavi, non ha alcun ideale sociale, non conosce che conflitti di interessi in cui trionfano soltanto quelli dei preveggenti, dei vigilanti, dei conoscitori della legge, dei forti insomma; — quindi è nell'impossibilità di costituire i principii per un'organizzazione del lavoro, la quale è anzi sistematicamente impedita da esso, mentre invece a siffatta meta deve tendere la moderna legislazione.

L'indiscutibile perfezione tecnica e logica del diritto romano copre però tali vizii che lo rendono inferiore ad altri diritti dell'antichità. È lo stesso Jhering che lo ha chiamato il *sistema dell'egoismo disciplinato*. Un crudo assolutismo, una libertà egoistica e dispotica l'informano: i fulcri su cui si muove la proprietà sono questi due canoni « *unusquisque suae rei moderator et arbiter* » « *qui iure suo utitur neminem laedit* ». Il giurista che sviluppa i principii giuridici, il giudice che li applica, preferiscono la perfetta costruzione logica alle considerazioni morali, la precisione matematica alle conseguenze della legge nei suoi rapporti sociali. Come si può sperare salute e progresso nell'adottare il diritto di un popolo duro, brutale, crudele quando aveva per se le forme della legge per assicurare il trionfo della quale tutto sacrificava?

Presso i Romani il diritto pubblico ha uno scarso sviluppo e gli ordini giuridici in genere non sono informati e diretti ad ideali sociali. Anzi da questi astrae, restringendo la sua funzione a provvedere e favorire la utilità dei singoli, in se stessi. La capacità giuridica che astrattamente riconosce in ogni individuo, non è che per l'*homo liber*, e fu sterile e inefficace nel campo giuridico, imperocchè fu sempre il lato giuridico, e non il lato umano della situazione degli schiavi, che stabilì la distanza fra essi e i padroni. La libertà che proclama prescinde dai diritti sociali. La sua astratta eguaglianza di diritto che ignora tutte le disequaglianze individuali e sociali, si risolve in un conflitto di interessi e di bisogni, in cui solo quelli dei forti trionfano a danno dei deboli. Tutte le disposizioni generali, come le norme speciali che esso contiene sono macchiate da questi vizii: e delle dannose, anzi assurde conseguenze che ne derivano per la società nostra, nè i legislatori nè i giuristi hanno tenuto conto.

Questo breve quadro rivela abbastanza come il diritto romano sia in arretrato cogli ideali sociali del nostro tempo.

Le nostre aspirazioni non si soddisfano più del *neminem laedere* negativo, ma proseguono il positivo *suum cuique tribuere*. Per noi la libertà non deve essere arbitrio nè esercizio della forza individuale nè diritto assoluto, ma potere morale e materiale di soddisfare ai proprii bisogni, subordinato alle leggi etico-sociali. Per noi non basta che la legge protegga il diritto del consociato, ma deve ottenere il rispetto della sua dignità morale. La legge deve frenare l'egoismo e impedire il sacrificio dei deboli. Ora le nostre leggi civili, ispirate dal diritto romano, si sono tratte in disparte, chiuse in apatica e immorale indifferenza davanti alle battaglie dell'egoismo negli incessanti conflitti fra i forti e i deboli: nessun scopo morale si sono prefisso: anzi se una parte l'hanno presa, è stata pei forti contro i deboli: e ciò ammettiamo quasi inconsciamente e più per effetto delle idee romane, di questo diritto romano che è il diritto dei forti e della diseguaglianza.

III.

Voglio brevemente mostrarvi come alcuni dei concetti fondamentali che abbiamo ereditati dal diritto romano e messi come cardini fondamentali delle nostre leggi, sono la negazione della giustizia e importano una flagrante violazione di questa verso le classi operaie e non abbienti.

Prendo quello che fu, senza dubbio, una conquista della società moderna sopra i privilegi medievali; il principio che tutti sono eguali davanti alla legge, ma che per averlo applicato come l'intendevano e formulavano i giuristi romani e per avere conservato tutto quell'ordinamento processuale che essi hanno o inventato o illustrato ha perduto ogni efficacia e anzi è riuscito nella pratica a risultato opposto alla vera eguaglianza.

L'eguaglianza romana vuole che la legge non favorisca artificialmente una forza a detrimento delle altre. L'ineguaglianza del risultato che è la conseguenza naturale della differenza delle forze non offendeva il senso giuridico dei Romani, mentre invece ne è offeso il nostro, per la ragione che a misura che il mondo progredisce, il sentimento della giustizia diviene più impressionabile e quello delle ineguaglianze si affina.

Il voler riguardare e trattare in modo eguale persone diseguali crea la vera diseguaglianza. Difatti in questo principio astratto di origine romana, dell'eguaglianza di diritto, che non tien conto delle diseguaglianze sociali

e individuali, si giunge all'effettiva impossibilità di attuare la giustizia contro tutti, il *suum cuique tribuere*.

Invece i nostri giuristi credono di vedere soddisfatto il diritto dell'eguaglianza per l'eguaglianza di diritto: ma questa è un'illusione, ben lontana dalla realtà: e per sorreggerla, si devono ammettere tanti presupposti, che non solo sono falsi, ma che invece di dar prova dell'eguaglianza, provano il contrario. Cominciamo da questo presupposto che è fondamentale nel nostro diritto privato: «nemini licet ignorare ius — ignorantia iuris non excusat». Non contiene esso forse una finzione ridicola? Ormai le nostre leggi non sono le XII Tavole e costituiscono un arsenale enorme. Il nostro diritto è una scienza che richiede cognizioni vaste: oltre i Codici, un buon giurista deve, per lo meno, essere addentro anche ai segreti del diritto romano. Tutto ciò è privilegio di pochi, i quali abbisognano di studi, di tirocinio, di pratica e di intelligenza.

Ora la legge privata presuppone e pretende che un povero, un analfabeta, un operaio sappia ciò che spesso non sa l'uomo tecnico e che spessissimo non sa l'istruito, non sa il ricco il quale però ha sempre a sua disposizione una turba di avvocati. Quelli che non hanno i mezzi, le classi operaie in ispecie, sono esposte, pel fatto di essere trattate come le classi abbienti, a danni non meritati. Esse non possono sempre avere al loro fianco l'avvocato che le assista, e facendolo in qualche minima parte, anche per questa devono sacrificare il loro pane: quindi attrici o convenute per le difficoltà, lungaggini e spese della procedura, per l'impossibilità loro di comprendere il linguaggio tecnico del foro, non potendo farsi assistere convenevolmente, se non preferiscono rinunciare alle loro pretese od eccezioni, sono più esposte ad essere condannate. Si obietterà che esiste il patrocinio gratuito: al che risponderò che in una società dove tutto si paga, i servizi gratuiti sono i peggiori. Mi si obietterà ancora che se mancano i patrocinatori o i difensori, alla tutela del buon diritto veglia il giudice. Ma anche questa è illusione od errore. È canone pure del nostro diritto che il giudice non possa sussidiare, completare la difesa di alcuno. Anche se egli è convinto del contrario, deve stare alla verità formale che esce dalla discussione e *secundum acta et probata* sentenziare. Esso non ha alcuna iniziativa: tutta è nelle parti. E questa sua passività giova ai ricchi che hanno accaparrato i migliori ingegni del foro. Essi dirigono la causa, istruiscono le prove, muovono le perizie. Essi soli possono vigilare assiduamente i loro interessi giudiziari, e i giuristi affermano che «*vigilantibus iura*

14
succurrunt». La procedura fa buon giuoco nelle loro mani. Il magistrato è impotente per sventare quelle gherminelle che spesso si ordiscono ai loro danni nei Tribunali per spogliare i poveri con legalità; egli non ha i mezzi per combattere i mille cavilli, sotterfugi, nieghi, cabale e indugi che Amleto vide annidati in quel cranio di avvocato.

Di chi è la colpa se i poveri, è ufficialmente confessato negli Atti dell'*Inchiesta agraria* (1), non credono all'efficacia della legge in loro favore? se dicono che i ricchi sfuggono sempre alle sanzioni della legge perchè conoscono il diritto e hanno in loro sussidio una giurisprudenza armata di testi latini compiacenti, di cavilli e distinzioni che cambiano il dolo in negligenza e questa in caso fortuito? Non è pur troppo tuttodì vera la sentenza di quel filosofo greco che la legge sia una tela di ragno: le mosche grosse la sfondano, le piccole vi restano impigliate?

Così è violazione dell'eguaglianza la pretesa del legislatore di volere per ricchi e poveri gli stessi mezzi processuali, mentre per le loro difficoltà questi dovrebbero essere misurati alla stregua del possesso economico. È parimenti violazione di eguaglianza il trattare egualmente gli interessi dei poveri e quelli dei ricchi: ed è poi supremo modo di rendere impossibile l'eguaglianza quello di mantenere una legislazione che non è facile, non semplice, non spedita, non accessibile a tutte le menti, non popolare, non democratica, ma involuta di formole scolastiche e tecniche, piena di sottintesi teorici, divenuta monopolio della classe dei giuristi i quali per la loro educazione, per i loro interessi sono riguardati come i sostegni e i rappresentanti delle classi abbienti.

E poichè anche i poveri hanno il loro diritto, la vera eguaglianza sarebbe quella che riconosce le varietà di vita giuridica quali corrispondono alle condizioni reali, ai bisogni effettivi del singolo e delle classi sociali, sarebbe quella che colloca ognuno in eguale grado di forza verso i terzi e lo soccorre e lo integra in quello che gli manca di fronte agli altri. La vera giustizia è inseparabile da materiale eguaglianza; essa non può essere nella nostra società raggiunta che trattando disegualmente i diseguali.

*
*
*

Un'altro di questi doni che ci sono venuti dal diritto romano è l'aforisma «*qui iure suo utitur neminem laedit*». Anche esso è un articolo di fede nel credo giuridico di ogni legista pratico. L'impariamo e l'insegniamo

nelle scuole. Le lesioni, i danni, che un terzo soffre per l'esercizio di un diritto da parte di un altro, sono danni accidentali che non hanno responsabili. Ciò vuol dire che chi danneggia non deve alcun indennizzo. Formulata in modo così generale, la massima, logica in un sistema a tinta individualista, si risolve in un atto di violenza in contraddizione colla tendenza dell'epoca nostra la quale è anzitutto dominata da criterii economico-sociali. Secondo lo spirito che va viemaggiormente diffondendosi nelle nostre idee giuridiche, chi pretende per se privilegi di agire come vuole, *arbiter et morator rei suae*, senza coordinare la sua azione al bene collettivo, chi vuole esercitare un suo diritto, per es., industriale senza quelle conoscenze e attenzioni che sono indispensabili in tale esercizio, chi ha un possesso o proprietà o un'impresa eccezionalmente pericolosa, questi deve rispondere per danni maggiori.

Le stesse critiche dal punto di vista della giustizia realmente eguale per tutti e degli interessi delle classi operaie si possono muovere contro gli aforismi romani: «*In pari causa melior est causa possidentis — Praeferendus est cuius in lucrum causa tempore praedit. — Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur*». Chi ha pratica della vita forense sa che cosa vogliano significare queste implacabili regole, e come giovino la maggior parte delle volte a quelli che se ne sanno valere, che hanno cioè in loro sussidio o l'astuzia e l'abilità propria, oppure la scienza dei loro avvocati.

E domando: sono forse principii democratici quelli che regolano l'ermeneutica legislativa? Vi sono delle disposizioni che devono intendersi in senso generale e altre in senso restrittivo; e poi vi è nel silenzio della legge l'analogia e il parallelismo, e tante altre regole per le quali richiedesi una lunga iniziazione. Del modo di capire una norma di legge, a parte il tecnicismo, ne abbiamo fatto un'arte, una fonte di lucro per una classe: e a complicare le oscurità e a rendere sempre più indispensabile l'intervento dei tecnici, vi abbiamo aggiunto lo studio dei precedenti, delle discussioni parlamentari e i responsi delle Corti dove ve ne ha per tutti i gusti. Giova tutto ciò alle classi operaie e non abbienti? Eppure vera saggezza e giustizia sarebbe render loro accessibile il congegno giuridico e metterle in grado di conoscere da se i diritti che hanno.

**

E che dire della procedura? Su questo campo noi viviamo ancora in piena comunione di idee coll'antichità e il medio evo. Davvero i giuristi

ci hanno fatto progredire: e si devovo grazie all'insuccesso toccato alla scuola storica se non stiamo peggio! Ma francamente, nel passato medioevo vi era qualche cosa di meglio in confronto di certe trovate del moderno diritto.

Le forme della procedura romana, come in gran parte della nostra, significano assenza di libertà: ma ciò che fino a un certo punto è indispensabile, è ben peggiorato nel nostro procedimento. Le lungaggini, gli indugi, le gravi spese, a cui devono sottostare anche i poveri, fanno invidiare il tempo in cui la decisione delle cause era rimessa alla forza fisica. La cosa del resto è poco cambiata e quelli che censurano il duello giudiziario dei Germani non devono essere molto indulgenti verso quella prova delle armi che esiste anche ai giorni nostri: i campioni sono gli avvocati e le armi le borse. Lo Spencer (2) fra i misfatti governativi, con intendimento ben diverso dal nostro, riconosce che i governi d'oggi quanto quelli del passato ben poco si curano di far rendere giustizia alla parte offesa e che il risultato è piuttosto una questione di destrezza pecuniaria e di abilità forense che una questione di equità. Di amministrare giustizia poco curano i governi, i quali, quando i conflitti legali hanno ridotto i combattenti a una perdita di sangue tale da prostrarli in terra esauriti e quando uno di essi riesce a fare revocare la decisione, al combattente battuto si fanno pagare gli errori del giudice (erano in ciò più avveduti i Germani antichi!) e spesso la parte lesa che aveva cercato in Tribunale protezione o restituzione, n'esce pecunariamente uccisa. Ecco una eccellente procedura per gli operai e per quelli che non hanno il modo di provvedersi di buoni campioni, ossia di avvocati valenti!

*
**

E giacchè sono sulla procedura non mi direte che esco dall'argomento, se vi ricordo che il nostro ordinamento giudiziario tien conto del denaro in una misura contraria all'eguaglianza. Me ne appello al Codice penale e a quello di procedura penale.

«I denari fan miracoli. Ah! noi altri poveretti!» diceva Margherita contemplando i doni del dottor Faust.

E la stessa frase possono ripetere i nostri operai. Chi ha ancora dimostrato che era nell'errore Filangeri (3) quando a proposito delle pene pecuniarie scriveva: «Il ricco che cura poco il denaro, curerà poco le leggi. Egli violerà la legge con una mano e placherà coll'altra la giustizia, vile

mercenaria de' suoi attentati »? Quei retrogradi, come hanno fama di essere i Giapponesi, respingono le pene pecuniarie, narra Montesquieu (4) « sous pretexte que les gens riches éluderoient la punition ». Ma noi che siamo progressisti, le abbiamo consacrate, stabilendo dei massimi e dei minimi la cui graduazione è fatta con tutt'altri criterii che quelli della fortuna del colpevole. Eppure la proporzionalità della pena colla rendita era raccomandata dallo stesso Montesquieu ed era applicata in Inghilterra. Debole batte il polso della giustizia, laddove il centro di gravità sta nel predominio del denaro.

Se poi il povero cade in sospetto della giustizia, ah! lui misero! Come la procedura civile è un terreno accidentato che si presta bene al ricco per far trincere e imboscamenti, così la procedura penale è una rete di cui le maglie si allargano o si stringono secondo la fortuna del prevenuto. Egli comincerà a incontrare schierate a battaglia contro di lui le peggiori prevenzioni, a cominciare dall'agente che l'arresta e giungere al magistrato che lo giudica. I nostri antichi criminalisti dicevano « *colonus ergo fur, pauper ergo mendax et falsus* ». La sentiamo noi diversamente? Operiamo noi meglio? Se si cercasse la condizione economica delle 24,185 persone su 51,720 che nel 1885 erano state catturate *in buona parte senza sufficiente giustificazione*, come si esprimeva il guardasigilli Taiani (5), si toccherebbe colle mani quante di esse siano state vittime di questa prevenzione. Parimenti se si avesse sempre davanti agli occhi la natura dell'attuale ordinamento industriale si vedrebbe come nulla giustifichi il rigore contro quella classe di persone che le leggi elasticamente chiamano « oziosi ».

IV.

Valgano queste considerazioni generali a far comprendere come il diritto vigente difetta di quella ragionevole peculiarità che rende la sua applicazione eguale ed equa nei risultati a tutti gli individui di qualunque condizione e cultura sieno, e adattabile alle ineguaglianze che sono il prodotto di cause naturali e di differenze intrinseche. La sua universalità si risolve in parzialità: e per avere avuto solo in vista l'uomo astratto, difetto dei legislatori filosofi, si è perduto l'uomo reale nelle sue svariatissime situazioni. Per i vigenti codici si è nel vero dicendo che i legislatori hanno quasi sempre riflesso le condizioni, i bisogni, la vita sociale della classe da cui essi escivano, e che quindi non hanno prodotto altro che leggi unilaterali, codici di classe.

Del resto questa è sempre stata la storia. Gli interessi particolari delle classi dominanti hanno avuto sempre un'esagerata prevalenza nella formazione del diritto, circostanza questa che per diversa via e in forma diversa lo Stein e il Jhering (6) hanno dimostrato e sollevato fino a principio generale.

Il diritto, come fatto storico, è fin dai primi tempi null'altro che la pratica seguita non da gruppi sociali ma dai capi delle genti. Esso fu comunicato alle nazioni dai sacerdoti come una rivelazione del cielo da cui ricevevano i messaggi, oppure dai capi militari alleati coi sacerdoti: insomma o dal clero o dall'aristocrazia. Nell'uno o nell'altro caso erano sempre i forti che facevano il diritto per se stessi e a loro vantaggio: è sempre stato il piccolo manipolo degli abbienti che ha dettato la legge privata ai non abbienti. Quelli riservavano a se la maggior tutela dei loro interessi, ai secondi non concedevano che quel minimo di protezione necessario per la tranquillità del gruppo sociale che essi dirigevano e che così asservivano al loro benessere e sfruttavano a loro esclusivo vantaggio.

Il nostro diritto privato posa in grande parte sulla consuetudine, e questa è il risultato di una vittoria ottenuta dai forti sui deboli. Ecco perchè le classi operaie e non abbienti non sono valutate, come si devono, da esso, e anzi collocate in posizione inferiore; ecco perchè la legge privata è in tanta misura organizzata a loro pregiudizio. I principii della lotta per l'esistenza, per quanto modificati dalla religione, dalla morale, dalla civiltà, esistono pur sempre nel loro concetto fondamentale. Il diritto naturale, la filosofia del diritto, la proclamazione dei diritti dell'uomo hanno certo servito a modificare questa prevalenza degli interessi o diritti di una classe sopra un'altra e a ordinare i rapporti umani secondo alcuni sistemi di giustizia ideale in voga in questo o quel periodo: ma sarebbe illusione ritenere che almeno semplicemente l'equilibrio fra quegli interessi si sia raggiunto: inutile poi aspettarsi una giustizia sociale. La bilancia trabocca invece, e sempre a danno delle classi operaie e delle non abbienti.

Tutte le nostre istituzioni private sono state codificate in un tempo in cui la massa del popolo non aveva ombra di parte nell'educazione e nel governo, nè le era permesso di organizzarsi in difesa dei suoi diritti, dei quali neppure aveva la coscienza. Tutta la spinta sociale si è finora diretta alla conquista dei diritti politici, e su questo campo le riforme sono state difatti rapide, alcune anche radicali: ma non ci illudiamo troppo sulla portata di esse in rapporto alle classi operaie, imperochè colle vigenti istituzioni industriali ed economiche, è la ricchezza, è il capitale che dominano; e le

classi abbienti, oggi, come prima il clero e la nobiltà, passano per essere le interpreti dei bisogni dell'intera popolazione mentre in sostanza non fanno che rappresentare gli interessi proprii con danno degli altri.

Si è riformato anche il diritto, ma solo in quella parte che ostacolava la borghesia, la classe uscita dagli avvenimenti politici della rivoluzione francese e che finora ebbe la direzione politica degli stati, a raggiungere la sua completa prosperità e indipendenza economica sia pel possesso fondiario sia per la ricchezza mobiliare. La borghesia fece delle conquiste sulle classi che avevano fino allora spadroneggiato, sul clero e la nobiltà, e provvide ampiamente e diligentemente ai proprii interessi, innovando sul patrimonio ricevuto dalla consuetudine e dalla scienza passata quel tanto che giovava ai proprii interessi. Tale è il vero contenuto storico delle nostre leggi, tale lo spirito. Quindi il quarto stato che ora comincia a muoversi non può nè poteva nè potrà trovare nei codici vigenti quella giusta assisa che reclama per la sua forza e la sua debolezza.

È perciò giustificato l'appellativo di borghese che fu dato al Codice francese e a quelli da lui derivati (7). Sì: tutti i Codici di questo secolo sono stati fatti per una società borghese, da giureconsulti per origine ed educazione borghesi, cioè rimpinzati di diritto romano, e che dell'economia sociale non conobbero che quanto riferivasi all'accumulamento e alla conservazione delle ricchezze: oppure sono compromessi fra i privilegi dell'aristocrazia e le conquiste del terzo stato. Questo, che pur era figlio del lavoro, parve così stordito di essere giunto al possesso dei diritti politici, che ritenne avere già tutto conquistato, ed essersi pel solo suo avvento politico trasformato il mondo sociale: e perciò lasciò il diritto privato presso a poco al posto che si trovava, lo riformò solo in quei punti che gli dovevano giovare per arrivare più presto alla ricchezza e al possesso fondiario, sciogliendo i vincoli feudali, nobiliari, di mano morta ecc. ecc. Ma tutte le istituzioni mantenne sulle basi del passato feudale, nè rabberciò gli edifici battuti in breccia da una forte corrente di idee nuove, non un principio fondamentale, non un elemento di vita che avesse per se il presente, ma più ancora l'avvenire, introdusse. La borghesia è subentrata al posto dell'aristocrazia e vi si è arrestata: come questa è divenuta una classe esclusiva e privilegiata, monopolizzatrice di tutti i poteri a danno dell'enorme maggioranza della nazione.

Questo diritto borghese — basato come l'antico sul principio della proprietà — era sempre, come i diritti del passato, la legge di una piccola parte della società, di quella cioè che aveva nelle sue mani il possesso fon-

diario e non provvedeva agli interessi di quella stessa parte della borghesia che da questo possesso era esclusa e meno poi a quelli dell'operaio, del contadino, dei non abbienti, di quell'agglomerazione di esseri umili e sofferenti, la grande e vera maggioranza della nazione, i 96 centesimi della popolazione, la prima assisa del nostro edificio sociale.

Come i socialisti censurano l'economia politica di essersi fatta una scienza borghese, così noi rimproveriamo la legislazione e la giurisprudenza attuale di non aver avuto in vista che gli interessi di una sola classe, che è una piccola minoranza, e non avere riconosciuto e protetti quelli dei più, il loro bene e miglioramento, che devono essere il fine dello Stato e che si confondono coll'interesse nazionale. Anche la filosofia del diritto, quella che ha vegliato alla nascita dei nostri codici, quella che leggeva nel libro della natura le norme di condotta per gli uomini e per le società, fu così travolta dal turbine delle idee e delle istituzioni dominanti, che smentendo in pratica il suo trascendentalismo, si chiuse nel piccolo orizzonte dei tradizionali istituti e divenne la filosofia dei possidenti. Come si può difatti spiegare che i filosofi del diritto naturale (8) non abbiano ammesso il diritto all'esistenza? Se si può perdonare ai legislatori di non aver ancora trovato il modo per attuarlo, non si potrà assolvere questi filosofi che nemmeno astrattamente proclamavano un diritto naturale che è conseguenza della vita, essi che trovano che secondo natura l'uomo ha altri diritti ai quali non mancherà chi ritiene di potervi senza suo danno rinunciare! Il vero è che quella filosofia del diritto, a cui si sono ispirati i nostri legislatori, non è che lo specchio dell'attuale ordinamento giuridico ed economico, pone entro esso il suo punto di partenza e, occupandosi sol di giustificarlo, proclama con ciò la sua impotenza e sterilità.

* * *

La conseguenza è che filosofia del diritto e legislazione civile attualmente non sono quello che dovrebbero essere, cioè protezione degli interessi dei più, dell'interesse sociale. Invece sono a servizio di pochi, degli abbienti, e perciò coprono di loro grandi ali soltanto un lato della vita sociale, il più esclusivo ed egoista — quello della proprietà. Siffatto disquilibrio per se solo e cotali preferenze annullano l'efficace funzione della legge nella società, dal momento che i più, questi 96 centesimi, hanno acquistato la coscienza de' loro interessi e chiedono per essi quella protezione che li eleverà al grado di diritti; e dal momento che il grande, precipuo, fattore

della vita sociale — il lavoro — domanda riconoscimento giuridico da questi legislatori che sembrano ancora sordi davanti a questa forza che è entrata nel mondo e che i Romani non sentivano.

V.

Che il nostro diritto privato rifletta in grado eccessivo gl'interessi delle classi abbienti, della borghesia grassa e ricca e che l'operaio vi sia completamente obliato, ne danno la prova le centinaia e centinaia di articoli del Codice civile i quali regolano nei minimi particolari il diritto della proprietà, e il misero articolo che parla della locazione di opera. Quanta sollecitudine invece per la locazione degl'immobili! quale preoccupazione per la soccida! Alla locazione d'opera, al contratto di lavoro è consacrato un articolo il quale contiene una disposizione completamente inutile. Questa materia capitale è relegata, quasi contratto oscuro e mutilato, in un miserabile capitolo del contratto di locazione. Parve al legislatore, si dice a scusa di ciò dai civilisti, che la locazione di opera si risolvesse in un'obbligazione di fare, sì chè bastassero a regolarla le norme a questa riferentisi. Parve ozioso entrare in minute spiegazioni su un contratto che si presenta di un'attraente semplicità, si esprimono i civilisti, come quello in cui gli obblighi rispettivi delle parti appaiono nettamente delineati dalla ragion naturale (9). Giacchè è presumibile che la ragion naturale delineerà con altrettanta chiarezza la natura e i limiti degli altri contratti, sarebbe stato più spedito far senza di qualsiasi codice. E in qual modo poi questa ragion naturale abbia rivelati i rispettivi obblighi nella locazione d'opera, lo sanno gli operai per la durata e il compenso del lavoro e per tante altre cose che è superfluo in questo momento ricordare.

Nè infine giova addurre a scusa del silenzio del legislatore il fatto che, al tempo della redazione del nostro Codice, l'operaio confondevasi col salariato ordinario, perchè le grandi agglomerazioni industriali esistevano appena, e che i contratti di locazione d'opera avevano minima importanza. Anzitutto il nostro Codice civile è recente: e l'operaio, lavoratore libero e indipendente, esisteva anche al momento della redazione di esso. Anche nella piccola industria il lavoro ha i suoi diritti che devono essere regolati e difesi. — E non esisteva allora l'immensa popolazione dei contadini, braccianti, manovali, servitori di campagna, domestici ecc.? Nè prudente ed equo era sottoporli in certe parti a leggi di polizia, leggi sempre

restrittive e di sospetto, e nemmeno abbandonarli alle leggi non scritte della consuetudine dei luoghi, che sono sempre opera dei forti e risalgono a tempi in cui il lavoro non era circondato della dignità dovuta. Davanti a questo silenzio verso il lavoro e a queste compiacenze e sollecitudini per il capitale è mestieri riconoscere che le nostre leggi private sono state fatte da una classe e a esclusivo vantaggio degli interessi di una minoranza.

*
* *

Il nostro diritto privato ha portato ciò che riguarda la proprietà e i contratti alla maggior perfezione possibile, mentre in nessuna considerazione ha preso il diritto delle persone e quello del lavoro. Strana contraddizione, ma propria di un periodo di transizione quale è il nostro! Seguendo lo art. 18 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, s'è riconosciuta l'egualianza di diritto per chi impiega e chi viene impiegato, ma non l'importanza sociale del lavoro, e si è continuato a star sotto l'influenza dei costumi e delle istituzioni del passato, che avevano quasi interamente trascurato questo campo (eccezione fatta per gli Statuti delle poche città in cui prevalse l'elemento popolare) della prestazione d'opere, di quei servizi troppo comuni e abituali per essere dimenticati, ma considerati come di ordine inferiore.

Il lavoro ha cessato di essere servile, coatto, ma non ha ricevuto forza di diritto, considerazione sociale. Le leggi non riconoscono un diritto del lavoro, e l'abbandonano, come una merce, alla violenza della concorrenza, alle vicende dell'offerta e della domanda, alla ferrea legge del salario. ~~Ora diritto è forza sociale: e chi non ha diritto nulla vale in società.~~ Nella nostra società il diritto privato esiste solo per la proprietà. Chi nulla ha, è senza diritto: la cosa è tutto, l'uomo nulla.

Il legislatore italiano, come il francese, come l'austriaco, il germanico, ecc., ha ritenuto di aver fatto abbastanza per la libertà individuale e per i diritti della personalità umana, quando inseriva nel Codice penale alcune disposizioni contro le dirette offese alla libertà. Egli però così garantiva lo esercizio di essa solo in modo passivo e interveniva, colla sua azione punitiva, solo nei casi in cui materialmente questa libertà fosse violata. Se egli avesse tenuto la stessa condotta verso la proprietà, se, cioè, avesse lasciato che i beni i quali sono necessari all'attività economica, godessero della più sconfinata libertà e stessero in balia alla concorrenza, se, in una

parola, non avesse riconosciuto diritti di proprietà e nemmeno doveri, restrizioni, norme, è chiaro che si avrebbe avuto il disordine, la dissoluzione di ogni vita sociale, il ritorno agli stadii preistorici di sviluppo. Invece il legislatore non solo ha protetto con leggi penali le offese alla proprietà, ma quasi per intero i suoi codici sono consacrati a stabilire la base, il funzionamento e il diritto attivo di essa. Orbene anche la mancanza di un diritto attivo, di una protezione giuridica per la persona e pel lavoro — mancanza che costituisce la regola nelle nostre società — trae pure con sé il disordine.

Egli è appunto in questo spirito del diritto privato per il quale la proprietà è la forza, è tutto, e la persona nulla, per il quale principio del diritto e della società non è l'uomo ma la proprietà — è appunto qui dove devesi cercare una delle cause del presente malessere sociale, dell'irragionevole preponderanza del capitale sul lavoro, della signoria illegittima — e quindi origine di continui conflitti — che le classi possidenti esercitano sulle non possidenti.

Le leggi civili non riconoscendo altre vere forze all'infuori della proprietà, nell'uomo, nella sua capacità muscolare o intellettuale non hanno visto che un capitale fisso è nella mano d'opera soltanto una merce, un oggetto che non ha diritti — e che resta abbandonato alle combinazioni del mercato, alla speculazione e alle dure necessità della vita. Questa merce non ha un prezzo o tasso legale — che invece si è dal legislatore stabilito pel denaro — e nemmeno nel Codice è consacrato il principio formulato o da Turgot o da Ricardo « che il prezzo naturale del lavoro è fissato secondo i bisogni indispensabili per vivere e per perpetuare la specie. » E difatti, specialmente nelle campagne, i proprietari pagano ai braccianti salarii che sono perfino insufficienti per tenere assieme l'anima e il corpo. Ne informino le statistiche dei pellagrosi!

La nostra legislazione vuole essere quello a cui aspira la scuola classica dell'economia politica, cioè essere incaricata di regolare la proprietà, come questa la vuole giustificare. La moderna borghesia censitaria ha avuto quello che Buckle chiama lo spirito protettore, cioè di reclamare per sé tutti i privilegi e circondarsene. Le sue mire erano dirette al capitale; e del lavoro non degnò riconoscere che quel tanto che poteva essere trattato come proprietà. Il lavoro restò quindi sconsiderato, derelitto, indifeso, tanto da giustificare la proposizione di Chateaubriand (e non cito Marx): che il lavoro salariato non sia altro che l'ultima trasformazione della schiavitù, sebbene, aggiungerò, non sia rimasto schiavitù nella sua esteriorità.

Ora se la legislazione dev'essere non coazione ma diritto dei più, è necessario che sposti la sua base dalla proprietà per metterla sul lavoro, la unica sorgente d'ogni ricchezza e civiltà; è indispensabile che cessi di guardare gl'interessi di una classe, la borghesia, a danno di quelli della nazione. La persona, nella sua suprema manifestazione del lavoro muscolare e intellettuale, deve essere il principio direttivo della legge privata. — Le attuali istituzioni giuridiche non servono che ad accrescere la distanza fra capitalista e operaio, ad aumentare le diseguaglianze sociali, e ciò è dovuto alla costante preponderanza assegnata al capitale. L'ora di mutar indirizzo è venuta. La società che si vien costituendo aspira a metter l'uomo e il lavoro, la personalità umana morale e la mano d'opera sopra tutte le idee e tutti gli istituti, che finora hanno ottenuto il primo posto.

Non certo questa è impresa che si compie in una notte, ma la sua lunga preparazione affretterà e assicurerà l'avvento di leggi nelle quali le disposizioni arbitrarie e i particolari tecnici cederanno davanti alle esigenze e agli interessi della gran maggioranza; codici popolari, cioè aventi l'appoggio morale del popolo, e filosofici per supplire ai difetti che sono l'essenza dei diritti positivi.

— La presente è epoca di transizione: e perchè tale, ci impone gravi doveri. Transizione è qualche cosa come conciliazione; e perciò se non è possibile staccarci completamente dal passato, e tosto innovare *ab imis*, si deve però accogliere quello che è già maturo nella coscienza della grande maggioranza e dare ad esso solenne riconoscimento nelle leggi. È questo il procedimento di conciliazione a cui tendono le menti più illuminate dei giorni nostri. L'età della borghesia è realmente passata: è quindi chiuso il ciclo dell'attuale legislazione privata. Se questa vive nei tribunali e nelle scuole, fuori di qui è morta perchè ogni giorno più le sfuggono i rapporti cui regolare e ogni giorno più si allontana dalle condizioni sociali con cui dovrebbe stare in perfetta rispondenza. Nuove forme si vengono preparando e maturando sotto i nostri occhi; ed è saggezza precedere qualunque movimento sgombrare la strada, agevolare il trionfo di nuove idealità sociali.

In questo periodo di transizione le due forze, capitale e lavoro, si trovano in contrasto. Chi negherà che l'avvenire sarà il regno del lavoro, che a questo concederà tutti i suoi diritti, che esso infine sarà dominato dalle idee, dalle aspirazioni o dagli interessi della gran classe lavoratrice? Ebbene: quantunque posto fra due secoli, fra due direzioni sociali, la scienza giuridica e il legislatore devono trovare la loro strada, riconoscere il loro compito.

E questo compito consiste nel fare pel lavoro quanto il passato fece pel capitale, cioè elevarlo a principio direttivo della legge, porre la sua dignità e difesa a fine di essa. La legge deve fin d'ora dare al lavoro in tutte le sue forme di attività fisica, morale, intellettuale, il suo vero posto, quello di sorgente d'ogni ricchezza e cultura. Essa deve riservare il primo posto al lavoratore presente sul capitalista e sull'azionista assente: e questa proclamazione dei diritti del lavoro vorrà significare, anche in mezzo alla nostra società, che l'uomo di fronte ai suoi simili deve essere sempre soggetto giammai oggetto, giammai capitale, merce o strumento; che l'uomo deve essere in possesso libero e indipendente della sua forza economica e deve ricevere il suo prodotto come salario; che nessuno può rinunciare a ciò che produce nè essere costretto, per forza delle cose, a limitare la libertà, per mezzo di convenzioni. Ciò prelude al sorgere di nuove forme industriali.

Il lavoro è in fatto il principio della dinamica sociale, lo deve essere in diritto: in esso le leggi devono riporre il centro di gravità della vita giuridica. Siffatta riforma non importa distruzione delle attuali forme economiche, nè tende all'abolizione della proprietà privata; ma purifica quelle e questa.

Al legislatore oramai si presenta chiaro il seguente problema: che posto deve essere riservato al lavoro che ogni giorno è usato a creare nuove proprietà? Questa proprietà dell'avvenire deve, o no, divenire proprietà effettiva del lavoro e il suo valore deve passare nelle mani di quelli che lo produssero? Il capitale deve signoreggiare il lavoro oppure sottostargli?

* *

E a questo punto non sarebbe quasi necessario che rilevassi la solita obiezione cioè: se i bisogni stessero in questi termini, la legge si avrebbe da se, perchè il diritto è un fatto storico, non lo fa il legislatore, l'esistenza della legge attuale è prova certa che questa e non altra che questa si può avere. La missione di essa, si dice, è dar sanzione ai rapporti giuridici che trova, rispettare le istituzioni e le tradizioni esistenti. Quando la società si sarà mutata, muterà anche la legge. Se difetti sociali esistono nel nostro Codice, questi non sono da imputarsi al legislatore, che non è un riformatore, ma alla società e al suo ordinamento economico. Siffatte obiezioni cadono davanti a questa domanda, a cui ho già risposto: Chi ha dettato finora la legge? Ha regolato questa tutti i rapporti giuridici esistenti colla stessa misura di equità o con incontrastabile parzialità?

Che cosa deve fare il legislatore? Per questa domanda vale bene la risposta che Lassalle dava all'altra: Che cosa è lo Stato? «Lo Stato sono le classi lavoratrici che rappresentano la quasi totalità della popolazione. Ogni potere politico deve loro appartenere, venire da esse ed essere per esse. Il loro bene e miglioramento deve esser fine dello Stato, e ciò perchè il bene loro non è interesse di classe, ma interesse nazionale».

VI.

Ma torniamo alla critica.

Che quella parte dell'attuale Società che è investita del possesso fondiario o dispone del capitale, abbia fatto il Codice per se sola, avendo soltanto in vista i suoi bisogni e interessi, che l'operaio vi sia obliato, che il principio direttivo della legge privata sia stata la proprietà a preferenza della personalità, può essere facilmente dimostrato anche da una rapida scorsa attraverso i principali istituti del Codice civile. Noi lasciamo da parte ciò che riguarda la forma che è adatta all'educazione di una piccola parte della società e non risponde alla capacità media, e veniamo alla sostanza.

Lo stesso diritto di famiglia porta tracce della prevalenza di una classe su un'altra; ossia esso tende a tutelare delle situazioni che si trovano in una parte della società, mentre trascura quelle che si verificano nel seno dei gruppi non abbienti. Ciò non si manifesta nei concetti fondamentali, ma in alcuni particolari, non però trascurabili, dai quali è lecito inferire che le classi abbienti hanno ordinato le istituzioni familiari a loro comodo; particolari i quali esercitano un'azione nefasta sulla compagine della famiglia operaia. Per esempio: la facoltà concessa ai genitori di allevare la prole come vogliono, si risolve esclusivamente in un privilegio creatosi dalle classi abbienti a danno dei figli dei non abbienti, le madri dei quali spesso allettate dal denaro e spinte dal bisogno li abbandonano per divenire balie salariate. Il capitale ha portato la sua attrazione dissolvante anche nelle relazioni della maternità. Poichè ognuno che ha bisogno di altri, è uno strumento, una merce, a disposizione di chi può pagare, così retribuendo il servizio, è lecito, è legale sottrarre una madre dal compimento dei suoi doveri, allontanarla dalla sua prole per farle allattare figli non suoi. L'allevamento dei figli resta così sottoposto alle leggi della produzione capitalista.

Come verso queste balie dorate ed addobbate che portano così allegramente e stupidamente la loro schiavitù, più degne di compassione che di disprezzo,

la legge dovrebbe esercitare la sua funzione integratrice e moralizzatrice, impedendo cioè loro di fare quello che compiono generalmente per miseria ma anche per difetto di educazione—così, d'altra parte, verso quelle madri che non vogliono conoscere i pesi della maternità, la stessa legge dovrebbe stabilire l'obbligo dell'allattamento, amenochè non esista infermità o altra impossibilità fisica. Poichè il costume e l'opinione pubblica sono ancora impotenti a modificare queste abitudini che tendono vieppiù a generalizzarsi nelle classi elevate, la legge, ispirandosi alle tavole di mortalità dei bambini appartenenti alle classi povere, dovrebbe stabilire questa norma generale che solo le madri che hanno perduto i loro figli, possano prestarsi nella qualità di balie. Le classi dirigenti approfittano di tutti i trovati della scienza e ne traducono i precetti in regolamenti di igiene pubblica i quali intervengono in altre materie egualmente importanti e delicate: hanno forse timore o scrupolo di violare la libertà se in tal modo tutelano la salute e l'esistenza dell'infanzia povera?

*
*
*

Le inferiorità dei figli illegittimi e specialmente il divieto della ricerca della paternità non nascondono che provvedimenti legislativi per difendere il possesso fondiario delle famiglie e si risolvono in misure prese dagli abbienti a danno delle classi diseredate e delle lavoratrici.

È a tutti noto che il legislatore francese abolendo l'antico principio che chi fa il figlio lo deve mantenere, che l'illegittimo può con ogni mezzo legale ricercare il proprio padre, che la madre può obbligare con ogni mezzo il seduttore a mantenere lei e il figlio, fu indotto dal pretesto di difendere la proprietà e le eredità da possibili attacchi, per impedire scandali contro persone abbienti, contro queste sole evidentemente avendo interesse a muoversi i figli illegittimi per trovare non solo il nome ma la sostanza, il mantenimento a cui hanno diritto. Ora siccome è sempre nelle donne del popolo, fra le operaie, che i seduttori fanno le loro vittime, è chiaro che questa misura fu un espediente della classe borghese a danno della classe operaia, per assicurare l'impunità al desiderio e ai capricci dei ricchi e degli sfaccendati. Il legislatore timoroso e pudico ha avuto paura degli abusi; ma se la prova è difficile, se non è facile stabilire un diritto, non resta che sacrificarlo? E il Codice non ammette forse delle prove in casi più difficili, ma relativi al possesso?

Non è omaggio all'eguaglianza esporre le donne, assicurando l'impunità all'uomo. Invece di comprimere la forza più audace, la legge l'aiuta e le comunica un nuovo impulso. Dell'art. 189 hanno sofferto solo le classi operaie. Esso ha disorganizzata la famiglia operaia. Per prevenire scandali nelle famiglie de' ricchi, si è creata l'irresponsabilità del libertinaggio. La pace e la gioia del focolare domestico dipendono dalla dignità e dalla sicurezza delle donne. Si sa che l'ingiustizia dei costumi si compiace pel seduttore, è inesorabile per la sedotta. Salvo nei centri industriali dove la frequenza del libertinaggio ha trionfato del rigorismo puritano ma apparente e superficiale dell'opinione pubblica, la donna caduta è reietta. Non si ha pietà della sua miseria. Tutta la indulgenza, per es. nelle campagne è pel signorino. I padri e i moralisti dei circoli ridono delle giovanili avventure del figlio. E intanto le vittime muoiono negli ospedali e negli ospizii, riempiono i quadri della prostituzione o della delinquenza. Se qui il Codice civile ha provveduto in favore delle classi operaie, se almeno è stato nella via dell'eguaglianza, ne lascio a voi il giudizio.

Le nostre leggi hanno pensato più alle cose perdute che non ai figli naturali: eppure gli ospizii raccolgono appunto il 90 % di questi esseri che il libertinaggio dei ricchi abbandona sulla strada. Ogni giorno si vanno creando e moltiplicando monopoli del diritto privato, come è la proprietà letteraria e industriale: la legge ha cent'occhi per trovare tutte le cautele possibili in difesa di qualsiasi aborto dell'ingegno umano o di qualunque superchieria della speculazione ciarlatana. Ma come si è trattato del patrimonio sacro delle donne, del loro onore, il legislatore ha detto: la donna tuteli da se la sua proprietà morale; interverrò quando si tratterà di violenza. Ebbene, le donne del popolo, che passano dieci, quindici ore negli opificii, che sono sempre alle prese coi bisogni, cui la privazione e l'istinto non rendono insensibili ai bagliori del lusso moderno, incontrano presto sulla loro strada un nemico, col quale le loro forze morali, la loro educazione sono impari a combattere, ed è la seduzione, che il legislatore dovrebbe inesorabilmente reprimere come la violenza. Invece a questo punto resta passivo e lascia che la donna si difenda da se.

Ma dite, queste donne che dichiarate incapaci fino a 21 anno per fare alcun atto giudiziario, per disporre de' beni, per contrarre matrimonio senza consenso dei genitori, queste donne sono a 16 anni soli capaci di disporre del loro vero patrimonio, l'onore, a 16 anni quando non hanno esperienza, quando non sono corazzate contro i pericoli, le astuzie, le fal-

laci promesse, i miraggi seducenti, quando il loro cuore si apre facilmente a tutte le lusinghe e alle dolci parole che sà trovare il seduttore e ogni novità, ogni dono attraggono e soggiogano?

Nella relazione al progetto del Codice penale (Zanardelli) è asserito « occorre che il legislatore non invada il campo della moralità ». Ma a tutti è noto quanto sia difficile segnare questa linea di confine fra il diritto e la morale. Ma noi siamo qui nel campo giuridico: l'onore è un diritto, una proprietà, e la seduzione è una frode, la quale si può esercitare tanto contro le minorenni, quanto contro le maggiorenni e le vedove. Quando una donna è conquistata in seguito a promessa di matrimonio, che non si compie, deve poter esercitare un'azione di deflorazione, azione che si deve ripristinare nei codici, se questi non vogliono essere codici di classe.

Il nostro codice ci ha tenuto ad essere forte, inesorabile contro la donna caduta, la vittima. Se in qualche caso ha avuto pietà del figlio, non ne ha avuto alcuna per la madre. Essa è la sola colpevole. Il padre non ha alcun obbligo verso di essa. Quindi non è tenuto alle spese di gravidanza, a quelle del parto. Essa resterà colla sua onta e colla miseria, perchè queste sedotte non sono mai le figlie di un abbiente, ma sono reclutate nelle file del proletariato delle industrie e delle campagne.

La classe dominante ha però pensato e provveduto: le case di maternità e i baliatici: per un momento assumerà la responsabilità pei peccati altrui, e poi metterà in circolazione una balia di più.

In quanto al figlio illegittimo, finchè l'azione di riconoscimento non è stata ammessa, nulla avrà: e questo processo è lungo, dispendioso. Anche in questi casi l'azione pubblica è inerte: il giudice non si muove. Deve lottare contro un ricco, una famiglia, un casato, una povera donna che non sà e non ha mezzi. Poi se infine, dopo una contrastata vittoria, si riconoscerà il figlio, questi non avrà diritto che agli alimenti, e anche solo in caso di bisogno, i quali alimenti non sono mai proporzionati alla condizione del padre. Il padre getterà un po' di denaro, e tutto sarà finito. La società l'assolverà benevolmente dal passeggero capriccio.

Non solo la causa della moralità, ma i veri diritti del proletariato reclamano serie riforme sopra questo campo. Se le leggi devono e vogliono avere uno scopo etico, se devono tendere a moralizzare i costumi, hanno stretto obbligo di intervenire perchè le debolezze di una classe non siano sfruttate dai mille mezzi di cui dispone una classe più potente. Dove non basta la voce del dovere, agisca la coazione di un diritto offeso. Perciò si

devono proteggere le vittime della seduzione e i figli naturali, creando forti responsabilità pecuniarie, responsabilità che risalgano ai genitori quando si tratti di figli di famiglia, per gli autori di questi mali. Si deve assicurare alla madre una posizione economica proporzionata ai mezzi del seduttore, le si devono accordare provvedimenti provvisori, ~~mercé procedure rapide~~, pel suo mantenimento durante la gravidanza e il parto e per allevare il neonato. Ciò servirà anche a ridurre il numero degli infanticidi. Non deve essere ammessa l'*exceptio plurium concumbentium* se la donna proverà di essere stata mantenuta da colui contro cui agisce, nel periodo del concepimento. Si riconosca al possesso di stato un valore giuridico più importante di quello che ha attualmente. Si scancellino le differenze fra figli legittimi e illegittimi. Con queste disposizioni i seduttori ricchi si guarderanno di discendere dalle loro sfere per fare nelle inferiori facili conquiste: e i poveri sapranno che non potranno sfuggire la loro responsabilità, e sposeranno la loro amante e legittimeranno i figli.

*
**

Anche la tutela non è organizzata meglio in favore delle classi operaie. Non parlo della tutela legittima e del consiglio di famiglia, istituti che più specialmente tendono alla conservazione dei patrimoni e che in alcun modo funzionano efficacemente negli strati inferiori della società. Quando il pretore ha convocato il consiglio di famiglia e provveduto alla nomina di un tutore, tutta l'azione dello Stato è finita. Se i parenti per mancanza di mezzi, per incuria o malvagità d'animo abbandoneranno sul lastrico l'orfano: se le quattro persone scelte dal Pretore fra quelle che avevano avuto relazioni abituali di amicizia col padre del figlio illegittimo, lasceranno al suo triste destino quest'infelice, se infine i due consiglieri comunali che dovrebbero essere i tutori degli illegittimi non riconosciuti, si mostreranno completamente immemori dei loro doveri civili, dicendo: noi abbiamo le nostre case: ...nessuno incontrerà una qualsiasi responsabilità.

La legge che ha circondato di sanzioni la gestione delle sostanze dei minorenni che posseggono, non ne ha stabilito alcuna per l'amministrazione dei corpi e degli spiriti dei minorenni derelitti: la legge che ha provveduto perchè non un soldo sia dilapidato o sfugga alla vigilanza dell'oculato giudice, nessuna misura ha preso perchè sia conservato e coltivato il patrimonio dei piccoli nullatenenti, il cuore, il cervello, le braccia. La natura

matrigna li ha messi soli sul cammino del mondo: e peggio per essi se questo cammino li condurrà alle case dei corrigendi, ai postriboli o agli ospedali. La loro educazione morale non è faccenda di codice civile e di pretore, ma di legge di Pubblica sicurezza e di guardie di questura, qualora non intervenga una mano provvidenziale e benefica che li raccolga e li sorregga.

Ah! nò, o signori; tutto ciò è affare di Codice civile e di magistratura. La legge non ha da occuparsi della sola terra e dei capitalisti, ma soprattutto dei diritti degli uomini. Solo quando il lavoro sarà valutato per quello che è, forza che muove il mondo, allora i diritti della personalità umana appariranno in tutta la loro purezza non attraverso le preferenze per la conservazione delle ricchezze: allora la legge avrà prima in vista l'uomo e il lavoro, che la proprietà.

La legge poco o punto sorveglia l'educazione morale dei figli poveri e anche meno quella degli orfani poveri, mentre la gelosa ed amorosa cura di loro dovrebbe essere precipuo dovere e interesse dello Stato. È giusto, è umano che una parte dell'infanzia possa trovarsi così abbandonata e in preda a quelle privazioni che poi producono i pazzi, gli epilettici e i degenerati? È giusto ed è conforme all'eguaglianza che il Codice civile che abbonda di cautele per l'amministrazione dei beni di un pupillo, lasci il patrimonio di un minore povero, quel patrimonio da cui dipende il suo avvenire, in balia sua, egli arbitro, egli padrone? Nessuno vigilerà se venderà le sue tenere braccia a fatiche esorbitanti che ne logoreranno l'esistenza, seccheranno i succhi della vita, avvizzeranno la gioventù. Non andrà il Pretore a vedere se la vendita fu fatta a buone condizioni, o se vi sarà lo sfruttatore che approfitterà del bisogno: se il lavoro è demoralizzante, insalubre. Nè crediate che a tutti questi mali, a queste disegualianze provvedano le leggi sul lavoro dei fanciulli. Anzitutto queste misure speciali non potrebbero supplire alle lacune che nell'ordine generale presenta il Codice civile: e lo scopo e funzione di quelle leggi sono difatti diverse da quanto noi qui reclamiamo.

Ma poi è inutile qui, in Sicilia, dove tanto strazio si fa dei fanciulli nelle miniere solfifere, ricordare come le provvide disposizioni della legge 1886 per se insufficienti non siano osservate, e ciò per la mancanza di un ben ordinato sistema di ispezioni e per l'incuria di tutte le autorità civili e giudiziarie che avrebbero per intanto dovuto farne le veci, sostituirla e che più ossequienti al principio del lasciar fare, lasciare passare, hanno ritenuto

non essere autorizzate a sorpassare la stretta e formale linea di loro competenza. Del resto anche quella legge in nulla modifica o completa il principio erroneo del Codice civile. Anche per essa resta fissa la massima che il minorenni il quale non può vendere, ipotecare, amministrare i suoi beni, in tutto è rappresentato ed assistito dal tutore, dal Consiglio di famiglia e dal pretore, a 9, o a 10 anni invece se povero, se appartiene alle classi operaie, è liberissimo e dichiarato implicitamente capace, di disporre delle proprie forze, di scegliere fra i diversi lavori, e fare il contratto per lui più essenziale; e tutto ciò senza intervento di tutore, di consiglio di famiglia, di pretore, e dietro un semplice certificato medico.

Nessuno avrà responsabilità, nessuno avrà rendimento di conto a dare se il lavoro prematuro e soverchio, le fatiche sproporzionate hanno logorato le sue forze e distrutto l'avvenire di lui, se la sua mente e il suo cuore invece di aprirsi a più largo orizzonte, si sono abbruttiti. La vera eguaglianza richiede che quei doveri che il Codice impone al Pretore per la conservazione dei patrimoni, siano estesi anche alla conservazione della salute morale e materiale del giovane operaio. Una cura paterna verso questi infelici è parte della missione dello Stato moderno. Non deve abbandonarli alla vorticoso corrente della speculazione e del bisogno; deve non solo prevedere colla legge sul lavoro dei fanciulli, ma anche provvedere perchè possano avere il corpo forte e la mente sviluppata.

VII.

Non mi fermo sul regime patrimoniale dei coniugi, il quale, come è ordinato dal Codice, serve soltanto per le classi abbienti.

Il legislatore si è fortificato nelle sue altezze e mai è disceso alle realtà della vita operaia, solo perchè la moglie del lavoratore non porta in dote immobili o capitali e non conosce contratto matrimoniale.

Eppure anche essa aveva bisogno di protezione particolare e adeguata ai suoi casi; essa pure ha la sua dote, e sono le braccia. Se si tratta di un'operaia, la sua vita coniugale sarà regolata dai principi della comunione degli utili, e quindi solo il marito li potrà amministrare e potrà anzi esigere che la moglie gli porti i frutti del suo lavoro. Se il marito sciuperà i suoi salarii e quelli della moglie, potrà questa domandare la separazione giudiziaria: ma basta ricordare che le classi operaie nulla comprendono di questa separazione, che vedono con terrore questa giustizia lunga, noiosa e dispendiosa, per convincersi che questa separazione e la procedura relativa non convengono a una moglie di operaio.

Così quest'infelice precipita nella più estrema miseria quando è abbandonata da suo marito, il che avviene specialmente e spesso allorchè la famiglia è carica di figli. L'ubbrachezza e l'adulterio sono le principali cause di questi abbandoni.

Sarebbe stato bene concedere alle mogli un diritto di sequestro, un privilegio su una parte dei salarii del marito e la conservazione dei suoi guadagni anche senza ricorrere alla separazione personale. Le leggi inglesi e danesi hanno già consacrato il principio dell'indipendenza della donna pei suoi salarii. Quando il marito dissipa il suo salario o abbandona la casa, si dovrebbe, con procedura rapida, autorizzare la moglie a fare consegnare dal padrone una parte dei salarii del marito, facendo quello responsabile del pagamento.

VIII.

Ma sarebbe in un'esposizione del diritto di proprietà e di successione, e del diritto delle obbligazioni che avrei modo di mettere in rilievo i grandi difetti sociali che presenta il Codice civile in relazione agli interessi e ai diritti delle classi non abbienti. La stessa abbondanza di disposizioni mostra come le classi possidenti abbiano voluto rendere invulnerabile ciò ch'è la loro forza, proclamando i diritti, riconoscendo il meno che possono dei doveri sociali. Una legge francese del 1849 vietava, sotto gravissime pene, discutere il principio della proprietà: il nostro diritto non è stato così ameno, ha permesso le discussioni, ma non è stato meno intransigente nel proclamare sacra ed inviolabile la proprietà.

Fra le maggiori incoerenze di cui diede saggio la Rivoluzione francese, sta in prima linea la sua attitudine verso la proprietà immobiliare. Si dibattè fra il pensiero di Rousseau « Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne » e l'altro di Mau-ry: « Vous voulez être libres: or sans propriété point de liberté. » Il Codice napoleonico che uscì da essa, finì — lo dichiarò Pellegrino Rossi — col ritenere tutti gli antichi principii e privilegi sulla proprietà senza punto guardare alle mutate tendenze morali ed economiche dell'attuale società.

Esso è stato per questo lato già molto criticato, e queste prime critiche vanno raddoppiate contro il nostro Codice che ne doveva tener conto. Ma è ben facile vedere il motivo per cui convenne coprirle di oblio. Nè io le ripeterò; e accennerò solo quel tanto che riguarda il lavoro di fronte alla proprietà e che tocca più d'avvicino le classi operaie. Del resto tutte

le disposizioni metafisiche sul diritto di proprietà non sono riuscite ancora ad infirmare la verità di queste parole di Malthus che chi non possiede non ha il suo posto al banchetto della vita (9) e che Spencer ha così ripetute: « La giustizia non ammette che la proprietà si applichi al suolo. Niuno può usare della terra a suo talento, in guisa d'impedire agli altri di usarne egualmente. Spinto agli estremi limiti un simile diritto ingenera il dispotismo completo della proprietà. » Ciò è specialmente d'importanza per le classi non abbienti in una società le cui leggi proclamano che la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta. Che la definizione poi pecchi per eccesso, lo dimostrano il Codice in quanto vi contraddice, e tante altre leggi e regolamenti municipali che la hanno annullata. È innegabile che già dei veri e radicali mutamenti rivoluzionarii si sono compiuti sull'antica inviolabilità di questo diritto; e che ogni giorno nelle leggi supplementari esso va perdendo la sua impronta individualista e da ciò è lecito auspicare ad ulteriori trasformazioni.

Tutte le disposizioni del Codice sulla rendita fondiaria, ossia sul diritto dei proprietari di farsi pagare dai coltivatori l'uso degli agenti naturali, non tendono altro che a mantenere nella migliore posizione chi non ha fatto sacrificii, anticipazioni, a danno del lavoro. La legge abbandona la gran classe dei contadini e braccianti, il proletariato agricolo a quelli che non hanno che a stendere la mano per ricevere le offerte della comunità, come dice Senior. Peggio per essi se saranno travolti nelle lotte della concorrenza, e della speculazione o stritolati fra le ruote dei sindacati agrarii.

Cito un solo articolo. L'art. 1622 favorisce i fitti brevi: cosicchè ad ogni annata il padrone ha la facoltà di crescere il fitto, il che non manca di fare quando constata i buoni frutti ottenuti dal lavoro altrui sulle sue terre. Nel fitto il valore delle terre cresce a tutto beneficio del proprietario che non contribuisce all'aumento, ma ne compensa l'affittaiolo coll'aumentargli le rate del fitto ad ogni rinnovazione del contratto, facendogli quindi pagare una seconda volta ciò ch'egli ha prodotto colle proprie fatiche.

Se il lavoro avesse avuto altra considerazione nella formazione della legge, ciò non sarebbe avvenuto. Una legge fatta per la tutela del lavoro non permetterebbe il godimento arbitrario e illegittimo di esso in questo modo e invece avrebbe stabilito, p. es. che quelli che non coltivano direttamente i loro beni, li dessero in enfiteusi a canoni fissi da rivedersi a lunghi periodi. Se ne sarebbe giovato l'agricoltura e la ricchezza nazionale; e si sarebbero eliminati anche quegli intermediarii che a bassi prezzi accaparrano e

monopolizzano le proprietà dei grandi baroni del suolo e poi le dividono in piccoli lotti che locano a prezzi alti ai veri coltivatori sprovvisti di capitali, esercitando tutte le più basse e criminose forme dell'usura.

Tale riforma, già attuata in epoche non remote in Sicilia sui beni delle corporazioni religiose, non avrebbe distrutto ma solo disciplinato la proprietà in modo più conforme a giustizia e agli interessi di chi la coltiva; è riconosciuto così si sarebbe nel lavoro la sua dovuta superiorità su quello che Beccaria disse «terribile e forse non necessario diritto.»

*
**

Il diritto di successione mi tratterà poco, perchè poco interessa le classi non abbienti ed operaie. Qui nel testamento, invenzione romana, si esplica tutta la forza dell'individualismo. Il testamento per se solo ha modificato l'ordinamento economico: a mio avviso non in bene; e quindi non ho la fiducia, quale divide la scuola di Le Play, che l'abolizione della legittima e la completa libertà testamentaria sanerebbero molti mali sociali. Le attuali tasse di successione rivelano che ormai la nostra coscienza male si adatta agli ordini di successione vigenti. E difatti quale è la ragione per la quale nella nostra società in cui le famiglie sono così sciolte, si mantiene la successione fino al decimo grado, eccellente al tempo dei patriarchi biblici? Tanto valeva estenderla agli affini e ai congiunti da parentela spirituale!

IX.

Il diritto delle obbligazioni è quello che più interessa le classi operaie e non abbienti, quello che più è assalito nei quotidiani conflitti fra queste e le classi possidenti, quello infine che è più suscettibile di riforme rapide e sicure, e che è più curato dai legislatori stranieri e nazionali.

È nel campo delle obbligazioni dove si trovano i contratti che tengono soggetto il lavoro, e alimentano il capitale colla plus-valenza del lavoro non pagato. È qui dove il lavoro è considerato come merce, l'uomo quale capitale fisso, scindendolo dalla sua personalità. È qui dove l'individualismo borghese, spezzando tutti gli antichi vincoli, nella falsa supposizione che le due parti contraenti siano libere, ha proclamato piena libertà per tutti, libertà di fissare i salari come si vuole, pagarli come e quando si vuole, e libertà di lavorare per chi invece v'è costretto sotto pena di non di mangiare.

Premetto questa osservazione di ordine generale: che la libertà non deve essere accordata che nella misura in cui è provato che serve all' interesse collettivo. L'individuo non trova in se un diritto personale e primitivo alla libertà di acquistare e contrattare ma lo ha a titolo di membro della società cui appartiene, e in ragione dello scopo morale collettivo glielo si può accordare e gli si accorda un diritto di cui la misura è questo scopo. Titolo alla libertà non esiste che in quanto questa libertà garantisce la prosperità della comunione sociale, cioè la realizzazione de' suoi scopi o de' suoi ideali morali. Quando trattisi di sapere se la libertà deve essere data o no, è falso partire dal diritto dell'uomo alla libertà, non bisogna considerare la piena libertà individuale come condizione giuridica naturale, ideale, e chiedere a ogni restrizione la prova che è necessaria, principio che è quello del liberismo. Si deve invece partire dal bene collettivo, cioè della comunità morale di cui l'individuo è membro.

Ora la libertà applicata alla formazione dei contratti del lavoro presuppone un negozio completamente estraneo alla prosperità sociale, un contratto ordinario analogo alla soccida o al deposito le cui condizioni possono essere regolate dal libero accordo delle parti, non toccando in alcuna guisa gli interessi della società. Se questa confusione possa sussistere e giustificarsi, se cioè sia lecito eliminare dal contratto di lavoro il carattere e lo stigma di un grande interesse sociale, del bene collettivo, lo dica il fatto che questo contratto è la base di tutto il nostro ordinamento economico, è la fonte da cui traggono il pane i 96 centesimi della popolazione e per cui si muove tutta la vita dei popoli.

Fra operaio e capitalista vi è scambio di servizi e non reciprocità completa. È sofisma reclamare il lasciar fare assoluto in condizioni che sono il risultato della forza; è sofisma richiamarsi alla libertà dei contratti quando i contraenti non sono egualmente liberi. L'operaio deve offrire la sua merce sotto le più sfavorevoli condizioni, perchè egli non è in grado di aspettare come gli altri venditori, le più favorevoli occasioni. Egli è in uno stato di dipendenza e impotenza effettiva, che la proclamazione di libertà astratte non fa cessare: come inferiore ed economicamente più debole non può essere in grado di trattare col padrone da pari. È dunque una finzione giuridica questa libertà di contrattare, finzione pericolosa anche per l'igiene sociale perchè è interamente lasciato alla volontà dell'industriale di usarne in modo che ne può soffrire l'operaio e le generazioni che da lui discendono.

Così disinteressandosi lo Stato nel regolare i rapporti fra capitalista e operaio, è derivato che tutto il nostro diritto delle obbligazioni è abbandonato alla forza antisociale dell'egoismo: esso è l'organizzazione del lavoro secondo il diritto privato, cioè secondo l'interesse individuale del più potente. Questi non ha nella legge alcuna limitazione per stabilire la quantità della quota a se riservata: tutto è rimesso alle forze contrarie della concorrenza e della speculazione, quasi nel presupposto ottimista che mai la posizione del salariato sarà sacrificata, il che invece è quanto di comune avviene nei conflitti fra capitalisti e capitalisti. E poichè tutti i mezzi di produzione sono nelle mani di questi, il salariato non ha via alcuna per sottrarsi alla legge che essi dettano. Il contratto del lavoro dunque erroneamente è ritenuto dalla legge libero: non lo è ora e lo sarà sempre meno quanto maggiore si farà l'accentramento e l'accaparramento industriale.

Del resto se fosse vero che il principio di libertà resta offeso per le limitazioni della legge, si dovrebbe sopprimere dal Codice civile tutte le disposizioni che vi si contengono sui più usuali contratti. Ma invece si è sempre riconosciuto che la libertà delle convenzioni è insufficiente, anzi apre adito a incertezze, questioni e processi, e si è sentito che nei contratti stessi di diritto privato vi è un punto che sorpassa l'interesse individuale ed entra nel diritto pubblico. Da ciò le numerose disposizioni sulla vendita, il mandato, la locazione delle cose, ecc. ecc. Non si comprende un diritto privato senza un diritto delle obbligazioni, e se alle parti fosse affidato il regolare i rapporti giuridici, si avrebbe un disordine smisurato e non immaginabile.

Causa il silenzio del legislatore sul contratto di lavoro queste disordine si è avuto. E perchè ha taciuto? Per le varietà di combinazioni che presenta il contratto? La legge ungherese del 1884 non si è spaventata di provvedervi con 186 articoli. Contate un po' quanti ne ha preso il contratto di vendita o di locazione delle cose. E se il legislatore non ha ritenuto indegno di scendere fra quelle minute particolarità di muri e fossi comuni, delle distanze e opere intermedie per piantare un pioppo o aprire un pozzo nero, poteva anche abbassarsi alle miserie del lavoro. Ma, chiede Leroy-Beaulieu (11): « Chi è l'operaio? E anche il cantante o la ballerina che guadagnano mille lire per sera? » Vi è troppa ingenuità nella domanda per che vi debba tediare colla risposta. Per me risponda il movimento delle classi operaie, delle classi intelligenti che scevre di pregiudizii presentano l'avvenire, dagli imperatori agli umili che studiano ora i mezzi onde sottrarre

la mano d'opera all'arbitrio de' capitalisti, formulare il diritto del lavoro di fronte al capitale e sopra di esso, cosicchè il lavoro non sia merce od oggetto di economia ma soggetto di questa e di tutti i contratti.

Inghilterra, Svezia e Norvegia, Austria, Ungheria, Prussia hanno già sottratto il lavoro al diritto privato, subordinandolo all'interesse sociale, come è la famiglia e la proprietà, hanno in parte provveduto ai bisogni delle classi operaie: e noi col Belgio, Spagna e Francia siamo ancora alla libertà del contratto, cioè all'armonia delle forze economiche e speriamo salute e pace pei conflitti sociali da un rimedio che è senza virtù.

Poichè volete essere pratici e utilitarii, vi dirò che anche l'economia nazionale ha molto a lamentarsi per essersi abbandonato il contratto del lavoro all'arbitrio, alla speculazione, alla concorrenza, ai sindacati. Non fissando la giornata di lavoro, l'operaio è riguardato come una macchina che deve rendere tutto quello che può: e l'ignorante ed avida speculazione non ancora persuasa della formula di Lassalle — che del resto è questione di meccanica: « La produzione è in ragione inversa della durata del lavoro » volendo cioè il lavoro di 12, 13, 14 ore, il lavoro notturno, abolendo il riposo domenicale, non conoscendo proporzione fra le forze fisiche e l'occupazione materiale, non fa che il suo danno.

Ma soggiungo, la speculazione nè l'avverte nè l'avvertirà, poichè il silenzio della legge le permette compensi immediati, profitti convenienti. Solo l'arresterebbero l'assenza di questi: essa, come la natura, ha orrore del vuoto! Ma il silenzio sulla quantità del salario, sul modo, forma e tempo del pagamento (mentre la legge non manca di fissare il tasso legale del denaro) fornisce legalmente al capitale le proprie usure. E come di questo silenzio abbia approfittato la speculazione capitalista pagando i salarii in generi alimentari avariati e di pessima qualità, con animali morti, valutandoli a prezzi esorbitanti, invece che in denaro, lo sanno i poveri minatori di Récalmuto, di Favara e di Grotte, che di fronte alle enormi immoralità usuarie di cui sono vittime, hanno ragione di imprecare alla legge matrigna che permette queste ed altre licenze, che in Austria già da un secolo (1791) e in Inghilterra col *Truckbill* del 1887 (12) sono severamente vietate.

E lo stesso silenzio ha autorizzato la consuetudine che il padrone possa anche essere giudice sull'operaio, imponendo multe a suo libito, senza controllo, in misura sempre esorbitante, che poi si paga sul salario. I giuristi, *boni viri*, le hanno classificate fra le clausole penali contrattuali e che sono permesse in tutti i contratti e che il giudice non ha diritto di ridurre.

Si sono stabiliti i casi in cui il contratto può rompersi, il modo di pagamento dei salarii, i diritti dei soprastanti, gli orari, le indennità (ammontanti fino a 2 mesi di salario o a 15 giorni di lavoro) in caso di fallimento del padrone, ecc. ecc. In Italia non si è ancora al principio e a mettersi su questa strada ostano ripeto, oltre le resistenze della classe capitalista necessariamente conservatrice, oltre il dogmatismo economico, anche le prevalenti tradizioni giuridiche e abitudini scolastiche, che fanno preferire le teorie classiche e appariscenti alla giustizia sociale.

*
*
*

Il legislatore italiano che fin a ieri vietava gli scioperi e che anche ora in mille modi è pronto ad appoggiare le coalizioni e i sindacati dei capitalisti, deve ormai dimostrare non a parole ma a fatti, che la sua funzione non è esclusivamente quella di difendere la proprietà, ossia la situazione dei beati possidentes, gli interessi presenti di pochi. Egli non deve solo ricordarsi nelle grandi occasioni delle classi sofferenti, ma deve oramai compiere quella che è la missione dello Stato contemporaneo, cioè completare le lacune e sopprimere i difetti della privata organizzazione del lavoro. Questa missione si esplica in vari modi: per es. col tutelare la vita e l'integrità degli operai, col richiedere alla direzione delle industrie uomini capaci e morali, col vigilare perché siano prese tutte le precauzioni nell'aspra lotta cogli agenti ciechi della natura, col prevenire per mezzo di ispezioni e reprimere poi, con gravi responsabilità pecuniarie, gli autori degli infortunii pei grandi e piccoli danni e con azione pubblica e con procedure rapide e speciali, col punire la colpa, la negligenza, l'egoismo, la volontà di sfruttare. Lo Stato deve collaborare anche a stabilire il salario, secondo lo *standard of life*. Bisogna ritornare alla politica dei salarii, secondo l'ora di lavoro in proporzione ai bisogni della vita. Lo reclamano la morale e l'igiene. Lo Stato deve avere un'ingerenza sulla ferrea legge del salario, togliendolo all'immobilità e mantenendolo parallelo alla produttività del lavoro la quale cresce sempre per le invenzioni, le macchine, i perfezionamenti e i progressi della civiltà.

*
*
*

Dopo quanto ho detto sul contratto di lavoro è superfluo che io discenda alle particolarità. Ma pria di finire voglio anche notare il silenzio della legge su quell'atto contratto di locazione d'opere fra padrone e domestici.

Ma nel fatto sono vere e proprie penalità e per lo più servono di espedienti immorali per falciare il salario guadagnato. Il padrone ha giurisdizione nelle cause coi suoi operai, e in queste è giudice e parte. Anche questo è un legato del diritto romano!

Nel Codice si trovano alcuni privilegi pei salarii delle persone di servizio, dei coloni, falciatori, ecc., nessuno per l'operaio delle officine e delle miniere.

Gli stessi Tribunali hanno trovato ciò enorme e con interpretazione innaturale hanno cercato di comprender questo fra le persone di servizio. Il Codice di commercio del 1883 ha fatto una grande concessione dichiarando privilegiati nei fallimenti i salari dovuti agli operai ma solo pel mese che precede la dichiarazione di fallimento. Ma anche questa misura non tutela tutti gli operai, per es. quelli delle miniere di zolfo che sono pagati a periodi più lunghi.

In Russia e nel Canada sono dichiarati insequestrabili i salarii degli operai: in Italia lo sono gli stipendii dei funzionari, ma non le paghe dei salariati.

E vi sarebbe ancora da toccare di quelle enormità causate dal silenzio della legge in quanto lascia all'arbitrio del padrone decidere tutte le controversie che, così di frequente si verificano nei contratti di lavoro a misura, a *forfait*, a premi, a partecipazione, quando, per es. dà materie prime cattive, dannose, diverse dalle convenute che fanno perdere molto tempo senza profitto nei contratti a cottimo. Invece quanti altri casi analoghi sono previsti nel contratto di locazione di immobili!

Non mi arresto a criticare l'attuale o romana teoria dei danni e delle responsabilità per gli infortunii del lavoro. Sia o no contrattuale, è certo che la legge, non ammettendo l'inversione della prova, schiaccia i deboli e assicura l'impunità al brigantaggio di certi speculatori. Auguriamoci che questa Legislatura riprenda il Progetto Berti e superi le resistenze derivanti dalle tradizioni scolastiche e regoli con altri principii questa materia.

I più importanti stati, oltre a darsi leggi relative agli infortuni del lavoro, si sono dotati anche di speciali Codici del lavoro. Non solo in Inghilterra e in Germania, ma in Austria, Russia, Ungheria, Norvegia, Canada il contratto di lavoro è stato oggetto di disposizioni ispirate a una saggia tutela degli operai. I legislatori non hanno avuto timore di essere tacciati di prolissi e minuziosi, di invadere il campo della giurisprudenza, di violatori delle libertà, ecc, pur di nulla lasciare all'arbitrio.

È superfluo aggiungere che l'aver abbandonato questa numerosa classe alle consuetudini locali e alla coscienza dei padroni, non ha portato che un degradamento di questo contratto, cosichè al titolo di servo e di serva spesso corrisponde la realtà, se non politicamente, certo moralmente e socialmente.

X.

Ecco brevemente i principali difetti del Codice civile! ecco le necessità giuridiche e sociali a cui avrebbe già dovuto provvedere e a cui invece non provvede, nè provvederà finchè nella nostra vita scientifica prevarranno certe correnti e tradizioni. Ma l'immobilità, l'inerzia in cui si compiace la nostra scienza, hanno ormai contro una forza, che le trascinerà e le vincerà: ed è quel sentimento o nuova religione, vieppiù diffondentesi, che vuole il trionfo dell'altruismo e del diritto dei deboli che sono le masse, sull'egoismo e gli interessi dei pochi—i veri pigmei di questa selva tenebrosa quale è il nostro mondo economico che essi sfruttano a loro esclusivo profitto. Questa religione ha fatto qualche conquista nella legislazione italiana e leggi reclamate e provvide sono state già fatte e altre verranno proposte. Non sarà lontano il giorno in cui avremo l'assicurazione obbligatoria per gli inabili e gli infermi, e lo Stato cercherà di far meno sentire quella mano fatale che getta sopra un letto di miseria quelli che non lasciano di lavorare che per morire.

Ma non mettiamo, o Signori, una soverchia fiducia nelle leggi speciali. Queste leggi industriali o di polizia non possono ben funzionare se non quando tutto il diritto, la vita, l'educazione giuridica saranno in armonia con esse. Ora avviene da noi appunto il contrario. Siffatti provvedimenti hanno ed avranno carattere di eccezione e contraddiranno in modo stridente col diritto fondamentale, cioè col Codice civile e con tutta la nostra romanistica educazione. Anche armato di esse leggi, il lavoro non otterrà, non dico tutto il suo diritto, che coll'attuale ordinamento industriale non è possibile, ma nemmeno quella piccola parte che dette leggi gli attribuirebbero; e le classi operaie continueranno a trovarsi sempre in spiccata inferiorità davanti alle classi abbienti non solo per le cause economiche, cioè, la miseria, l'oppressione e l'avvilimento in cui si trovano, ma anche per altre cause di ordine giuridico-positivo, cioè per le innumerevoli difficoltà derivanti dalla procedura e per la erroneità di applicare agli operai quelle cosiddette norme di ermeneutica giuridica che ci vengono dal diritto romano.

Bisogna dunque essere più radicali anche a costo di sembrare iconoclasti. Se il nostro Codice civile ha tutti questi difetti sociali, non può essere la

legge della nostra società, non può cooperare alla missione che ha lo Stato verso le classi lavoratrici. I monumenti storici, le tradizioni splendide del passato, le glorie del pensiero giuridico, le abitudini della educazione nostra non debbono sbarrare la via verso quelle riforme che possono migliorare lo stato presente della società e preparare quelle pacifiche evoluzioni che tiene in serbo l'avvenire. Le aspirazioni universali dei popoli tengono oramai a realizzare quelle soddisfazioni individuali, morali e materiali, che la ragione ci addita, specialmente per ciò che riguarda l'ordinamento delle condizioni dei lavoratori a salario. Queste aspirazioni non devono essere arrestate o modificate perché ad esse mai si addatta ciò che forma il patrimonio o l'orgoglio di una disciplina.

Io vi ho mostrato ciò che la legge attuale può fare per le classi operaie e non abbienti: questo sia la misura di ciò che essa *deve* immediatamente fare.

Voi avete visto emergere dai principali punti del Codice civile uno spirito se non avverso, mai benevolo, sempre certo indifferente ai diritti del lavoro abbandonati a se stessi e alla posizione speciale delle classi operaie. Ora una saggia e simpatica legislazione deve colmare questa lacuna, deve discendere dalle altezze dei vietati concetti giuridici alle dure realtà della vita operaia. Vi ho mostrato che gli operai sono troppo deboli per servirsi della libertà cosicchè sono le vittime dell'uso eccessivo che gli altri fanno della loro. Ora spetta allo Stato mettersi dalla parte dei deboli, attuare il diritto per tutti; e le sue leggi civili devono prevedere tutti i casi nell'infinita varietà delle forme dell'attività industriale e commerciale, assicurare la sincerità e l'esecuzione dei contratti e le responsabilità, rendere impossibile che entro le pieghe di una disposizione si possano annidare l'intrigo e il cavillo, i soprusi e le ingiustizie, sbandire la sfrenata concorrenza nell'apprensione e nell'uso delle esteriori utilità e regolarne la distribuzione.

Finora i legislatori hanno avuto in vista di far corrispondere la loro opera a una dottrina scientifica immobile e sterile e a certi dettami del diritto naturale: da essi si sono attesi l'ideale nazionale e sociale, invece di promuovere il bene di tutti, di rendere possibile a tutti un'esistenza sociale libera e pacifica e il raggiungimento dello scopo etico della loro vita. La presente crisi sociale è prova che essi hanno sbagliata strada, e di tale crisi una parte di responsabilità spetta pure loro. Se è innegabile che ai nostri giorni il diritto è fatto, creato dal legislatore, che ogni interesse giuridicamente protetto acquista forza di diritto, come dice Ihering, (13) si deve anche ricono-

scere che il legislatore deve essere l'educatore, può essere il medico dei nostri mali sociali. Esso può affrettare e dirigere il corso dell'evoluzione della nostra società, perchè esca presto da questo stadio di transizione e raggiunga un regolare assetto in cui siano riconosciuti e integrati i diritti dell'umana personalità, e sia attuato l'ideale di un'ulteriore e più perfetta corrispondenza fra le condizioni della vita e il diritto. I maggiori contrasti nel nostro ordinamento economico sono causati dalla prevalenza dell'individualismo, da un'esagerazione dell'elemento giuridico dell'umana convivenza sull'elemento sociale. Il legislatore ispirandosi alla scienza che vede nella società un tutto a se e nella sua prosperità un'autorità razionale e morale che all'individuo sovrasta e s'impone, deve temperare questo elemento privato, dando fin d'ora prevalenza al sociale, sì nel diritto di famiglia, come in quello di proprietà, di successione e delle obbligazioni. Il nostro tempo tende a un sano e fondamentale allargamento del diritto privato includendolo entro l'orbita del diritto sociale (14). Ecco la missione del legislatore!

*
**

Non supponiamo che con queste riforme sarà sciolta la questione sociale: ma esse riusciranno a non meno importanti risultati, cioè a mettere la legislazione in armonia con quelle tendenze sociali e industriali che si vanno preparando e svolgendo sotto i nostri occhi. L'avvenire sarà la glorificazione del lavoro, e riconoscere fin d'ora il diritto del lavoro vuol dire agevolare quell'evoluzione pacifica il cui ultimo termine mostra la classe operaia padrona dei mezzi di produzione e intraprenditrice di se stessa.

Dicesi che quando furono la prima volta aperte in Spagna le ferrovie, i contadini camminando sulle rotaie rimanessero spesso schiacciati e di ciò si incolpavano i macchinisti. Il legislatore, e per esso le classi dirigenti, devono rendersi conto di quello che ci incalza, e non lasciarsi sorprendere dalla macchina che le potrebbe schiacciare. Un attento esame le può rendere avvertite che sotto l'attuale ordinamento sociale e industriale se ne viene preparando un nuovo, i cui segni si rilevano non tanto dal fermento in cui trovansi le classi operaie, quanto dall'organizzazione e concentrazione della produzione con grandi mezzi meccanici e grande numero di salariati, dalla scomparsa della piccola industria, dalla sostituzione di grandi compagnie che rovinano i competitori e assicurano a se il monopolio del mercato. Quelle colossali compagnie che si estendono anche presso noi sono i pio-

nieri di un nuovo ordinamento industriale e sociale. Esse, concentrando nelle loro mani l'economico funzionamento di un paese, semplificano la trasformazione economica e industriale. Ora spostano i piccoli capitalisti e divorano la piccola industria, ma nello stesso tempo minano il capitalista. Quanto più la centralizzazione dell'industria sarà spinta oltre, tanto più facile sarà al popolo spostare i capi di queste compagnie e assumere il controllo per bene sociale. Sarà agevole alla democrazia ben educata trovare la sua ora e la sua via contro alcuni mammutti capitalisti. Vuole tutto ciò indicare che inconsciamente ci avviamo a una possibile socializzazione? Certo è che attualmente si verifica un movimento tutto diverso dai precedenti e a cui partecipa anche lo Stato moderno che ogni giorno si fa padrone della produzione e distribuzione dei più importanti servizi per l'interesse pubblico. A ciò è fatalmente tratto lo Stato moderno basato sulla sovranità popolare.

XI.

Non vi ho condotto, o Signori, attraverso a problemi più complessi e la cui soluzione lasciamo all'avvenire, come è l'attuazione pratica del diritto alla esistenza. Mi sono attenuto strettamente a questioni che noi siamo in grado di sciogliere, come sono quelle che vogliono dare al lavoro il suo posto di creatore di ogni ricchezza, di proteggerlo contro il monopolio dei mezzi di produzione e contro la concorrenza, di restringere sempre più l'abisso che oggi separa l'operaio dalla terra e dal capitale. Sarà minor rivoluzione in confronto della francese, fissar oggi con legge in che consista il reddito, non sottoposto ad alcuna rinuncia o diminuzione per convenzione, del lavoro prestato a conto altrui per confezionare prodotti i quali sono proprietà dell'intraprenditore. Stabilire che siffatta determinazione del valore del lavoro sia fatta periodicamente, secondo la natura del lavoro, sarà rivoluzione minore di quella che distrusse le proprietà feudali e le manomorte, le decime e altre eredità del passato. Se tali riforme furono richieste dall'interesse della borghesia, oggi gli interessi del quarto stato ossia di tutta la nazione altre ne impongono. La sovranità politica popolare presto o tardi deve trascinare con se la sovranità economica popolare.

*
*
*

Le forme di cooperazione certo sono da pregiarsi e da incoraggiarsi. Sarà saggia e previdente azione governativa se si diffonderanno queste

forme di socializzazione dei mezzi di produzione, se si costituirà il diritto di esse, se si inciteranno con opportune disposizioni le volontà e le forze operaie ad unirsi. Lo Stato deve dirigerle e difenderle contro tutti gli attentati che loro verranno dal capitalista presente o dall'azionista assente. Il legislatore può adempiere a questo compito anche dal punto di vista più puritano, perchè come dice il più illustre dei viventi romanisti, lo Windscheid (15) « egli non ha più da codificare la consuetudine che è inerte, ma deve dare alla vita un diritto pel quale i bisogni e gli interessi di essa siano soddisfatti ed essa sia avviata a più alti scopi ».

Tale sarà il grande compito legislativo del nuovo secolo, al quale, voi o giovani generazioni, sarete di preferenza chiamate. E col rivolgermi a voi alla fine di questo discorso che criticando il presente guarda all'avvenire, non ripeto un luogo comune e convenzionale. Voi sarete le classi dirigenti in epoca in cui le classi lavoratrici saranno divenute immensa moltitudine di salariati sempre più poveri, causa la crescente concentrazione dei mezzi di produzione—termine a cui inevitabilmente è avviata la presente organizzazione industriale. La divisione della società in due classi sarà un fatto compiuto, e tutta la vita degli stati si aggirerà attorno alla questione delle questioni, la questione sociale. Le miserie della politica, le rivalità delle nazioni, gli interessi delle dinastie, le speculazioni degli equilibri, le ambizioni dei politicanti, le accademie sulle forme di governo saranno sommerse dall'onda delle rivendicazioni sociali. Voi sarete all'altezza del vostro compito, se fin d'ora preparerete la mente allo spirito della scienza che non conosce fanatismi della reazione nè quelli della rivoluzione. Allora voi, non preoccupati che del bene generale, cercherete le vie per attuare il diritto di tutti, il trionfo della personalità umana in tutta la sua pienezza, per assicurare la vittoria della giustizia sociale, senza sconvolgimenti e senza catastrofi: e a ciò potrete dirigere il lavoro legislativo affinché siano progressivamente tolte le cause delle diseguaglianze e delle antinomie economiche sociali e siano fecondate e promosse quelle forme industriali che possono assicurare una migliore organizzazione sociale. Imparando nelle scuole quali immense rivoluzioni siano avvenute nel passato, quante ne conti la storia dell'umanità, come il moderno industrialismo e la macchina abbiano trasformato la passata organizzazione sociale e famigliare, spezzando e distruggendo l'antico sistema agricolo, la manifattura domestica e la piccola, voi non trepiderete più davanti alle innovazioni e vi famigliarizzerete col pensiero che anche l'attuale ordinamento economico è e deve essere transitorio e non assoluto, immutabile.

In questo tempio aperto a tutte le leali discussioni, dove si trova tuttocìo che la ragione comprende, che l'immaginazione abbelli, che il genio intravede, tribunale dove il buon gusto presiede, focolare dove le verità si raccolgono, che per un commercio non interrotto di prove e riprove dà e riceve, spande e raccoglie, aprite il vostro spirito a tutti gli orizzonti, liberatevi da tutti i pregiudizii, abitatevi a interrogare i fatti, e così un giorno ben potrete ascoltare le pulsazioni del corpo sociale.

La generazione passata fece l'Italia una e libera, la nostra cerca di conservare il prezioso retaggio, voi assistete questa patria imperitura, sulle basi della fraternità e dell'eguaglianza, sulle quali solo i popoli trovano riposo e sono illuminati dal sole della giustizia.

NOTE

- (1) *Atti dell'inchiesta agraria* vol. XIII p. 37 (Relez. Damiani).
- (2) *L'individuo e lo Stato* p. 68.
- (3) *Scienza della legislazione* III c. 32. cfr. Rossi *Traité de droit pénal* II 1863 p. 341.
- (4) *Esprit des lois* c. 18.
- (5) Circolare 28 novembre 1886.
- (6) Stein *Gesellschaftslehre* p. 56-73: Jhering *Der Zweck im Recht* c. 8.
- (7) Così Glasson *Le Code civil et la question ouvrière* in *Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques* t. XXV 1886 p. 843 e segg. Questo scritto provocò nel seno dell'Accademia opposizioni da parte dei liberisti come Pont, Desjardins, Leroy-Beaulieu; i quali combattono ogni disposizione favorevole agli operai vedi t. XXVI p. 129-165, e Desjardins nella *Revue des deux mondes* 15 mars 1888. Courcey *Le droit et les ouvriers* 1886. A questo proposito ricordo la severa e dettagliata critica che il Meijer prof. a Vienna ha fatto al progetto del Codice civile germanico dal punto di vista delle classi non abbienti nell'*Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik* hgb. v. Braun II 1889 p. 1-73, 419-489; III 1890, p. 419-482 (*Das bürgerliche Recht und besitzlosen Volksklassen*).
- (8) Stahl *Philosophie des Rechts* II 3.a ed. 1854, p. 312: Ahrens *Diritto naturale* I. § 47; II § 56. A titolo di eccezione cito Secrétan *La civilisat. et la croyance* 1889.
- (9) Malthus *An Essay on the principles of population* 2. ed. 1803 p. 531. Nella 3. e nelle altre fu soppresso.
- (10) Jannet *Le socialisme d'état et la réforme sociale* 1889 c. 4.
- (11) *Séances et travaux* cit. XXVI p. 140. Vedi Le Saulnier *Les ouvriers des usines et des manufactures au point de vue juridique et économique* 1888 p. II.
- (12) Samuel Moore *Das Trucksystem im Grossbritannien und die Gesetzgebung* nell'*Archiv f. Soziale Gesetzgebung u. Statistik* hergb. v. H. Braun II 1889 p. 219-258.
- (13) *Kampf ums Recht*. 3.a ed. Pachmann *Ueber die gegenwärtige Bewegung in der Rechtswissenschaft* 1882.
- (14) Questo allargamento è stato propugnato anche da Cimbali e da Vadalà-Papale: *Il Codice italiano e la scienza* 1885 p. 28. Riforme invocano perfino i romanisti, ad es., i due valenti professori Delogu e Brugi *Antologia giurid.* di Catania 1889.
- (15) *Carl Georg v. Wächter* 1880.

PERSONALE

(I nomi, tanto dei Professori ordinari e straordinari quanto dei Privati docenti, sono disposti secondo la data dei rispettivi decreti di nomina a Ordinari, Straordinari e Privati docenti. — Il segno † indica l'ordine cavalleresco della *Corona d'Italia*; il segno ✱ indica l'ordine cavalleresco dei *Ss. Maurizio e Lazzaro*; il segno † sta invece della parola *defunto*).

RETTORI

CHE SOSTENNERO L'UFFICIO DAL 1860 AL 1890

- † **Casoria Dott. Giovanni**, Professore di *Chimica farmaceutica*: 1860-61.
Cacopardo Dott. Salvatore, Comm. †: 1861-62.
† **Musmeci Avv. Nicolò**, *, Professore di *Diritto Amministrativo*: 1862-65.
Cannizzaro Dott. Stanislao, Grand'Uff. *, Senatore del Regno, attualmente Professore di *Chimica generale* nell'Università di Roma: 1865-68.
Albeggiani Dott. Giuseppe, Uff. †, *: 1868-1874.
Gemmellaro Dott. Gaetano Giorgio, Comm. †, *, Cav. del Merito Civile di Savoia: 1874-76.
Garaio Dott. Antonino, †, Uff. *: 1876-1880.
Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto: 1880-1883.
Corleo Dott. Simone, Grand'Uff. †, Comm. *, ex Deputato al Parlamento: 1883-1885.
Paternò Dott. Emanuele, Comm. †, Cav. del Merito Civile di Savoia, Senatore del Regno: 1885-1890.
-

RETTORE

Macaluso Dott. Damiano, †.

CONSIGLIO ACCADEMICO

Il Rettore, Presidente.

Paternò Emanuele, predetto, *Rettore ultimamente uscito di carica.*

Gugino Giuseppe, †, *Preside della facoltà di Giurisprudenza.*

Pantaleo Dott. Mariano, †, Uff. ✱, *Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia.*

Di Giovanni Dott. Vincenzo, Uff. ✱, *Preside della facoltà di Lettere e Filosofia.*

Albeggiani Giuseppe, predetto, *Preside della facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.*

Garaio Antonino, predetto, *Preside ultimamente uscito di carica della facoltà di Giurisprudenza.*

Sirena Dott. Santi, Uff. †, ✱, *Preside ultimamente uscito di carica della facoltà di Medicina e Chirurgia.*

Fumi Dott. Fausto Gherardo, Uff. †, *Preside ultimamente uscito di carica della facoltà di Lettere e Filosofia.*

Doderlein Dott. Pietro, Comm. †, Professore anziano della *facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali* (1).

Basile Dott. Giov. Batt. Filippo, Comm. †, Comm. ✱, Uff. della L. O. di Francia, *Direttore della Scuola d'applicazione degli ingegneri.*

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto, *Direttore della Scuola di Farmacia.*

GIUNTA DIRETTIVA

DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO

Il Rettore, *Presidente.*

Corleo Simone, predetto,

Pantaleo Mariano, predetto,

Ferrara Dott. Andrea,

Puglia Comm. Avv. Giuseppe Mario,

Di Menza Comm. Avv. Giuseppe,

Ruggeri Comm. Avv. Leonardo,

} Delegati dall'Università.

} Delegati dalla Provincia.

} Delegati dal Comune.

(1) Fa parte del Consiglio accademico per la morte del preside uscente, Cacciatore, e perchè l'antipenultimo preside è il preside attuale.

SEGRETERIA

Errante Francesco Paolo, *, Uff. †, Direttore.
 Scarlata Faro, †, Economo-Segretario.
 Zangara Sutura' Avv. Gaetano, Segretario.
 Gasparini Dott. Giambattista, }
 D'Anna Santi, } Vice-Segretari.
 Cristadoro Giuseppe, }
 Deluca Giuseppe, Scrivano straordinario.

PERSONALE DI SERVIZIO

Caruso Cosimo, Bidello di 1ª classe.
 Sodaro Edoardo, idem di 2ª classe.
 D'Alessandro Carmelo, idem di 3ª classe.
 D'Alessandro Gaetano, }
 Orlando Giuseppe, } Inservienti.
 Di Grazia Nicolò, Portiere.

FACOLTÀ
DI
GIURISPRUDENZA

Presidi

che sostennero l'ufficio dall'anno 1860 al 1890

Bruno Dott. Giovanni, Grand'Uff. †, Com. ✱ : 1860-62; 1876-1890.
Garaio Antonino, predetto : 1862-1876.

Preside

Gugino Giuseppe, predetto.

Professori ordinari

Garaio Antonino, predetto, d'*Istituzioni di diritto romano*: 20 ottobre, 1860.
Sampolo Dott. Luigi, Comm. †, di *Diritto civile*: 17 aprile, 1863.
Paternostro Dott. Alessandro, di *Diritto costituzionale* (in aspettativa):
24 novembre, 1881.
Gugino Giuseppe, predetto, di *Diritto romano*: 16 agosto, 1882.
Salvioli Dott. Giuseppe, di *Storia del diritto italiano*: 11 agosto, 1884.
Taranto Dott. Giuseppe, †, di *Diritto e Procedura penale*: 25 gennaio, 1885.
Schiattarella Dott. Raffaele, di *Filosofia del diritto*: 19 aprile, 1885.
Manara Dott. Ulisse, †, di *Diritto commerciale*: 15 novembre, 1888.
Orlando Dott. Vittorio Emanuele, di *Diritto amministrativo*: 6 dicembre, 1888.

Professori straordinari

Guarneri Dott. Andrea, Comm. ✱, Senatore del Regno, di *Filosofia teoretica*: 11 ottobre, 1861; quindi passò alla cattedra di *Procedura civile e Ordinamento giudiziario*: 6 settembre, 1866.
Agnetta di Gentile Dott. Francesco, †, di *Diritto internazionale*:
9 dicembre, 1882.
Cusumano Dott. Vito, Uff. †, di *Scienza delle finanze*: 23 ottobre, 1881.
Maggiore Perni Avv. Francesco, di *Statistica*: 10 aprile, 1890.

Leto Silestri AVV. Gaetano, di *Diritto e Procedura Penale*
sro, 1889.
Li Donni AVV. Ferdinando, di *Procedura civile e Ordinamento*
giurico: 5 febbraio, 1890.

FACOLTA

DI

MEDICINA E CHIRURGIA

Presidi

che sostennero l'ufficio dall'anno 1860 al 1890

Cacopardo Salvatore, predetto: 1860-61; 1864-76.

+ Cervello Dott. Nicolo, Comm. †, Professore di *Materia*

1861-64.

Pantaleo Mariano, predetto: 1876-81; 1885-86; 1889-90.

+ Albanese Dott. Enrico, Comm. †, Professore di *Clinica chiri*

1881-83; 1888-89.

Fasce Dott. Luigi, Uff. †: 1883-84.

Randacio Dott. Francesco, Comm. †, Uff. *: 1884-85.

Sirena Santi, predetto: 1886-88.

Preside

Pantaleo Mariano, predetto.

Orlando Vittorio Emanuele, predetto, di *Diritto costituzionale*
Agnetta di Gentile Francesco, predetto, di *Scienza dell'amministrazione*

Professori onorari ed emeriti

Crisalutti Abate Vincenzo, Comm. *, già Professore *sociologia*
Diritto canonico, Professore onorario.
Bruno Giovanni, predetto, già Professore di *Economia politica*, I
emerito.

Professori ufficiali

che impartiscono corsi liberi

Gugino Giuseppe, di *Esercitazioni eseguitiche sulle fonti del*
diritto romano.
Salvioni Giuseppe, di *Diritto marittimo patrio e comparato e*
teoria mercantile.

Schiattarella Raffaele, di *Sociologia.*

Orlando Vittorio Emanuele, di *Istituzioni di procedura civile*
Mamara Uisse, di *Diritto ferroviario.*

Cusumano Vito, di *Economia politica applicata.*

Privati docenti

che possono impartire corsi liberi con effetti legali

Mosca Avv. Gaetano, di *Diritto costituzionale*: 26 luglio, 1885.
Siragusa Avv. Alfonso, F., di *Diritto amministrativo*: 18 febbrajo,
1886.
Merenda Avv. Pietro, di *Economia politica*: 13 giugno, 1886.
Vodaro Avv. Antonio, Uff. F., Uff. *, Grande Ufficiale dell'Ordine
mon Bolivar di Venezuela; dell'Ordine della Concezione di Villa
del Portogallo; dell'Ordine del Sole e del Leone di Persia. — Com
tore dell'Ordine d'Isabella la Cattolica di Spagna; dell'Ordine di I
el Montenegro; dell'Ordine del Medsedie di Turchia; dell'Or

Sirena Santi, predetto, di *Anatomia patologica*: 23 dicembre
Profeta Dott. Giuseppe, †, di *Dermopatologia e Clinica d*
Sifilopatologia e Clinica sifilopatica: 24 luglio, 1879.
Cervello Dott. Vincenzo, *, di *Materia medica e Farmaco*
rimentale: 14 gennaio, 1886.
Mondino Dott. Casimiro, di *Istologia*: 23 novembre, 1889.
Angelucci Dott. Arnaldo, di *Clinica oculistica*: 15 maggio,
Luzzatto Dott. Beniamino, di *Clinica medica generale*: 1 dice

Professori straordinari

Marchesano Dott. Luigi, di *Anatomia chirurgica*: 23 ottobre
Argento Dott. Giovanni, *, di *Patologia speciale dimo*
pedeutica clinica chirurgica: 30 novembre, 1886.
Marcacci Dott. Arturo, di *Fisiologia*: 14 novembre, 1889.
Montali Dott. Annibale, di *Medicina legale*: 15 novembre

Incaricati

Randacio Francesco, predetto, di *Anatomia topografica*.
Sirena Santi, predetto, di *Igiene*.
Mondino Casimiro, predetto, di *Psichiatria e Clinica psich*
Marchesano Vincenzo, predetto, di *Clinica chirurgica*.

Professori emeriti

Cacopardo Salvatore, predetto, già Professore di *Medicina*

Professori ufficiali

che impartiscono corsi liberi

Randacio Francesco, di *Embrriologia*.
Sirena Santi, di *Bacteriologia*.

Minutilla Dott. Salvatore, di *Patologia speciale chirurgica*.

Privati docenti

che possono impartire corsi liberi con effetti legali

Salemi Pace Dott. Bernardo, di *Freniatria*.

Cosentino Dott. Giovanni, di *Ostetricia e Ginecologia*: 26 settembre, 1887.
Russo Gilberti Dott. Antonino, di *Patologia generale*: 26 luglio, 1887.

Scardulla Dott. Francesco Paolo, di *Patologia speciale chirurgica*:
24 aprile, 1887.

Pernice Dott. Biagio, di *Anatomia patologica*: 11 maggio, 1887.
Simeoni Dott. Erasmo, di *Oftalmiatria e Clinica oculistica*: 23

gno, 1887.

Giuffrè Dott. Liborio, di *Patologia speciale medica e Propedeutica clinica medica*: 26 novembre, 1887.

Caruso Pecoraro Dott. Giuseppe, di *id. id.*: 24 aprile, 1888.

Spallitta Dott. Francesco, di *Fisiologia*: 16 luglio, 1888.

Sala Dott. Luigi, di *Istologia*: 19 aprile, 1889.

Lipari Dott. Gioacchino, di *Patologia speciale medica e Propedeutica clinica medica*: 2 agosto, 1889.

Piazza Martini Dott. Vincenzo, di *id. id.*: 2 agosto, 1889.

Tusa Dott. Rosolino, di *id. id.*: 31 ottobre, 1889.

Misuraca Dott. Giuseppe, di *Medicina legale*: 11 dicembre, 1889.

Brancaleone Dott. Pietro, di *Psichiatria*: 10 settembre, 1890.

+ Di Carlo Dott. Can. Nicolò, *, Professore di Letteratura

latina : 1860-61; 1862-64.

+ Raibaudi Dott. Can. Michelangelo, Professore di Filo

diritto: 1861-62.

Corleo Simone, predetto : 1864-70.

Cusa Dott. Salvatore, Uff. *, Grand'Uff. † : 1870-80; 1882-

Salinas Dott. Antonino, *, Comm. † : 1880-82.

Mestica Dott. Giovanni, Uff. *, Comm. †, Deputato al Par

1885-87.

Fumi Fausto Gherardo, predetto : 1887-90.

Preside

Di Giovanni Vincenzo, predetto.

Professori ordinari

Cusa Salvatore, predetto, di *Lingua araba* : 10 settembre, 18

Corleo Simone, predetto, di *Filosofia morale* : 10 gennaio, 18

Salinas Antonino, predetto, di *Archeologia* : 7 marzo, 1867.

Mestica Giovanni, predetto, di *Letteratura italiana* : 1 marzo,

Fumi Fausto Gherardo, predetto, di *Storia comparata del*

classiche e neolatine : 17 novembre, 1883.

Di Giovanni Vincenzo, predetto, di *Storia della filosofia* : 3 giug

Falletti Dott. Pio Carlo, †, di *Storia moderna* : 20 novembre

Pennesi Dott. Giuseppe, di *Geografia* : 15 maggio, 1889.

Professori straordinari

Benzoni Dott. Roberto, di *Filosofia teorica* : 15 novembre,

Puntoni Dott. Vittorio, di *Letteratura greca* : 10 novembre, 1

Giri Dott. Giacomo, di *Letteratura latina* : 21 novembre, 1890

Columba Dott. Gaetano, di Storia antica.

Bresslau Dott. Lodovico, di Lingua tedesca.

N. N., di Pedagogia.

N. N., di Storia comparata delle letterature neo-latine.

Professori ufficiali

che impartiscono corsi liberi

Corleo Simone, predetto, di Filosofia e Psicologia sperimentali

Benzoni Roberto, predetto, di Estetica.

Privati docenti

che possono impartire corsi liberi con effetti legali

Lombardi Eiodoro, predetto, di Letteratura italiana: 22 aprile

Columba Gaetano, predetto, di Storia antica: 20 aprile, 1886

Pipitone Avv. Federico, di Letteratura italiana: 22 febbraio

SCUOLA DI MAGISTERO

ANNESSA ALLA

Facoltà di Lettere e Filosofia

Direttori

che sostennero l'ufficio dal 1884 al 1890

Fino al 1884 il Preside della Facoltà era anche Direttore della S

Mestica Giovanni, predetto: 1884-87.

Corleo Simone, predetto: 1887-89.

Falletti Pio Carlo, predetto: 1889-90.

Direttore

Falletti Pio Carlo, predetto.

Consiglio direttivo

Il Direttore, Presidente.

Tutti i Professori che danno conferenze (Art. 13 del Regolamento)

Segreteria

Gasparini Giovambattista, predetto.

Professori ordinari

Corleo Simone, predetto, per le conferenze di *Filosofia morale*.

Salinas Antonino, predetto, idem di *Archeologia*.

Fumi Fausto Gherardo, predetto, idem di *Storia comparata delle lingue classiche e Storia comparata delle lingue neo-latine*.

Di Giovanni Vincenzo, predetto, idem di *Storia della filosofia*.

Falletti Pio Carlo, predetto, idem di *Storia moderna e Storia nelle sue relazioni colla Geografia politica* (parte moderna).

Pennesi Giuseppe, predetto, idem di *Geografia, Cartografia e Geografia nelle sue relazioni colla Storia*.

Professori straordinari

Benzoni Roberto, predetto, per le conferenze di *Filosofia teoretica*.

Puntoni Vittorio, predetto, idem di *Letteratura greca*.

Giri Giacomo, predetto, idem di *Letteratura latina*.

Incaricati

Lombardi Eliodoro, predetto, per le conferenze di *Letteratura italiana*.

Columba Gaetano, predetto, idem di *Storia antica e Storia nelle sue relazioni colla Geografia politica* (parte antica).

N. N., idem, di *Pedagogia*.

FACOLTÀ

DI

SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Presidi*che sostennero l'ufficio dal 1860 al 1890***Albeggiani Giuseppe**, predetto: 1860-68; 1874-76; 1885-90.**Cannizzaro Stanislao**, predetto: 1868-71.**Gemmellaro Gaetano**, predetto: 1871-74.† **Cacciatore Dott. Gaetano**, Comm. ✱, *Professore di Astronomia*:
1876-85.**Preside****Albeggiani Giuseppe**, predetto.**Professori ordinari****Doderlein Pietro**, predetto, di *Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate*: 28 dicembre, 1839.**Albeggiani Giuseppe**, predetto, di *Analisi infinitesimale*: 4 ottobre, 1860.**Caldarera Dott. Francesco**, Uff. †, di *Geodesia*: 20 ottobre, 1860;
quindi passò alla cattedra di *Meccanica razionale*.**Basile Giov. Batt. Filippo**, predetto, di *Architettura tecnica*: 22 ottobre, 1860.**Gemmellaro Gaetano Giorgio**, predetto, di *Mineralogia e Geologia*:
22 ottobre, 1860.**Todaro Avv. Agostino**, Uff. ✱, Grand'Uff. †, Senatore del Regno, di
Botanica: 2 novembre, 1860.**Paternò Emanuele**, predetto, di *Chimica generale*: 28 novembre, 1872.**Macaluso Damiano**, predetto, di *Fisica*: 26 dicembre, 1875.**Capitò Ing. Michele**, di *Idraulica teorico-pratica colla dottrina dei motori idraulici e Idraulica agricola*: 15 gennaio, 1885.**Damiani Almeйда Ing. Giuseppe**, †, di *Disegno d'ornato e Architettura elementare*: 1 luglio, 1886.**Cesàro Dott. Ernesto**, di *Algebra*: 1 novembre, 1886.

Professori straordinari

- Patricolo** Ing. **Giuseppe**, †, di *Geometria descrittiva con disegno*:
16 ottobre, 1867.
- Pintacuda** Ing. **Carlo**, Uff. †, di *Meccanica applicata alle macchine a vapore*: 1 dicembre, 1880.
- Salemi-Pace** Ing. **Giovanni**, †, di *Meccanica applicata alle costruzioni*:
12 settembre, 1886.
- Venturi** Dott. **Adolfo**, di *Geodesia teoretica*: 6 dicembre, 1887.
- Guccia** Dott. **Giambattista**, di *Geometria superiore*: 9 novembre, 1889.
- Gerbaldi** Dott. **Francesco**, di *Geometria analitica*: 13 novembre, 1889.
- Alfonso** Dott. **Ferdinando**, Uff. †, Uff. ✱, di *Economia ed Estimo rurale*: 14 novembre, 1889.
- Pagliani** Dott. **Giuseppe**, di *Fisica tecnica*: 6 novembre, 1890.

Incaricati

- Albeggiani** **Giuseppe**, predetto, di *Statica grafica*.
- Gemmellaro** **Gaetano Giorgio**, predetto, di *Mineralogia e Geologia applicate*.
- Paternò** **Emanuele**, predetto, di *Chimica docimastica*.
- Capitò** **Michele**, predetto, di *Costruzioni fluviali e marittime*.
- Cesàro** **Ernesto**, predetto, di *Fisica matematica*.
- Pintacuda** **Carlo**, predetto, di *Costruzioni stradali e ferroviarie*.
- Cusumano** **Vito**, predetto, di *Nozioni giuridiche*.
- Venturi** **Adolfo**, predetto, di *Meccanica superiore*.
- Gerbaldi** **Francesco**, predetto, di *Analisi superiore*.
- Albeggiani** Ing. **Michele**, di *Applicazioni alla geometria descrittiva*.
- Zona** Dott. **Temistocle**, †, di *Geografia fisica*.
- Paternò** Ing. **Francesco Paolo**, di *Geometria proiettiva con disegno*.
- Idem**, di *Geometria descrittiva con disegno* (supplente del Prof. Patricolo).

Privati docenti

che possono impartire corsi liberi con effetti legali

- Albeggiani** **Michele**, predetto, di *Geometria analitica*: 19 marzo, 1878.
- Zona** **Temistocle**, predetto, di *Astronomia*: 24 febbraio, 1882.
- Scichilone** Dott. **Salvatore**, di *Chimica generale*, 9 dicembre, 1882.
- Lo Iacono** Dott. **Michele**, di *Botanica*: 24 agosto, 1883.
- Gebbia** Ing. **Michele**, di *Meccanica razionale*: 4 agosto, 1885.

Di Stefano Dott. Giovanni, di *Geologia e Paleontologia*: 10 giugno, 1885.

Paternò Francesco Paolo, predetto, di *Geometria descrittiva*: 12 agosto, 1886.

Giudice Dott. Francesco, di *Algebra*: 28 giugno, 1888.

Romano Ing. Pietro, di *Celerimensura*: 21 maggio, 1889.

Peratoner Dott. Alberto, di *Chimica generale*: 30 ottobre, 1889.

Cantone Dott. Michele, di *Fisica*: 3 dicembre, 1889.

Ross Dott. Hermann, di *Botanica*: 28 gennaio, 1890.

SCUOLA D'APPLICAZIONE PER GL' INGEGNERI

ANNESSA ALLA

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali

Direttori

che sostennero l'ufficio dal 1880 al 1890

Fino al 1880 il Preside della Facoltà era anche Direttore della Scuola

Basile Giov. Batt. Filippo, predetto: 1880-90.

Direttore

Basile Giov. Batt. Filippo, predetto.

Consiglio direttivo

Il Direttore, Presidente.

Caldarera Francesco, predetto.

Capitò Michele, predetto.

Segreteria

Pitini Vincenzo, applicato all'Amministrazione.

Professori ordinari

Basile Giov. Batt. Filippo, predetto, di *Architettura tecnica*.

Capitò Michele, predetto, di *Idraulica teorico-pratica colla dottrina dei motori idraulici e Idraulica agricola*.

Professori straordinari

Pintacuda Carlo, predetto, di *Meccanica applicata alle macchine a vapore*.

Salemi-Pace Giovanni, predetto, di *Meccanica applicata alle costruzioni*.

Venturi Adolfo, predetto, di *Geodesia teoretica*.

Alfonso Ferdinando, predetto, di *Economia ed Estimo rurale*.

Pagliani Giuseppe, predetto, di *Fisica tecnica*.

Incaricati

Albeggiani Giuseppe, predetto, di *Statica grafica*.

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto, di *Mineralogia e Geologia applicate*.

Paternò Emanuele, predetto, di *Chimica docimastica*.

Capitò Michele, predetto, di *Costruzioni fluviali e marittime*.

Pintacuda Carlo, predetto, di *Costruzioni stradali e ferroviarie*.

Cusumano Vito, predetto, di *Nozioni giuridiche*.

Albeggiani Michele, predetto, di *Applicazioni alla geometria descrittiva*.

Assistenti alle cattedre

Basile Ing. Edoardo, di *Architettura tecnica*.

Carapezza Ing. Emerico, di *Geologia e Mineralogia applicate*.

D' Arone Ing. Domenico, di *Geometria pratica ed Esercitazioni di geodesia*.

Gebbia Ing. Michele, predetto, di *Statica grafica*.

La Manna Ing. Antonino, di *Meccanica applicata alle costruzioni*.

La Manna Ing. Domenico, di *Fisica tecnica*.

Minunni Dott. Gaetano, di *Chimica docimastica*.

Pagano Ing. Beniamino, di *Idraulica*.

Rotigliano Ing. Salvatore, di *Costruzioni stradali e di Meccanica applicata alle macchine*.

Personale di servizio

Barranco Salvatore, }
Cordova Giuseppe, } Bidelli.

Russo Ignazio, Inserviente.

Lo Cicero Giacomo, Portiere.

SCUOLA DI MAGISTERO

ANNESSA ALLA

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali

Direttori

che sostennero l'ufficio dal 1878 al 1890

Fino al 1878 il Preside della Facoltà era anche Direttore della Scuola

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto: 1878-80.

Todaro Agostino, predetto: 1880-90.

Direttore

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto.

Consiglio direttivo

Il **Direttore**, Presidente.

Tutti i Professori che danno conferenze (Art. 10 del Regolamento).

Segreteria

Zangara Gaetano, predetto.

Professori ordinari

Doderlein Pietro, predetto, per le conferenze di *Zoologia*.

Albeggiani Giuseppe, predetto, idem di *Matematica*.

Caldarera Francesco, predetto, idem di *Matematica*.

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto, idem di *Mineralogia e Geologia*.

Todaro Agostino, predetto, idem di *Botanica*.

Paternò Emanuele, predetto, idem di *Chimica*.

Macaluso Damiano, predetto, idem di *Fisica*.

Cesàro Ernesto, predetto, idem di *Matematica*.

Professori straordinari

Venturi Adolfo, predetto, per le conferenze di *Matematica*.

Guccia Giovambattista, predetto, idem, di *Matematica*.

Gerbaldi Francesco, predetto, idem di *Matematica*.

N. B. L'elenco dei Professori che devono dare conferenze è fatto secondo le proposte della Facoltà (Art. 6 del Regolamento) le quali non hanno ancora avuta l'approvazione del Ministero.

SCUOLA DI FARMACIA

Direttori

che sostennero l'ufficio dal 1865 al 1890

Fino al 1865 la Scuola era compresa nella Facoltà di Scienze fisiche,
matematiche e naturali

Cannizzaro Stanislao, predetto: 1865-70.

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto: 1870-74; 1885-90.

Cervello Nicolò, predetto: 1874-83.

Paternò Emanuele, predetto: 1883-85.

Direttore

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto.

Professori ordinari

Doderlein Pietro, predetto, di *Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate*.

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto, di *Mineralogia e Geologia*.

Todaro Agostino, predetto, di *Botanica*.

Paternò Emanuele, predetto, di *Chimica generale*.

Cervello Vincenzo, predetto, di *Materia medica e Farmacologia sperimentale*.

Professori straordinari

Dotto Scribani Dott. Francesco, *, di *Chimica farmaceutica, Tossicologia e Storia naturale dei medicamenti*: 24 ottobre, 1862.

Incaricati

Macaluso Damiano, predetto, di un *Corso speciale di fisica*.

Professori ufficiali

che impartiscono corsi liberi

Dotto Scribani Francesco, predetto, di *Farmacia galenica*.

Privati docenti

che possono impartire corsi liberi con effetti legali

Oliveri Dott. Vincenzo, di *Chimica farmaceutica*: 28 novembre, 1883.

STABILIMENTI SCIENTIFICI

Istituto di Chimica (1)

Paternò Emanuele, predetto, Direttore.
 PERATONER ALBERTO, predetto, }
 N. N., } Assistenti.
 ODDO Dott. GIUSEPPE, }
 CABERTI Dott. LUIGI, } Preparatori.
 N. N., }
Messina Giovanni, }
Tumminia Michele, } Inservienti.

Istituto di Fisica sperimentale (1)

Macaluso Damiano, predetto, Direttore.
 CANTONE MICHELE, predetto, }
 MASTRICCHI FELICE, } Assistenti.
 BARTOLINI ALFONSO, Macchinista.
Messina Antonino, Inserviente.

Gabinetto di Mineralogia e Geologia (1)

Gemmellaro Gaetano Giorgio, predetto, Direttore.
 SCHOPEN LUIGI, Assistente.
 DI BLASI Dott. ANDREA, Dimostratore.
Bonafede Salvatore, Inserviente.

Gabinetto di Zoologia, Fisiologia e Anatomia comparate (1)

Doderlein Pietro, predetto, Direttore.
 RIGGIO Dott. GIUSEPPE, Assistente.
 DE STEFANI PEREZ TEODOSIO, Preparatore.
 FRISCO BERNARDO, }
 PUSATERI ERCOLE, } Sotto-preparatori.
Reina Domenico, Inserviente.

(1) Nel Palazzo dell'Università.

Gabinetto di Fisiologia (1)

Marcacci Arturo, predetto, Direttore.

SPALLITTA FRANCESCO, predetto, }
TOMASINI Dott. SALVATORE, } Assistenti.

Cecere Salvatore, Inserviente.

Gabinetto di Chimica farmaceutica (1)

Dotto Scribani Francesco, predetto, Direttore.

CORVAIA MICHELE, Assistente.

DOTTO GIROLAMO, Preparatore.

Maddalena Giuseppe, Inserviente.

Gabinetto di materia medica (1)

Cervello Vincenzo, predetto, Direttore.

LAZZARO Dott. CARMELO, Assistente.

Cammarata Bartolomeo, Inserviente.

Gabinetto di Patologia generale (2)

Fasce Luigi, predetto, Direttore.

RUSSO GILIBERTI ANTONINO, predetto, Assistente.

Pica Giuseppe, Inserviente.

Gabinetto d'Igiene (2)

Sirena Santi, predetto, Direttore (inc.).

ALESSI Dott. GIUSEPPE, Assistente.

Gabinetto d'Istologia (3)

Mondino Casimiro, predetto, Direttore.

ACQUISTO VINCENZO, Assistente.

Gaudio Salvatore, Inserviente.

Gabinetto di Anatomia umana normale (4)

Randacio Francesco, predetto, Direttore.

N. N., Assistente.

(1) Nel Palazzo dell'Università.

(2) Via dell'Università n. 9.

(3) Via dell'Università n. 15.

(4) Nell'Ospedale della Concezione.

N. N., Settore.

Filii Dott. ALFONSO, †, Aiuto-Settore.

Rappa Bartolomeo,

Rappa Rocco,

} Inservienti

Gabinetto di Anatomia patologica (1)

Sirena Santi, predetto, Direttore.

PERNICE BIAGIO, predetto, Assistente.

SCARDULLA FRANCESCO PAOLO, predetto, Settore.

Battaglia Giovanni,

Leone Gioacchino,

} Inservienti.

Gabinetto di Anatomia chirurgica (1)

Marchesano Vincenzo, predetto, Direttore.

GRITA Dott. GIUSEPPE, Assistente.

Scarpino Antonio, Inserviente.

Clinica Medica (1)

Luzzatto Beniamino, predetto, Direttore.

PIAZZA MARTINI VINCENZO, predetto,

LIPARI GIOACCHINO, predetto,

CRISAFULLI Dott. GUGLIELMO,

} Assistenti.

Clinica Chirurgica (1)

Marchesano Vincenzo, predetto, Direttore (inc.).

RUSSO TRAVALI Dott. GIOVANNI,

LA MANNA Dott. TOMMASO,

} Assistenti.

Clinica Ostetrica (1)

Pantaleo Mariano, predetto, Direttore.

Piazza Dott. MARIO, primo

BILLITTERI Dott. FERDINANDO, secondo

COSENTINO GIOVANNI, predetto, terzo

PICCIOTTO GRAZIA, Levatrice Maggiore.

RIZZO GRAZIA, Levatrice assistente.

(1) Nell'Ospedale della Concezione.

Clinica Oculistica (1)

Angelucci Arnaldo, predetto, Direttore.

ROMANO CATANIA DOTT. ANGELO,
DE BONO FRANCESCO PAOLO, } Assistenti.

Clinica Dermosifilopatica (2)

Profeta Giuseppe, predetto, Direttore.

GIUFFRÈ DOTT. NICCOLÒ,
FILETI DOTT. FELICE, (straordinario) } Assistenti.

Clinica Psichiatrica (3)

Mondino Casimiro, predetto, Direttore (inc.).

LOIACONO DOTT. LIBORIO, Assistente.

Orto Botanico (4)

Todaro Agostino, predetto, Direttore.

CONSOLI DOTT. MICHELANGELO, $\frac{H}{H}$, Assistente e dimostratore.

ROSS HERMANN, predetto,
LANZA DOTT. DOMENICO, } Assistenti.
RICCOBONO VINCENZO, Giardiniere Capo.

Citarida Michele,
~~*Citarida Vito,*~~
Davi Francesco,
Minneci Mariano,
Reina Giovanni,
Riccobono Antonio,
Spadafora Gelardi,
Urso Michele,
Buffa Giovanni, Giardiniere-Portinajo. } Giardinieri.

Osservatorio Astronomico (5)

Zona Temistocle, predetto, Direttore (inc.).

Idem, primo
N. N. secondo } Astronomo aggiunto.

(1) Nell'Opedale della Concezione.

(2) Nell'ex-Sifilicomio dello Spasimo.

(3) Nel Manicomio dei Porrazzi.

(4) Via Lincoln.

(5) Nel Palazzo Reale.

DE LISA GIUSEPPE, Aggiunto per la Meteorologia.

AGNELLO GIACINTO, Assistente.

MASCARI Ing. ANTONINO, Assistente di fondazione Piazzì.

RACCUGLIA DANTE, (straordinario) Assistente	} per la Meteorologia.
PALAZZOTTO FRANCESCO PAOLO, Custode-Assistente	
<i>Corrao Rosario,</i>	} Inservienti.
<i>Palazzotto Gaetano,</i>	

Gabinetto di Geografia (1)

Pennesi Giuseppe, predetto, Direttore.

Gabinetto di Psicofisica (1)

Corleo Simone, predetto, Direttore.

Gabinetto di Archeologia (2)

Salinas Antonino, predetto, Direttore.

Museo d'Istruzione (3)

N. N., Direttore.

LATINO VINCENZO, Disegnatore.

Ferro Adolfo, Inserviente.

Istituto di esercitazioni nelle scienze politico-giuridiche

Nella seduta del 30 giugno 1890 la Facoltà di Giurisprudenza deliberò di fondare un Istituto di esercitazioni nelle Scienze politico-giuridiche, e approvò il seguente statuto:

« Art. 1. È fondato presso la Facoltà giuridica della R. Università di

(1) Nel Palazzo dell'Università.

(2) Nel Palazzo del Museo Nazionale.

(3) Nel locale della Scuola di applicazione per gl'Ingegneri.

Palermo un Istituto di Esercitazioni nelle Scienze giuridico-politiche, che avrà sede nella Università.

Esso si propone provvedere l'alta cultura scientifica, fare esercitazioni pratiche in sussidio alla scuola e con coordinamento ad essa.

Art. 2. L'Istituto componesi di tre classi:

I Classe. Dritto antico e medievale.

II » Dritto odierno (pubblico e privato).

III » Scienze sociali ed economiche.

Art. 3. Ogni classe si suddivide in sessioni, secondo gli insegnamenti e le esercitazioni che verranno anno per anno impartite.

Art. 4. Si potranno ascrivere alle esercitazioni tutti gli studenti regolarmente iscritti e i laureati da due anni.

Art. 5. Ogni iscritto ha l'obbligo di svolgere un tema durante l'anno scolastico delle esercitazioni. Per essere iscritti al 7° anno di corso nell'Istituto si dovrà presentare un attestato di lodevole frequenza rilasciato dal Professore di cui si sono frequentate nell'anno precedente le esercitazioni. Al termine di due anni di corso, l'Istituto rilascerà attestati dei lavori a cui l'iscritto ha atteso.

Art. 6. Il Preside della Facoltà ha la direzione dell'Istituto; egli coordinerà gli insegnamenti, formerà l'orario, noterà le iscrizioni, rappresenterà l'Istituto presso il Rettore e il Governo. Il Segretario della Facoltà è pure Segretario dell'Istituto.

Art. 7. Quelli che avranno per tre sedute continue mancato alle esercitazioni, senza motivo giustificato, perderanno l'iscrizione.

Art. 8. L'anno scolastico dell'Istituto comincerà a novembre e terminerà a maggio. Ad ogni sezione si terrà non meno di una seduta per settimana.


Art. 9. L'Istituto ha per organo gli *Atti della Facoltà giuridica di Palermo*. In essi verrà pubblicata ogni anno dal Segretario una relazione sui lavori delle singole sezioni, coi dati fornitigli dai direttori delle stesse e verranno altresì pubblicati i lavori compiuti nell'Istituto che i Professori a unanimità dichiareranno degni di stampa. »

Circolo Giuridico

Fra gli Stabilimenti scientifici devesi annoverare anche il *Circolo Giuridico*, il quale, sebbene autonomo, ha sede nel Palazzo dell'Università,

Fondato il 19 gennaio del 1868 dal prof. Luigi Sampolo, il Circolo crebbe del continuo, tantochè esso conta oggidì 356 soci e mette a disposizione degli studiosi una biblioteca ricca di circa sei mila volumi. — La Sala di lettura è aperta tutti i giorni feriali dalle 11 a.m. alle 4 1/2 p.m.

NECROLOGIE



CENNO NECROLOGICO

DEL

PROF. NICCOLÒ CERVELLO

Quando nella vita lunga ed operosa di un uomo l'invidia e la malignità dei tristi non tentano di offenderlo, è prova sicura delle grandi virtù che lo adornano. E questa prova noi avemmo in modo luminoso nel Professore Niccolò Cervello, la cui schietta bontà, i modi aperti e benevoli, il savio e perspicace consiglio, l'acume mirabile della mente, lo resero carissimo ad ogni ordine di persone; giacchè egli, lungi dal passare la sua vita fra studi solitari, visse fino agli ultimi anni in mezzo ai suoi concittadini, per compiere i doveri di scienziato, di medico, di pubblico funzionario. Di lui, (che le classi elevate cercarono volentieri, attratte dall'uomo cortese ed elevato, e dal lucido ingegno; che gli umili tennero caro, ricevendone cure, conforti, e consigli a nobilitarsi col lavoro), io, prima discepolo e più tardi l'ultimo dei suoi colleghi, sentii sempre il nome onorato e venerato nella bocca di tutti: e nessuno mai seppe additare difetti suoi, e fatti spiacevoli a ricordarsi. Se mende aveva, erano così piccole, che agli occhi di tutti passarono inavvertite. La desolante notizia della sua fine, divulgatasi in un baleno a Palermo il dì 6 novembre decorso, quand'egli aveva compiuti da vari mesi 86 anni, fu per la metropoli di Sicilia un lutto profondo e sincero, comunque la cittadinanza da più tempo fosse preparata alla prossima fine di lui. Quello era il lutto tributato alla virtù vera e modesta, diverso dal lutto delle frasi gonfiate da una stampa bugiarda, lutto che dura quanto le pompe fatte ad onore di chi seppe crearsi una rinomanza fittizia.

Niccolò Cervello, medico, cultore delle scienze che si connettono alla medicina, matematico, letterato, pubblico funzionario, padre di famiglia, è ammirevole esempio degno d'essere tramandato ai posteri.

Nell'esercizio della medicina, si segnalò per accuratezza e sicurezza nelle indagini, per instancabile attività sovente continuata nelle ore notturne; per dignità verso i ricchi molti dei quali non rispettano chi li soccorre infermi; per carità verso i poverelli, per sommo disinteresse. E questo, con tatto finissimo, seppe tenere nella giusta misura, onde non venire meno ai santi doveri verso la numerosissima famiglia, che, senza badare a sacrifici, educò alla vita della virtù e del sapere. Ed ebbe la consolazione della felice riuscita dei suoi sforzi. Nella tremenda epidemia colerica del 1837, quando la morte imperava tremenda sulla desolata città di Palermo, Niccolò Cervello, che aveva allora 33 anni (era nato a Palermo il 20 aprile 1804), diede prova di carità veramente eroica. Perduta la sua cara prima compagna e la madre adorata, entrambe vittime di colera, col cuore affranto, ebbe mente e corpo desti per recare soccorso là ove più stringeva il pericolo, uno dei pochi medici nella grande città, risparmiati dalla morte, che stette fedele al posto d'onore. E la fama di caritatevole e coraggioso nei grandi pericoli Niccolò Cervello non la smentì giammai, avendo egli sempre sfidato il pericolo, nelle ulteriori pestilenze e nei travolgimenti politici, che a Palermo non si sono fatti desiderare. Nell'esercizio della medicina, il compianto Maestro ebbe occasione più volte di mostrarsi coraggioso in faccia ad altro genere di pericoli. Destò rumore l'assalto che audaci malandrini diedero alla carrozza, nella quale egli viaggiava, allora fresco di anni, per portare gli aiuti della medicina nel centro dell'isola: la scena feroce finì con la salvezza di tutti i viaggiatori, per il calmo coraggio di Niccolò Cervello. E parecchi anni addietro, io ebbi a vedere il compianto Professore, allora in età non grave, ma certo avanzata, uscendo dalla casa d'un povero infermo, gettarsi, con la sveltezza di un giovinotto ed il coraggio di un eroe, tra due giovani popolani inferociti, con mano armata di pugnale, vicini a compiere un eccidio. A quella apparizione inattesa, gettarono l'arma e ringraziarono il loro salvatore, il cui coraggio e la grande serenità del viso ne aveva domata la ferocia.

Nell'agosto 1837, con decreto regio, Niccolò Cervello fu assunto alla cattedra di Aritmetica ed Algebra nel nostro Ateneo, vincitore della prova di concorso sopra candidati che avevano rinomanza di profondo sapere in quelle discipline. Il giovine Professore illustrò nobilmente la cattedra, affer-

mando le speranze fatte concepiré quando, in età giovanissima, prima ancora d'intraprendere gli studi medici, si guadagnò per concorso il grado di Tenente del Genio nell'esercito borbonico, di cui indossò per breve tempo la divisa, che depose quando parve a lui di non poterla portare oltre con fedeltà.

Nel 1843, il Professore Cervello fu tra i candidati al concorso per la cattedra di Patologia Medica, nel quale scrisse una memoria sull'Idrocefalo, che anche ai dì nostri si legge con soddisfazione. Benchè nel computo dei voti egli ne avesse riportato il numero maggiore, fu adoprata ogni sorta di artifizii per conferire la cattedra ad altro candidato. Sicchè pare che certe miserie si siano deplorate in ogni tempo. Il Governo però, trascinato dalla voce pubblica, diede tarda riparazione a Niccolò Cervello nel 1852, destinandolo temporaneamente alla cattedra di Materia Medica, che egli tenne alta con dottissime lezioni e con opere lodate; talchè, nel 1860, con soddisfazione di tutti, ei lasciò la cattedra di matematica, per occupare definitivamente quella di medicina. E più tardi, se il Professore, modesto quanto dotto, non avesse opposto formale rifiuto, dichiarando la cattedra di Clinica Medica superiore alle sue forze, il nostro governo gli avrebbe affidato l'insegnamento di medicina clinica.

Nel suo lungo tirocinio di Professore, fu ammirevole per l'adempimento scrupoloso del proprio dovere, per la molta dottrina estesa sempre agli ultimi avanzamenti della scienza, per i molti dotti lavori (1) rivelanti lo spirito sereno dell'autore sempre giovine, comunque in lui l'età si avanzasse, per

(1) Non è possibile dare la lista completa dei lavori prodotti dal Prof. Cervello in un periodo sì lungo di sua attività scientifica. Mi limito a citare quelli che io serbo tra i miei libri come sacre reliquie.

Catechismo ovvero Manuale pratico del modo di soccorrere gli asfittici compilato per ordine del Governo, ed eseguito per incarico della R. Accademia di Scienze Mediche di Palermo. Pal. 1834. Op. in 8° di p. 62.

Rapporto sul Cholera-Morbus in Palermo del 1837 presentato al Governo per incarico della R. Accademia delle Scienze Mediche. Palermo, 1837. Op. in-8° di p. 49.

Sullo stato della Medicina d'Europa in generale e della Sicilia in particolare. Pal. 1841.

Pel concorso alla Cattedra di Medicina Pratica della R. Università di Palermo. Memoria di esperimento scritta in 24 ore. Palermo, 1843. Op. in-8°, di p. 54.

Difesa per la Memoria dell'Idrocefalo scritta in occasione del Concorso alla Cattedra di Medicina Pratica. Palermo, 1843. Op. in 8° di p. 13.

Analisi critica sulla memoria clinica del Dott. Dario Battaglia, sulla flogosi dell'organo del respiro. Palermo, 1845. Op. in 8° di p. 12.

L'amore infuso in tante generazioni di discepoli, che venerarono sempre il buono e dotto Maestro. Si può dire anzi che Niccolò Cervello fu circondato da stima e da venerazione, così nella vita privata come in quella ufficiale, fra noi e fuori, ove dottissimi medici si reputarono fortunati di tenere con lui corrispondenza. Rammento con lieto animo che, quando nel 1866 da Firenze andai per la prima volta a Parigi, avviandomi in sul principio alla Scuola di Medicina, per imparare da quei dotti Maestri, sulla

Elogio del Dott. Natale Macaddino recitato nell'Accademia reale delle Scienze Mediche di Palermo. Pal. 1846. Op. in 8° di p. 31.

Osservazioni seguite di alquante riflessioni sopra alcune malattie nervose. Pal. 1846.

Sulle rotture di cuore. Palermo, 1851. Op. in 8° di p. 57.

Storia d'un caso d'isterismo con sognazione spontanea. Palermo, 1853. Op. in-8° di p. 84.

Sulle funzioni nervose della vita di nutrizione. Lettere al D.r Giovanni Raffaele. Palermo 1856. Op. in 8°, di p. 191.

Sulla costituzione del gruppo terapeutico degli stupefacenti diffusibili. Memoria del Dott. G. B. Foussangrives. Analisi. Palermo, 1857.

Sul creduto sistema nervoso delle piante. Memoria letta alla R. Accademia di Scienze e Lettere di Palermo. 1857.

Prelezioni allo studio di Materia Medica, raccolte dal D.r Macaluso. Palermo, 1857. Op. in 8°, di p. 133.

Sulla natura medicatrice. Prolusione al corso di Materia Medica per l'anno 1866-67.

Sulle alte dosi d'ioduro di potassio in alcune forme particolari di dermatosi sifilitiche e scrofolose. Palermo, 1869. Op. in 8° di p. 24.

Cachessia palustre. Noduli leucoemici nella milza, granuloma sulla faccia e sulla massa cerebrale, 1869.

Sull'azione fisiologica e gli usi terapeutici del solfo e dei suoi derivati.

Sulla maniera di agire della digitale purpurea, 1870.

Sulle classificazioni in generale e sulle classificazioni in dermatologia in particolare. 1871.

Il vajuolo in Palermo all'Ospedale della Nunziata da gennaio a tutto agosto 1871. Palermo, 1871.

Le droghe vegetali medicinali esposte con nuovo metodo dal D.r Antonino Macaluso, discorso letto all'Accademia Reale di Scienze e Lettere di Palermo. 1871.

Sugli antifebbrili o antipiretici. 1871.

Associazione dell'Oppio e dei suoi alcaloidi con altre sostanze nel trattamento della tisi pulmonale per frenare la tosse. 1871.

L'antagonismo fra gli oppiacei e le solanee in generale, ed in particolare fra oppio e belladonna e i rispettivi alcaloidi. 1872.

Arsenicali e solforosi nel trattamento delle malattie erpetiche. 1872.

Ancora un'altra parola sulla maniera di agire della digitale purpurea. 1872.

Sullè malattie da spasmo e sui medicamenti antispasmodici. Letture all'Accademia Reale di Scienze e Lettere di Palermo. Palermo, 1873. Op. in 4°, di p. 60.

soglia del palazzo incontrai una bella e serena figura di scienziato, verso cui mi diressi con amore di discepolo, credendo di salutare il Prof. Niccolò Cervello. Colui era invece il dotto Prof. A. Trousseau, che, dopo avere lasciato per somma modestia la cattedra di Clinica, tornava alla sua prediletta Materia Medica. Ebbene, Trousseau, che conosceva di persona il Prof. Cervello, e ne apprezzava le qualità di mente e di cuore, sentendo rammentare il nome venerato del Collega italiano, pronunciò parole di somma riverenza, che con orgoglio nazionale io segnai tra i miei appunti di allora. « È bello (disse Trousseau) nelle vicissitudini che travolgono la « povera umanità, e sentiamo un gran conforto, quando possiamo riposare « alla dolce oasi della vita d' un uomo insigne, per le sue virtù e per le « opere del suo ingegno » !

Niccolò Cervello benchè fosse forte grecista, per questo titolo rimase sconosciuto al pubblico, a causa della sua somma modestia. Egli lasciò traduzioni italiane inedite dei poeti greci, le quali, io spero non resteranno celate nei ricordi che la gentile famiglia sua custodisce con gelosa venerazione. Sin dal principio del 1883, quando il compianto Professore per salute cagionevole cessò di far brillare la sua dottrina dalla cattedra di Materia Medica, si ritrasse anche dall'esercizio militante della medicina: pure, finchè si resse, faceva tenerezza vederlo in giro per la città beneficando. A misura che gli acciacchi lo allontanavano dall'esercizio, cercò nella letteratura greca e siciliana sommo conforto ai suoi mali, giacchè egli diceva che, concentrando le facoltà di mente in lavori piacevoli, allontanava e sentiva meno angosciosi gli accessi di asma. Sicchè negli ultimi mesi, stando accanto al letto sopra una poltrona meccanica; immaginata dall'amore dei figli che idolatravano quel prodigio di padre, il venerando vegliardo, avvezzo al lavoro indefesso, tradusse Sofocle in versi italiani, e scrisse un poemetto in delicatissimi versi siciliani.

Sorpaserei i limiti di un cenno necrologico, se volessi discorrere delle svariate cariche tenute dal Professore Cervello, e delle altre che ricusò. Nel 1852 fece parte della suprema Deputazione medica per la Sicilia, e poi, nel 1861, ne fu Presidente. In questo medesimo anno, fu nominato Preside della Facoltà medico-chirurgica dell'Ateneo palermitano, e componente la Commissione scientifica protomedicale. Quattro anni più tardi entrò a comporre il Consiglio Superiore di Sanità, e nel 1874 fu Direttore della Scuola di Farmacia in Palermo. Queste ed altre cariche egli lasciava il dì in cui, nella serenità della sua coscienza e nella delicatezza squisita

dell'animo suo, pensava che altri sarebbe stato di lui più acconcio per il bene del paese.

Chiudo il breve e disadorno cenno della vita del compianto Maestro e Collega, facendo voto che il di lui nome, rimastoci nell'anima, ci sia guida e conforto in avvenire; e che il nostro paese abbia molti cittadini che sappiano ispirarsi alle grandi virtù, delle quali Niccolò Cervello fu esempio luminoso e costante.

Prof. Giuseppe Profeta

CENNO NECROLOGICO

DEL

PROF. EMANUELE LATINO

Scrivo questo cenno biografico con l'animo tuttora addolorato profondamente per la improvvisa ed immatura morte del chiarissimo nostro collega. Emanuele Latino, professore di Pedagogia nella nostra Università, direttore del Museo pedagogico, cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro, commendatore della Corona d'Italia, ufficiale d'Accademia dell'Università di Francia, presidente della commissione del Museo artistico industriale, consigliere municipale, nacque in Palermo il 29 giugno 1845. Compiuti gli studi alla Scuola normale della città, per alcuni anni insegnò nelle scuole elementari; nel 1870 iniziò la sua rapida carriera.

Chiamato nel '70 ad insegnare lettere italiane nella scuola tecnica municipale, nel '71 n'è nominato direttore; incaricato dell'insegnamento della Pedagogia all'Università, nel '76 è promosso per concorso a titolare della cattedra. Nel '78 prende parte, come delegato del Ministero dell'Istruzione, alla *Mostra universale* di Parigi, e in quell'anno istesso, fatto ritorno in patria, fonda col concorso del Governo e della Provincia il Museo pedagogico e n'è nominato direttore. Nell'80 fu di nuovo dal Ministero dell'Istruzione mandato come delegato al *Congresso internazionale dell'Insegnamento* di Bruxelles; nell'89 dalla fiducia dei concittadini fu eletto consigliere municipale.

Dobbiamo alla sua attività i seguenti lavori: *Carte da bruciare*. Ricordi poetici. (Palermo, 1872); *Manuale di letteratura nazionale* in collaborazione col prof. Malato Todaro (Salerno, 1872-4); *Della Educazione letteraria*. Note e desideri. (Palermo, 1872); *Della Pedagogia nelle sue armonie ed antimonie: Del concetto dell'antropologia: Frammenti pedagogici* (Palermo 1876); *L'ultima Mostra universale e i nuovi bisogni della vita scolastica nel rispetto igienico, pedagogico e sociale*. — Note, giudizi e proposte. (Roma, 1883). Il prof. Latino fu pure il fondatore e il direttore dell' *Archivio di Pedagogia* e della *Cronaca dell' Istruzione pubblica e privata*.

Tanta e sì eletta energia di pensiero e di volontà si chiuse improvvisamente nel breve periodo di 45 anni! Emanuele Latino affida perenne la memoria di sé ai propri scritti e alla fondazione del Museo pedagogico, che nulla ha d'invidiare ai migliori delle principali città d'Italia.

Prof. R. Benzoni

PUBBLICAZIONI



Agnello G. (Osservatorio astronomico)—Osservazioni della Cometa 1889, I (nelle *Astronomische Nachrichten*).

— Osservazioni della Cometa Brooks 1889, V (*Ibidem*).

— Osservazioni della Cometa Denning (*Ibidem*).

— Osservazioni della Cometa Zona (*Ibidem*).

— Calcolo dell'Orbita della Cometa Zona (*Ibidem*).

— Effemeridi della Cometa Zona (*Ibidem*).

Agnetta di Gentile F. — Commemorazione di S. A. R. il Duca d'Aosta.

Ajello — Vegg. **Angelucci A.**

Alessi G. (Gabinetto d'igiene)—Sui rapporti esistenti tra la vita dei microrganismi acquatili e la composizione delle acque. Nota 2^a. (nel *Bollettino della R. Accademia Medica di Roma*, anno XVI).

— Sulla diffusione nell'organismo del pneumococco di Fränkel nella pneumonite crupale (nella *Riforma Medica e Bollettino della Società d'Igiene di Palermo*).

— Metodo di colorazione dei bacilli della tubercolosi nel latte. Comunicazione alla R. Accademia di Roma.

— Sui rapporti tra la vita dei microrganismi acquatili e i prodotti di decomposizione delle sostanze proteiche (nel *Bollettino della Società d'Igiene di Palermo*, anno V).

Alfonso F. — Sui pretesi danni dell'anidride solforosa nei coltivi di Riesi.

— Nuovi Annali di Agricoltura Siciliana (*Giornale trimestrale*).

— Necrologio del Barone Nicolò Turrisi-Colonna, Senatore del Regno.

Angelucci A. (Clinica oculistica) — Studi sulla oftalmia simpatica (nel *Rendiconto del Congresso Oculistico di Pisa*).

— (In collaborazione col Dott. **Ajello**) — Sulla trambosi jalina dei vasi sanguigni dell'occhio. (*Ibidem*).

Ardizzone M. — Ardizzone Matteo Crispus. Poemetto di 834 versi, 2^a edizione.

Argento G. — Nuovo processo operatorio di rinoplastia totale e considerazioni sulla plastica nasale.

— Sulla cura della tubercolosi col metodo Koch.

Barabini E. — Vegg. **Oddo G.**

Benzoni R. — Recenti soluzioni del problema della conoscenza (nel *Periodico, Rivista italiana di Filosofia*, Marzo-Aprile), Roma 1890.

— La Filosofia ai nostri giorni (nel *Periodico, La Filosofia, Rassegna siciliana*, Fasc. 1), Palermo, 1890.

— Esposizione analitica del Sistema di Filosofia del *Wundt* (*Ibidem* Fasc. I e II) Palermo 1890.

— Ipotesi ideate dai contemporanei per ispiegare il fatto dell' Eredità (*Lettura fatta alla R. Accademia palermitana di scienze, lettere ed arti*).

— Esame critico dell'opera del Fouillée « *L'Avenir de la Methaphisique fondée sur l'Expérience* » (nel *Periodico La Filosofia, Rassegna siciliana*. Fasc. II).

— Esame critico dell'opera di Luigi Fischer « *Grundriss des Systems der Philosophie als Bestimmungslehre* » (nel *Periodico La Filosofia, Rassegna siciliana*. fascicolo V).

Bonetti — Vegg. **Lipari G.**

Brancaleone P. — Sintomi somatici della Paralisi Generale Progressiva. Loro genesi e significato diagnostico e pronostico. Tipografia Fratelli Vena, Palermo 1890.

Cantone M. (Istituto di fisica) — Sui sistemi di frange d'interferenza prodotte da una sorgente di luce a due colori (nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*).

— Sul modulo di elasticità del nichel (*Ibidem*).

— Deformazione del ferro dolce per la magnetizzazione (negli *Atti della R. Accademia dei Lincei*).

— Deformazione del nichel per la magnetizzazione (nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*).

Caruso Pecoraro G. — Sull'epatite suppurativa (Studio Clinico).

Cervello V. (Clinica medica) — Contributo clinico al carcinoma di stomaco.

— Inalazioni di aria calda coll'apparecchio di Weigert.

— (in collaborazione col Dottor **Pernice**). Sopra un caso raro di vizio complesso di cuore.

— Caso raro di fremito delle pareti addominali nella cirrosi epatica.

— Rendiconto di tre anni di Clinica medica.

— Su di una forma speciale di epatite mista.

— (in collaborazione col Dott. **Lo Monaco**). (Gabinetto di materia medica) — Studii sperimentali sui diuretici.

— (in collaborazione col Dott. **Fodera**). Studii sperimentali di patologia e farmacologia cardiaca.

— **Cesàro E.** — Sulla curva rappresentativa dei fenomeni di diffrazione (nel *Nuovo Cimento*).

— Considerazioni sul concetto di probabilità (nel *Periodico di Matematica*).

— Sur l'étude intrinsèque des surfaces réglées (nei *Nouvelles Annales de mathématiques*).

— Nouvelles remarques sur divers articles concernant la théorie des séries (*Ibid.*).

— Sur une récente note de Géométrie infinitésimale (*Ibid.*).

— Remarques sur l'osculation (*Ibid.*).

— Sur la multiplication des séries (nel *Bulletin des sciences*).

— Sui canoni del calcolo degli addensamenti (nei *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*).

— Sur une question de limites (nel *Mathesis*).

— Étude intrinsèque des coniques et des cassinoïdes (*Ibid.*).

— Sur l'emploi des coordonnées Barycentriques (*Ibid.*).

— Sur les démonstrations du théorème de Staudt et Clausen (nei *Bulletins de l'Académie de Belgique*).

Consiglio M. (studente) — Vegg. **Tomasini S.**

Console M. (Orto botanico) — Index seminum Orti regii Panormitani.

Corleo S. — Lezioni di Filosofia Morale. Vol. 1. di pag. 1000 circa. Palermo, Tipografia di Michele Amenta.

— La Filosofia, *Rassegna Siciliana*, periodico bimestrale. Idem.

— La demoralizzazione delle Tasse (nella *Rassegna di Scienze Sociali e Politiche*). Firenze, Tipografia di Marco Ricci.

Cosentino G. (Clinica ostetrica) — Il forcipe e il perforatore nelle stenosi medie delle pelvi. Contributo alla casuistica e alla tecnica della ovaro-isterotomia cesarea.

— Il concepimento alla scomparsa delle regole.

Damiani G. — Istituzioni ornamentali sull'antico e sul vero.

— Il riordinamento degli studii architettonici in Italia.

D'Arone D. — Sulle funzioni analitiche uniformi.

De Blasi L. — Vegg. **Russo Travali G.**

De Bono F. P. (Clinica oculistica) — Ricerche sulle alterazioni dell'epitelio retinico e specialmente sulla formazione delle così dette *glandule coroideali* o corpi vitrei (nel *Rendiconto del congresso oftalmologico di Pisa* 1890).

— Contribuzione allo studio dei focolai cerebrali dai disturbi oculari (*Ibidem*).

De Lisa G. (Osservatorio astronomico) — Bullettino mensile del R. Osservatorio Meteorologico di Valverde. Palermo.

Destefani Perez T. (Gabinetto di zoologia) — Una nota sulla *Chalcis Dalmanni*. Natur. Sicil., An. IX.

— Diagnosi di alcuni Imenotteri Siculi. Natural. Sicil., An. X.

Di Giovanni V. — Frammenti di Filosofia Miceliana inediti. Palermo, 1890.

- Doderlein P.** (Gabinetto di zoologia) — Manuale ittiologico del Mediterraneo vol. V: *Acantolterigi perciformi*, continuazione e fine.
- Dotto F.** — Lezioni di Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica.
- Dotto G.** (Gabinetto di patologia generale) — Sulla resistenza della morfina alla putrefazione (nella *Sicilia Medica*, giugno 1890).
- Foderà** — Vegg. **Cervello V.**
- Gebbia M.** — Su certe funzioni potenziali di masse diffuse in tutto lo spazio infinito (*Rendiconti del Circolo Matematico* di Palermo, t. IV, 1890).
- Gemmellaro G. G.** — I Crostacei dei calcari con Fusulina della valle del fiume Sosio con 5 Tav. a parte (nelle *Memorie della Società italiana delle scienze, detta dei XL*, Tomo VIII, Serie III. Napoli 1890).
- Gerbaldi G.** — Sui punti sestatici delle curve piane algebriche (nei *Rendiconti del Circolo Matematico* di Palermo, Tomo IV).
- Sui Combinanti di tre forme binarie quadratiche (negli *Atti della R. Accademia delle Scienze* di Torino, Vol. XXV).
- Giri G.** — De Catulli Carminum XII. Milano tip. operai, 1890.
- La Poetica di Q. Orazio Flacco, Studi — Torino, Clausen, 1890.
- Del Tradurre presso i Latini, Milano, Briola 1889.
- Noterelle Latine. Roma, Forzani, 1887.
- Ad C. Sallusti: Crispi Catilinam (C. XXVII,3 XXVIII,3 Interamnae Praetutorum, 1882).
- Giudice F.** — Geometria piana ad uso dei Ginnasi e Licei. Remo Sandron, Palermo.
- In risposta ad osservazioni fatte ad una mia comunicazione, riguardante l'infinitamente piccolo costante.
- Due teoremi sulle serie a termini positivi.
- Osservazioni sulle serie.
- Un nuovo criterio di convergenza per le serie a termini positivi.
- Per un recente articolo del signor Fouret (nei *Rendiconti del Circolo Matematico* di Palermo).
- Sviluppo di arc. sen. x .
- Una formula di trasformazione per arc. $\operatorname{tg} x$.
- Sopra una questione di probabilità trattata recentemente dal Prof. Murer.
- Rivista bibliografica: Algebra del Prof. B. Carrara (*Periodico di Matematica* dei Professori Besso e Lugli. Roma).
- Sulle serie a termini positivi.
- Sui prodotti infiniti (nel *Giornale di Battaglini*. Napoli).
- Cenni relativi a lezioni libere, dette in quest'Università sulla teoria delle sostituzioni, seguendo il libro del D. Eugenio Netto. Autografati a Palermo.

Giuffrè L. — L'epidemia d'influenza del 1557 in Palermo, e le proposte pel risanamento della città fatte nel 1558 da G. F. Ingrassia (nell' *Archivio storico siciliano*, 1890).

— L'acrofobia in rapporto alla vertigine dell'altezza, alle idee fisse emative, ed alla nevrastenia (comunicazione *alla R. Accademia delle scienze di Palermo*, 1890).

— Sulla diagnosi della Pneumo-peritonite (comunicazione *al III Congresso della Società italiana di Medicina interna*, 1890, Il Segno 11).

Guccia G. B. — Lezioni di Geometria superiore date nella R. Università di Palermo nell'anno scolastico 1888-89: Teoria generale delle curve e delle Superficie algebriche. (Un vol. in folio di 416 pagine litografate).

Lagumina B. — Iscrizioni ebraiche nella demolizione dei baluardi di Siracusa (nelle *Notizie degli Scavi di Antichità*).

— Sulla Iscrizione quadrilingue esistente nel Museo Nazionale di Palermo.

La Manna A. — Calcolo di una capriata palladiana, con disegno inciso sopra una tavola, per esercitazioni scolastiche.

— Calcolo di una capriata *Polonceau* in legno e ferro, con disegno, inciso per esercitazioni scolastiche.

— Collaborazione nella pubblicazione del prof. Salemi: ricerca delle costanti specifiche delle pietre da costruzioni di Palermo.

Lanza D. (Orto botanico) — La struttura delle foglie nelle Aloineae. — Pubblicato nel periodico « *Malpighia* ».

Lazzaro C. (Gabinetto di materia medica) — Ricerche sulla pressione sanguigna modificata da farmaci.

— Parallelo farmacologico tra teobromina e caffeina.

— Sul rapporto tra la costituzione chimica dei corpi e la loro azione fisiologica.

— Nota I. Sulle ammoniache composte.

Leto G. — La libertà individuale e il codice di procedura penale del regno d'Italia.

— Di una manifesta restrizione al diritto della difesa.

Lipari G. (Clinica medica) — Di alcuni casi di pneumonite fibrinosa.

— La creolina nella cura dell'empiematoracico (in collaborazione col dott. **Bonetti**).

Lojacono L. (Clinica psichiatrica) — Sullo stato mentale di G. A. — Perizia psichiatro-forenze (Estratto dal *Pisani*).

— Sul delirio sensoriale. Nota preventiva. Tip. Bizzarrilli.

— Un caso di polinevrite in un degenerato (nella *Sicilia medica*).

— L'influenza e le malattie nervose e mentali (nella *Riforma medica*).

— L'epidemia d'influenza nel Manicomio di Palermo. *Pisani* 1890.

Lo Jacono Pojero M. — Primo elenco di Licheni di Sicilia.

— Terzo elenco briologico di Sicilia.

Lo Jacono Pojero M. — Schizzo orografico della Sicilia.

— Flora siciliana, vol. II. *Polypet.* — *Calyciflorae* (in corso di stampa):

— Sulla morfologia dei frutti del genere *Medicago*.

Lo Monaco — Vegg. **Cervello V.**

Longo A. — L'Autorità dei Basilici e la Lezione dei Digesti (nell' *Archivio giuridico*). Bologna 1890.

— La partizione sistematica della Storia del diritto romano. Prolusione letta nella R. Università di Palermo. Catania 1890.

— La teoria della indivisibilità delle servitù prediali.—Palermo, Clausen, 1890.

Luzzatto B. (Clinica medica) — Notizie sulla vita e sulle opere di Cajo Asinio Pollione. Padova 1867.

— Pensieri sull'istruzione secondaria 1870, 1871.

— Del rumore sistolico alla punta del cuore. Padova 1875.

— La bronco-pneumonite cronica e la tubercolosi del Dr E. Auffrechet. Traduzione con note (dagli *Annali universali di med.*). Milano 1876.

— Caso di tetano traumatico in donna gestante. Padova 1876.

— Vade-mecum di elettro-terapia, del Dr R. H. Pierson. Traduzione con note. Padova, Drucher e Tedeschi, 1877.

— Embolia semplice delle arterie meseraiche. Padova 1877.

— Fibro-mixoma delle glandule retro-peritoneali. Padova 1878.

— Fibroma delle glandule retroperitoneali (nel *Commentario clinico di Pisa* 1878).

— Sopra un caso di febbre intermittente di forma colerica. Padova 1878.

— Bibliografie varie (nella *Gazzetta medica italiana* 1878).

— Sulla interpretazione acustica de' rumori di soffio respiratori e circolatori. Padova 1879.

— Embolia dell'arteria polmonale. Milano 1880.

— (in unione al Dr. **Pietra R.**) — Sarcoma del cervello. Storia e considerazioni. Padova 1881.

— Trombosi ed embolismo del cervello (nell' *Enciclopedia medica di Vallardi* 1881). Milano.

— Sarcoma retro-peritoneale. Milano 1884.

— Note cliniche. — Due casi d'ileo-tifo a decorso acutissimo. — Embolia ed emorragia cerebrale. Padova 1882.

— Di un caso di angiocolite suppurativa da litiasi biliare con pigmentazione anomala ed intermittente delle urine (nell' *Archivio medico italiano*). Napoli 1882.

— Manuale di percussione. Padova 1882.

— Sui riflessi tendinei. Nota (nella *Gazz. degli Ospitali*).

— Contagi e miasmi. Milano 1882.

— Un caso di paralisi diffusa cerebro-spinale a decorso rapido, giunta a guarigione. Padova, 1883.

Luzzatto B. — Dei tumori retro-peritoneali. Milano 1884.

- Lesioni cerebrali accompagnate da disturbi visivi (dalla *Riforma medica*). Napoli 1885.
- Casi di pleurite suppurativa. Padova 1884.
- Dell'adonide primaverile (dalla *Rivista veneta di scienze mediche*). Venezia 1885.
- Lezioni di clinica medica propedeutica. In litografia. Anni 1882-83, 1886, 1887-88.
- Intorno ad un caso di dissociazione del ritmo auricolare da quello ventricolare (dalla *Rivista medica*). Bologna 1886.
- Di una forma di nevrosi cardiaca con polso bigemino (dalla *Rivista clinica; archivio italiano di Clinica medica*). Milano 1888.
- (In unione al prof. **V. Patella**) — Del polso bigemico. Studio clinico. Venezia 1887.
- Sull'eritema acuto polimorfo (dalla *Rivista clinica*). Milano 1889.
- Polmone. Semeiotica (nell'*Enciclopedia medica di Vallardi*). 1889-90.
- Sulle leggi che regolano la propagazione de' rumori cardiaci (dalla *Rivista clinica*). Milano 1890.
- Etiologia e terapia della pleurite. — Relazione al 3° Congresso di medicina interna.
- Genesi fisica dei rumori vascolari. — Comunicazione al Congresso stesso.
- (in unione al Dott. **A. Rondi**) — Sulla angina pseudo-disterica.
- Polmoni (Semeiotica) — (nell'*Enciclop. med.* edita dal Vallardi).

Maggiore Parni F. — Relazione sulle società operaie palermitane di mutuo soccorso al V concorso del premio del Banco di Sicilia. Palermo, Tipografia Virzi, 1890.

Manara U. — Della scrittura come forma essenziale del contratto di trasporto di merci sulle strade ferrate (nel *Foro italiano*, an. XV, fasc. III).

- Del risarcimento dell'avaria procedente dal ritardo nei trasporti di merci per ferrovia, e dell'interpretazione dell'art. 403 del Codice commerciale (nel *Circolo giuridico*, vol. XXI).
 - Sulla rivendicazione dei titoli al portatore (nel *Monitore dei tribunali*, an. XXXI, fasc. 37).
 - Indole dell'azione di arricchimento nel diritto cambiario italiano (nel *Circolo giuridico*, vol. XXI).
 - Note (nell'*Annuario critico di Giurisprudenza pratica*). Firenze, Pellas.
 - Recensioni (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*. Roma, Loescher).
- Marcacci A.** (Laboratorio di fisiologia) — La formazione e la trasformazione degli idrati di carbonio nelle piante e negli animali.

— Sui prodotti della trasformazione dell'amido. Pisa, 1890.

Marchesano V. (Clinica chirurgica) — Note di clinica chirurgica:

- Parte prima: Sulle legature delle arterie

Marchesano V. — Parte seconda: Osservazioni su 1412 tumori.

— Parte terza: Le ernie addominali.

— Resoconto della clinica chirurgica dell'anno scolastico 1889-90.

Marocco G. — Vegg. **Oddo G.**

Mascari A. (Osservatorio astronomico) — Immagini spettroscopiche del bordo solare.

— (In collaborazione col Prof. **Riccò**) — Latitudini eliografiche dei gruppi di macchie e fori solari nel 1887-88-89 (nelle *Memorie della Società degli spettroscopisti*).

— (Idem) Protuberanze solari osservate nel 1889 (*Ibidem*).

Minunni G. (Istituto di chimica) — Sull'azione della p-toluidina e dell'anilina sulla floroglucina.

— Nuovo modo di formazione dell'anidride benzoica (in collaborazione col Dottor **L. Caberti**).

— Ricerche sulla costituzione dei derivati ammidici dell'idrosilamina.

— Sui composti sodici delle anilidi e delle ammine aromatiche.

Minutilla S. (Propedeutica clinica chirurgica) — Sulle fratture del collo del femore (Studio clinico).

Misuraca G. (Gabinetto d'igiene) — Sulla produzione dei cristalli di emina dal sangue in putrefazione.

Montalti A. — Sull'avvelenamento per alcool (nella *Rivista sperimentale di Freniatria e di Medicina legale* 1882).

— Ricerche chimico legali intorno all'avvelenamento acuto per alcool (*Lo Sperimentale* 1884).

— Nota critica sulle ricerche sperimentali intorno ai disturbi nervosi consecutivi all'asfissia causata dai prodotti della combustione di carbone respirati dalla ranocchia (*Ibidem* 1884).

— L'intervento chirurgico rispetto alla Medicina legale in certe lesioni traumatiche. (*Ibidem* 1886).

— Morte per contusione cerebrale. (*Lo Sperimentale* 1886).

— Immersione del neonato nei liquidi bollenti in rapporto alla docimasia polmonare. Studio sperimentale (nella *Rivista sperimentale di Freniatria e di Medicina legale* 1887).

— Morte per paura (nel *Lo Sperimentale* 1887).

— L'incendio dei teatri etc. (nel *Bollettino della Società di Igiene* 1887).

— Cranio di un ladro (nel *Lo Sperimentale* 1887).

— Delle forme atipiche della imene in rapporto alle questioni forensi dell'attentato al pudore e della violenza carnale (nel *Lo Sperimentale* 1888).

— Furbo o pazzo? (*Ibidem* 1888).

Montalti A. — Pederastia tra cane ed uomo (*Ibidem* 1887. *Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale*. 5^a Serie, tom. XIX, n. 3, mars 1888).

— Traumatologia. Vallardi 1888.

— Asfissologia, Idem.

— Macchie, impronte, Idem.

— Un caso di avvelenamento acuto per idroclorato di cocaina seguito da morte. (*Ibidem* 1888).

— Il Processo Gazerri dal punto di vista dell'antropologia criminale. (*Ibidem* 1889. *Archivio di Psichiatria etc.* 1889).

— Il Calore irradiato in rapporto alla docimasia polmonale nella tesi di infanticidio e relative questioni. (Studio Sperimentale 1889).

— Studio pratico ed esperimentale intorno all'avvelenamento per benzina. Tentato suicidio (nel *Lo Sperimentale* 1890).

Odde G. (Istituto chimico) — Sui diazocomposti della serie aromatica.

— Sul triazobenzol.

— Sugli acidi α - e β -naftilazoacetacetici e loro derivati.

— (in collaborazione con **E. Barabini**) Sulla β -amilnaftalina.

— (in collaborazione con **G. Marocco**) Sopra alcuni azocomposti misti.

Oliveri V. — Studii sull'essenza di limone (nel *Giornale delle stazioni agrarie d'Italia*).

— (in collaborazione con **M. Spica**) — Un metodo volumetrico per determinare la glicerina nei vini (nella *Gazzetta chimica italiana* 1890).

Orlando V. E. — Dubbii e questioni giuridiche a proposito della nuova legge comunale e provinciale. Bologna 1890.

— La casa comunale è di demanio pubblico? (nell'*Annuario di Giurisprudenza del Cogliolo*, Firenze 1890).

— Legge e decreto, a proposito di una sentenza della Cassazione di Roma (*ibidem*).

— Principii di Diritto amministrativo, (in corso di stampa). Firenze, Barbéra.

— Archivio di diritto pubblico (*Rivista bimestrale*, anno I).

Pagliani S. (in collaborazione col Prof. **A. Saccaro**) — Sull'assorbimento dei gas nei liquidi (nella *R. Accademia delle scienze di Torino*, 1879).

— Sulla tensione massima dei vapori di alcuni liquidi (*idem* 1881).

— Sui calori specifici delle soluzioni saline. (Due note *ivi*).

— Sui calori specifici di alcuni miscugli alcoolici (nel *R. Istituto veneto* 1881).

— Sopra una modificazione al metodo calorimetrico di Kopp (nella *R. Accademia delle scienze di Torino* 1881).

— Sull'assorbimento del gas ammoniaco negli alcoli (*ivi* 1882).

— Sopra alcune proprietà fisiche dei petroli italiani (negli *Atti del R. Istituto tecnico di Torino*, 1883).

— Sul potere illuminante di alcune qualità di olii (*ivi* 1883).

- Pagliani S.** — Sulla compressibilità dei liquidi (Nota preliminare nel *Journal di Pysique*, una memoria premiata dalla *R. Accademia dei Lincei*, due note negli *Atti della R. Accademia di Torino* e due altre nei *Transunti dei Lincei*, 1883-1889).
- Sull'attrito interno nei liquidi (Tre note negli *Atti dell' Accademia di Torino*, 1885-1887).
 - Sopra alcune misure fotometriche sul sistema a lucentina solare e sul gas-luce riscaldato (negli *Atti del R. Istituto Tecnico di Torino*, 1885).
 - Sulle forze elettromotrici di contatto fra liquidi (nella *R. Accademia di Torino*, 1886).
 - Sulla misura della viscosità dei liquidi e sopra un viscosimetro per gli olii minerali, adottato dalle Ferrovie del Mediterraneo (Due note nel Periodico: *L'Ingegneria civile e le Arti industriali*). Torino 1887.
 - Fotometro a riflessione (*ivi* 1887).
 - Sopra un fenomeno di cristallizzazione dei sali nella elettrolisi delle loro soluzioni (nel *R. Istituto veneto* 1887).
 - Sopra alcune deduzioni della teoria di I. H. van't Hoff nell'equilibrio chimico nei sistemi discolti (nella *R. Accademia di Torino e Gazzetta chimica Italiana*). Palermo 1888.
 - Sull'attrito intorno degli olii vegetali (nell'*Enciclopedia chimica*). Torino 1889.
 - Sul potere lubrificante degli olii minerali (*ivi*) 1890.
 - Sulle caldaie a vapore (nell'*Enciclopedia italiana*). Torino 1890.
 - Sui caloriferi (*ivi* 1890).
 - Sui camini (*ivi* 1890).
 - Sui cavi elettrici (*ivi* 1890).
 - Sulla trasmissione del calore nell'aria (*L'Ingegneria civile e le Arti industriali*). Torino 1890.
 - Sui Manometri e sulle bilancie di tensione (*La costruzione e l'esercizio delle Ferrovie*). Torino 1890.
- Pantaleo M.** — Parti prematuri artificiali ed embriotomie. Statistiche e commenti (nella *Sicilia medica*, 1890).
- Sull'intervento ostetrico nelle stenosi della pelvi 1890 (*ibid.*).
- Paternò E.** (in collaborazione con **A. Peratoner** — Istituto chimico) — Sul preteso isomero del bijoduro di acetilene (nella *Gazzetta chimica* 1890).
- Sulla formola dell'acido fluoridico (nella *Gazzetta chimica* 1890).
 - Nuove esperienze crioscopiche (nella *Gazzetta chimica* 1890).
- Paternò F. P.** — Sulla Determinazione diretta dei piani bisettori di un angolo diedro.
- Una dimostrazione di corso intorno ai noti problemi sui poligoni regolari.

Pennesi G. — Continuazione della Geografia universale dell' America Latina: Le Repubbliche Platensi (Uruguay, Paraguay, Repubblica Argentina). La Patagonia e la Terra del Fuoco. Il Chili, la Bolivia, il Perù, l' Ecuador, con illustrazioni e carte geografiche. Tipografia Francesco Vallardi, Milano.

Peratoner A. (in collaborazione con **B. Strazzeri**) — Azione dell' ossicloruro di carbonio sull'etere ramiossalacetico (nella *Gazzetta chimica* 1890).

— (in collaborazione con **B. Strazzeri**) — Nuovo modo di formazione dell'etere dimetilpirondicarbonico (nella *Gazzetta chimica* 1890).

— (Veggasi **Paternò E.**).

Pernice B. (Gabinetto di anatomia patologica) — Sopra un caso d'insufficienza della valvola tricuspidè.

— Ricerche sperimentali sul bacillo virgola di Koch nel suolo.

— Sulla diffusione nell'organismo del pneumococco di Fränkel.

— Sul rene dei tisiaci.

— Stenosi del piloro per leiomioma.

— Effetti della stenosi sperimentale del piloro.

— Vedi **Cervello V.**

Piazza Martini V. (Clinica medica) — Sulla destrocardia permanente secondaria, compatibile colla vita.

— Cisticerchi dell'encefalo senza sintomi.

Pipitone F. — Il concetto storico politico di Niccolò Machiavelli. Tipografia del *Giornale di Sicilia*.

— Un lembo di medio-evo siciliano. Palermo, Clausen.

— I Chiaramonti di Sicilia (con documenti inediti). Contributo alla Storia del feudalismo in Sicilia. Clausen.

— Il Risorgimento Nazionale esposto per conferenza a' maestri del mio paese. Palermo, G. Pedone Lauriel edit.

Puntoni V. — Alcune favole dello *Stephanites kai Jchnelates* secondo una redazione di P. Giovanni Escammatismo. Torino, Loescher, 1882.

— Scolii alle Orazioni di Gregorio Nazzanzieno estratti dal cod. laur. IV, 13. Torino, Loescher, 1883.

— Le Rappresentanze figurate relative al mito di Ippolito. Pisa, Nistri, 1883.

— Gnomologii acrostici fragmentum graece una cum metaphrasi copto-sahidica etc. Pisa, Nistri, 1883.

— De Phaedrae indole et moribus in Euripidis Hippolyto stephanephoro. Pisa, Nistri, 1884.

— *Directorium humanae vitae alias parabola antiquorum sapientum*, etc. Pisa, Nistri, 1884.

— Atti del martirio di S. Ignazio vescovo d'Antiochia ecc. Testo copto-menfitico con vers. greca e latina. Pisa, Nistri, 1884.

Puntoni V. — Postille sopra gli aurei versi dei Pitagorici. Torino, Loescher, 1884.

— Studi di mitologia greca ed italiana. Vol. I. Pisa, Nistri, 1884.

— Collazione dell' Ippolito di Euripide sul cod. laur. XXXIII, 2. Torino, Loescher, 1884.

— Il mito e il canto di Lino, specialmente considerato nei suoi rapporti col mito e col lamento di Adone. Roma, Cuggiani 1885.

— Sul significato primitivo della formula proverbiale greca *apo dryos apo pêtres*. Roma, tip. vaticana, 1886.

— Sul catalogo delle Nereidi nella Teogonia esiodea. Torino, Loescher, 1886.

— Sopra alcune recensioni dello *Stephanites kai Jchnelates*. Memorie della R. Accademia dei Lincei. Roma, Salviucci, 1886.

— Il mito di Prometeo nella Teogonia Esiodea. Memorie della R. Accademia di S. e L. di Torino, Loescher, 1888.

— *Stephanites kai Jchnelates*. Quattro recensioni della versione greca del *kitab Calilah wa Dimnah*. Pubblicazioni della Società Asiatica Italiana, Vol. II, Firenze, Loescher, 1889.

— Le Storie Elleniche di Senofonte, con introduzione e commento, lib. I-II. Torino, Loescher, 1890.

— Herodoti historiarum lib. I-II et V. recognovit V. P. Firenze, Sansoni, 1887-1890.

Riccò — Vegg. **Mascari A.**

Riggio G. (Gabinetto di zoologia) — Corrispondenze sinonimiche moderne degli animali articolati figurati nel *Pamphyton Siculum* del Cupani. Nat. sic. Anno X.

— Appunti e note di Ortoterologia siciliana. Sopra alcuni Ortoteri nuovi o rari per la Sicilia *Aracnocephalus vestitus*, Costa, *Opomala cylindrica*, Marsch, ecc. Natur. Sicil. An. X.

Romano Catania A. (Clinica oculistica) — Paalrismi sistematica dei muscoli oculari esterni e miopia consecutiva (nel *Bollettino d'oculistica*, novembre 1890).

— Su l'origine del nucleo del 3° paio e su la funzione delle bigemine anteriori. Osservazioni sperimentali (nel *Rendiconto del Congresso oculistico di Pisa*, anno 1890).

— Miopia e costruzione del cranio — Osservazioni antropologiche (negli *Atti della R. Accademia di medicina di Palermo*, anno 1890).

— Su l'ossificazione nel bulbo oculare. Palermo, 1890.

Romano P. — Sui limiti di esattezza delle misure angolari e lineari fornite dal Cleps di prima grandezza.

Ross Her. (Orto Botanico) — Contribuzioni alla conoscenza del periderma (nel *Malpighia*, anno III, pag. 513-539, anno IV, pag. 83-123).

Russo Giliberti A. (Gabinetto di patologia generale) — I segni dell' annessamento nel cadavere in putrefazione (nella *Sicilia medica*, ottobre 1889).

— Sulle proprietà cristallogeniche e spettroscopiche delle macchie di sangue disseccate sulla carta da parato (nella *Sicilia medica*, dicembre 1889).

- Russo Giliberti A.** — Il decorso della putrefazione nei corpi sotterrati in rapporto alle proprietà fisico-chimiche del suolo (nella *Sicilia medica*, dicembre 1889).
- Russo Travali G.** (Clinica chirurgica) — A proposito dell'anestesia cloroformica (nel *Giornale della R. Accademia di Medicina di Torino*. Anno 1889, n. 11 e 12).
- (in collaborazione con **Luigi De Blasi**) — Risultati statistici delle vaccinazioni antirabbiche nell'Istituto di Palermo (nella *Riforma Medica*. Maggio 1890).
- Salemi Pace B.** — Parricidio ed uxoricidio. Contributo alla Criminologia.
- Caratteri anatomo-patologica del cervello nella morte per annegamento. Note sperimentali.
- Varie riviste nel giornale il *Pisani*.
- Salemi Pace G.** (Gabinetto di meccanica applicata alle costruzioni) — Determinazione sperimentale delle costanti specifiche delle pietre da costruzione della Sicilia. Fasc. II, Palermo, novembre 1890.
- Salvioli G.** — Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni. Pagg. XVI 575. Torino, Unione tipografico-editrice torinese 1890.
- Decime (nel *Digesto italiano: lettera D*) Torino, Unione tipografico editrice torinese.
- Recensioni delle opere di GAUDENZI, SCADUTO, FREISEN, ecc. (nella *Rivista italiana delle scienze giuridiche*, vol. IX).
- Altre recensioni (nel *Circolo giuridico*).
- I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi operaie e non abbienti. Palermo, 1890.
- L'emigrazione italiana all'estero secondo una recente inchiesta e i doveri del Governo. Roma, 1890.
- Sampolo L.** — Il Circolo Giuridico (*Rivista di legislazione e Giurisprudenza*) vol. XXI, 1. della 3ª Serie. Palermo, Stabilimento tipografico Virzi.
- Elogio di Carmelo Pardi. Palermo, Stabilimento tipografico Virzi.
- Il 12 gennaio 1848; discorso recitato la sera del 12 gennaio 1890 al banchetto dei veterani del 1848-49. Palermo, Stabilimento tipografico Virzi.
- Sirena S.** (Gabinetto d'igiene) — Sulla fognatura di Palermo (nel *Giornale di Sicilia*, 24 Febbraio 1890, N. 54).
- Osservazioni batterioscopiche sull'influenza (comunicazione all' *Accademia di Scienze mediche* 30 marzo 1890, *La riforma Medica*, 1890).
- Spallitta F.** (Laboratorio di fisiologia) — Influenza del vago e del simpatico sui movimenti della respirazione.
- Todaro A.** — Raccolta degli Statuti municipali italiani, fasc. XIX-XXII (Torino, Unione tipografico editrice, 1890).

Tomasini S. (Laboratorio di fisiologia) (in collaborazione con **M. Consiglio**, studente) — Sulla funzione cromatica dei camaleonti. Ricerche sperimentali.

Venturi A. — Nuova determinazione della deviazione locale in longitudine e in latitudine dell'osservatorio di Palermo.

— Sopra un caso generale di compensazione angolare.

Zona T. (Osservatorio astronomico) — Sopra un lavoro di triangolazione del VENTURI. Tipografia Vena.

— Scoperta ed osservazioni della cometa Zona (nelle *Astronomische Nachrichten*).

— Osservazioni e calcolo della latitudine di Palermo (negli *Atti dell'Accademia dei Lincei*).

— Osservazioni e calcoli sulla Cometa Brook (nella *Circular der k. Akademie der Wissenschaften in Wien*).

NOTIZIE

SULLE FONDAZIONI DI STUDIO

NELL' UNIVERSITÀ DI PALERMO

Premi Angioini

Questi premi furono istituiti da Monsignor Giuseppe Gioeni d'Angiò con atto del 23 aprile 1783, presso il notaio Giuseppe Fontana, e sono sei, cioè: tre per la *Filosofia morale* e tre per l'*Economia politica*. Tanto per l'una quanto per l'altra disciplina vi è un primo premio di L. 255, un secondo premio di lire 113, un terzo premio di L. 102. Il conferimento dei premi si fa mediante concorso, al quale possono essere ammessi coloro che, nell'anno a cui si riferisce il concorso medesimo, hanno frequentato le lezioni della *Filosofia morale* o quelle di *Economia politica*, secondochè vogliono concorrere ai premi stabiliti per quella o per questa disciplina. I premj non vinti sono nuovamente messi a concorso nell'anno seguente.

Il 19 marzo 1890 ebbero principio le prove del concorso ai premj assegnati alla *Filosofia morale*, per l'anno 1888-89. Si presentò un solo candidato, il sig. *Biagio Gioja*.

L'argomento della dissertazione scritta fu il seguente: *Fondamento del dovere di rispettare la proprietà altrui*. La Commissione, considerato l'esito degli esami, conferì al sig. *Biagio Gioja* il primo premio.

Al concorso per l'*Economia politica* non si presentarono candidati.

Premi di Anatomia umana

Vennero istituiti con Decreto del Luogotenente generale del Re, in data 5 aprile 1861 modificato con R. D. 1 settembre 1869. I premi sono due di L. 600 ciascuno, che vengono pagati in due rate annuali di L. 300. Possono essere ammessi al concorso coloro, che da due anni compiuti, ottennero la laurea in Medicina e Chirurgia nell'Università di Palermo. Il concorso si fa ogni due anni.

Il 28 novembre 1890 ebbero luogo le prove del concorso ai premj assegnati pel biennio 1890-91, 1891-92. Si presentò un solo candidato, il signor *Cesare La Rocca*.

Il tema sorteggiato per la prova scritta, fu il seguente: *Muscoli del piede*.

Il 30 novembre ebbe luogo la prova orale e il tema sorteggiato fu il seguente:
Terzo paio di nervi encefalici.

La Commissione considerato l'esito delle due prove sostenute dal sig. Dott. *Cesare La Rocca*, gli conferì uno dei due premi.

Premi Di Giovanni

Vennero istituiti dall'abate Paolo Di Giovanni con atti del 12 novembre 1825, 26 settembre 1834, e 3 febbraio 1835. La storia di questa fondazione fu narrata nell'opuscolo: *Le due pensioni di studio fondate dall'Ab. Paolo Di Giovanni. Breve Storia e documenti.* Palermo, Tip. Michele Amenta 1888.

La fondazione consiste in due pensioni di L. 637, 50 che durano otto anni consecutivi. Esse sono conferite per mezzo di concorso, a cui possono aspirare solo i giovani nati in Sicilia, o nelle isole adiacenti, che non abbiano meno di anni 16, nè più di anni 21, al momento del concorso.

Il concorso ha luogo, per ciascuna delle due pensioni, ad ogni otto anni; ma in modo che il concorso a una di esse si faccia quattro anni dopo quello tenuto per l'altra. Cosicchè, ogni quattro anni, è bandito un concorso a una delle due pensioni.

L'ultima gara fu vinta dal sig. *Luigi Siciliano*, nel gennaio del 1889; perciò fino al gennaio del 1892 non si aprirà il concorso alla seconda pensione.

ORDINE DEGLI STUDI

E

ORARIO

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

Corsi obbligatori per la Laurea in Giurisprudenza

		Anno				
		I	II	III	IV	
I	GUGINO	Intr. alle scienze giur. e Istit. di dir. civ.	9 1/4	—	10 1/4	Lun., Merc., Ven.
	GARAJO	Istituzioni di diritto romano	11 3/4	—	12 3/4	Idem
	SALVIOLI	Diritto canonico	9 1/4	—	10 1/4	Mart., Giov., Sab.
	MAGGIORE PER.	Statisica	10 1/4	—	11 1/2	Idem
	SCHIATTARELLA	Storia del diritto romano	2 1/4	—	3 1/4	Idem
	N. N.	Economia politica	—	—	—	—
	SALVIOLI	Storia del diritto italiano.	9 1/4	—	10 1/4	Lun., Merc., Ven.
	AGNETTA GENT.	Diritto internazionale	10 1/4	—	11 1/2	Idem
	SCHIATTARELLA	Filosofia del diritto	3 1/4	—	4 1/4	Idem
	GUARNERI	Procedura civile e ordinamento giudiz.	9 1/4	—	10 1/4	Mart., Giov., Sab.
II	ORLANDO	Diritto costituzionale	10 1/2	—	11 1/2	Idem
	CUSUMANO	Scienza delle finanze	2 1/4	—	3 1/4	Idem
	AGNETTA GENT.	Scienza dell'Amministrazione	8	—	9	Lun., Merc., Ven.
	SALVIOLI	Storia del diritto italiano.	9 1/4	—	10 1/4	Idem
	MANARA	Diritto commerciale.	10 1/4	—	11 1/2	Idem
	TARANTO	Diritto e Procedura penale	2 1/4	—	3 1/4	Idem
	GUGINO	Diritto romano	10 1/2	—	11 1/2	Mart., Giov., Sab.
	SAMPOLO	Diritto civile	11 3/4	—	12 3/4	Idem
	MONTALTI	Medicina legale	1	—	2	Lun., Merc., Ven.
	TARANTO	Diritto e Procedura penale	2 1/4	—	3 1/4	Idem
III	ORLANDO	Diritto amministrativo.	9 1/4	—	10 1/4	Idem
	GUGINO	Diritto romano	10 1/2	—	11 1/2	Mart., Giov., Sab.
	SAMPOLO	Diritto civile	11 3/4	—	12 3/4	Idem
	MONTALTI	Medicina legale	1	—	2	Lun., Merc., Ven.
IV	TARANTO	Diritto e Procedura penale	2 1/4	—	3 1/4	Idem
	ORLANDO	Diritto amministrativo.	9 1/4	—	10 1/4	Idem
	GUGINO	Diritto romano	10 1/2	—	11 1/2	Mart., Giov., Sab.
	SAMPOLO	Diritto civile	11 3/4	—	12 3/4	Idem

Massimo dei corsi obbligatori, cinque; minimo, tre. — Massimo dei corsi liberi, sei; minimo, due.

Massimo dei corsi obbligatori, sei; minimo, tre. — Massimo dei corsi liberi, sei; minimo, due.

Corso complementare

SAMPOLO	Esegesi del Corpus juris civilis	11 3/4	—	12 3/4	Lun., Merc., Ven.
-------------------	--	--------	---	--------	-------------------

Corsi obbligatori per il Diploma di Notaio (1)

Nome	Contenuto	Periodo	Luogo
I	GUGINO	Enciclopedia e Istituzioni di dir. civ.	9 1/4 — 10 1/4
	GARAJO	Istituzioni di diritto romano	11 3/4 — 12 3/4
	TARANTO	Diritto e Procedura penale	2 1/4 — 3 1/4
	GUARNERI	Procedura civile e ordinamento giudiz.	9 1/4 — 10 1/4
	SAMPOLO	Diritto civile	11 3/4 — 12 3/4
II	MANARA	Diritto commerciale	10 1/2 — 11 1/2
	TARANTO	Diritto e Procedura penale	2 1/4 — 3 1/4
	ORLANDO	Diritto amministrativo	9 1/4 — 10 1/4
	SAMPOLO	Diritto civile	11 3/4 — 12 3/4

Massimo dei corsi obbligatori, cinque; minimo, tre. — Massimo dei corsi liberi, sei; minimo, due.

Massimo dei corsi obbligatori, quattro; minimo, tre. — Massimo dei corsi liberi, sei; minimo, due.

Corsi obbligatori per il Diploma di Procuratore legale (1)

Nome	Contenuto	Periodo	Luogo	
I	GUGINO	Enciclopedia giuridica	9 1/4 — 10 1/4	
	TARANTO	Diritto e Procedura penale	2 1/4 — 3 1/4	
	GUARNERI	Procedura civile e ordinamento giudiz.	9 1/4 — 10 1/4	
	SAMPOLO	Diritto civile	11 3/4 — 12 3/4	
II	MANARA	Diritto commerciale	10 1/2 — 11 1/2	
	TARANTO	Diritto e Procedura penale	2 1/4 — 3 1/4	
	SAMPOLO	Diritto civile	11 3/4 — 12 3/4	

Idem

Idem

Corsi liberi impartiti da Professori ufficiali

CUSUMANO	Economia politica applicata	8 — 9	Lun., Merc., Ven.
MANARA	Diritto ferroviario	8 — 9	Idem
GUGINO	Eserc. esegetiche sulle fonti del dir. rom.	3 1/4 — 4 1/4	Idem
SALVIOLI	Dir. marit., patto e comp., e legis. merc.	1 — 2	Mart., Giov., Sab.
ORLANDO	Istituzioni di procedura civile	3 1/4 — 4 1/4	Idem
SCHIATTARELLA	Sociologia	4 1/4 — 5 1/4	Idem

Corsi liberi, con effetti legali, impartiti da Privati docenti

LONGO	Storia del diritto romano	8 1/4 — 9 1/4	Lun., Merc., Ven.
MRENDIA	Storia della Economia politica	10 — 11	Idem
LI DONNI	Procedura civile e ordinamento giudiz.	3 1/4 — 4 1/4	Idem
TODARO	Diritto civile	2 — 3	Mart., Giov., Sab.
I-FEO SILVESTRI	Dritto e procedura penale	3 1/4 — 4 1/4	Idem

(1) Gli studenti possono seguire come corsi liberi, tanti corsi obbligatori per la Laurea, quanti ne rimangono col sottrarre dal Massimo di sei, il numero dei corsi obbligatori ai quali hanno preso l'iscrizione, e ciò perchè essi non possano, passando al terzo anno di Facoltà, compiere il numero delle materie in meno di quattro anni.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corsi obbligatori per la Laurea di medicina e chirurgia

I	RANDACIO	Anatomia umana normale	1	—	2	Lu., Ma., Me., Ve., Sa.	Massimo dei corsi obbligatori set; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, sette; minimo, quat- tro.	Idem	
	PATERNÒ E.	Chimica generale	9 1/2	—	10 1/4	Lun., Merc., Ven.			
	DODERLEIN	Zoologia, Anat. e Fisiol. comparate	11 3/4	—	12 3/4	Idem			
	TODARO AG.	Esercizi di botanica (negli ultimi 3 mesi)	8	—	9	Mercoledì, Venerdì			
	Idem	Botanica	8	—	9	Mart., Giov., Sab.			
	RANDACIO	Esercizi di dissezioni anatomiche	2 1/4	—	3 1/4	Idem			
	RANDACIO	Anatomia umana normale	1	—	2	Lu., Ma., Me., Ve., Sa.			
	Idem	Esercizi di dissezioni anatomiche	2 1/4	—	3 1/4	Lun., Merc., Ven.			
	MARGACCI	Fisiologia	10 1/2	—	11 1/2	Idem			
	MONDINO	Istologia	9 1/4	—	10 1/2	Mart., Giov., Sab.			
II	MACALUSO	Fisica	10 1/2	—	12	Idem	Idem		
	RANDACIO	Anatomia umana normale	1	—	2	Lu., Ma., Me., Ve., Sa.			
	MARCACCI	Fisiologia	10 1/2	—	11 1/2	Lun., Merc., Ven.			
	RANDACIO	Anatomia topografica	2 1/4	—	3 1/4	Idem			
	CERVELLO	Esercizi di materia medica	11 3/4	—	12 3/4	Lunedì, Venerdì			
	Idem	Materia medica	10 1/2	—	11 1/2	Mart., Giov., Sab.			
	FASCE	Patologia generale	12	—	1	Idem			
	LUZZATTO	Clinica medica	8	—	9 1/2	Lu., Ma., Me., Ve., Sa.			
	MARCHESANO	Clinica chirurgica	9 3/4	—	11 1/4	Lun., Merc., Ven.			
	ARGENTO	Patol. chir. dimostr. e Proped. chir.	3 1/2	—	4 1/2	Idem			
III	PANTALEO	Ostetricia e Ginecologia	12 1/2	—	1 1/2	Lunedì, Venerdì	Massimo dei corsi obbligatori otto; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, quattro; minimo, due.	Idem	
	SIRENA SANTI	Istituzioni di anatomia patologica	2	—	3	Mart., Giov., Sab.			
	COPPOLA	Patologia speciale medica	1	—	2	Idem			
	LUZZATTO	Clinica medica	8	—	9 1/2	Tutti i giorni			
	MARCHESANO	Clinica chirurgica	9 3/4	—	11 1/4	Idem			
	ANGELUCCI	Oftalmologia e Clinica oculistica	11 1/2	—	12 1/2	Lu., Ma., Me., Ve., Sa.			
	PANTALEO	Clinica ostetrica e Ginecologia	12 1/2	—	1 1/2	Lun., Merc., Ven.			
	MARCHESANO	Anatomia chirurgica	3 1/2	—	4 1/2	Idem			
	SIRENA SANTI	Esercizi di anatomia patologica	2 1/2	—	3 1/2	Mart., Giov., Sab.			
	IV	LUZZATTO	Clinica medica	8	—	9 1/2			
MARCHESANO		Clinica chirurgica	9 3/4	—	11 1/4	Idem			
ANGELUCCI		Oftalmologia e Clinica oculistica	11 1/2	—	12 1/2	Idem			
PANTALEO		Clinica ostetrica e Ginecologia	12 1/2	—	1 1/2	Idem			
MARCHESANO		Anatomia chirurgica	3 1/2	—	4 1/2	Lun., Merc., Ven.			
SIRENA SANTI		Esercizi di anatomia patologica	2 1/2	—	3 1/2	Mart., Giov., Sab.			
LUZZATTO		Clinica medica	8	—	9 1/2	Tutti i giorni			
MARCHESANO		Clinica chirurgica	9 3/4	—	11 1/4	Idem			
MONTALTI		Medicina legale	1	—	2	Lun., Merc., Ven.			
MONDINO		Clinica psichiatrica	3 1/2	—	4 1/2	Idem			
V	PROFETA	Clinica dermatologica e sifilopatica	12 1/2	—	2 1/2	Mart., Giov., Sab.	Idem		
	SIRENA SANTI	Igiene	3 1/2	—	4 1/2	Idem			
	LUZZATTO	Clinica medica	8	—	9 1/2	Tutti i giorni			
	MARCHESANO	Clinica chirurgica	9 3/4	—	11 1/4	Idem			
	MONTALTI	Medicina legale	1	—	2	Lun., Merc., Ven.			
	MONDINO	Clinica psichiatrica	3 1/2	—	4 1/2	Idem			
	PROFETA	Clinica dermatologica e sifilopatica	12 1/2	—	2 1/2	Mart., Giov., Sab.			
	SIRENA SANTI	Igiene	3 1/2	—	4 1/2	Idem			

PROFETA	Igiene delle malattie veneree con applicazione alla Medicina legale	6 1/2 — 7 1/2 p. Lun., Merc., Ven. (1)	(1) Nell' Università.
<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	11 — 12	(2) Allo Spasimo.
CERVELLO	Clinica terapeutica	2 — 3	
MONDINO	Embriologia comparata	9 1/4 — 10 1/4	
RANDACIO	Embriologia	2 — 3	
SIRENA	Bacteriologia	3 1/2 — 4 1/2	
MARCACCI	Chimica fisiologica	3 1/2 — 5 1/2	
<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	3 1/2 — 4 1/2	
ARGENTO	Corso pratico di fasciature, apparecchi e medicature secondo la moderna chirurgia	4 — 5	
<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	9 1/2 — 10 1/2	
			Martedì
			Domenica

Corsi liberi con effetti legali impartiti da Privati docenti

PIAZZA	Semiotica dei bambini e dell' addome nell'adulto	7 1/2 — 8 1/2	Lun., Mer., Gio., Sa.
COSENTINO	Ostetricia pratica e Ginecologia	12 1/2 — 1 1/2	Mar., Mer., Gio., Sab.
GIUFFRÈ L.	Patologia e Semiotica degli organi respiratori, con speciale riguardo alla diagnosi della tisi incipiente	2 1/4 — 3 1/4	Mart., Gio., Sab. (3)
<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	8 — 9	Domenica (3)
SALEMMI PACE	Clinica Psichiatrica e Psichiatria forense	1 — 2	Lun., Merc., Ven.
SCARDULLA	Patologia speciale chirurgica	1 — 2	<i>Idem</i>
MISURACA	Medicina legale	1 — 2	<i>Idem</i>
TUSA	Semiotica medica	1 3/4 — 2 3/4	<i>Idem</i>
LIPARI	Patologia speciale medica e Propedeutica clinica medica	6 1/2 — 8	<i>Idem</i>
SPALLITTA	Fisiologia	3 1/2 — 4 1/2	Lunedì
<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	1 — 2	Giovedì e Domenica
PERNICE	Istologia patologica	12 1/2 — 1 1/2	Mart., Gio., Sab.
BRANCALEONE	Psichiatria forense	2 1/4 — 3 1/4	<i>Idem</i>
CARUSO PEC.	Patologia speciale medica e Propedeutica clinica medica	3 — 4	<i>Idem</i> (4)
RUSO GI.L.B.	Microscopia clinica e Parasitologia con esercizi	3 — 4	<i>Idem</i>

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Corsi obbligatori per la Licenza

I	PUNTONI	Letteratura greca	10 1/2	11 1/2	Lun., Merc., Ven.	Idem
	COLUMBA	Storia antica.	2 1/4	3 1/4	Idem.	
II	GIRI	Letteratura latina	2	3	Idem	Idem
	LOMBARDI	Letteratura italiana.	3 1/2	4 1/2	Idem	
	PENNESI	Geografia	10 1/2	11 1/2	Mart., Giov., Sab.	
	BENZONI	Filosofia teoretica	9 1/4	10 1/4	Lun., Merc., Ven.	
	PUNTONI	Letteratura greca	10 1/2	11 1/2	Idem	
	FUMI	Glottologia	1	2	Idem	
	LOMBARDI	Letteratura italiana	3 1/2	4 1/2	Idem	
	GIRI	Letteratura latina	2	3	Idem	
	FALLETTI	Storia moderna.	11 3/4	12 3/4	Mart., Giov., Sab.	

Massimo dei corsi obbligatori sei, minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi cinque, minimo, due.

Corsi obbligatori per la Laurea in lettere

III	PUNTONI	Letteratura greca	10 1/2	11 1/2	Lun., Merc., Ven.	Idem
	LOMBARDI	Letteratura italiana	3 1/2	4 1/2	Idem	
IV	GIRI	Letteratura latina	2	3	Idem	Idem
	SALINAS	Archeologia (1).	1	2	Idem	
IV	COLUMBA	Storia antica	1/4	3 1/4	Lun., Merc., Ven.	Idem
	DI GIOVANNI	Storia della filosofia	11 3/4	12 3/4	Idem	
	FALLETTI	Storia moderna.	11 3/4	12 3/4	Mart., Giov., Sab.	

Anno I e Anno II, come per la Licenza.

Corsi obbligatori per la Laurea in filosofia

III	PUNTONI	Letteratura greca	10 1/2	11 1/2	Lun., Merc., Ven.	Idem
	DI GIOVANNI	Storia della filosofia	11 3/4	12 3/4	Idem	
IV	CORLEO	Filosofia morale	2 1/4	3 1/4	Mart., Giov., Sab.	Idem
	BENZONI	Pedagogia (2)	3 1/2	4 1/2	Idem	
IV	BENZONI	Filosofia teoretica	9 1/4	10 1/4	Lun., Merc., Ven.	Idem
	MARGACCI	Fisiologia	10 1/2	11 1/2	Idem	
	DI GIOVANNI	Storia della filosofia	11 3/4	12 3/4	Idem	
IV	COLUMBA	Storia antica.	2 1/4	3 1/4	Idem	Idem

Anno I e Anno II, come per la Licenza.

BRESSAUI	Lingua tedesca	8	—	9	Lun., Merc., Ven.
CUISA	Lingua araba	10	1/4	11	Idem
LAGNINA	Lingua ebraica	8	1/4	9	Mart., Giov., Sab.
GIRI	Grammatica greca e latina	9	1/2	10	Idem
SALINAS	Antichità siciliane (1)	2	1/4	3	Idem
FUMI	Lingua sanscrita (3)	2	1/4	3	Mercoledì, Sabato

(1) Al Museo Nazionale.
 (2) Nel locale della Scuola di applicazioni per g'ingegneri.
 (3) Per deliberazione della Facoltà (1. dicembre 1886) le lezioni sono due alla settimana, di un'ora e mezzo ciascuna.

Corsi liberi impartiti da professori ufficiali

CORLEO	Psicologia sperimentale	3	1/4	4	Mart., Giov., Sab.
--------	-------------------------	---	-----	---	--------------------

Corsi liberi con effetti legali impartiti da privati docenti

PIRITONE	Letteratura italiana	3	1/4	4	Giovedì, Sabato
----------	----------------------	---	-----	---	-----------------

Lo studente potrà scegliere i corsi liberi fra gli insegnamenti di Lingua sanscrita, Grammatica greca e latina, Lingua ebraica, Lingua araba, Antichità siciliane, Filosofia del diritto (Lan., Merc., Ven., 3 1/4 — 4 1/4), Storia del diritto romano (Mart., Giov., Sab., 3 1/4 — 4 1/4), Storia del diritto italiano (Lan., Merc., Ven., 9 1/4 — 10 1/4), Economia politica (Lun., Merc., Ven., 8 — 9), Statistica (Mart., Giov., Sab., 10 1/2 — 11 1/2), Fisica (Mart., Giov., Sab., 10 1/2 — 12 1/2), Anatomia umana (Lan., Mart., Merc., Ven., Sab., 1 — 2).

I corsi, fatti in qualche insegnamento obbligatorio oltre al numero dei prescritti dai Regolamenti, avranno valore legale di corsi liberi alle seguenti condizioni: 1.° che lo studente abbia già sostituito con buon esito in quell'insegnamento l'esame speciale; 2.° che segua contemporaneamente almeno un corso libero scelto fra insegnamenti non mai obbligatori per lui.

Lo studente del secondo biennio potrà seguire come corsi liberi, oltre i suindicati, anche gli insegnamenti non mai obbligatori per la Sezione a cui egli è iscritto; cioè, per la Sezione letteraria, la Filosofia morale, la Pedagogia e la Fisiologia; per la Sezione filosofica, l'Archeologia.

La dissertazione di laurea può essere scritta in italiano o in latino, e deve contenere studi o ricerche originali. Del pari gli argomenti delle tre tesi da trattarsi a voce, estranei alla disciplina cui si riferisce la dissertazione scritta, non devono essere suiti di lezioni udite, ma frutto di studi o ricerche dei candidati sopra quistioni particolari e precise.

SCUOLA DI MAGISTERO

ANNESSA ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Sezione unica		Primo Biennio			
GOLUBBA LOMBARDI PUNTONI GIRI	Esercizi di Storia antica		2	—	3
	Id. Lingua e Letteratura italiana		3 1/4	—	4 1/4
	Id. id. greca		2	—	3
	Id. id. latina		3	—	4
Secondo Biennio					
Lombardi GIRI FUMI N. N.	Conferenze di Lingua e letteratura italiana		3 1/4	—	4 1/4
	Id. id. latina		3	—	4
	Id. Storia comparata delle lingue neolatine		2	—	3
	Id. Lezioni di Storia delle letterature neo-latine.			—	
GIRI FUMI SALINAS N. N.	Conferenze di Lingua e letteratura latina		3	—	4
	Id. Storia comparata delle lingue classiche		2	—	3
	Id. Archeologia.		2 1/4	—	3 1/4
	Id. Lezioni di Storia delle letterature neo-latine.			—	
PUNTONI FUMI SALINAS	Conferenze di Lingua e letteratura greca		1	—	2
	Id. Storia comparata delle lingue classiche		2	—	2
	Id. Archeologia.		2 1/4	—	3 1/4
	Id. Lezioni di Storia delle letterature neo-latine.			—	
FALLETTI COLUMBA PENNESI SALINAS	Conferenze di Storia moderna		11 1/2	—	12 1/2
	Id. Storia antica		2	—	3
	Id. Geografia nelle sue relazioni colla storia.		9 1/4	—	10 1/4
	Id. Lezioni di Archeologia.		1	—	2
PENNESI COLUMBA	Conferenze di Geografia		9 1/4	—	10 1/4
	Id. Storia nelle sue relazioni colla geografia politica (parte antica)		1	—	2
	Id. id. (parte moderna)		11 1/2	—	12 1/2
	Id. Esercizioni di cartografia		9 1/4	—	10 1/4
GEMELLARO MAGGIOLE PERNI	Lezioni di Geologia		9 1/4	—	10 1/4
	Id. Statistica.		10 1/2	—	11 1/2
	Id. Conferenze di Filosofia teoretica.		9	—	10
	Id. Filosofia morale		1	—	2
Di Giovanni N. N.	Id. Storia della filosofia		10 1/2	—	11 1/2
	Id. Pedagogia		1	—	2
	Id. Conferenze di Pedagogia		1	—	2
	Id. Filosofia morale		10 1/2	—	11 1/2
CORLEO MARCAGGI SIRENI SANTI	Lezioni di Fisiologia		3 1/2	—	4 1/2
	Id. d'Igiene		3 1/2	—	4 1/2
	Id. Pedagogia		1	—	2
	Id. d'Igiene		3 1/2	—	4 1/2

Sezioni di

Sezione

Regolamento, 30 dicembre 1888. — Art. 3. La Scuola di Magistero dura quattro anni. — Art. 4. Lo studente può frequentare le conferenze di una disciplina durante il corrispondente corso di Facoltà o dopo, non mai prima. — Art. 5. Gli alunni del primo biennio, che aspirano agli insegnamenti per i quali basta la sola licenza di Facoltà, dovranno frequentare per un anno anche le conferenze di storia moderna e di geografia. Per le conferenze del primo biennio il Consiglio della Scuola potrà rilasciare un attestato di profitto allo studente che abbia conseguito la licenza di facoltà. — Art. 7. Nelle Università, dove è la cattedra di storia delle letterature neolatine, gli studenti iscritti alla Sezione di filologia italiana e a quella di filologia latina hanno l'obbligo di frequentare, per un anno, il corso del detto insegnamento e di superare l'esame speciale di Facoltà. — Art. 8. Gli studenti iscritti nella Sezione di Storia devono frequentare per un secondo anno il corso di archeologia in facoltà. Gli studenti iscritti nella Sezione di geografia devono frequentare, per un anno, il corso di geologia e il corso di statistica e superare l'esame speciale di Facoltà. Gli studenti iscritti nella Sezione di geografia hanno l'obbligo di frequentare, per un anno, il corso di statistica e quello d'igiene e di superare l'esame speciale di Facoltà. — Art. 10. In ogni Sezione le conferenze della materia che le dà nome devono essere frequentate per due anni, e per un solo anno le altre. Nella Sezione di storia devono essere frequentate per due anni le conferenze di storia moderna. Per la Sezione di filosofia il Consiglio della Scuola designerà la disciplina su la quale si debbono fare conferenze per due anni. (Il Consiglio ha designato la *Filosofia teorctica*). — Art. 11. Gli studenti di tutte le sezioni devono frequentare, per un anno almeno, il corso di una lingua straniera, il cui insegnamento sia annesso alla Scuola e superare l'esame speciale. (Il Consiglio ha stabilito che gli iscritti alla Scuola debbano frequentare per due anni il corso di *Inghua tedesca*). — Art. 13. Gli studenti possono iscriversi ad una sola Sezione e ad una o due discipline di un'altra, ovvero a due Sezioni. — Art. 15. A fine di accertare il sapere e le attitudini speciali degli alunni che vogliono iscriversi ad una delle sette Sezioni della Scuola sarà dato loro un esame al termine del secondo anno o al principio del terzo. Le materie e la forma dell'esame sono determinate dal Consiglio della Scuola. (Il Consiglio ha stabilito che l'esame abbia la forma del *Colloquium* e che l'*argomento del colloquium sia la disciplina che dà il nome alla Sezione scelta dallo Studente*). — Art. 18. Le domande d'iscrizione alla Scuola per il primo biennio, e alle Sezioni per il secondo, devono esser fatte al Direttore della Scuola, rilascerà l'attestato dello studente, che abbia compiuto il corso della conferenza e ottenuta la laurea, il Direttore, su deliberazione del Consiglio della Scuola, rilascerà l'attestato dello studente, su richiesta dello studente, che abbia conseguito il detto attestato o quello di cui all'art. 5, il Direttore rilascerà lo specchietto dei puni a lui assegnati, per ogni disciplina, dal Consiglio della Scuola. — Art. 21. L'attestato, di cui agli articoli 3 e 20, sarà valutato, a parità delle altre condizioni, come titolo di preferenza per il conseguimento delle cattedre nelle Scuole secondarie.

FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Corsi obbligatori per la Licenza nelle scienze fisiche e matematiche

Anno I	GERBALDI	Geometria analitica	8	—	9	Lun., Merc., Ven.
	PATERNÒ E.	Chimica generale	9 1/4	—	10 1/4	Idem
	PATERNÒ F.	Geometria proiettiva con disegno	11	—	12	Idem
	CESÀRO.	Analisi algebrica	8	—	9 1/2	Mart., Giov., Sab.
Anno II	GERBALDI	Geometria analitica	9 1/2	—	11	Sabato
	ALBEGGIARI G.	Analisi infinitesimale	10 1/2	—	12	Lun., Merc., Ven.
	MACALUSO.	Fisica	10 1/2	—	12	Mart., Giov., Sab.
	PATERNÒ F.	Geometria descrittiva con disegno	12	—	1	Idem

Corsi obbligatori per la Licenza nelle scienze naturali

Anno I	PATERNÒ E.	Chimica generale	9 1/4	—	10 1/4	Lun., Merc., Ven.
	TODARO.	Botanica	8	—	9	Mart., Giov., Sab.
	MACALUSO.	Fisica	10 1/2	—	12	Idem
Anno II	DOBERLEIN.	Zoologia, Anat. e Fisiologia comparate	11 3/4	—	12 3/4	Lun., Merc., Ven.
	GEMMELLARO.	Mineralogia e Geologia	9 1/4	—	10 1/4	Mart., Giov., Sab.

Corsi obbligatori per la Laurea in Fisica

Anno I e Anno II, come per la Licenza in scienze fisiche e matematiche.	CESÀRO.	Fisica matematica *	7	—	8 a.	Mart., Giov., Sab.
	GEMMELLARO.	Mineralogia *	9 1/4	—	10 1/4	Idem
	CALDARERA.	Mecchanica razionale *	11 3/4	—	12 3/4	Idem
	PATERNÒ E.	Esercizi di chimica *	1	—	5	Idem
Anno III	CESÀRO.	Fisica matematica *	7	—	8 a.	Mart., Giov., Sab.
	VENTURI	Geodesia **	12	—	1 1/2	Idem
	ZONA	Astronomia **	4 1/2	—	5 1/2	Idem

Nel III e IV Anno, Esercizi e Lavori sperimentali nel laboratorio di fisica (*) tutti i giorni e in tutte le ore disponibili dalle 9 a.m. alle 4 p.m. Gli Esercizi di chimica del III Anno sono per un semestre; quelli di fisica per un biennio.

Corsi obbligatori per la Laurea in chimica

Anno I e Anno II, o come per la Licenza in scienze fisiche e matematiche o come per la Licenza in scienze naturali, oltre il corso di disegno.	MARACCI	Fisiologia **	10 1/2	—	11 1/2	Lun., Merc., Ven.
	MACALUSO.	Esercizi di fisica *	1	—	3	Idem
	DOBERLEIN	Zoologia, Anat. e Fisiol. comparate **	11 3/4	—	12 3/4	Lun., Merc., Ven.
	GEMMELLARO	Mineralogia e Geologia **	9 1/4	—	10 1/4	Mart., Giov., Sab.

Nel III e IV Anno, Esercizi e Lavori sperimentali nel laboratorio di chimica (*) tutti i giorni e in tutte le ore disponibili dalle 9 a.m. alle 4 p.m. Gli Esercizi di chimica sono per un biennio; quelli di fisica per un semestre.

Tanto per I quanto per II An.:
 Massimo dei corsi obbligatori, sei; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, per I An. quattro, per II An. cinque; minimo, due.

Tanto per I quanto per II An.:
 Massimo dei corsi obbligatori, sei; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, quattro; minimo, due.

Tanto per III quanto per IV An.:
 Massimo dei corsi obbligatori, sei; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, quattro; minimo, due.

* Corsi obbligatori per regolamento.
 ** Corsi suggeriti dalla Facoltà.

Tanto per III quanto per IV An.:
 Massimo dei corsi obbligatori, sei; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, quattro; minimo, due.

* Come sopra.
 ** Come sopra; se ne possono seguire altri della Fac. di Scienze o della Facoltà di Medicina.

Annio I e Anno II, come per la licenza in scienze naturali.

<table border="0"> <tr><td>III</td><td>ZONA</td><td>Geografia fisica</td><td>3 1/2 — 4 1/2</td><td>Lun., Merc., Ven.</td></tr> <tr><td>III</td><td>GEMMELLARO</td><td>Geologia</td><td>9 1/4 — 10 1/4</td><td>Mart., Giov., Sab.</td></tr> <tr><td>IV</td><td>DODERLEIN</td><td>Zoologia, Anat. e Fisiol. comparate</td><td>1 1/4 — 12 3/4</td><td>Lun., Merc., Ven.</td></tr> </table> <p>Nel III e IV Anno, Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio di uno dei rami di storia naturale, a scelta dello studente, in tutti i giorni e nelle ore disponibili, dalle ore 9 a.m. alle 4 p.m.</p>	III	ZONA	Geografia fisica	3 1/2 — 4 1/2	Lun., Merc., Ven.	III	GEMMELLARO	Geologia	9 1/4 — 10 1/4	Mart., Giov., Sab.	IV	DODERLEIN	Zoologia, Anat. e Fisiol. comparate	1 1/4 — 12 3/4	Lun., Merc., Ven.	<p>Tanto pel III quanto pel IV An.: <i>Massimo</i> dei corsi obbligatori, sei; <i>minimo</i>, tre. — <i>Massimo</i> dei corsi liberi, quattro; <i>minimo</i>, due.</p>
III	ZONA	Geografia fisica	3 1/2 — 4 1/2	Lun., Merc., Ven.												
III	GEMMELLARO	Geologia	9 1/4 — 10 1/4	Mart., Giov., Sab.												
IV	DODERLEIN	Zoologia, Anat. e Fisiol. comparate	1 1/4 — 12 3/4	Lun., Merc., Ven.												

Corsi obbligatori per la Laurea in matematica

<p>Annio I e Anno II, come per la Licenza in scienze fisiche e matematiche.</p> <table border="0"> <tr><td>III</td><td>GERBALDI</td><td>Analisi superiore **</td><td>3 3/4 — 5</td><td>Lun., Merc., Ven.</td></tr> <tr><td>III</td><td>CESÀRO</td><td>Fisica matematica **</td><td>7 — 8 a.</td><td>Mart., Giov., Sab.</td></tr> <tr><td>III</td><td>CALDARERA</td><td>Meccanica razionale *</td><td>11 3/4 — 12 3/4</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>III</td><td>ZONA</td><td>Astronomia **</td><td>4 1/2 — 5 1/2</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>III</td><td>CESÀRO</td><td>Fisica matematica **</td><td>7 — 8 a.</td><td>Mart., Giov., Sab.</td></tr> <tr><td>IV</td><td>VENTURI</td><td>Geodesia **</td><td>12 — 1 1/2</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>IV</td><td>Idem</td><td>Meccanica superiore **</td><td>3 1/2 — 5</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>IV</td><td>GUCCIA</td><td>Geometria superiore **</td><td>3 1/2 — 5</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>IV</td><td>GERBALDI</td><td>Analisi superiore **</td><td>3 3/4 — 5</td><td>Lun., Merc., Ven.</td></tr> </table>	III	GERBALDI	Analisi superiore **	3 3/4 — 5	Lun., Merc., Ven.	III	CESÀRO	Fisica matematica **	7 — 8 a.	Mart., Giov., Sab.	III	CALDARERA	Meccanica razionale *	11 3/4 — 12 3/4	Idem	III	ZONA	Astronomia **	4 1/2 — 5 1/2	Idem	III	CESÀRO	Fisica matematica **	7 — 8 a.	Mart., Giov., Sab.	IV	VENTURI	Geodesia **	12 — 1 1/2	Idem	IV	Idem	Meccanica superiore **	3 1/2 — 5	Idem	IV	GUCCIA	Geometria superiore **	3 1/2 — 5	Idem	IV	GERBALDI	Analisi superiore **	3 3/4 — 5	Lun., Merc., Ven.	<p>Tanto pel III quanto pel IV An.: <i>Massimo</i> dei corsi obbligatori, sei; <i>minimo</i>, tre. — <i>Massimo</i> dei corsi liberi, pel III An. quattro, pel IV An. cinque; <i>minimo</i>, pel III An. due, pel IV An. tre.</p> <p>* Come sopra. ** Come sopra; se ne possono seguire altri complementari di matematica impartiti nella facoltà.</p>
III	GERBALDI	Analisi superiore **	3 3/4 — 5	Lun., Merc., Ven.																																										
III	CESÀRO	Fisica matematica **	7 — 8 a.	Mart., Giov., Sab.																																										
III	CALDARERA	Meccanica razionale *	11 3/4 — 12 3/4	Idem																																										
III	ZONA	Astronomia **	4 1/2 — 5 1/2	Idem																																										
III	CESÀRO	Fisica matematica **	7 — 8 a.	Mart., Giov., Sab.																																										
IV	VENTURI	Geodesia **	12 — 1 1/2	Idem																																										
IV	Idem	Meccanica superiore **	3 1/2 — 5	Idem																																										
IV	GUCCIA	Geometria superiore **	3 1/2 — 5	Idem																																										
IV	GERBALDI	Analisi superiore **	3 3/4 — 5	Lun., Merc., Ven.																																										

Corsi obbligatori per la Licenza che ammette alla scuola d'applicazione

<table border="0"> <tr><td>I</td><td>DAMIANI</td><td>Disegno d'ornato e di archit. elem.</td><td>12 — 5</td><td>Tutti i giorni</td></tr> <tr><td>I</td><td>GERBALDI</td><td>Geometria analitica</td><td>9 1/2 — 11</td><td>Sabato</td></tr> <tr><td>I</td><td>Idem</td><td>Idem</td><td>8 — 9</td><td>Lun., Merc., Ven.</td></tr> <tr><td>I</td><td>PATERNÒ E.</td><td>Chimica generale</td><td>9 1/4 — 10 1/4</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>I</td><td>PATERNÒ F.</td><td>Geometria proiettiva con disegno.</td><td>1 — 12</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>I</td><td>CESÀRO</td><td>Analisi algebrica.</td><td>18 — 9 1/2</td><td>Mart., Giov., Sab.</td></tr> <tr><td>II</td><td>DAMIANI</td><td>Disegno d'ornato e di archit. elem.</td><td>12 — 5</td><td>Tutti i giorni</td></tr> <tr><td>II</td><td>ALBEGGIANI G.</td><td>Analisi infinitesimale</td><td>10 1/2 — 12</td><td>Lun., Merc., Ven.</td></tr> <tr><td>II</td><td>GEMMELLARO</td><td>Mineralogia e Geologia</td><td>9 1/4 — 10 1/4</td><td>Mart., Giov., Sab.</td></tr> <tr><td>II</td><td>MACALUSO</td><td>Fisica.</td><td>10 1/2 — 12</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>II</td><td>PATERNÒ F.</td><td>Geometria descrittiva</td><td>12 — 1</td><td>Idem</td></tr> </table>	I	DAMIANI	Disegno d'ornato e di archit. elem.	12 — 5	Tutti i giorni	I	GERBALDI	Geometria analitica	9 1/2 — 11	Sabato	I	Idem	Idem	8 — 9	Lun., Merc., Ven.	I	PATERNÒ E.	Chimica generale	9 1/4 — 10 1/4	Idem	I	PATERNÒ F.	Geometria proiettiva con disegno.	1 — 12	Idem	I	CESÀRO	Analisi algebrica.	18 — 9 1/2	Mart., Giov., Sab.	II	DAMIANI	Disegno d'ornato e di archit. elem.	12 — 5	Tutti i giorni	II	ALBEGGIANI G.	Analisi infinitesimale	10 1/2 — 12	Lun., Merc., Ven.	II	GEMMELLARO	Mineralogia e Geologia	9 1/4 — 10 1/4	Mart., Giov., Sab.	II	MACALUSO	Fisica.	10 1/2 — 12	Idem	II	PATERNÒ F.	Geometria descrittiva	12 — 1	Idem	<p>Tanto pel I quanto pel II An.: <i>Massimo</i> dei corsi obbligatori, sei; <i>minimo</i>, tre. — <i>Massimo</i> dei corsi liberi, pel I An. tre; pel II An. due; <i>minimo</i>, uno.</p>
I	DAMIANI	Disegno d'ornato e di archit. elem.	12 — 5	Tutti i giorni																																																				
I	GERBALDI	Geometria analitica	9 1/2 — 11	Sabato																																																				
I	Idem	Idem	8 — 9	Lun., Merc., Ven.																																																				
I	PATERNÒ E.	Chimica generale	9 1/4 — 10 1/4	Idem																																																				
I	PATERNÒ F.	Geometria proiettiva con disegno.	1 — 12	Idem																																																				
I	CESÀRO	Analisi algebrica.	18 — 9 1/2	Mart., Giov., Sab.																																																				
II	DAMIANI	Disegno d'ornato e di archit. elem.	12 — 5	Tutti i giorni																																																				
II	ALBEGGIANI G.	Analisi infinitesimale	10 1/2 — 12	Lun., Merc., Ven.																																																				
II	GEMMELLARO	Mineralogia e Geologia	9 1/4 — 10 1/4	Mart., Giov., Sab.																																																				
II	MACALUSO	Fisica.	10 1/2 — 12	Idem																																																				
II	PATERNÒ F.	Geometria descrittiva	12 — 1	Idem																																																				

Corsi con effetti legali impartiti da privati docenti

<table border="0"> <tr><td>GERBIA</td><td>Meccanica razionale.</td><td>8 — 9</td><td>Lun., Merc., Ven.</td></tr> <tr><td>CANTONE</td><td>Fisica.</td><td>1 — 2</td><td>Lunedì e Venerdì</td></tr> <tr><td>LO JACONO</td><td>Botanica medica.</td><td>8 — 9</td><td>Mart., Giov., Sab.</td></tr> <tr><td>GIUDICE</td><td>Algebra</td><td>1 1/2 — 3</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>PERATONER</td><td>Chimica organica supplementare.</td><td>2 — 3</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>ZONA</td><td>Astronomia.</td><td>4 1/2 — 5 1/2</td><td>Idem</td></tr> <tr><td>ROSS.</td><td>Micrografia vegetale</td><td>1 — 4.</td><td>Idem</td></tr> </table>	GERBIA	Meccanica razionale.	8 — 9	Lun., Merc., Ven.	CANTONE	Fisica.	1 — 2	Lunedì e Venerdì	LO JACONO	Botanica medica.	8 — 9	Mart., Giov., Sab.	GIUDICE	Algebra	1 1/2 — 3	Idem	PERATONER	Chimica organica supplementare.	2 — 3	Idem	ZONA	Astronomia.	4 1/2 — 5 1/2	Idem	ROSS.	Micrografia vegetale	1 — 4.	Idem	<p>Giovedì</p>
GERBIA	Meccanica razionale.	8 — 9	Lun., Merc., Ven.																										
CANTONE	Fisica.	1 — 2	Lunedì e Venerdì																										
LO JACONO	Botanica medica.	8 — 9	Mart., Giov., Sab.																										
GIUDICE	Algebra	1 1/2 — 3	Idem																										
PERATONER	Chimica organica supplementare.	2 — 3	Idem																										
ZONA	Astronomia.	4 1/2 — 5 1/2	Idem																										
ROSS.	Micrografia vegetale	1 — 4.	Idem																										

Corsi obbligatori per la Laurea d'ingegnere

I	ALBEGGIANI.	Esercitazioni delle applicazioni della Geometria descritt.	8 1/2	10 1/2	Lun., Merc., Ven.
	CALDARERA.	Mechanica razionale.	11 3/4	12 3/4	Idem
	VENTURI.	Esercitazioni di Geodesia.	1	2 1/2	Idem
	ALBEGGIANI M..	Applicazioni della Geometria descrittiva	2	3 1/2	Idem
	ALBEGGIANI G..	Statica grafica.	9	10	Mart., Giov., Sab.
	Idem.	Esercitazioni di Statica grafica.	10	11 1/2	Idem
	VENTURI.	Geodesia.	12	1 1/2	Idem
	CUSOMANO	Nozioni giuridiche	1 1/2	2 1/2	Idem
	PATERNÒ E.	Chimica docimastica	2 1/2	4	Idem
	PINTACUDA	Costruzioni stradali e ferroviarie	8 1/2	9 1/2	Lun., Merc., Ven.
	Idem.	Mechanica applicata alle macchine	9 1/2	10 1/2	Idem
	CAPITÒ	Idraulica.	11	12	Idem
	Idem.	Costruzioni idrauliche	12	1	Idem
	Idem.	Esercitazioni idrauliche	1	4	Merccoledì
	SALEMI PACE	Disegno di costruzioni.	1	4	Lunedì, Venerdì
	Idem.	Mechanica applicata alle costruzioni.	9	10	Mart., Giov., Sab
	Idem.	Geometria pratica	11	12	Idem
	GEMMELLARO	Mineralogia e geologia applicate	12 1/4	1 1/4	Idem.
	BASILE.	Esercizi di composizione architettonica.	1 1/2	4	Martedì, Giovedì.
	Idem.	Architettura tecnica.	1 1/2	2 1/2	Sabato
	PINTACUDA	Esercitazioni di meccanica applicata alle macchine	2 1/2	4	Idem
	PINTACUDA	Costruzioni stradali e ferroviarie	8 1/2	9 1/2	Lun., Merc., Ven.
	Idem.	Mechanica applicata alle macchine	9 1/2	10 1/2	Idem
	CAPITÒ	Idraulica.	11	12	Idem
	Idem.	Costruzioni idrauliche.	12	1	Idem
	Idem.	Esercitazioni idrauliche	1	4	Merccoledì
	SALEMI PACE	Disegno di costruzioni.	1	4	Lunedì, Venerdì
	Idem.	Mechanica applicata alle costruzioni.	9	10	Mart., Giov., Sab.
	ALFONSO.	Economia ed Estimo rurale.	11	12	Idem
	PAGLIANI.	Fisica tecnica.	10	11	Idem
	BASILE.	Esercizi di composizione architettonica.	1 1/2	4	Martedì, Giovedì
	Idem.	Architettura tecnica.	1 1/2	2 1/2	Sabato
	PINTACUDA	Esercitazioni di meccanica applicata alle macchine	2 1/2	4	Idem

Nome	Descrizione	Orario	Giorno
I			
ALBEGGIANI M.	Esercitazioni delle applicazioni della Geometria descrittiva.	8 1/2 — 10 3/4	Lun., Merc., Ven.
CALDARERA	Meccanica razionale.	11 3/4 — 12 3/4	Idem
VENTURI	Esercitazioni di Geodesia.	1 — 2 1/2	Idem
ALBEGGIANI M.	Applicazioni della Geometria descrittiva.	2 — 3 1/2	Idem
ALBEGGIANI G.	Statica grafica.	9 — 10	Mart., Giov., Sab.
Idem	Esercitazioni di Statica grafica.	10 — 11 1/2	Idem
VENTURI	Geodesia	12 1/4 — 1 1/2	Idem
CUSUMANO	Nozioni giuridiche	1 1/2 — 2 1/2	Idem
PATERNÒ E.	Chimica decimastica	2 — 4	Idem
II			
SALEMI PACE	Disegno di costruzioni.	1 — 4	Lunedì, Venerdì
Idem	Meccanica applicata alle costruzioni.	9 — 10	Mart., Giov., Sab.
Idem	Geometria pratica	11 — 12	Idem
GEMMELLARO	Mineralogia e geologia applicate	12 1/4 — 1 1/4	Idem
BASILE	Esercizi di composizione architettonica.	1 1/2 — 2 1/2	Martedì, Giovedì
Idem	Architettura tecnica.	1 1/2 — 4 1/2	Sabato
III			
SALEMI PACE	Disegno di costruzioni.	1 — 4	Lunedì, Venerdì
Idem	Meccanica applicata alle costruzioni.	9 — 10	Mart., Giov., Sab.
ALFONSO.	Economia ed Estimo rurale.	11 — 12	Idem
PAGLIANO.	Fisica tecnica.	12 — 1	Idem
BASILE	Esercizi di composizione architettonica.	1 1/2 — 4	Martedì, Giovedì
Idem	Architettura tecnica.	1 1/2 — 4 1/2	Sabato

(†) Questa scuola è annessa alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

SCUOLA DI MAGISTERO

ANNESSA ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI (1)

(Non essendo ancora state approvate dal Ministero le proposte, fatte dalla Facoltà, dei Professori che devono dare le conferenze, non si è potuto pubblicare l'orario della Scuola).

Regolamento, 30 dicembre 1888. — Art. 4. Le conferenze della Scuola di Magistero incominciano col primo anno di Facoltà per la sezione di matematica, e col terzo per le altre sezioni. — Per la prima durano di regola quattro anni, per le altre un biennio. — Art. 5. Lo studente può frequentare le conferenze di una disciplina durante il corrispondente corso di Facoltà, o dopo, non mai prima. — Art. 7. Gli studenti non possono iscriversi a più di una sezione. Possono però iscriversi come allievi alle conferenze di una o due discipline appartenenti ad un'altra sezione ed ottenere un attestato di frequenza e di profitto, dopo che nella disciplina stessa abbiano superato l'esame di Facoltà. — Art. 8. Gli alunni del primo biennio iscritti nella sezione di matematica, che aspirano agli insegnamenti, per i quali basta la sola licenza di facoltà, dovranno frequentare per un anno anche le conferenze di una o due discipline delle altre sezioni. Per le conferenze del primo biennio nella sezione di matematica, il Consiglio della Scuola potrà rilasciare un attestato di profitto allo studente che abbia già conseguito la licenza di Facoltà. — Art. 9. Gli studenti di tutte le sezioni devono frequentare, almeno per un anno, nella Facoltà di lettere le lezioni pubbliche e le conferenze di letteratura italiana. — Art. 11. Il Consiglio della Scuola stabilisce, nel principio di ogni anno scolastico, gli obblighi degli alunni rispetto alle conferenze ed agli esercizi. — Art. 12. A fine di accelerare il sapere e le abitudini speciali degli alunni, che vogliono iscriversi ad una delle quattro sezioni, sarà dato loro un esame al termine del secondo anno o al principio del terzo. Le materie e la forma dell'esame sono determinate dal Consiglio della Scuola. — Art. 14. Le domande di iscrizione alla Scuola per il primo biennio, e alle sezioni per il secondo, devono esser fatte al Direttore della Scuola. — Art. 17. Allo studente che abbia compiuto il corso delle conferenze ed ottenuta la laurea, il Direttore, su deliberazione del Consiglio della Scuola, rilascerà l'attestato delle speciali attitudini all'insegnamento secondario (classico, tecnico, normale) per una o più discipline. Questo attestato sarà sottoscritto anche dal Rettore dell'Università. Su richiesta dello studente, che abbia conseguito il detto attestato o quello di cui all'art. 8, il Direttore rilascerà lo spaccetto dei punti a lui assegnati, per ogni disciplina, dal Consiglio della Scuola. — Art. 18. L'attestato, di cui agli articoli 8 e 17, sarà valutato, a parità delle altre condizioni, come titolo di preferenza per il conseguimento delle cattedre nelle Scuole secondarie.

(1) Regolamento 30 dicembre 1888.

SCUOLA DI FARMACIA

Corsi obbligatori pel Diploma di farmacista

MACALUSO.	Fisica.	8	—	9	Lun., Merc., Ven.	Massimo dei corsi obbligatori, quattro; minimo, due.—Massimo dei corsi liberi, tre; minimo, due.
PATERNÒ E.	Chimica generale	9 $\frac{1}{4}$	—	10 $\frac{1}{4}$	Idem	
TODARO	Botanica (1)	8	—	9	Mart., Giov., Sab.	
GEMMELLARO	Mineralogia	9 $\frac{1}{4}$	—	10 $\frac{1}{4}$	Idem	
TODARO	Esercizi di botanica (2)	7	—	8 $\frac{1}{2}$	Lun., Merc., Ven.	Massimo dei corsi obbligatori, cinque; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, tre; minimo, due.
PATERNÒ E.	Chimica generale (3)	9 $\frac{1}{4}$	—	10 $\frac{1}{4}$	Idem	
DOTTO-SCRIB.	Chimica farmac. e storia nat. dei medic.	10 $\frac{1}{2}$	—	11 $\frac{1}{2}$	Idem	
Idem	Esercizi di chimica farmaceutica	3	—	4	Idem	
TODARO	Botanica	8	—	9	Mart., Giov., Sab.	
PATERNÒ E.	Analisi chimica	2	—	4	Idem	
DOTTO-SCRIB.	Chimica farmac. e storia nat. dei medic.	10 $\frac{1}{2}$	—	11 $\frac{1}{2}$	Lun., Merc., Ven.	Idem
Idem	Esercizi di chimica	3	—	4	Idem	
CERVELLO.	Esercizi di materia medica	11 $\frac{3}{4}$	—	12 $\frac{3}{4}$	Lunedì, Venerdì	
Idem	Materia medica	10 $\frac{1}{2}$	—	11 $\frac{1}{2}$	Mart., Giov., Sab.	
PATERNÒ E.	Analisi chimica	2	—	4	Idem	

In quest'anno lo studente dovrà attendere alla pratica presso una farmacia di spedale civico o militare, o presso altra specialmente autorizzata. Tale pratica dovrà costare di un anno solare, ossia di dodici mesi.

Corsi obbligatori per la Laurea in chimica e farmacia

I	PATERÒ E.	Chimica generale	9 1/4 — 10 1/4	Lun., Merc., Ven.	Massimo dei corsi obbligatori, quattro; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, tre; minimo, due.
	MACALUSO.	Fisica sperimentale	10 1/2 — 12	Mart., Giov., Sab.	
	TODARO	Botanica	8	Idem	
	GEMMELLARO.	Mineralogia e geologia	9 1/4 — 10 1/4	Idem	
II	TODARO	Esercizi di botanica.	7 — 8 1/2	Lun., Merc., Ven.	Massimo dei corsi obbligatori, sei; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, due; minimo, due.
	DOTTO-SCRIB.	Chimica farmaceutica	10 1/3 — 11 1/2	Idem	
	DODERLEIN	Zoologia	11 3/4 — 12 3/4	Idem	
	MACALUSO	Esercizi di fisica.	1 — 3	Idem	
	DOTTO-SCRIB.	Esercizi di chimica farmaceutica	3 — 4	Idem	
	GEMMELLARO.	Esercizi di mineralogia	2 — 3	Lunedì, Mercoledì	
III	CERVELLO.	Esercizi di materia medica	9 1/4 — 10 1/4	Lu., Ma., Me., Ve., Sa.	Massimo dei corsi obbligatori, cinque; minimo, tre.—Massimo dei corsi liberi, tre; minimo, due.
	Idem	Materia medica e tossicologia	10 1/2 — 11 1/2	Lun., Merc., Ven.	
	DOTTO-SCRIB.	Esercizi di chimica farmaceutica	1 — 3	Idem	
	Idem	Chimica farmaceutica	9 1/4 — 10 1/4	Mart., Giov., Sab.	
IV	PATERÒ E.	Analisi di chimica inorganica	2 — 4	Idem	In quest'anno lo studente dovrà attendere nei laboratori di chimica generale e di chimica farmaceutica agli esercizi di analisi qualitativa, di analisi di zoochimica e di ricerche tossicologiche ed altri lavori sperimentali. Inoltre dovrà compiere esercizi pratici in uno dei rami di storia naturale a sua scelta.
V					In quest'anno lo studente dovrà attendere alla pratica presso una farmacia di spedale civile o militare, o presso altra specialmente autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione. Tale pratica dovrà essere di un anno solare, ossia di dodici mesi.

Corsi liberi impartiti da professori ufficiali

DOTTO-SCRIB. Farmacia galenica generale. 11 3/4 — 12 3/4 Mart., Giov., Sab.

Corsi, con effetti legali, impartiti da privati docenti

OLIVERI. . . Chimica organica 3 1/4 — 4 1/4 Mart., Giov., Sab.

(1) Negli ultimi tre mesi le lezioni di botanica saranno date all'Orto botanico alle 7 a.m.
 (2) Gli esercizi di botanica saranno fatti dagli studenti di farmacia insieme a quelli di medicina, negli ultimi tre mesi dell'anno scolastico.
 (3) Saranno date alcune lezioni speciali di chimica organica in ore e giorni da destinarsi.

1910
1911
1912
1913
1914

CALENDARIO

1910

Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio
1 Merc.	✕ 1 Sab.	1 Lun.	V. 1 Giov.	V. ✕ 1 Dom.
Si apre l'iscrizione agli esami.	✕ 2 Dom.	2 Mart.	V. 2 Ven.	2 Lun.
2 Giov.	3 Lun.	3 Merc.	V. 3 Sab.	3 Mart.
3 Ven.	4 Mart.	4 Giov.	V. ✕ 4 Dom.	V. 4 Merc.
4 Sab.	5 Merc.	5 Ven.	V. 5 Lun.	V. 5 Giov.
✕ 5 Dom.	6 Giov.	6 Sab.	V. ✕ 6 Mart.	V. 6 Ven.
6 Lun.	7 Ven.	V. ✕ 7 Dom.	V. 7 Merc.	V. 7 Sab.
7 Mart.	8 Sab.	V. ✕ 8 Lun.	V. 8 Giov.	V. ✕ 8 Dom.
8 Merc.	✕ 9 Dom.	9 Mart.	V. 9 Ven.	V. 9 Lun.
9 Giov.	Letture del discorso inaugurale	10 Merc.	Anniv. della morte del Re Vitt. Emm. II	V. 10 Mart.
10 Ven.	10 Lun.	11 Giov.	10 Sab.	V. 11 Merc.
11 Sab.	Principio delle lezioni	12 Ven.	V. ✕ 11 Dom.	12 Giov.
✕ 12 Dom.	11 Mart.	13 Sab.	12 Lun.	13 Ven.
13 Lun.	12 Merc.	V. ✕ 14 Dom.	13 Mart.	14 Sab.
14 Mart.	13 Giov.	15 Lun.	14 Merc.	V. ✕ 15 Dom.
Si chiude l'iscrizione agli esami	14 Ven.	16 Mart.	15 Giov.	16 Lun.
15 Merc.	15 Sab.	17 Merc.	16 Ven.	17 Mart.
16 Giov.	V. ✕ 16 Dom.	18 Giov.	17 Sab.	18 Merc.
Comincia il 2° periodo degli esami	17 Lun.	19 Ven.	V. ✕ 18 Dom.	19 Giov.
17 Ven.	18 Mart.	20 Sab.	19 Lun.	20 Ven.
18 Sab.	19 Merc.	V. ✕ 21 Dom.	20 Mart.	21 Sab.
✕ 19 Dom.	V. 20 Giov.	22 Lun.	21 Merc.	V. ✕ 22 Dom.
20 Lun.	Natalizio di S.M. la Regina	23 Mart.	22 Giov.	23 Lun.
21 Mart.	21 Ven.	24 Merc.	23 Ven.	24 Mart.
22 Merc.	22 Sab.	V. ✕ 25 Giov.	24 Sab.	25 Merc.
23 Giov.	V. ✕ 23 Dom.	V. 26 Ven.	V. ✕ 25 Dom.	26 Giov.
24 Ven.	24 Lun.	V. 27 Sab.	26 Lun.	27 Ven.
25 Sab.	25 Mart.	V. ✕ 28 Dom.	27 Mart.	28 Sab.
✕ 26 Dom.	26 Merc.	V. 29 Lun.	28 Merc.	
27 Lun.	27 Giov.	V. 30 Mart.	29 Giov.	
28 Mart.	28 Ven.	V. 31 Merc.	30 Ven.	
29 Merc.	29 Sab.		31 Sab.	
30 Giov.	V. ✕ 30 Dom.			
31 Ven.	Si chiude l'iscriz. ai corsi			

DARIO

Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
V. ✕ 1 Dom.	1 Merc.	1 Ven.	1 Lun.	1 Merc.
2 Lun.	2 Giov.	2 Sab.	2 Mart.	2 Giov.
3 Mart.	3 Ven.	V. ✕ 3 Dom.	3 Merc.	3 Ven.
4 Merc.	4 Sab.	4 Lun.	4 Giov.	4 Sab.
5 Giov.	V. ✕ 5 Dom.	5 Mart.	5 Ven.	✕ 5 Dom.
6 Ven.	6 Lun.	6 Merc.	6 Sab.	6 Lun.
7 Sab.	7 Mart.	V. ✕ 7 Giov.	V, ✕ 7 Dom.	7 Mart.
V. ✕ 8 Dom.	8 Merc.	8 Ven.	8 Lun.	8 Merc.
9 Lun.	9 Giov.	9 Sab.	9 Mart.	9 Giov.
10 Mart.	10 Ven.	V. ✕ 10 Dom.	10 Merc.	10 Ven.
11 Merc.	11 Sab.	11 Lun.	11 Giov.	11 Sab.
12 Giov.	V. ✕ 12 Dom.	12 Mart.	12 Ven.	✕ 12 Dom.
13 Ven.	13 Lun.	13 Merc.	13 Sab.	13 Lun.
V. 14 Sab.	14 Mart.	14 Giov.	V. ✕ 14 Dom.	14 Mart.
Natalizio di S. M. il Re	15 Merc.	15 Ven.	Si chiude l'iscrizione agli esami.	15 Merc.
V. ✕ 15 Dom.	16 Giov.	16 Sab.	15 Lun.	16 Giov.
16 Lun.	17 Ven.	V. ✕ 17 Dom.	16 Mart.	17 Ven.
17 Mart.	18 Sab.	18 Lun.	17 Merc.	18 Sab.
18 Merc.	V. ✕ 19 Dom.	19 Mart.	18 Giov.	✕ 19 Dom.
19 Giov.	20 Lun.	20 Merc.	19 Ven.	20 Lun.
20 Ven.	21 Mart.	21 Giov.	Ultimo giorno delle lez.	21 Mart.
21 Sab.	22 Merc.	22 Ven.	20 Sab.	22 Merc.
V. ✕ 22 Dom.	23 Giov.	23 Sab.	V. ✕ 21 Dom.	23 Giov.
23 Lun.	24 Ven.	V. ✕ 24 Dom.	22 Lun.	24 Ven.
V. 24 Mart.	25 Sab.	25 Lun.	Principio del primo periodo degli esami.	25 Sab.
V. 25 Merc.	V. ✕ 26 Dom.	26 Mart.	23 Mart.	✕ 26 Dom.
V. 26 Giov.	27 Lun.	V. 27 Merc.	24 Merc.	27 Lun.
V. 27 Ven.	28 Mart.	Anniv. dell'entrata di Garibaldi a Palermo.	25 Giov.	28 Mart.
V. 28 Sab.	29 Merc.	V. ✕ 28 Giov.	26 Ven.	29 Merc.
V. ✕ 29 Dom.	30 Giov.	29 Ven.	27 Sab.	30 Giov.
V. 30 Lun.		30 Sab.	V. ✕ 28 Dom.	31 Ven.
V. 31 Mart.		V ✕ 31 Dom.	✕ 29 Lun.	
			30 Mart.	
				Fine dell'anno scolastico

STATISTICA DEGLI ESAMI

SOSTENUTI DAGLI STUDENTI

NELL'ANNO 1890

NUMERO DEGLI STUDENTI ISCRITTI

NELL'ANNO SCOLASTICO 1889-90

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

MATERIE	PROMOSSE nella sessione estiva					Respinti	PROMOSSE nella sessione autunnale					Respinti
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale		con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale	
Istituzioni di Diritto Romano	>	15	28	25	68	>	>	2	10	6	18	>
Enciclopedia giuridica	>	2	16	52	70	2	>	>	5	7	12	1
Storia del Diritto Romano	>	>	5	38	43	5	>	>	1	16	17	1
Statistica	>	3	35	25	63	>	>	1	4	10	15	1
Diritto canonico	>	8	20	30	58	2	>	>	4	24	28	>
Filosofia del Diritto	>	1	6	38	45	1	>	>	>	9	9	1
Economia politica	>	3	25	19	47	>	>	>	2	6	8	>
Diritto costituzionale	>	9	26	20	55	1	>	>	2	15	17	1
Diritto internazionale	>	1	9	35	45	>	>	>	2	10	12	>
Scienza delle finanze	>	1	13	26	40	>	>	1	1	10	12	>
Procedura civile	>	3	27	18	48	>	>	>	5	12	17	>
Storia del Diritto italiano	>	3	16	21	40	2	>	2	7	18	27	3
Scienza dell'Amministrazione	>	1	18	35	54	1	>	>	1	11	12	1
Diritto Romano	1	12	20	35	68	1	>	1	1	12	14	>
Diritto civile	>	2	29	37	68	2	>	2	3	12	17	3
Diritto amministrat.	2	9	20	35	66	1	>	>	4	10	14	2
Diritto e proc. penale	>	8	18	32	58	13	>	>	3	20	23	1
Medicina legale	>	32	32	40	104	3	>	3	5	9	17	>
Diritto commerciale	>	1	24	56	81	5	1	1	9	20	31	1
Totale	3	114	387	617	1121	39	1	13	69	237	320	16

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

MATERIE	PROMOSSI nella sessione estiva					Respinti	PROMOSSI nella sessione autunnale					Respinti
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale		con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale	
Botanica	»	9	20	14	43	2	»	2	1	6	9	2
Chimica generale	»	1	5	26	32	12	»	1	2	14	17	3
Zoologia, Anatomia e fisiologia comparate	1	2	6	28	37	»	»	1	1	15	17	»
Fisica	»	1	10	19	30	3	»	2	2	6	10	1
Fisiologia	5	7	9	14	35	3	1	1	2	6	10	»
Istologia	4	3	11	10	28	8	1	1	2	6	10	2
Patologia generale	»	13	6	29	48	10	»	4	3	15	22	1
Materia medica	»	10	18	14	42	4	»	»	6	11	17	2
Anatomia umana nor- male	1	7	11	20	39	1	1	1	3	4	9	2
Patologia speciale me- dica	3	8	10	18	39	4	»	2	2	8	12	»
Patologia speciale chi- rurgica	»	»	12	19	31	»	»	4	7	2	13	»
Istituzioni di anatomia patologica	1	5	5	13	24	»	»	»	5	7	12	»
Ostetricia, Ginecologia e Clinica ostetrica	»	15	9	17	41	»	»	»	»	3	3	1
Anatomia chirurgica	»	2	19	21	42	»	»	»	»	1	1	»
Medicina legale	1	7	19	17	44	»	»	6	2	5	13	1
Igiene	»	1	7	22	30	3	»	»	3	5	8	1
Esercizi di anatomia patologica	»	»	13	33	46	1	»	»	»	3	3	»
Clinica oculistica	»	1	11	26	38	»	»	»	3	4	7	»
Clinica dermosifilopa- tica	»	8	19	10	37	»	»	»	1	»	1	»
Clinica psichiatrica	»	1	17	21	39	»	»	1	»	»	1	»
Clinica medica	»	4	11	23	38	1	»	»	»	1	1	»
Clinica chirurgica	»	»	11	24	35	»	»	»	»	4	4	»
Mineralogia e geologia	»	»	1	2	3	»	»	»	»	»	»	»
Geografia fisica	»	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»
Totale	16	105	260	442	823	52	3	26	45	126	200	16

456
15164
1223

1008
112
114 121
12 6

18-1291
168

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE

MATERIE	PROMOSI nella sessione estiva					Respinti	PROMOSI nella sessione autunnale					Respinti
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale		con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale	
Letteratura italiana	>	1	2	1	4	>	>	>	2	>	2	>
Letteratura latina	>	1	1	4	6	>	>	>	6	>	6	>
Letteratura greca	>	>	>	3	3	>	>	>	2	>	2	>
Storia antica	>	>	2	1	3	>	>	>	2	2	4	>
Geografia	>	>	2	>	2	>	>	>	2	1	3	>
Storia comparata delle lingue classiche e neolatine	1	2	6	2	11	>	>	>	1	1	2	>
Storia moderna	>	>	>	1	1	>	>	2	>	>	2	>
Filosofia teoretica	1	>	>	5	6	1	>	2	4	2	8	>
Archeologia	>	>	2	2	4	>	>	>	2	3	5	>
Storia della filosofia	>	>	1	1	2	>	>	>	3	>	3	>
Filosofia morale	>	>	>	>	>	>	>	1	>	>	1	>
Pedagogia	>	1	>	>	1	>	>	>	>	>	>	>
Lingua sanscrita	>	1	1	>	2	>	>	>	2	>	2	>
Lingua araba	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Lingua tedesca	>	>	1	1	2	>	>	>	>	>	>	>
Licenza in Filosofia e Lettere	>	>	3	>	3	>	>	>	>	>	>	>
Totale	2	6	21	21	50	1	>	5	26	9	40	>

FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

MATERIE	PROMOSSI nella sessione estiva					Respinti	PROMOSSI nella sessione autunnale					Respinti
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale		con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale	
Fisica sperimentale	>	>	3	4	7	>	>	>	8	8	1	
Chimica generale	>	>	3	4	7	3	>	1	1	4	6	2
Mineralogia e geologia	1	1	5	12	19	2	>	>	2	6	8	>
Zoologia, anatomia e fisiologia comparate	>	1	1	6	8	>	>	>	>	>	>	>
Botanica	>	1	>	1	1	>	>	>	>	>	>	>
Algebra	>	1	2	6	9	2	>	>	1	1	2	2
Calcolo infinitesimale	>	>	5	1	6	3	>	>	2	2	4	2
Geometria analitica	>	1	>	2	3	5	>	>	2	2	4	2
Geometria proiettiva	>	1	2	6	9	9	>	>	2	4	6	5
Disegno id.	>	>	>	10	10	>	>	>	2	9	11	>
Geometria descrittiva	>	>	4	8	12	8	>	>	3	8	11	1
Disegno id.	>	1	2	6	9	>	>	>	1	8	9	>
Disegno di ornato e di architettura ele- mentare	>	1	7	9	17	>	>	2	2	3	7	>
Meccanica razionale	>	>	2	2	2	>	>	>	2	2	2	>
Geodesia teoretica	>	>	>	2	2	>	>	>	>	>	>	>
Astronomia	>	>	>	>	>	>	>	>	1	1	>	>
Fisica matematica	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Statica grafica	>	>	3	4	7	1	>	>	1	1	2	1
Nozioni giuridiche	>	>	2	8	10	>	>	>	1	3	4	>
Chimica docimastica	>	>	1	10	11	>	>	>	3	3	3	>
Applicazioni della geo- metria descrittiva	>	>	>	3	3	>	>	>	1	1	2	>
Geografia fisica	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Meccanica superiore	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	1	>
Mineralogia e geologia applicate	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Analisi superiore	>	>	1	>	1	>	>	>	>	>	>	>
Geologia	>	>	>	1	1	>	>	>	>	>	>	>
Fisiologia	>	>	>	1	1	>	>	>	>	>	>	>
Totale	1	8	41	105	155	33	>	3	22	66	91	16

SCUOLA D'APPLICAZIONE

MATERIE	PROMOSSI nella sessione estiva					Respinti	PROMOSSI nella sessione autunnale					Respinti
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con votazione inferiore al 7/10	Totale		con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con votazione inferiore al 7/10	Totale	
Statica grafica . . .	>	1	2	>	3	>	>	>	1	>	1	>
Nozioni giuridiche. .	>	>	3	1	4	>	>	>	>	>	>	>
Meccanica razionale .	>	2	1	>	3	1	>	>	2	>	2	>
Geodesia	>	2	1	1	4	>	>	>	2	2	>	>
Stereotomia	>	>	2	1	3	>	>	>	1	>	1	>
Chimica docimastica.	>	>	4	>	4	>	>	>	>	>	>	>
Geometria pratica . .	>	>	>	3	3	1	>	>	6	1	7	>
Costruzioni stradali .	>	>	16	4	20	1	>	>	3	6	9	>
Idraulica	>	>	23	4	27	>	>	>	2	1	3	>
Costruzioni fluviali e marittime	>	1	14	4	19	>	>	>	7	2	9	>
Meccanica applicata alle costruzioni . . .	>	3	11	7	21	5	>	>	3	6	9	3
Meccanica applicata alle macchine. . . .	>	>	16	5	21	>	>	>	5	4	9	>
Geologia applicata. .	>	>	11	1	12	>	>	>	2	>	2	>
Architettura	>	>	18	2	20	>	>	1	4	8	13	>
Economia ed estimo .	>	>	15	4	19	>	>	>	>	>	>	>
Fisica tecnica	>	>	13	3	16	>	>	>	1	2	3	>
Totale	>	9	150	40	199	8	>	1	37	32	70	3

SCUOLA DI FARMACIA

MATERIE	PROMOSSI nella sessione estiva					Respinti	PROMOSSI nella sessione autunnale					Respinti
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale		con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale	
Chimica generale	»	»	10	9	19	2	»	»	2	7	9	1
Botanica	»	1	12	5	18	2	»	»	3	3	6	1
Mineralogia	»	2	3	15	20	»	»	»	2	2	»	»
Fisica	»	»	4	4	8	4	»	»	3	3	6	3
Materia medica	»	1	15	3	19	3	»	»	7	»	7	1
Chimica farmaceutica	»	»	16	3	19	»	»	»	1	1	2	»
Analisi chimica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1ª parte dell'esame fi- nale	»	»	4	1	5	»	»	»	9	6	15	3
2ª parte dell'esame fi- nale	»	»	3	2	5	»	»	»	8	7	15	3
Totale	»	4	67	42	113	11	»	»	33	29	62	12

ALLIEVE LEVATRICI

MATERIE	PROMOSSE nella sessione estiva					Respinte	PROMOSSE nella sessione autunnale					Respinte
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale		con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legali	con semplice approvazione	Totale	
Esame teorico . . .	»	»	26	»	26	»	»	»	»	»	»	»
Esame pratico . . .	»	»	27	1	28	»	»	»	1	»	1	»
Totale	»	»	53	1	54	»	»	»	1	»	1	»
LEVATRICI ABUSIVE												
Esame pratico . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»
Totale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»

RIASSUNTO DEI PROSPETTI

FACOLTÀ, CORSO E SCUOLA	PROMOSSI nella sessione estiva						Respinti	PROMOSSI nella sessione autunnale						Respinti
	con pieni voti assoluti e lode	con pieni voti assoluti	con pieni voti legittimi	con semplice approvazione	Totale	con pieni voti assoluti e lode		con pieni voti assoluti	con pieni voti legittimi	con semplice approvazione	Totale			
Giurisprudenza . . .	3	114	387	617	1121	39	1	13	69	237	320	19		
Medicina e Chirurgia	16	105	260	442	823	54	3	26	45	126	200	15		
Filosofia e lettere . .	2	8	21	21	50	1	»	5	26	9	40	»		
Scienze fisiche, mate- matiche e naturali .	1	8	41	105	155	33	»	3	22	66	91	16		
Scuola d'Applicazione per gl'Ingegneri . .	»	9	150	40	199	8	»	1	37	32	70	3		
Farmacia	»	4	67	42	113	11	»	»	33	29	62	12		
Allieve Levatrici e Le- vatrici abusive . . .	»	»	53	1	54	»	»	»	11	»	11	»		
Totale	22	246	979	1268	2515	146	4	48	243	499	794	65		

ISCRITTI

NELL'ANNO SCOLASTICO 1889-90



STATISTICA DEGLI STUDENTI E UDITORI

FACOLTÀ, CORSI o SCUOLE	ANNO I.					ANNO II.				ANNO III.		
	Studenti	Uditori	Uditori a corsi singoli	Uditori art. 119 legge Casati	Totale	Studenti	Uditori	Uditori a corsi singoli	Totale	Studenti	Uditori	Uditori a corsi singoli
Giurisprudenza.	78	>	30	>	108	93	>	4	97	120	>	>
Notariato.	2	>	>	>	2	2	>	>	2	>	>	>
Procuratore legale.	13	>	>	>	13	9	>	>	9	>	>	>
Medicina e Chirurgia	69	>	18	>	87	68	>	2	70	92	>	>
Lettere e Filosofia	7	>	1	>	8	9	>	1	10	12	>	>
Scienze fisiche, matematiche e naturali	33	>	13	>	46	34	>	>	34	15	>	>
Scuola d'applicazione per gli Ingegneri	37	>	>	>	37	22	>	>	22	14	>	>
Scuola di farmacia	62	1	2	>	65	31	1	>	32	36	>	>
Allieve levatrici	27	>	>	>	27	29	>	>	29	>	>	>
Totali	328	1	64	>	393	297	1	7	305	289	>	>

ISCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 1889-90.

ANNO IV.				ANNO V.				ANNO VI.				TOTALE GENERALE				
Studenti	Uditori	Uditori a corsi singoli	Totale	Studenti	Uditori	Uditori a corsi singoli	Totale	Studenti	Uditori	Uditori a corsi singoli	Totale	Studenti	Uditori	Uditori a corsi singoli	Uditori art. 119 legge Casati	Totale
125	»	»	125	»	»	»	»	»	»	»	»	416	»	34	»	450
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	4
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	»	»	»	22
55	»	1	56	39	»	»	39	40	»	»	40	363	»	19	»	382
6	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	34	»	2	»	36
8	»	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	90	»	8	»	98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73	»	»	»	73
37	»	»	37	»	»	»	»	»	»	»	»	166	1	»	»	167
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56	»	»	»	56
231	»	1	232	39	»	»	39	40	»	»	40	1224	1	63	»	1288

RIASSUNTO delle somme concesse a titolo di dispensa dalle tasse
agli studenti nell'anno scolastico 1889-90

CORSI	NUMERO DEGLI STUDENTI e indicazione delle tasse															
	Immatricolazione		Iscrizione		Esame		Diploma		Totale							
	Num.	somme pagate	Num.	somme pagate	Num.	somme pagate	Num.	somme pagate								
Giurisprud. compreso Notariato e Procuratori	»	»	»	35	5775	»	35	875	»	12	720	»	7370	»		
Medicina e Chirurg.	»	»	»	64	7000	»	64	1066	88	27	1620	»	9686	88		
Filosofia e Lettere	»	»	»	7	525	»	7	85	50	»	»	»	610	50		
Scienze matem. fisiche e natur.	»	»	»	Matematica	6	450	»	6	75	»	»	»	525	»		
				Chimica	»	»	»	»	»	»	1	60	»	60	»	
				Fisica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				Scienze Nat.	1	75	»	1	12	50	»	»	»	87	50	
Farmacia	»	»	»	1	33	34	1	16	67	1	20	»	70	01		
Scuola d' applicaz.	»	»	»	21	2772	»	21	420	»	24	1440	»	4632	»		
Totale	»	»	»	135	16630	34	133	2551	55	65	3860	»	23041	89		

PROSPETTO

dei fogli di congedo rilasciati da questa Università a studenti che dichiararono di voler proseguire altrove i loro studi, e dei fogli di congedo ad essa presentati da studenti provenienti da altre Università del Regno, durante l'anno 1889-90.

FACOLTÀ E SCUOLE	CONGEDI	
	Rilasciati	Presentati
Giurisprudenza	20	8
Medicina e Chirurgia . .	34	5
Filosofia e Lettere	2	»
Scienze matematiche, fisiche e naturali	8	2
Farmacia	4	»
Flebotomia	»	»
Ostetricia	»	»
Scuola d'applicazione . .	1	3
Totali . . .	69	18

RIASSUNTO

delle somme restituite dall'Ufficio Demaniale a titolo di quote d'iscrizione ai corsi degli insegnanti liberi con effetti legali, seguiti dagli studenti nell'anno scolastico 1889-90.

CORSI	AMMONTARE		Numero degli iscritti	Numero degli insegnanti cui vennero pagate le quote
Giurisprudenza	16956	»	1413	10
Medica e Chirurgica .	18748	»	142	16
Filosofia e Lettere . .	»	»	»	»
Scienze matematiche , fisiche e naturali . .	2236	»	186	4
Farmacia	2508	»	109	4
Totale	40448	»	1850	34

ELENCHI

DEGLI IMMATRICOLATI E DEI LAUREATI

ELENCO

DEGLI IMMATRICOLATI NELLE VARIE FACOLTÀ

per l'anno scolastico 1889-90

Facoltà di Giurisprudenza

- | | |
|--|--|
| 1. Alabiso Filippo, di Gaetano, da Girgenti. | 15. Cascio Giovanni, di Marco, da Corleone. |
| 2. Aldaresi Salvatore, di Ercole, da Buccheri. | 16. Cassarà Giuseppe, di Leonardo, da Castellammare del Golfo. |
| 3. Alfano Giuseppe Edoardo, di Calogero, da Palermo. | 17. Cavarretta Giambattista, di Domenico, da Palermo. |
| 4. Amari Gabriele, di Emerico, da Palermo. | 18. Cerrito Eugenio Biagio, di Luigi, da Pollina. |
| 5. Amodèo Giuseppe, di Salvatore, da Marsala. | 19. Cristina Giuseppe, di Vincenzo, da Acireale. |
| 6. Avellone Domenico, di Giambattista, da Palermo. | 20. Cultrera Giuseppe, di Damiano, da Isnello. |
| 7. Bartoli Domenico, di Giuseppe, da Mazzarino. | 21. De Spucches Salvatore, di Francesco Ruggiero, da Palermo. |
| 8. Beccaria Filippo, del fu Carmelo, da Palermo. | 22. Di Chiara Francesco Saverio, di Giuseppe, da Taormina. |
| 9. Bettoli Vincenzo, di Antonio, da Lugo. | 23. Dotto Giambattista, di Francesco Paolo, da Palermo. |
| 10. Buonocore Salvatore, di Lorenzo, da S. Stefano Camastra. | 24. Famoso Ignazio, di Francesco, da Palermo. |
| 11. Burgio Francesco, di Carlo, da Cosenza. | 25. Faraone Edoardo, di Giuseppe, da Palermo. |
| 12. Calascibetta Antonio, di Eugenio, da Palermo. | 26. Fulci Luigi, di Ludovico, da Modica. |
| 13. Caruso Domenico, di Giacomo, da Monreale. | 27. Galfo Saverio, di Giovanni, da Modica. |
| 14. Carta Vincenzo, di Giuseppe, da S. Giovanni Gemini. | 28. Gangitano Giacinto, di Vincenzo, da Canicattì. |

29. Gennarini Michele, di Luigi, da Taranto.
30. Giacalone Luigi, di Giovanni, da Trapani.
31. Giaccone Giuseppe, di Calogero, da S. Margherita Belice.
32. Giallombardo Antonino, di Rosario, da S. Mauro.
33. Giardina Salvatore, di Giambattista, da Cefalù.
34. Giliberto Enrico, di Giuseppe, da Palermo.
35. Giudice Antonio, di Antonio, da Favara.
36. Giudice Giovanni, di Angelo, da Siracusa.
37. Gristina Isidoro, di Giorgio, da Polizzi.
38. Gristina Luciano, di Silvestro, da Prizzi.
39. Guarneri Antonino, di Crispino, da Castelbuono.
40. Gueli Vincenzo, di Vincenzo, da Terranova.
41. Imbornone Vincenzo, di Domenico, da Sciacca.
42. Insinna Salvatore, fu Salvatore, da Vallelunga.
43. La Farina Giuseppe, di Francesco, da Comiso.
44. La Lomia Felice Ignazio, di Rosario, da Canicattì.
45. La Lomia Ignazio, di Salvatore, da Licata.
46. La Marca Salvatore, fu Giuseppe, da Palma Montechiaro.
47. La Rizza Giuseppe, di Alessandro, da Mussomeli.
48. Lauria Andrea, di Angelo, da Palermo.
49. Lo Bue Gaetano, di Giovanni, da Palermo.
50. Lo Forte Giacomo, di Francesco, da Palermo.
51. Longhi Michele, di Antonio, da Conversano.
52. Macaluso Michelangelo, di Giuseppe, da Girgenti.
53. Marcataio Giorgio, di Vincenzo, da Caccamo.
54. Marcataio Giuseppe, di Giorgio, da Caccamo.
55. Mancuso Salvatore, di Giuseppe, da Caltanissetta.
56. Mangano Giuseppe, di Francesco Paolo, da Palermo.
57. Mansanares Gaspare, di Pietro, da Palermo.
58. Mantia Pietro Giovanni, del fu Giuseppe, da Racalmuto.
59. Marsala Giovanni, di Niccolò, da Termini.
60. Minolfi Scovazzo Francesco, di Lorenzo, da Aidone.
61. Parisi Vincenzo, del fu Niccolò, da Palermo.
62. Pinsero Francesco, di Giovanni, da Modica.
63. Restivo Pasquale di Luigi, da Gangi.
64. Riggio Francesco, di Antonino, da Girgenti.
65. Romeo Adolfo, di Antonino, da Palermo.
66. Salemi Giuseppe, di Giovanni, da Marsala.
67. Salomone Samuele, di Egidio, da Palermo.
68. Sapio Giuseppe, di Giuseppe, da Licata.
69. Sulli Giorgio, di Paolo, da Piana dei Greci.
70. Terrasi Francesco, di Giovanni, da Monreale.
71. Tetamo Antonino, di Gaspare, da Palermo.
72. Trapani Nicolò, di Antonio, da Polizzi.

73. Trassella Vito, di Ferdinando, da Palermo.
74. Vitiello Francesco, di Vincenzo, da Torre del Greco.
75. Urso Giuseppe, di Pasquale, da Licata.

Corso di Notariato

76. Campisi Gaetano, di Domenico, da Palermo.
77. Fascianella Luigi, di Salvatore, da S. Cataldo.

Corso di Procuratore legale

78. David Rosario, di Vincenzo, da Cefalù.
80. Damiani Domenico, di Agostino, da Alcamo.
80. Damiani Domenico, di Agostino, da Girgenti.
81. Del Brenna Eugenio, di Luigi, da Palermo.
82. Gaglio Alfonso, di Luigi, da Porto Empedocle.
83. Lo Sardo Calogero, di Vincenzo, da Palma Montechiaro.
84. Martinez Achille, del fu Giuseppe, da Palermo.
85. Santini Ruggiero, di Andrea, da Ventimiglia.
86. Vasari Francesco, di Paolino, da S. Lucia del Mela.

Uditori a singoli corsi

87. Anzon Francesco, di Andrea, da Palermo.
88. Bontà Carmelo, di Giovanni, da Palermo.
89. Bruno Antonino, di Michele, da Palermo.

90. Capozzi Giuseppe, fu Antonino, da Caltanissetta.
91. Cloos Adolfo, di Rosario, da Palermo.
92. Daina Baidassare, di Giovanni, da Sciacca.
93. D' Angelo Pietro, di Mario, da Prizzi.
94. Di Gregorio Vincenzo, di Carlo, da Mazzara del Vallo.
95. Fardella Carlo, di Francesco, da Palermo.
96. Guagliardo Paolino, di Nicolò, da Bagheria.
97. Guccione Matteo, di Gioacchino, da Alia.
98. Maltese Giacomo, di Paolo, da Palermo.
99. Mattei Oreste, di Salvatore, da Palermo.
100. Mirabella Salvatore, di Tommaso, da Palermo.
101. Musto Salvatore, di Ignazio, da Palermo.
102. Nunzio Franco, di Pietro, da Mezzosiuso.
103. Palmeri Giuseppe, di Salvatore, da Roccamena.
104. Palmeri Alfredo, di Paolo, da Palermo.
105. Pelaez Alberto, di Benedetto, da Torino.
106. Pernice Stefano, di Damiano, da Cefalù.
107. Perricone Lodovico, di Luigi, da Mistretta.
108. Pintacuda Gaspare, di Giuseppe, da Prizzi.
109. Pirrotta Vincenzo, di Antonino, da Palermo.
110. Polizzano Mauro, di Mariano, da S. Mauro.
111. Ponticelli Giovanni, di Emanuele, da Palermo.

- | | |
|--|--|
| <p>112. Puccio Francesco, di ignoti, da Sclafani.</p> <p>113. Plumeri Alfonso, di Benedetto, da Villalba.</p> <p>114. Tomasini Francesco, di Vincenzo, da Giuliana.</p> <p>115. Trapani Giuseppe, di Clemente, da Palermo.</p> | <p>116. Ventimiglia Antonio, di Giovanni, da Castelbuono.</p> <p>117. Verdìramè Giacomo, di Alberto, da Castellammare.</p> <p>118. Vinci Mosè, di Carlo, da Marsala.</p> |
|--|--|

Facoltà di Medicina e Chirurgia

- | | |
|--|--|
| <p>1. Accardi Felice, del fu Nicolò, da Castelvetro.</p> <p>2. Alessi Arturo, di Francesco, da Cammarata.</p> <p>3. Allegra Antonino, di Vincenzo, da Mistretta.</p> <p>4. Armaforte Emanuele, di Antonino, da Parco.</p> <p>5. Arcabasso Calogero, di Vincenzo, da Villafranca.</p> <p>6. Argento Salvatore, di Michelangelo, da Racalmuto.</p> <p>7. Bacchi Domenico, di Domenico, da Palermo.</p> <p>8. Battaglia Giuseppe, di Enrico, da Termini.</p> <p>9. Brancato Salvatore, di Antonino, da Ciminna.</p> <p>10. Benenati Angelo, di Alfonso, da Caltanissetta.</p> <p>11. Cajozzo Giuseppe, di Camillo, da Castellammare.</p> <p>12. Caruso Alberto, di Francesco, da Monreale.</p> <p>13. Cavallaro Giuseppe, di Luigi, da Racalmuto.</p> <p>14. Del Castillo Gabriele, del fu Rosario, da Termini.</p> | <p>15. De Marchi Ermanno, di Antonio, da Palermo.</p> <p>16. Di Blasi Giovanni, del fu Francesco, da Palermo.</p> <p>17. Di Giovanni Ignazio, di Matteo, da Caltanissetta.</p> <p>18. Di Pisa Salvatore, di Gaetano, da Misilmeri.</p> <p>19. Fanara Gabriele, fu Salvatore, da Favara.</p> <p>20. Ficarrota Giuseppe, di Agostino, da Partinico.</p> <p>21. Fiorica Francesco, del fu Vincenzo, da Realmonte.</p> <p>22. Frisco Bernardo, di Giuseppe, da Alessandria della Rocca.</p> <p>23. Galfano Rosario, di Giovanni, da Marsala.</p> <p>24. Genco Mario, Di Vittorio, da Santa Ninfa.</p> <p>25. Germanà Francesco, di Antonino, da Brolo.</p> <p>26. Guccione Damiano, di Domenico, da Alia.</p> <p>27. Gucciardi Federico, del fu Cesare, da Misilmeri.</p> <p>28. Invernizzi Camillo, di Mauro, da Bergamo.</p> |
|--|--|

29. Interdonato Giovanni, di Giuseppe, da S. Piero Patti.
30. Lino Gaetano, di Giuseppe, da Avola.
31. Lioni Girolamo, di Filippo, da Palermo.
32. Lodato Gaetano, di Antonino, da Militello Patti.
33. Maniscalco Giovanni, di Luigi, da Palermo.
34. Marraccini Luigi, di Antonino, da S. Biagio Platani.
35. Mauceri Giuseppe, di Giuseppe, da Noto.
36. Moncada Pietro, del fu Lodovico, da Modica.
37. Mirto Francesco, di Pietro, da Monreale.
38. Miceli Michele, di Giuseppe, da Siracusa.
39. Munisteri Pinò Salvatore, di Nicolò, da Racalmuto.
40. Noto Antonino, di Pasquale, da Bivona.
41. Pagano Giuseppe, di Roberto, da Palermo.
42. Prestidonato Filippo, di Antonino, da Monreale.
43. Pusateri Ercole, di Silvestro, da Palermo.
44. Ramondini Cortese, di Domenico, da Monteleone.
45. Reyes Carlo, di Sebastiano, da Palermo.
46. Russo Luigi, di Giuseppe, da Delia.
47. Salemi Ignazio, di Antonino, da Montemaggiore.
48. Salto Angelo, di Giulio, da Licata.
49. Savoca Vincenzo, fu Ignazio, da Palazzo Adriano.
50. Scarpinato Giovanni, di Francesco, da Palermo.
51. Scarcella Andrea, di Giacomo, da Palermo.
52. Sellaro Vincenzo, di Giuseppe, da Polizzi.
53. Scimè Giuseppe, di Pasquale, da Racalmuto.
54. Sparti Girolamo, del fu Vincenzo, da Bagheria.
55. Spica Antonino, di Pietro, da Caccamo.
56. Tinebra Vincenzo, di Serafino, da Racalmuto.
57. Tartaro Giuseppe, di Vincenzo, da Vallelunga.
58. Trizzino Lorenzo, di Antonino, da Bivona.
59. Vasile Baldassare, di Vito, da Castellammare.
60. Valenti Atanasio, di Carmelo, da S. Ninfa.
61. Virga Salvatore, di Giambattista, da Sancipirrello.
62. Vita Gaetano, di Giuseppe, da Favara.
63. Zappulla Antonino, di Giambattista, da Salemi.

Uditori a singoli corsi

64. Anzon Luigi, di Andrea, da Palermo.
65. Castellani Patrizio, di Domenico, da Lecce.
66. Cantavespri Emanuele, di Benedetto, da Giuliana.
67. Cappello Edmondo, di Luigi, da Palermo.
68. Clemente Francesco, di Giuseppe, da Palermo.
69. Ferruzza Gaetano, di Mariano, da Polizzi.
70. Giaimo Rosario, di Giuseppe, da S. Mauro.
71. Glorioso Rosario, di Giuseppe, da S. Ninfa.

- | | |
|--|--|
| <p>72. Palisi Salvatore, di Vincenzo, da Palermo.</p> <p>73. Patricolo Francesco, di Francesco, da Palermo.</p> <p>74. Puccio Rosario, di Nicolò, da Palermo.</p> <p>75. Rizzo Gregorio, di Benedetto, da Caccamo.</p> <p>76. Ronga Camillo, fu Michele, da Palermo.</p> | <p>77. Salamone Alfonso, di Francesco, da Aragona.</p> <p>78. Scardulla Giuseppe, di Gaspare, da Bivona.</p> <p>79. Scarpaci Agostino, di Francesco, da Termini.</p> <p>80. Tomasini Giacomo, di Antonino, da Sommatino.</p> |
|--|--|

Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

- | | |
|---|---|
| <p>1. Baldanza Bartolomeo, di Antonio, da Messina.</p> <p>2. Buscemi Francesco, di Giuseppe, da Niscemi.</p> <p>3. Caldarera Evaristo, di Francesco, da Palermo.</p> <p>4. Caracciolo Lorenzo, di Edoardo, da Palermo.</p> <p>5. Cipollone Luigi, di Gioachino, da Ortogna.</p> <p>6. Crisafulli Luigi, di Antonino, da Messina.</p> <p>7. Del Buono Ulisse, di Giambattista, da Firenze.</p> <p>8. Greco Michele, di Salvatore, da Palermo.</p> <p>9. Indovina Giuseppe, di Antonino, da Prizzi.</p> <p>10. Fraso Bartolomeo, di Francesco Paolo, da Palermo.</p> <p>11. Lado Guido, di Cosimo, da Cagliari.</p> <p>12. Laudicella Francesco Paolo, di Francesco Paolo, da Palermo.</p> <p>13. La Loggia Mario, di Giuseppe, da Palermo.</p> <p>14. Matraccia Francesco, di Salvatore, da Palermo.</p> <p>15. Mauro Girolamo, di Antonino, da Palermo.</p> <p>16. Piraino Francesco Croce, di Gaetano, da Palermo.</p> | <p>17. Prestamburgo Antonino, del fu Rosario, da Messina.</p> <p>18. Plaja Francesco, di Giuseppe, da Bisacquino.</p> <p>19. Presti Federico, di Calogero, da Racalmuto.</p> <p>20. Ragusa Giovanni, di Giuseppe, da Partinico.</p> <p>21. Raccuglia Giuseppe, di Giuseppe, da Misilmeri.</p> <p>22. Rizzacasa Vincenzo, di Giovanni, da Solmona.</p> <p>23. Rexas Giambattista, di Giovanni, da Castrogiovanni.</p> <p>24. Sainelli Giovanni, di Angelo, da Palermo.</p> <p>25. Sabatino Enrico, di Giacomo, da Petralia Soprana.</p> <p>26. Sandias Andrea, di Nicolò, da Trapani.</p> <p>27. Tamburello Giovanni, di Ferdinando, da Palermo.</p> <p>28. Tortorici Pietro, di Eliodoro, da Palermo.</p> <p>29. Trovati Giuseppe, di Giovanni, da Leonforte.</p> <p style="text-align: center;">Uditori a singoli corsi</p> <p>30. Arena Vincenzo, di Giuseppe, da Valguarnera.</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 31. Bibbia Gioachino, di Paolo, da Palermo. 32. Buongiovanni Salvatore, di Antonino, da Lercara. 33. D'Accardi Giuseppe, di Francesco, da Palermo. 34. Denaro Filippo, di Antonino, da Palermo. 35. Di Pisa Antonino, di Vincenzo, da Misilmeri. 36. La Porta Andrea, di Vincenzo, da Palermo. 37. Milletari Antonio, di Paolo, da Gangi. | <ul style="list-style-type: none"> 38. Milazzo Rosolino, di Giovanni, da Palermo. 39. Palermo Patera Girolamo, di Nicolò, da Partanna. 40. Quattrocchi Vincenzo, di Pasquale, da Termini. 41. Rap Edoardo, di Edoardo, da Palermo. 42. Rossi Edoardo, di Ignazio, da Palermo. 43. Siciliano Nicolò, di Giuseppe, da Palermo. |
|---|--|

Facoltà di Lettere e Filosofia

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. David Salvatore, di Vincenzo, da Cefalù. 2. Dubolino Salvatore, del fu Achille, da Alia. 3. Mauceri Enrico, di Salvatore, da Siracusa. 4. Sicardi Enrico, di Paolo, da Palermo. 5. Manenti Giuseppe, di Vincenzo, da Modica. | <ul style="list-style-type: none"> 6. Marchese Pasquale, di Giuseppe, da Partanna. <p style="text-align: center;">Uditori a singoli corsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. Cocchiara Angelina, di Giuseppe, da Palermo. 8. Scioscia Pietro, di Nicolò, da Calatafimi. |
|---|--|

Scuola di Farmacia

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Alaimo Francesco, di Pietro, da Gangi. 2. Ajello Antonino, di Pietro, da Bagheria. 3. Alfonso Domenico, di Mario, da Caltavuturo. 4. Bella Salvatore, di Giovanni, da Campobello di Licata. 5. Borzellino Giovanni, di Raimondo, da Cattolica. | <ul style="list-style-type: none"> 6. Bisconti Salvatore, di Antonino, di Vicari. 7. Burruano Luigi, di Giuseppe, da Racalmuto. 8. Cabasino Gioachino, di Vito, da Trapani. 9. Cangemi Giuseppe, di Antonino, da Castelvetro. 10. Castellini Antonio, di Francesco, da Palermo. |
|---|--|

11. Caronna Giuseppe, di Salvatore, da Palermo.
12. Cassisa Francesco, di Giuseppe, da Trapani.
13. Castagnetta Vincenzo, di Mariano, da Palermo.
14. D' Agostino Giuseppe Andrea, di Emanuele, di Terranova.
15. Di Salvo Giovanni, di Lucio, da Mistretta.
16. Famiani Francesco, di Vincenzo, di Alcara Fusi.
17. Ferrara Biagio, di Giacomo, da Partinico.
18. Farina Antonio, di Settimio, da Vita.
19. Farruggia Giuseppe, di Gerlando, da Aragona.
20. Gallo Giuseppe, di Agostino, da Calatafimi.
21. Germanà Nicolò, di Gioacchino, da Lercara.
22. Gentile Pietro, di Giovanni, da Castelvetro.
23. Giorgi Paolino, del fu Vincenzo, da Campobello Mazzara.
24. Ingraffia Giuseppe, del fu Paolo, da Palermo.
25. La Mensa Nicolò, del fu Giuseppe, da Palermo.
26. Liberti Giacinto, di Antonino, da Collesano.
27. Librizzi Zaccaria, di Giuseppe Antonio, da Alimena.
28. Lo Forte Giacomo, di Andrea, da Palermo.
29. Leo Biagio, di Gaetano, da Cattolica.
30. Leone Francesco, di Mariano, da Palermo.
31. Mannino Francesco, di Giuseppe, da Carini.
32. Manno Gaspare, di Sebastiano, da Alcamo.
33. Milano Giovanni, di Placido, da Villarosa.
34. Madonia Saverio, di Paola, di Terrasini.
35. Mandara Vincenzo, di Gaetano, da Ragusa.
36. Nuara Enrico, di Michele, da Caltanissetta.
37. Nobile Gaspare, di Gerlando, da Comitini.
38. Orlando Tommaso, di Domenico, da Licata.
39. Ortoleva Antonio, di Salvatore, da Mistretta.
40. Patti Salvatore, di Giuseppe, da Palermo.
41. Palmeri Calogero, di Salvatore, da Roccamena.
42. Pappalardo Vito, di Fortunato, da Castelvetro.
43. Piazza Gaetano, di Beniamino, da Serradifalco.
44. Pardi Francesco, di Giuseppe, da Castelvetro.
45. Ragusa Giovanni, di Pasquale, da Gangi.
46. Russo Salvatore, del fu Michele, da Casteldaccia.
47. Rao Liborio, di Giuseppe, da Cerda.
48. Rizza Antonino, di Orazio, da Modica.
49. Rizzo Andrea, di Andrea, da Monte S. Giuliano.
50. Saieva Giuseppe, di Francesco, da Aragona.
51. Sandias Bartolomeo, di Niccolò, da Trapani.
52. Signa Carmelo, di Carmelo, da Alimena.
53. Spoto Giacomo, di Giuseppe, da Cattolica.
54. Tedesco Francesco, di Rosario, da Alimena.

55. Termini Bernardo, di Giuseppe, da Sancierello.
56. Torres Francesco, di Giacomo, da Trapani.
57. Trizzino Calogero, di Antonino, da Bivona.
58. Velardi Giuseppe, di Gaetano, da Petralia Soprana.
59. Virga Carmelo, di Gian Filippo, da Isnello.
60. Zingales Bartolomeo, di Carmelo, da Longi.
61. Zummo Giuseppe, di Salvatore, da Palermo.

Uditore

1. Lauria Vincenzo, di Angelo, da Palermo.

Uditori a singoli corsi

2. Piazza Salvatore, di Rosario, da Lercara.
3. Chiara Leonardo, di Vincenzo, da Alessandria.

Allieve levatrici

1. Abenante Caterina, di Nicolò, da Palermo.
2. Bonadonna Calogera, del fu Salvatore, da Porto Empedocle.
3. Brancato Emilia, di Ferdinando, da Palermo.
4. Bruschetta Melchiorra, fu Salvatore, da Villagrazia.
5. Buscemi Vincenza, di Michele, da Menfi.
6. Campoccia Maria Angela, di Vincenzo, da Aidone.

7. Canino Giuseppa, di Antonio, da Ventimiglia.
8. Cardile Anna, di Giuseppe, da Palermo.
9. Carollo Antonina, di Lorenzo, da Torretta.
10. Caruso Giustina, di Luigi, da Alia.
11. Celano Petronilla, di Vito, da Balestrati.
12. Corsale Calogera, di Francesco, da Palermo.
13. D'Angelo Adele, di Angelo, da Palermo.
14. Leone Caterina, di Giuseppe, da Città S. Angelo.
15. Levantino Giuseppa, di Francesco, da Palermo.
16. Lo Calio Anna, di Giuseppe, da Piana de' Greci.
17. Lombardo Francesca, di Giovanni, da Menfi.
18. Maggio Antonietta, di Andrea, da Palermo.
19. Marchese Maria, di Antonio, da Palermo.
20. Messina Francesca, di Gaspare, da S. Ninfa.
21. Picone Rosina, del fu Mauro, da Lercara.
22. Pizzimento Maria, di Francesca, da Palermo.
23. Gonselè Elettra, di Angelo, da Rieti.
24. Romano Maria, di Rosario, da Petralia Soprana.
25. Siddeli Nicasia, di Giuseppe, da Caccamo.
26. Villafranca Antonina, da Montemaggiore.
27. Zingarelli Giuseppina, del fu Domenico, da Palermo.

ELENCO

DEI LAUREATI NELLE VARIE FACOLTÀ E SCUOLE

Laureati in Giurisprudenza

Col massimo dei punti e la Lode

1. Bordonali Giuseppe, fu Salvatore, da Catania.
2. Calvi Pasquale, di Francesco, da Palermo.
3. Schirò Giuseppe, fu Giacomo, da Piana dei Greci.
4. Siciliano Luigi, di Napoleone, da Palermo.

Con pieni voti assoluti

1. Crispo Francesco, fu Pietro, da Palermo.
2. Foderà Giuseppe, di Francesco, da Palermo.

Con una media di $\frac{9}{10}$ o superiore

1. Albergo Giulio, di Agatino, da Siracusa.
2. Baldari Giuseppe, di Luigi, da Geraci.
3. Basile Antonino, di Paolo, da Palermo.
4. Brucato Napoleone, di Giuseppe, da Alimena.
5. Cacciatore Antonino, di Giuseppe, da Palermo.

6. De Grazia Antonino, di Liborio, da Trapani.
7. Ferro Giovanni, di Vincenzo, da Alcamo.
8. Giaconia Antonino, di Enrico, da Palermo.
9. Giobbe Ernesto, fu Giovanni, da Palermo.
10. Landi Enrico, di Antonio, da Verona.
11. La Placa Giuseppe, fu Gaetano, da Petralia.
12. Mirabile Empedocle, di Accursio, da Girgenti.
13. Orlando Leopoldo, di Gaetano, da Sanfratello.
14. Sajeva Salvatore, di Achille, da Girgenti.
15. Scoto Antonio, di Giuseppe, da Valguarnera.

Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$

1. Assennato Felice, di Mario, da Brindisi.
2. Barba Stefano, fu Giuseppe, da Palermo.
3. Bellavista Giacomo, di Girolamo, da Palermo.
4. Beninati Lorenzo, fu Francesco, da Girgenti.

5. Bruno Santi, fu Francesco, da Alimena.
6. Correnti Giuseppe, di Giuseppe, da Caltanissetta.
7. Criscione Gaetano, di Vito, da Mezzojuso.
8. D'Anneo Carmelo, fu Girolamo, da Palermo.
9. De Giorgio Mariano, di Vincenzo, da Castellammare.
10. Dell'Aira Nicolò, di Amodeo, da Canicatti.
11. Dentici Pietro, di Pietro, da Palermo.
12. Ferrara Gaetano, di Rosolino, da Palermo.
13. Fiandaca Francesco, fu Pietro, da Caltanissetta.
14. Franco Luigi, di Lorenzo, da Palermo.
15. Fulco Diego, di Gaetano, da Canicatti.
16. Gagliano Gaetano, fu Michele, da Palermo.
17. Giammusso Giuseppe, di Michele, da Barrafranca.
18. Giganti Gaetano, di Gaetano, da Palermo.
19. Gioffrè Domenico, di Santi, da Terranova.
20. Guarino Pietro, fu Pietro, da Caltanissetta.
21. Guidetti Eugenio, fu Antonio, da Reggio Emilia.
22. Grillo Nicolò, fu Giuseppe, da Racalmuto.
23. Imbornone Vincenzo, di Giuseppe, da Sciacca.
24. La Loggia Luigi, fu Giuseppe, da Palermo.
25. Lo Cascio Costantino, di Salvatore, da Palermo.
26. Lo Faso Giuseppe, di Giacinto, da Termini.
27. Lo Gerfo Paolino, fu Giuseppe, da Misilmeri.
28. Luzio Giuseppe, di Francesco, da Caltanissetta.
29. Lombardo Giuseppe, fu Michele, da Palermo.
30. Mirabile Giuseppe, di Accursio, da Girgenti.
31. Misuraca Gaetano, di Salvatore, da Cefalù.
32. Moreno Salvatore, fu Francesco, da Palermo.
33. Mosca Achille, di Gaspare, da Palermo.
34. Natoli Gaetano, fu Girolamo, da Patti.
35. Pardi Gennaro, di Giuseppe, da Castelvetro.
36. Pellegrino Carlo, di Paolo, da Marsala.
37. Perricone Giuseppe, di Gaetano, da Palermo.
38. Piccione Domenico, fu Giovanni, da Castelvetro.
39. Platania Gaspare, di Francesco, da Palermo.
40. Pucci Giuseppe, di Nicolò, da Petralia Sottana.
41. Rosano Giovanni, di Pietro, da Palermo.
42. Rubino Antonino, fu Salvatore, da Palermo.
43. Salvo Narciso, di Francesco, da Valletta.
44. Sansone Antonino, di Gaspare, da Castelvetro.
45. Savagnone Ernesto, di F. P., da Palermo.
46. Scaglione Antonino, di Francesco, da Palermo.
47. Scardino Mariano, di Francesco, da Camporeale.
48. Scibetta Giovanni, di Diègo, da Racalmuto.

- | | |
|---|--|
| <p>49. Sgroppo Michele, di Pasquale, da Palermo.</p> <p>50. Stassi Vito, fu Francesco, da Mazara.</p> <p>51. Tessitore Vincenzo, fu Salvatore, da Vicari.</p> | <p>52. Tullio Benedetto, di Pasquale, da Monreale.</p> <p>53. Valenti Giovanni, di Giuseppe, da Palermo.</p> |
|---|--|

Laureati in Medicina e Chirurgia

Col massimo dei punti e la Lode

1. De Bono Francesco Paolo, di Luigi, da Bivona.
2. Dotto Giovanni, di Giuseppe, da Palermo.

Con pieni voti assoluti

1. Albanese Manfredo, fu Enrico, da Palermo.
2. Finazzi Lorenzo, di Giuseppe, da Monreale.
3. Lo Bianco Luigi, fu Vincenzo, da Monreale.
4. Massaro Domenico, di Francesco, da Roccapalumba.
5. Piazza Lucio, di Giovanni, da Palermo.

Con una media di $\frac{9}{10}$ o superiore

1. Arcoleo Eugenio, fu Giuseppe, da Palermo.
2. Bonanno Ettore, fu Gaetano, da Palermo.
3. Callari Giovanni, di Giuseppe, da Sciacca.
4. Castiglia Eugenio, di Gian Battista, da Palermo.
5. Fanara Libertino, fu Salvatore, da Favara.
6. Fontana Nicolò, di Giuseppe, da Gibellina.
7. Malerba Agostino, di Giovanni, da Calatafimi.

8. Puleo Lincoln Abramo, di Giuseppe, da Palermo.
9. Salemi Giovanni, di Bernardo, da Palermo.

Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$

1. Alaimo Libertino, di Rosario, da Porto Empedocle.
2. Basile Giuseppe, di Luigi, da Siculiana.
3. Bellavia Marco, fu Alfonso, da Grotte.
4. Bologna Antonino, fu Vincenzo, da Trabia.
5. Brignone Giovanni, di Giacomo, da Lampedusa.
6. Cafaro Paolo, di Salvatore, da Alcamo.
7. Calaciura Gaetano, di Giuseppe, da Resuttano.
8. Caramanna Girolamo, di Benedetto, da Marineo.
9. Correnti Atanasio, di Giuseppe, da Palazzo Adriano.
10. De Bartolo Luciano, di Francesco, da Terranova.
11. La Cascia Salvatore, di Pasquale, da Salemi.
12. Occhipinti Simone, di Giuseppe, da Palermo.
13. Pirandello Ettore, fu Andrea, da Messina.

- | | |
|--|---|
| 14. Polizzi Antonino, di Nicolò, da Misilmeri. | 17. Strazzeri Giovanni, fu Salvatore, da Palermo. |
| 15. Raimondi Enrico, di Vincenzo, da Palermo. | 18. Tulumello Biagio, di Giuseppe, da Racalmuto. |
| 16. Sirna Francesco, di Antonino, da Longe. | |

Laureati in Lettere

- | | |
|---|---|
| Con una media di $\frac{9}{10}$ o superiore | Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$ |
| 1. Cozzucchi Emanuele, fu Carlo, da Palermo. | 1. Arezio Luigi, di Giuseppe, da Vicari. |
| 2. Lo Cascio Santi, di Girolamo, da Bagheria. | 2. Galbo Gioacchino, di Giovanni, da Castelbuono. |

Laureati in Filosofia

- | | |
|---|---|
| Col massimo dei punti e la Lode | Con una media di $\frac{9}{10}$ o superiore |
| 1. Boccone Pietro, di Giuseppe, da Palermo. | 2. Amorosi Isidoro, fu Raffaele, da Rapino. |

Laureati in Scienze Naturali

- | | |
|---|---|
| Con pieni voti assoluti | Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$ |
| 1. Lanza Domenico, di Antonio, da Palermo. | 1. Campoccia Gesualdo, di Salvatore, da Caltagirone. |
| Con una media di $\frac{9}{10}$ o superiore | 2. Corselli Giacomo, fu Francesco, da Palermo. |
| 1. Silvestri Alfredo, fu Orazio, da Viagrande. | 3. Morvillo Vincenzo, fu Antonino, da Palermo. |

Laureati in Chimica e Farmacia

- Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$**
1. Di Liberto Pietro, di Francesco Saverio, da Palermo.
-

Ottennero il diploma di Ingegnere

Con voti assoluti

1. De Simone Guglielmo, di Enrico, da Palermo.
2. Morisani Enrico, di Francesco, da Cosenza.
3. Parlatore Francesco, di Gaspare, da Palermo.

Con voti legali

1. Adragna Roberto, di Nicolò, da Trapani.
2. Alagna Vincenzo, di Salvatore, da Palermo.
3. Lo Monaco Salvatore, di Giovanni, da Bagheria.
4. Puglia Vittorino, di Francesco, da Palermo.

5. Soler Emanuele, di Francesco, da Palermo.

Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$

1. Amoroso Gaetano, di Antonino, da Palermo.
2. Costantino Luigi, fu Luigi, da Reggio Calabria.
3. Guzzardi Giovan Battista, di Giovanni, da Vizzini.
4. Pirandello Giuseppe, di Felice, da Palermo.
5. Rumore Vittorio, di Emanuele, da Cefalù.
6. Tomasi Vincenzo, di Gaetano, da Spaccaforno.
7. Villa Francesco Paolo, di Andrea, da Palermo.

Ottennero il diploma in Architettura

Con voti assoluti

1. Albergiani Enrico, di Giuseppe, da Palermo.

Ottennero il diploma di Farmacista

Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$

1. Autori Michele, fu Francesco, da Calatafimi.
2. Carlisi Nicolò, di Ferdinando, da Alessandria della Rocca.
3. Castellini Antonio, di Francesco, da Palermo.
4. Damiani Giuseppe, di Salvatore, da Monreale.
5. Di Dino Nicolò, di Michele, da Mistretta.

6. Galasso Francesco, fu Cosimo, da Niscemi.
7. Gallo Antonino, di Biagio, da Calatafimi.
8. Giancontieri Gaspare, di Benedetto, da Castelvetrano.
9. Gioglio Ignazio, di Giuseppe, da Menfi.
10. Jacoponelli Filippo, di Domenico, da S. Stefano Quisquina.
11. Latteri Alessandro, di Saverio, da Sanfratello.

- | | |
|--|--|
| <p>12. Lo Presti Paolo, di Gaetano, da Misilmeri.</p> <p>13. Pantano Giuseppe, di Luigi, da Canicattì.</p> <p>14. Pantano Giuseppe, fu Salvatore, da Canicattì.</p> <p>15. Patti Nicolò, di Enrico, da Palermo.</p> <p>16. Pecoraro Dionisio, di Mario, da Alcamo.</p> | <p>17. Rollo Agostino, di Giuseppe, da Sambuca Zabut.</p> <p>18. Salvato Bartolomeo, di Giuseppe, da Sambuca Zabut.</p> <p>19. Scardulla Giovan Battista, di Gaspare, da Bivona.</p> <p>20. Scimeca Giuseppe, di Antonino, da Ciminna.</p> |
|--|--|

Ottennero il diploma di Levatrice

Con voti legali

- | | |
|---|--|
| <p>1. Ajello Giuseppa, di Vincenzo, da Canicattini.</p> <p>2. Amato Giovanna, di Salvatore, da Palermo.</p> <p>3. Amodèi Luigia, di Domenico, da Partanna.</p> <p>4. Buscemi Concetta, di Carmelo, da Palermo.</p> <p>5. Carollo Concetta, fu Matteo, da Palermo.</p> <p>6. Cassetta Giuseppa, fu Salvatore, da Cerda.</p> <p>7. Ciriminna Rosalia, fu Giovanni, da Palermo.</p> <p>8. Costanzo Maria, di Emanuele, da Mussomeli.</p> <p>9. Di Salvo Giuseppa, di Domenico, da Mistretta.</p> <p>10. Finocchiaro Maria, di Giuseppe, da Palermo.</p> <p>11. Giglio Marianna, fu Giuseppe, da Palermo.</p> <p>12. Gurrera Angela, di Salvatore, da Sambuca Zabut.</p> <p>13. Jovino Anna, di Salvatore, da Lercara.</p> <p>15. Lapi Giovanna, di Salvatore, da Gratteri.</p> | <p>15. Liotta Filippa, di Stefano, da Castelvetrano.</p> <p>16. Lombardo Chiara, di Antonino, da Termini Imerese.</p> <p>17. Morgani Maria Rosa, di Gaetano, da Palermo.</p> <p>18. Nania Giovanna, di Giuseppe, da Carini.</p> <p>19. Oliveri Maria Carmela, di Melchiorre, da Ustica.</p> <p>20. Passalacqua Rosa, di Vincenzo, da Paceco.</p> <p>21. Piazza Rosina, fu Vito, da Palermo.</p> <p>22. Rifici Maria Angela, di Natale, da Raccuja.</p> <p>23. Rizza Marianna, fu Giuseppe, da Avola.</p> <p>24. Russo Francesca, di Salvatore, da Partinico.</p> <p>25. Russo Maria Candida, di Gaetano, da Castellammare.</p> <p>26. Scaglione Pietra, di Salvatore, da Lercara.</p> <p>27. Zacco Amalia, di Antonio, da Palermo.</p> <p>28. Zappulla Matilde, fu Antonino, da Palermo.</p> <p>29. Zerbo Maria, di Gioacchino, da Monreale.</p> |
|---|--|

Ottennero il diploma di Dentista**Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$**

1. Ballo Michelangelo, fu Sebastiano, da Palermo.
2. Carapezza Francesco, di Giuseppe, da Petralia Sottana.

3. Foderà Giusto, di Vincenzo, da Misilmeri.
 4. Palombi Paolo, di Domenico, da Roma.
 5. Prendarelli Eduardo, fu Gennaro, da Napoli.
-

Ottennero il diploma di Flebotomo**Con una media inferiore ai $\frac{9}{10}$**

1. Amoroso Gaetano, di Francesco, da Palermo.

2. Balestrieri Giuseppe, fu Vincenzo, da Palermo.
-

DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI
RELATIVI
ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE
EMANATI
NELL'ANNO 1890

Ai Rettori delle Università

Il Numero 6595 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1888, n. 5833 (serie 3^a);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Per l'applicazione del citato R. decreto sono ammessi all'esame di concorso ai posti di referendario presso il Consiglio di Stato, oltre ai Consiglieri di Prefettura, tutti gli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e dei due rami del Parlamento, che appartengono a carriere, per le quali è richiesta la laurea in legge, e purchè all'atto della domanda non abbiano stipendio inferiore a lire 3500.

Art. 2. Sono altresì ammessi all'esame, di cui all'articolo precedente, purchè provvisti di stipendio non inferiore a lire 3000 :

a) i funzionari dell'ordine giudiziario, aventi grado non inferiore a quello di giudice, e di sostituto procuratore del Re ;

b) i funzionari dell'Avvocatura erariale, aventi grado non inferiore a quello di sostituto procuratore erariale ;

c) i professori ordinari delle Università.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso. — In seguito alla pubblicazione del R. decreto 9 corr. mese, col quale si determinano le categorie dei funzionari che possono concorrere ai posti di Referendario al Consiglio di Stato, è prorogato a tutto il 31 del corrente mese il termine per la presentazione delle dimande, che, giusta l'avviso del 15 novembre 1889, sarebbe scaduto col giorno 10 corr. mese.

Gli esami, anziché in febbraio, avranno luogo entro il mese di aprile prossimo venturo, nei giorni che verranno indicati con altro avviso.

Roma, addì 12 gennaio 1890.

Il Direttore
Capo della 1^a Divisione
CICOGNANI.

**Ai rettori delle Università e ai Direttori
degli Istituti d'istruzione superiore.**

Circolare n. 921

Vacanze abusive.

Roma, addì 16 marzo 1890.

L'inveterato abuso di anticipare di parecchi giorni le vacanze del Natale, del Carnevale e della Pasqua, e di prostrarle oltre i limiti stabiliti dal calendario scolastico non si è potuto finora toglier via in tutte le Università, non ostante i reiterati sforzi di questo Ministero, secondato da molte Facoltà e Consigli accademici.

I provvedimenti consigliati dal mio onor. predecessore, con la circolare del 30 ottobre 1885, sia che non fossero applicati, sia che riuscissero inefficaci, non valsero a far cessare ovunque tale disordine che turba profondamente l'andamento degli studi, accorciando di parecchie settimane l'anno scolastico, e costituisce un atto di permanente indisciplina. In qualche Università anzi il disordine è andato tant'oltre, che la scolaresca si arroga il diritto di imporre agli Insegnanti, con una salva di applausi, il giorno in cui le lezioni debbono cessare, o di farne oggetto di pubblica discussione.

Risoluto a troncane l'abuso, ma convinto che meglio delle misure repressive, valga la parola persuasiva, assidua e paterna dei Rettori, dei Presidi e dei professori, accompagnata dall'esempio dello scrupoloso adempimento del proprio dovere, io prego caldamente la S. V. e gli Insegnanti tutti di codesta Università a volermi

coadiuvare nel difficile compito con tutta l'autorità e l'influenza che sull'animo dei giovani esercitano coloro che, avviandoli per i sentieri della scienza, sanno cattivarsene la stima, l'affetto e la fiducia.

Gioverà all'uopo che la S. V. faccia conoscere ai Professori questo mio vivissimo desiderio e in mio nome li preghi di prestarmi, pel comune intento, la loro valevole e costante cooperazione, che renda informati gli studenti del mio fermo proposito di conseguire tale intento, il quale non mira ad altro che al loro migliore avvenire, alla serietà degli studi e al decoro dell'Università; che infine li avverta che coloro, i quali fossero sordi alle amorevoli esortazioni di V. S. e dei Professori, saranno puniti escludendoli da una sessione d'esami.

Piaccia alla S. V. di mettersi d'accordo col Consiglio accademico e coi signori Presidi delle Facoltà sul miglior modo di conoscere i nomi dei giovani che perdurassero nel deplorato abuso.

Nella piena fiducia che Ella voglia secondarmi, La prego di un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
P. BOSELLI.

Ai rettori delle Università

Il Numero 6850 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

PAR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la legge 16 febbraio 1861;

Veduto il regolamento speciale per la facoltà di Medicina e Chirurgia, approvato col R. decreto 8 ottobre 1876, N. 3434, Serie 2^a;

Veduta la legge per la tutela della igiene e della sanità pubblica; 22 dicembre 1888, N. 5849 (Serie 3^a);

Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, approvato con Nostro decreto del 9 ottobre 1888, N. 6442 (Serie 3^a);

Nell'intendimento di stabilire norme fisse e identiche pel conferimento dei diplomi di odontoiatria e di flebotomia in tutte le Università del Regno;

Sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per la Pubblica Istruzione e per gli Affari interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Chi vuole esercitare l'odontojatria e la flebotomia deve conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia.

Art. 2. L'insegnamento dell'odontojatria è impartito nell'istituto chirurgico delle facoltà del Regno, le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di tale insegnamento, secondo i più recenti progressi della specialità.

Art. 3. La nomina dell'insegnante deve essere fatta secondo le norme vigenti per il conferimento degli incarichi, od eventualmente, dei Professori straordinari, sentito il Consiglio superiore.

Art. 4. Coloro che hanno intrapresi i corsi di flebotomia o di odontojatria, prima della pubblicazione di questo decreto, potranno compierli ed ottenere il rilascio dei relativi diplomi coll'osservanza delle norme precedentemente in vigore.

Ad essi pure sarà permesso l'esercizio della professione, non altrimenti che ai flebotomi e dentisti, contemplati dall'articolo 60 del Regolamento 9 ottobre 1889 N. 6442 (Serie 3^a);

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1890.

UMBERTO

P. BOSELLI.
CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Presente Decreto, tolto dalla Gazzetta Ufficiale, ha effetto dalla data della pubblicazione.

Troviamo qui opportuno ricordare, per ciò che riguarda i Chirurghi-Dentisti, il testo dell'art. 60 del Regolamento 9 ottobre 1889, N. 6442, citato nell'ultimo capoverso del Reale Decreto.

Ai Dentisti che esercitano attualmente, in seguito ad una regolare autorizzazione, avuta prima della vigente legge sanitaria, sono mantenuti i diritti acquisiti.

Ai rettori delle Università

Circolare

Membri estranei
nelle Commissioni di esame.

Roma, addì 27 maggio 1890.

E questo il tempo in cui le Facoltà e le Scuole sogliono fare le loro proposte per la nomina delle Commissioni di esame, giusta gli articoli 4 e 11 delle *Modificazioni al Regolamento generale Universitario*, approvate col R. Decreto 12 febbraio 1882, N. 645.

In tale congiuntura torna opportuno richiamare alla memoria dei Consigli proponenti le disposizioni della Circolare 24 Giugno 1879, relative alla scelta dei membri estranei, le quali sono sempre in vigore, ed è mio intendimento che siano scrupolosamente osservate.

In forza delle medesime non possono essere considerati membri estranei gli assistenti, gli aiuti, i coadiutori, gl'incaricati e neppure i liberi docenti, i quali abbiano qualche incarico ufficiale.

Soltanto, nel caso in cui sia assolutamente impossibile trovare persone competenti fra i privati insegnanti, privi di incarico ufficiale o nel ceto dei liberi professionisti e cultori di scienze, è lecito valersi di assistenti, aiuti e coadiutori, escluso però sempre quello del professore della materia, su cui versa l'esame speciale o il tema della dissertazione.

Essendo poi invalso, presso alcune Facoltà, l'uso di chiamare membri estranei negli esami di laurea i privati insegnanti, nominandoli *per turno*, Vossignoria farà osservare alle Facoltà che questo avvicendamento non è conforme allo spirito del Decreto dianzi citato, il quale prescrive che i membri estranei per gli esami di laurea siano *scelti*.

La scelta implica una votazione, volta per volta, per garantire la nomina dei più competenti e dei più degni.

Prego Vossignoria di curare l'osservanza di queste istruzioni, non dando corso alle proposte che loro fossero contrarie e di accusarmi ricevuta della presente.

Il Ministro
P. BOSELLI.

Alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore.

Circolare

Quote d'iscrizione
a liberi docenti

Roma, addì 17 settembre 1890.

Nella circolare del 31 gennaio 1889, relativa alla tassa di ricchezza mobile, da pagarsi sui proventi che i professori e i liberi insegnanti percepiscono come propine d'esame, retribuzioni per conferenze di magistero e quote d'iscrizione, si dice che i liberi docenti si presenteranno agli uffici demaniali per la riscossione delle quote loro dovute. Siccome, adottandosi questo sistema, si cambierebbe il metodo di pagamento sinora seguito, debbo far presente a V. S. che valgono sempre le disposizioni adottate in seguito agli accordi presi, sin dal 1877, col Ministero delle Finanze e la Corte dei Conti, che cioè i pagamenti delle quote d'iscrizione, dovute ai liberi docenti, anzichè a mezzo dei Ricevitori Demaniali, con buoni individuali, dovranno continuarsi ad effettuare con buono unico, tratto sulle Tesorerie Provinciali, a favore dell'Economo dell'Ateneo.

Per il Ministro
MARIOTTI.

Alle Università e Istituti d'Istruzione superiore.

Circolare

Studenti ritardatari
del servizio militare.

Roma, addì 10 novembre 1890.

Con la circolare del 31 Agosto 1885, questo Ministero stabiliva i modelli dei certificati da rilasciarsi agli studenti che domandano di essere ammessi a ritardare il servizio militare.

Ora nel nuovo regolamento sul reclutamento, approvato col R. Decreto 2 luglio 1890, N. 6952 (Serie 2^a), fra gli allegati sono stati compresi anche i due certificati, che, nella circolare del 31 agosto 1885, portavano l'indicazione di modelli A e B; e a questa indicazione nell'accennato regolamento è stata sostituita quella di modelli 45 e 47, e sono state aggiunte le seguenti intestazioni.

Pel modello A ora 45 del regolamento: *Certificato di studi per ottenere il ritardo alla chiamata sotto le armi, a senso dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento.*

Pel modello B, ora 47 del regolamento: *Certificato di studi per ottenere la continuazione del ritardo al servizio militare, giusta l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento.*

Credo opportuno informare di ciò V. S., pel caso che le autorità militari o gli studenti stessi richiedano che i certificati che si rilasciano a questi vengano intestati secondo la nuova loro qualifica.

Per il Ministro
MARIOTTI.

Alla R. Università di Palermo

Circolare
Iscrizioni

Roma, addì 13 dicembre 1890.

Pervengono a questo Ministro numerose domande di giovani, i quali, non avendo conseguito la licenza matematica, domandano tuttavia di essere iscritti al 1° anno di applicazione, salvo a conseguire nell'anno successivo la licenza predetta. Avuto riguardo al numero di tali domande ho deliberato di rimettere l'esame di esse ai consigli delle scuole, i quali vedranno, caso per caso, se, per le condizioni speciali in cui i giovani possono trovarsi, le domande meritino di essere accolte, e sotto quali modalità, riferendone poi al Ministero.

Il Ministro
P. BOSELLI.

Relazione a S. M. nell'udienza del 26 ottobre 1890, nel Ministro per la Istruzione Pubblica, sul Regio Decreto che approva il Regolamento Universitario.

SIRE,

Molte delle disposizioni che governano l'ordinamento generale e la disciplina nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, a causa delle varie modificazioni recate al regolamento generale universitario dell'8 ottobre 1876, sono sparse in provvedimenti diversi, sicchè riesce incomodo e talvolta anche difficile il rintracciarle.

Ho reputato perciò utile ed opportuno raccoglierle tutte e coordinarle in un solo regolamento.

Qualche lieve ritocco, più di forma che di sostanza, per mettere in migliore armonia disposizioni che, emanate a distanza di anni, non sempre concordano perfettamente, lascia impregiudicata ogni questione importante, la cui soluzione è riservata alla legge sull'istruzione superiore che mi propongo, coll'alto assenso di Vostra Maestà, presentare al Parlamento.

Per queste ragioni confido che la Maestà Vostra vorrà degnarsi di apporre la Sua Augusta firma al Decreto che ho l'onore di presentare per l'approvazione del nuovo Regolamento.

Il Numero 7337 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (serie 2^a) e le modificazioni ad esso apportate coi RR. decreti 12 febbraio 1882, n. 645 (serie 3^a) e 22 ottobre 1885, n. 3443;

Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Nell'intento di raccogliere e coordinare in un testo unico le disposizioni regolamentari universitarie sparse in più decreti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

E approvato il regolamento universitario annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 ottobre 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO UNIVERSITARIO

CAPO I.

Art. 1. — L'anno scolastico per le università dura nove mesi e mezzo.

Esso finerà col 30 luglio e comincerà col 15 ottobre.

Le lezioni incominciano nei primi di novembre e terminano il 15 di giugno, tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni.

Art. 2. — Non più tardi di 20 giorni dopo l'apertura sarà letto il discorso inaugurale.

Leggerà il discorso un professore ordinario o straordinario, scelto nel primo anno dalla facoltà di filosofia e lettere; nel secondo, dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; nel terzo, dalla facoltà di diritto; nel quarto, dalla facoltà di medicina.

Il consiglio accademico avrà cura di coordinare questa successione secondo i precedenti e le disposizioni locali.

Il discorso sarà in italiano o in latino.

Art. 3. — Il discorso inaugurale sarà consegnato, subito dopo la lettura, alla segreteria dell'università, perchè sia stampato nell'annuario entro il mese.

Nell'annuario verranno pure inserite:

1° Le liste nominative degli studenti,

a) che s'immatricularono nell'anno precedente, con l'indicazione del luogo di nascita;

b) che superarono gli esami di licenza, di laurea o finali.

Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami.

Degli studenti non approvati s'indicherà il numero, ma si tacerà il nome.

2° La lista nominativa dei professori ufficiali e privati, che insegneranno durante l'anno, con l'indicazione degli insegnamenti di ciascheduno.

3° Le statistiche, distinte per corsi, dell'esito degli esami, delle tasse pagate e delle dispense.

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno anteriore; ed ove qualche professore ufficiale o privato sia defunto, verrà aggiunta una breve notizia della vita e degli scritti di lui, compilata per cura della facoltà.

4° Il calendario dell'anno scolastico.

5° Il resoconto sommario delle lezioni date da ciascun insegnante nell'anno precedente.

6° La nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dagli insegnanti e dagli assistenti.

Art. 4. — Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° Le domeniche e le altre feste civili;

2° Dodici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;

3° Diciotto giorni per il Carnevale e la Pasqua;

4° Il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re e della Regina.

Spetta al Consiglio accademico di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e di ripartire nel modo migliore, fra il Carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al n. 3.

CAPO II.

Degli studenti e degli uditori

Art. 5. — È studente o uditore in una università del Regno, chi venga iscritto con l'una o l'altra qualità nella matricola di essa.

Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti e gli uditori si estendono anche alle donne.

Art. 6. — Per immatricolarsi studente sarà necessario presentarne domanda alla segreteria dell'università.

In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita;

b) il domicilio della famiglia;

c) l'abitazione sua nella città;

d) l'indicazione della facoltà o scuola a cui intende iscriversi.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

- 1° La fede di nascita;
- 2° Il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli, che, secondo il regolamento attuale o i regolamenti speciali delle facoltà e delle scuole, bastino per l'ammissione ai vari corsi;
- 3° La quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione, e della prima rata almeno della quota annua della tassa d'iscrizione.

L'uditore è dispensato dai documenti indicati al n. 2.

Art. 7. — Lo studente avrà il diritto di conseguire i gradi accademici conferiti da ciascuna facoltà, quando si sia conformato in tutto ai regolamenti.

Gli studi fatti dagli uditori non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati al n. 2 del precedente articolo.

Art. 8. — La licenza della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico dà adito alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle università.

Art. 9. — Gli studenti che sono stati ammessi con essa alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, possono conseguirvi la licenza dopo due anni, e passare alle scuole di applicazione degli ingegneri.

Essi non potranno però essere iscritti al secondo biennio, se non avranno superato un esame di letteratura italiana e di lingua latina, secondo il programma e nei modi che saranno prescritti da istruzioni speciali.

Art. 10. — Gli allievi che hanno compiuto il primo od il secondo anno di corso dell'accademia militare, e ne hanno superati gli esami, sono ammessi rispettivamente al primo o al secondo anno del corso universitario di matematiche; quelli che ne hanno compiuto l'intero corso triennale, superandone gli esami, sono ammessi al primo anno della scuola di applicazione per gli ingegneri.

Gli allievi contemplati in questo, e nei seguenti articoli 11 e 12 quando aspirino al conseguimento delle lauree che si conferiscono nella facoltà e non abbiano diploma di licenza liceale, dovranno sostenere l'esame suppletivo prescritto dall'art. 9.

Art. 11. — Gli allievi che hanno compiuto nell'Accademia di Livorno il secondo o il terzo corso, e superati tutti gli esami, sono ammessi al primo anno del corso universitario di matematica.

Gli allievi che hanno compiuto il quarto corso dell'accademia e superati gli esami, sono ammessi al secondo anno del corso universitario di matematica, collobbligo di seguire il corso di chimica e darvi l'esame.

Art. 12. — I giovani forniti di licenza dell'istituto tecnico, sezione d'agrimensura e di agronomia, che hanno compiuti gli studi presso l'istituto forestale di Vallombrosa, possono essere ammessi nelle università al primo anno della facoltà

di scienze matematiche e naturali pel conseguimento della laurea in scienze naturali e del diploma d'ingegnere civile, purchè presentino il diploma di perito forestale, e dagli esami da essi sostenuti risulti alla facoltà competente la loro speciale attitudine agli studi superiori.

Art. 13. — Gli stranieri che chiederanno d'isciversi al primo anno di facoltà nelle università italiane dovranno presentare un attestato d'aver fatto regolarmente gli studi richiesti per l'ammissione nelle università del proprio paese e in quella facoltà alla quale vogliono iscriversi.

Le facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali giudicheranno delle regolarità dei titoli.

Per l'iscrizione invece ad un anno successivo al primo, la rispettiva facoltà giudica a quale anno lo straniero può essere iscritto. Per la laurea però egli deve aver compiuto tutti i corsi e sostenuti tutti gli esami speciali richiesti dai nostri regolamenti, salvo il disposto dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859.

Nel gennaio di ciascun anno i Rettori manderanno al Ministro, insieme a tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, una relazione contenente i motivi per cui le singole domande furono accolte o respinte.

Il resoconto sarà trasmesso al consiglio superiore, il quale farà le sue osservazioni affine di stabilire via via una norma sicura e costante.

Queste osservazioni però non potranno invalidare le deliberazioni prese dalla facoltà e dai consigli accademici.

I figli di cittadini italiani, quando provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia, saranno, come gli stranieri, ammessi senza esame e senza licenza liceale ai corsi di istruzione superiore, purchè dimostrino che il diploma di studi secondari che essi presentano, unitamente alla domanda d'iscrizione, dà diritto nel paese, ove hanno compiuto regolarmente gli studi secondari, e sostenuti i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle università, ed in quella facoltà, a cui chiedono d'isciversi.

Art. 14. — Tutte le domande degli studenti, degli uditori o degli aspiranti a diplomi universitari, per provvedere sulle quali la legge o il regolamento non esigono il parere del consiglio superiore, devono essere dirette ai rettori delle università o ai direttori degli istituti superiori.

Così pure devono dirigersi ai rettori le istanze di farmacisti per essere autorizzati a ricevere nei loro laboratori studenti del quarto corso per l'anno solare di pratica.

Art. 15. — Il rettore esaminerà se non vi sia nulla che apertamente contraddica alle leggi ed ai regolamenti, e nel caso non vi sia nulla, o nei casi dubbj, le comunica al consiglio di facoltà o di scuola, il quale le esamina e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Il rettore provvede secondo la deliberazione del consiglio di facoltà o di scuola, e partecipa la risoluzione al ricorrente.

Il rettore può, quando lo creda opportuno, sottoporre la deliberazione della facoltà o scuola al consiglio accademico, per vedere se sia il caso di darle o no esecuzione.

Art. 16. — Il ricorrente può appellare dalla deliberazione del consiglio di facoltà o di scuola al consiglio accademico, e dalla deliberazione del consiglio accademico al Ministro.

Art. 17. — Il tempo utile a presentare la domanda, di cui all'art. 6, decorrerà dal 1° agosto e scadrà 15 giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico.

Art. 18. — Il segretario dell'università affiggerà, giorno per giorno, all'albo di questa la lista dei nomi degli studenti ed uditori, le domande dei quali saranno trovate in regola.

Art. 19. — Gli studenti ed uditori, quando vi vedranno il proprio nome, si presenteranno in segreteria e ritireranno da questa il libretto di iscrizione.

Art. 20. — Il libretto d'iscrizione, che si rilascia allo studente, porterà il bollo della segreteria, con la data dell'anno in cui lo studente sarà abilitato a servirsene, e l'annotazione del pagamento eseguito delle tasse di immatricolazione e di iscrizione, secondo è disposte al numero 3 dell'art. 6.

In esso e su un modulo a parte, che gli verrà pure consegnato dalla segreteria, lo studente scriverà il suo nome, quello degli insegnanti dei quali vorrà seguire i corsi e il titolo di tali corsi, incominciando da quelli che sono stabiliti come obbligatori, pel conseguimento del grado, dal regolamento della facoltà cui è iscritto, o da disposizione speciale. Gli insegnanti attesteranno della frequenza di lui sul libretto d'iscrizione.

L'economo vi noterà a suo tempo i pagamenti successivi della seconda rata della tassa d'iscrizione e delle altre tasse.

Art. 21. — La segreteria dell'università terrà due registri:

- 1° Degli studenti ed uditori immatricolati, ripartiti per facoltà;
- 2° Della carriera scolastica di ogni studente.

Di tutti e due i registri sarà mandato un estratto ai presidi di ciascuna facoltà per la parte che li riguarda.

Ricevuti dalla segreteria la tessera d'immatricolazione, il libretto d'iscrizione ed un estratto del regolamento universitario, contenente le disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli studenti, l'iscritto si presenterà al preside, il quale gli darà il manifesto contenente l'ordine degli studi proposto dalla facoltà.

Non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno scolastico, lo studente consegnerà alla segreteria il libretto d'iscrizione ed il modulo a parte, firmati dagli insegnanti dei quali avrà dichiarato di voler seguire i corsi, e con le indicazioni volute dell'art. 20, scritte tutte da lui, e nello stesso ordine sull'uno e sull'altro.

La segreteria farà le opportune annotazioni nel registro della carriera scolastica, e restituirà nei giorni successivi il solo libretto di iscrizione allo studente.

In pari tempo trasmetterà ai professori ufficiali e privati le note dei giovani, che dai libretti e dai moduli d'iscrizione risulterà essersi voluti iscrivere ai loro corsi.

Art. 23. — L'immatricolazione cessa:

1° Per punizione disciplinare;

2° Per congedo chiesto ed ottenuto.

Art. 24. — Lo studente non potrà passare da una università ad un'altra che nei due primi mesi dell'anno scolastico.

Egli dovrà farne domanda al rettore, il quale, ove trovi la domanda sufficientemente motivata, gli farà rilasciare un foglio di congedo, su cui verrà trascritta la parte di registro che concerne la sua carriera scolastica.

Trascorso il suddetto termine sarà negato il congedo, quando non risulti documentato che il trasferirsi dello studente, in regola con gli esami, ad altra università è conseguenza necessaria di contemporaneo trasferimento dell'intera sua famiglia.

Alla fine del corso lo studente potrà avere, o ne faccia domanda, un attestato, in cui verrà trascritta tutta la sua carriera scolastica.

Art. 25. — Nei primi quindici giorni dell'anno scolastico lo studente riporterà in segreteria il libretto per la nuova iscrizione, la quale si compirà colle norme indicate negli art. 20, 21, 22.

Le iscrizioni fatte in un libretto senza bollo, o col bollo di un anno anteriore, non avranno valore.

Art. 26. — La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente e l'uditore dovranno al cominciare d'ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi apporrà la data dell'anno, per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

La tessera abilita lo studente a usufruire di tutti i benefici dell'istituto universitario, cioè:

assistere alle lezioni private e pubbliche, alle conferenze ed agli esercizi;

avere a prestito libri dalle biblioteche universitarie;

essere ammesso alla sala di lettura e ai laboratori e musei;

giovarsi delle istituzioni di beneficenza proprie delle università;

concorrere ai posti dei convitti universitari, ove questi esistono, ed alle pensioni che vi si distribuiscono annualmente e per tutta la durata dei corsi, sia per effetto di antiche fondazioni, sia per largizione di privati, di provincie o di comuni.

L'esercizio di tali diritti sarà subordinato alle disposizioni dei regolamenti generali e speciali, nei quali verranno determinati quelli che possono essere comuni agli uditori.

Art. 27. — Lo studente sarà libero, entro i regolamenti delle singole facoltà,

d'iscriversi in ciascun anno a quei corsi di facoltà che vorrà seguire, senza tenersi all'ordine proposto a principio dell'anno dalla facoltà stessa.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sarà iscritto almeno a tre corsi obbligatori. Nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e per gli studi che portano alle lauree speciali saranno equivalenti ad un corso obbligatorio le conferenze, purchè almeno in numero di tre per settimana, e gli esercizi pratici di laboratorio.

Lo studente, iscrivendosi ai corsi obbligatori di un dato anno della sua carriera scolastica, avrà l'obbligo di riservare per gli altri anni di corso, tante iscrizioni quanto ne occorreranno per renderli validi. Se lo studente non avrà adempito siffatto obbligo, la segreteria annullerà le iscrizioni ch'egli avrà preso oltre il dovere.

La facoltà determinerà di anno in anno il massimo delle iscrizioni ai corsi liberi che lo studente potrà prendere presso i professori ufficiali o i liberi docenti.

Art. 28. — Lo studente iscritto al primo anno di una facoltà potrà, nei primi due mesi dopo l'apertura dell'anno scolastico, passare ad un'altra, purchè le condizioni didattiche, prescritte per l'ammissione all'una ed all'altra, siano uguali.

In questo caso le tasse pagate per la prima iscrizione saranno computate per la seconda, ma lo studente dovrà pagare la differenza, quando le tasse per la seconda sieno maggiori.

Art. 29. — Lo studente che vorrà passare da una all'altra facoltà, si presenterà al preside di quella che intendè lasciare, e gliene chiederà il congedo, che gli verrà dato per iscritto.

Il Rettore dell'università autorizzerà lo studente che abbia ottenuto il congedo, ad iscriversi all'altra facoltà da lui prescelta e a prendere in segreteria un nuovo libretto d'iscrizione.

In nessun caso sarà ammesso il passaggio dalle scuole di farmacia o da una di notariato alle facoltà propriamente dette.

Art. 30. — Lo studente che passa da una facoltà ad un'altra non può, salvo disposizione dei regolamenti speciali, essere iscritto se non al primo anno di corso di quella in cui entra, qualunque sia l'anno di corso a cui egli fosse giunto nell'altra che lascia.

Tuttavia il ministero, tenendo conto delle materie già studiate, può, sentito il parere della facoltà alla quale lo studente passa, accordargli di sostenere gli esami in un numero di anni più breve, purchè il suo corso universitario abbia, sommati gli anni passati nella facoltà anteriore, almeno la durata richiesta dal regolamento di quella a cui posteriormente si sarà iscritto.

CAPO III.

Degli esami

Art. 31. — Gli esami si danno in una sessione, la cui durata sarà stabilita anno per anno dal consiglio accademico, dietro proposta del consiglio di facoltà.

La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente.

A questo secondo periodo sono ammessi gli studenti i quali o non si presentarono nel primo, oppure essendovisi presentati, non furono approvati.

Gli esami di operazioni sul cadavere potranno darsi in tutte le università del regno, nei mesi di maggio e giugno.

Le facoltà di medicina e chirurgia stabiliranno, avuto riguardo alle esigenze dell'insegnamento ed alle particolari condizioni del luogo, i giorni nei quali si daranno, entro i detti mesi, gli esami sopra indicati.

Art. 32. — Nelle facoltà vi sono esami speciali ed esami di laurea.

Art. 33. — Gli esami speciali versano sopra una sola disciplina, e comprendono tutto il programma approvato in principio dell'anno dalla facoltà, secondo le prescrizioni dell'articolo 81 § 1°, anche se il professore non lo abbia svolto per intero.

Se la materia è ripartita in più anni, l'esame sarà dato, di regola, alla fine della trattazione di essa, ed avrà una durata proporzionata al tempo dell'insegnamento. Per quelle materie però, la cui trattazione duri più di un anno, ma le cui singole parti possano considerarsi come distinti corpi di dottrina, l'esame, dietro parere conforme della facoltà, potrà essere dato alla fine di ciascun anno.

È in facoltà dello studente prendere l'esame speciale anche sulle materie non obbligatorie. Del risultato di questo esame facoltativo gli sarà rilasciata particolare attestazione.

Art. 34. — Lo studente che non avesse ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l'attestato di frequenza, non potrà presentarsi agli esami.

Art. 35. — Le commissioni per gli esami speciali si comporranno ciascuna di tre membri.

Uno di essi sarà il professore della disciplina, o chi in sua assenza verrà dalla facoltà delegato a supplirlo; gli altri due saranno nominati dal rettore, sopra proposta della facoltà.

Dei due proposti uno dovrà essere scelto nel seno della facoltà, tra quelli che fossero stati professori della stessa materia, ed in mancanza di essi tra i professori di materie affini; e l'altro sarà eletto possibilmente fuori degli insegnanti ufficiali dell'università e di preferenza fra i professori emeriti ed onorati, fra i dottori aggregati e fra i liberi docenti della stessa disciplina.

La commissione sarà presieduta dal professore insegnante la disciplina, ed in sua assenza dal più anziano dei commissari.

Art. 36. — Ogni esame speciale durerà almeno venti minuti.

Art. 37. — Esaurito l'esame, la commissione voterà palesemente sopra di esso. Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti.

L'esaminato, per riportare l'approvazione, dovrà ottenere almeno i sei decimi del totale dei voti di cui la commissione dispone.

Colui che otterrà i nove decimi s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione discuterà sulla convenienza o no di accordare la lode, che dovrà essere approvata alla unanimità.

Art. 38. — Chi abbandonerà senza legittima ragione un esame, e chi sarà rimandato, non potrà ripresentarsi che in altro periodo di sessione.

Art. 39. — Per ottenere il certificato di licenza, com'è indicato nei regolamenti speciali di facoltà, lo studente dovrà avere superati gli esami speciali in tutte le materie che sono prescritte per tale grado.

Art. 40. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà provare:

a) di aver frequentato i corsi della rispettiva facoltà pel numero di anni prescritto;

b) di aver ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie nei regolamenti suddetti.

Art. 41. — L'esame di laurea consiste:

a) In una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli studi speciali, ed intorno ad alcune tesi, da lui parimenti scelte, in altre materie obbligatorie.

b) In una o più prove pratiche, nel modo prescritto dai regolamenti speciali per una data laurea.

Art. 42. — La Commissione per gli esami di laurea si comporrà di undici membri, compreso il preside della facoltà, il quale ne terrà la presidenza.

Sei dei componenti la commissione saranno scelti dalla facoltà fra i professori ordinari e straordinari della facoltà stessa, in modo che i vari gruppi di scienza sieno egualmente rappresentati, e vi sia compreso l'insegnamento della disciplina a cui si riferisca la dissertazione di laurea; gli altri quattro saranno scelti fra i professori emeriti ed onorari, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti, e tra altre persone estranee alla facoltà, da nominarsi dal Rettore, sulla proposta della facoltà stessa.

Dei sei rappresentanti delle facoltà, uno potrà essere anche incaricato, quando l'insegnamento della disciplina, a cui la dissertazione si riferisce, è tenuto da un incaricato.

In mancanza del preside la commissione sarà presieduta dal professore più anziano della facoltà.

Quando il numero dei laureati sia grande, potrà istituirsi anche più di una commissione.

Art. 43. — La disputa innanzi alla commissione durerà non meno di quaranta minuti.

Art. 44. — Terminata la disputa la commissione procede alla votazione, secondo le norme prescritte dall'art. 37.

Quando venga concessa la lode, se ne farà speciale menzione nel diploma di laurea.

Art. 45. — Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame particolare sui corsi ai quali s'iscrissero.

L'esame però sarà dato dal solo professore della materia, che a tale uopo disporrà di 10 punti.

Art. 46. — Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, saranno pubblici.

CAPO IV.

Delle tasse

Art. 47. — Le tasse universitarie stabilite dalle leggi 11 agosto 1870, alleg. K, n. 5784, e 30 maggio 1875, n. 2513, si distinguono in:

- 1° taxa d'immatricolazione;
- 2° taxa d'iscrizione;
- 3° soprattassa d'esame;
- 4° taxa di diploma;

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella.

Vi sono inoltre tasse speciali di laboratorio, stabilite dai consigli di facoltà, sulla proposta dei rispettivi direttori.

Art. 48. — La taxa d'immatricolazione è pagata all'ufficio demaniale, incaricato della riscossione, dallo studente od uditore in principio dell'anno scolastico, e la quietanza del pagamento di essa deve essere consegnata alla segreteria insieme colla domanda d'immatricolazione.

Art. 49. — La taxa d'iscrizione si paga dallo studente in principio dell'anno scolastico, in tante quote annue eguali quante sono gli anni del corso cui è iscritto.

Essa è pagata per intero all'ufficio demaniale.

È tuttavia accordata facoltà allo studente di pagare le quote annue in due rate eguali, la prima al principio dell'anno scolastico, la seconda entro il mese di aprile.

Art. 50. — La liquidazione delle quote d'iscrizione, da pagarsi ai privati insegnanti, sarà fatta dalla segreteria universitaria alla fine dell'anno scolastico, in base ai registri delle lezioni, prescritti dall'art. 101 di questo regolamento e rimessi al Rettore alla fine d'anno, per mezzo del preside della facoltà.

Ove da questi registri apparisca che il numero delle lezioni effettivamente date dall'insegnante è minore di quello portato dal quadro della Facoltà, e l'insegnante a titolo privato non abbia giustificate le assenze cui sia stato obbligato per malattia o per altri motivi, sarà fatta una proporzionale riduzione nella somma da pagarsi dalla università.

I ministri delle finanze e della pubblica istruzione stabiliranno di accordo le norme affinché venga restituita e sia versata nella cassa universitaria quella parte di tasse che, secondo la disposizione dell'art. 2° della legge 30 maggio 1875, deve dalla cassa medesima essere pagata agl'insegnanti privati.

Gli assistenti ed aiuti non riceveranno dalla cassa universitaria alcuna quota d'iscrizione, nè avranno diritto di esigerla dai giovani, per quei corsi liberi che essi facessero su materie obbligatorie pei giovani stessi, e che fossero parte di quello che deve essere fatto dal professore ufficiale, alla dipendenza del quale si trovano.

Art. 51. — La quietanza del pagamento della tassa d'iscrizione sarà consegnata alla segreteria insieme colla domanda d'immatricolazione o d'iscrizione.

Se lo studente divide il pagamento in due rate, la quietanza per la prima rata sarà consegnata alla segreteria colla detta domanda, quella della seconda entro il mese di aprile.

Art. 52. — La sopratassa annua d'esame si paga dallo studente all'economista dell'Università e la quietanza relativa dev'essere presentata alla segreteria dieci giorni prima che si apra la sessione degli esami.

Art. 53. — La tassa di diploma si paga all'ufficio demaniale dallo studente iscritto all'ultimo anno del corso e la relativa quietanza si presenta alla segreteria nello stesso termine assegnato dall'articolo precedente per la sopratassa d'esame.

Art. 54. — Allo studente che non ha pagato le tasse già maturate di un anno scolastico, non può essere spedito da qualsiasi autorità ed ufficio universitario alcun certificato riferibile allo stesso anno.

Art. 55. — Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse di un anno non può essere ammesso ad esami, e nemmeno può venire iscritto a corsi dell'anno successivo.

Art. 56. — Lo studente che ottenuto il congedo da una università domanda la immatricolazione in un'altra, non è obbligato a pagare per questa seconda immatricolazione una nuova tassa.

Art. 57. — Gl'insegnanti privati avranno diritto di riscuotere da ciascuno degli studenti ed uditori iscritti ad un loro corso una tassa d'iscrizione proporzionata alle ore settimanali assegnate alle lezioni. Questa, per i corsi annuali, è di lire 4 per ogni ora; di lire 2, per i semestrali.

Art. 58. — Le iscrizioni ai corsi privati, prese dopo il termine fissato per la

restituzione dei libretti dell'art. 22 del presente regolamento, non hanno nessun valore.

Art. 59. — Il pagamento della quota d'iscrizione sarà fatto agli insegnanti privati dalla cassa universitaria, tosto che siano a questa versate dalla intendenza di finanza le relative somme, secondo l'art. 50 di questo regolamento, e le istruzioni e norme date d'accordo dai ministri delle finanze e della pubblica istruzione.

Art. 60. — L'uditore pagherà per ogni corso a cui è iscritto una tassa eguale al doppio della quota d'iscrizione, che secondo l'art. 57 si paga agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi obbligatori.

Se l'uditore vuole sostenere esame sopra alcuni di questi, pagherà la somma occorrente per la propina dell'esaminatore.

Quanto al pagamento delle tasse, e alla presentazione delle quietanze e dei libretti, si osserveranno per gli uditori le stesse disposizioni stabilite per gli studenti.

Art. 61. — La dispensa, per qualunque ragione, dall'obbligo di alcuni corsi o di alcuni anni di corso per essere ammesso agli esami di licenza, di laurea o finali, non importa la dispensa dal pagamento di nessuna tassa, inclusa quella d'iscrizione ai corsi per i quali è accordata la dispensa.

Art. 62. — Chi abbandona per qualsiasi cagione lo studio non può domandare la restituzione delle tasse pagate.

Non può accordarsi restituzione neppure a chi dal primo anno di corso di una facoltà, faccia passaggio ad altra facoltà, per la quale le tasse sieno minori di quelle pagate per la prima iscrizione.

Art. 63. — Per ogni certificato, copia ed estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria, dovrà pagarsi a titolo d'indennità una lira e mezza non compreso il bollo della carta.

Per i diplomi di laurea e le patenti, che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario, dovranno pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza.

Nelle università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente pagherà inoltre separatamente il prezzo di questa, che non potrà superare lire cinque.

È abolito ogni altro diritto.

Art. 64. — Le somme versate dagli studenti e dagli uditori delle università e degli istituti superiori a titolo di soprataxa d'esame, costituiscono in ciascuna università un fondo unico, che serve al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

Art. 65. — Sette decimi delle soprataxe serviranno esclusivamente al pagamento delle propine per gli esami speciali e di laurea. Gli altri tre decimi serviranno al pagamento delle propine per gli esami di riparazione e per quelli dei giovani dispensati dalle tasse.

Art. 66. — Le propine per gli esami saranno pagate ai commissari tosto che siano stati consegnati alla segreteria dell'università o dell'istituto i processi verbali degli esami.

Art. 67. — Dagli ufficiali delle segreterie, a ciò delegati, sarà tenuto in ciascuna università od istituto un conto separato del fondo costituito colla sopratassa d'esame.

Nei primi dieci giorni del mese di gennaio di ogni anno i rettori e direttori presenteranno al consiglio accademico un resoconto regolare di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti avvenuti nell'anno precedente, perchè sia poi trasmesso al Ministero.

Art. 68. — Allo studente che abbia ottenuto nove decimi dei punti nell'insieme delle prove dell'esame di licenza liceale o di licenza tecnica potrà essere accordata la dispensa dalle tasse del primo anno di corso universitario.

Negli anni di studio successivi al primo lo studente non potrà ottenere la dispensa dalle tasse, se non avrà superato tutti gli esami speciali nelle materie obbligatorie consigliate dalle facoltà per l'anno precedente, e se in essi non avrà riportato una media non inferiore ai nove decimi.

Ad ogni modo non deve aver ottenuto meno di otto decimi in nessuna materia.

Art. 69. — Lo studente che chieda dispensa dalle tasse universitarie, dovrà allegare alla domanda un attestato della giunta del comune, nel quale la sua famiglia ha domicilio, ed una dell'ufficio dell'agente delle tasse, che provino la condizione disagiata della sua famiglia. Il Rettore avrà facoltà di chiedere informazioni per altra via.

Nella domanda dovrà essere specificata la tassa della quale si chiede l'esenzione.

Art. 70. — La dispensa dalla tassa d'immatricolazione e dalla tassa annua di iscrizione, dovrà chiedersi appena terminata la sessione di ottobre dell'esame di licenza liceale; la dispensa della tassa di esame e di diploma, un mese innanzi al termine in cui dovrebbe essere pagata.

Art. 71. — Sulla domanda delibererà il consiglio accademico, il quale alla fine di ogni anno scolastico manderà uno speciale rapporto al ministro.

Quando la dispensa sia accordata, se ne prenderà nota nel libretto d'iscrizione e l'annotazione sarà firmata dal rettore e dall'economista.

Art. 72. — La dispensa dalla tassa d'iscrizione per la quota che spetta agli insegnanti privati, non avrà effetto senza lo assentimento di questi.

CAPO V.

Dei posti di perfezionamento negli studi all'interno e all'estero

Art. 73. — Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle diverse Università e negli istituti d'istruzione superiore dipendenti dal Mini-

stero d'istruzione pubblica, per un sussidio, inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un'Università nazionale od estera.

Il numero dei sussidi e la somma da erogare in essi, così per l'interno, come per l'estero, saranno fissati dal Ministro anno per anno.

Art. 74. — Ai posti di sussidio, tanto all'interno quanto all'estero, non potrà concorrere chi abbia conseguito la laurea da più di quattro anni. Tuttavia potrà concorrere anche nel quinto anno, chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato eleggibile con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la commissione; come pure chi occupa il posto di assistente in un istituto universitario.

Art. 75. — Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e di titoli conseguiti negli studi.

Per i sussidi all'estero, la domanda, le memorie e i titoli dovranno essere mandati non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà di agosto.

Art. 76. — I titoli e le memorie saranno giudicate da Commissioni nominate dal Ministro, su proposta della giunta del consiglio superiore di pubblica istruzione.

Le relazioni delle singole commissioni saranno dal Ministero trasmesse alla giunta predetta, la quale, tenendo conto dei giudizi emessi dalle commissioni sopra ciascuno dei concorrenti, e della loro graduatoria, designerà al Ministro coloro ai quali debbon conferirsi gli assegni, e la sede più adatta ai loro studi.

Coloro ai quali sarà conferito un assegno, esporranno alla fine dell'anno scolastico in un'estesa e particolareggiata relazione al Ministero i risultati dei loro studi.

Art. 77. — Il consiglio superiore, nella sua adunanza plenaria d'ottobre, designerà le discipline, alle quali, a parità di merito, dovrà darsi la preferenza nel prossimo concorso agli assegni per istudi di perfezionamento all'estero e all'interno.

Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso.

Art. 78. — I posti di perfezionamento all'interno dovranno assegnarsi presso una Università diversa da quella dove il giovane ha studiato, salvo ragioni speciali, la cui validità dovrà essere riconosciuta dalla giunta del consiglio superiore.

I posti di perfezionamento all'estero non possono in alcun caso convertirsi nè in posti all'interno, nè in sussidi di altra forma a vantaggio della medesima persona.

CAPO VI.

Del governo delle Università

Art. 79. — Il governo delle Università apparterrà, sotto la vigilanza del ministro ed in conformità colle leggi e coi regolamenti, alle seguenti autorità:

- 1° Il Rettore;
- 2° Il Consiglio accademico;
3. I Presidi di facoltà;
- 4° Il Consiglio di facoltà;
- 5° L'Assemblea generale dei professori.

Art. 80. — Apparterrà al Rettore:

- 1° La rappresentanza dell'università in ogni occasione di solennità pubblica;
- 2° Il conferimento, a nome del Re, dei diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademicó;
- 3° La notificazione a chi spetta di tutte le deliberazioni prese dal consiglio accademico, dai consigli di facoltà, dall'assemblea generale dei professori o da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e la comunicazione delle risoluzioni del Ministro a quelli cui concernono.

Le deliberazioni ed i pareri del consiglio accademico, dei presidi e dei consigli delle facoltà sono dal Rettore comunicati al Ministro testualmente e per intero, non per sunto nè per estratto.

- 4° La cura dell'osservanza del regolamento universitario;
- 5° L'amministrazione e il governo dell'università, e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio accademico mediante la segreteria e gli altri uffici, posti per questo fine alla dipendenza immediata di lui;
- 6° La ispezione della biblioteca e di tutti gli stabilimenti della università;
- 7° L'esercizio dell'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati nei termini e nei modi indicati dal regolamento;
- 8° La nomina e il licenziamento degli inservienti e custodi dell'università, e l'approvazione delle proposte di nomina e licenziamento degli inservienti e custodi dei singoli gabinetti o collezioni fatte dai rispettivi direttori;
- 9° La presidenza delle riunioni del consiglio accademico e dell'assemblea generale dei professori;
- 10° La compilazione della relazione annuale al Ministro sull'andamento generale dell'università;
- 11° L'accordare permessi di assenza ai professori nei termini dell'art. 98, e per la durata di 15 giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici, sentiti i direttori di questi.

Il preside anziano farà le veci del Rettore, ove questo sia impedito.

Art. 81. — Il consiglio accademico aiuta il Rettore in tutte le cose di sua competenza, e si compone:

- 1° Del Rettore pro tempore, che lo presiede;
- 2° Del Rettore ultimamente cessato;
- 3° Dei Presidi delle facoltà;
- 4° Dei Presidi ultimamente usciti di ufficio;

5° Dei Direttori delle scuole di farmacia; e parimenti di quelli delle scuole di applicazione per gli ingegneri, e degli istituti di medicina veterinaria ed agraria, quando formino parte integrale della università.

Art. 82. — Il consiglio accademico:

1° Riceverà notizia della nomina degli inservienti e custodi dell'università fatta dal Rettore;

2° Assegnerà, quando le tavole di fondazione non dispongano altrimenti, sulla proposta delle facoltà, o dei municipi, o delle provincie, o dei fondatori o d'altri enti morali o privati, le pensioni e i premi agli studenti;

3° Accompagnerà con sue osservazioni al Ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell'ordinamento scolastico e disciplinare, o nel materiale dell'università, fatte dalle facoltà o dall'assemblea generale dei professori;

4° Designerà sulla proposta delle facoltà rispettive gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e proporrà, ove occorra, i sussidi che, sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato, si potessero loro accordare;

5° Esaminerà e concorderà, sulla proposta delle facoltà e delle scuole speciali, l'orario generale dell'università.

6° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° Delibererà sulle domande di dispensa dalle tasse;

8° Esaminerà le deliberazioni delle facoltà o scuole che il rettore reputi opportuno di sottoporli a termini dell'articolo 15 di questo regolamento.

Art. 83. — Il preside della facoltà:

1° Rappresenterà la facoltà nelle occasioni di solennità pubbliche, e ne presiederà il consiglio.

2° Notificherà le deliberazioni della facoltà al rettore, e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla facoltà;

3° Vigilerà la disciplina scolastica nella facoltà a cui presiede e curerà l'osservanza del regolamento;

4° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

5° Scriverà, appena finito l'anno scolastico, una relazione al rettore sull'andamento degli studi nella facoltà durante l'anno, sul risultamento degli esami, sul profitto dei giovani, e sopra ogni altro particolare che valga a dimostrare l'efficacia degli ordinamenti vigenti, o la opportunità di modificarli.

6° Sottoscriverà gli attestati di promozione e i diplomi di grado.

Art. 84. — Il consiglio di facoltà:

1° Formulerà e suggerirà agli studenti, mediante un annuale manifesto pubblico, l'ordine degli studi durante il corso, così delle discipline insegnate in essa, come di quelle che possono a loro scelta seguire presso altre facoltà;

2° Raccoglierà dai professori e dagli incaricati i programmi dell'insegnamento per il corso; li coordinerà tra loro e avvertirà a riempire le lacune che vi appa-

rissero, ed esigerà soprattutto che quelli delle discipline d'importanza eminentemente professionale comprendano tutta la materia indicata dal titolo della cattedra; stabilirà l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata, e questi abbiano modo di seguire anche corsi di altre facoltà che potessero loro tornare utili;

3° Proporrà quegli insegnamenti, i quali, benchè non compresi nella pianta organica della facoltà, pure riconoscesse necessari alla completa istruzione dei giovani. In questo caso la facoltà alla proposta dell'insegnamento nuovo potrà unire quella della persona degna di darlo, secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti;

4° Proporrà al Ministro le persone da incaricarsi d'insegnamenti obbligatori che fossero vacanti, ed esprimerà i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente.

5° Proporrà al consiglio accademico le mutazioni o riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico disciplinare, e gli trasmetterà le aggiunte occorrenti al materiale degli stabilimenti appartenenti alla facoltà proposte dai rispettivi direttori.

6° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza.

7° Farà la proposta della terna per la nomina del preside.

I professori straordinari partecipano a tutte le adunanze dei consigli di facoltà, eccettuati i casi di cui si facciano proposte che riguardino personalmente alcuno de' professori straordinari stessi. Delle riunioni per gli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 di questo articolo sono chiamati a far parte anche gli incaricati; e di quelle per gli oggetti indicati ai numeri 5 e 6 tutti gli insegnanti ufficiali e anche i dottori aggregati.

Nei consigli di facoltà farà ufficio di segretario il professore più giovane.

Nessuna deliberazione è valida, se non interviene la maggioranza dei professori che hanno diritto e dovere d'intervenire. Nel computo per stabilire la maggioranza non sarà tenuto conto di coloro che avranno giustificato la loro assenza.

Art. 85. — L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinari e straordinari, e sarà convocata:

1. Per deliberare, dietro ordine del Ministro, sopra qualche riforma dell'ordinamento scolastico disciplinare;

2. Per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori di ciascuna delle facoltà. La riforma che in questo caso fosse proposta sarà dal consiglio accademico trasmessa al Ministero;

3. Per fare la proposta del Rettore;

4. Ogni qualvolta il Rettore lo credesse opportuno.

La convocazione della assemblea dei professori sarà fatta dal Rettore.

Art. 86. — I Rettori e i presidi continueranno ad essere eletti tra i professori ordinari ed emeriti nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficio di Rettore o di preside non potrà essere ricusato senza giusti motivi, di cui sarà giudice il Ministro.

Art. 87. — Il consiglio accademico sarà convocato dal Rettore, e quello della facoltà dal preside ogni due mesi ordinariamente, straordinariamente sempre che occorra.

Il consiglio di facoltà potrà essere convocato in via straordinaria, anche quando tre professori ne facciano richiesta motivata.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari della facoltà dovranno essere fatte a tempo, perchè nel primo giorno dell'apertura dell'università gli studenti trovino affissi all'albo di questa:

1. Il calendario generale dell'università;
2. L'orario di ciascuna facoltà, colla notizia dei suoi insegnamenti;
3. Il manifesto degli studi di che all'art. 84, n. 1.

CAPO VII.

Della disciplina nelle scuole universitarie

Art. 88. — La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al Rettore, alle facoltà ed al consiglio accademico, e non si stende fuori della cerchia degli stabilimenti, di cui si compone l'università.

Art. 89. — Le pene che le autorità universitarie possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporaria da uno o più corsi;
3. La sospensione dagli esami;
4. L'esclusione temporaria dall'università.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore, in presenza del preside, con le norme stabilite dall'art. 161 della legge 13 novembre 1859.

I motivi pei quali venne fatta l'ammonizione saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione della pena di secondo grado spetta al Rettore, sentito il consiglio accademico; quella delle pene di terzo e quarto grado viene fatta dalla facoltà con voto palese ed a semplice maggioranza di voti.

Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l'università, le pene di terzo e di quarto grado saranno applicate dal consiglio accademico a maggioranza di voti.

Il consiglio accademico o la facoltà, convocati a tale scopo, sentono la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati o trasmessi dal Rettore e votano per il grado di pena.

Delle pene disciplinari di 3. e 4. grado verrà mandata comunicazione a tutte le facoltà del Regno.

La pena della interdizione temporaria da uno o più corsi, inflitta dal Rettore, sentito il consiglio accademico, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 90. — Lo studente potrà dal giudizio dell'autorità universitaria, nel caso che gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea dalla università, appellare al Ministro.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque università dello Stato l'immatricolazione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 91. — Quando in una scuola succedano disordini che impediscano di far lezione, il Rettore, in seguito a domanda del professore, dichiara chiusa la scuola per tutti coloro che non siano regolarmente iscritti a tale corso.

Nel caso che si ripetano disordini dentro tale scuola, il Rettore ordina la sospensione del corso.

Il Ministero giudicherà quanto la chiusura debba continuare, e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il Rettore potrà d'urgenza chiudere la università, o sospendere tutti o alcuni corsi di quella facoltà ove i disordini si sono manifestati.

Sarà obbligo del Rettore e del consiglio accademico d'intendersi colla prefettura per ristabilire l'ordine turbato ogni qualvolta gli altri mezzi non valgano prontamente a ristabilirlo.

Art. 92. — L'insegnante ufficiale o privato, si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Quando durante l'anno gli risulti che alcuni studenti abbiano mancato di diligenza nello assistere ai corsi, egli ne dovrà avvisare il rettore, che informerà del fatto le rispettive famiglie.

Art. 93. — Lo studente che per ragioni di salute o di famiglia debba assentarsi dovrà domandarne il permesso al Rettore.

Questi, dove giudichi buoni i motivi, dato il permesso, avviserà i professori dei corsi ai quali lo studente è iscritto.

Art. 94. — Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto dell'Università.

CAPO VIII.

Degli insegnamenti universitari

Art. 95. — Saranno insegnamenti costitutivi d'una facoltà quelli indicati nel regolamento di essa.

Di più, potranno essere istituiti e mantenuti in ciascuna facoltà altri insegna-

menti speciali attinenti per qualche rispetto agli insegnamenti suoi costitutivi, e questi essere commessi a più di un insegnante.

Nel bilancio di previsione di ciascun anno saranno notati gli insegnamenti dati in ciascuna facoltà, oltre quelli indicati nel regolamento.

Le facoltà di lettere o di scienze potranno avere solo alcuni insegnamenti costitutivi d'una facoltà intiera, ma in tal caso non conferiranno altri gradi se non quelli a cui bastino gli insegnamenti che di fatto vi si danno.

CAPO IX.

Dei diritti e doveri degli insegnanti, ufficiali e privati

Art. 96. — L'insegnante ufficiale ordinario, straordinario o incaricato, avrà obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento, e di dargli tante ore per settimana, quanto l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Il giudizio suo in questo rispetto sarà sottoposto alla decisione della facoltà cui appartiene; in caso di dissenso fra il professore e la facoltà, deciderà il ministro.

Gli orari delle facoltà ed il resoconto sommario delle lezioni date da ciascun professore saranno comunicati, anno per anno, al consiglio superiore, il quale sottoporrà le sue osservazioni al Ministero.

Art. 97. — Il professore ufficiale sarà tenuto di fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del consiglio accademico, ove ne sia membro, e del consiglio di facoltà, di prendere parte alle commissioni esaminatrici, alle quali è chiamato dal regolamento della sua facoltà, ed alle commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal Ministero.

Egli non potrà esimersi da questi obblighi per ragioni di occupazioni o di altre professioni sue proprie e particolari, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione dovrà chiederne licenza al Rettore, per mezzo del preside della facoltà.

Quando per motivi di salute egli non potesse fare lezione, dovrà mandare avviso al Rettore dell'università a tempo, perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la sua malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne darà avviso al Rettore che, sentito il consiglio della facoltà o gli darà un supplente di proprio moto, o domanderà al Ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore possa essere di minore o maggiore durata.

Art. 98. — Il Rettore non potrà concedere ai professori permessi d'assenza per più di dieci giorni; se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministro.

Art. 99. — L'insegnamento del professore ufficiale prenderà la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti.

Egli potrà fare le conferenze in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare, nel conferire cogli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti ufficiali dovranno essere pubbliche.

Art. 100. — Tutti gli insegnamenti devono essere svolti per intero durante il tempo fissato dai regolamenti.

Nessun professore potrà svolgerne solo una parte, a meno che un altro insegnante ufficiale non siasi assunto l'obbligo di trattare quella lasciata da lui e la facoltà vi abbia consentito; oppure si tratti di insegnamenti complementari destinati ad incremento della cultura.

Art. 101. — Ciascun professore avrà cura di scrivere sopra un libretto particolare le serie degli argomenti che esso va mano mano svolgendo nelle sue lezioni e conferenze.

Gl'insegnanti a titolo privato, o diano le lezioni in una sala della Università o abbiano ottenuto dal Rettore di darle altrove, terranno lo stesso modo dei professori ufficiali.

Questi libretti saranno consegnati alla fine d'anno al Rettore, insieme al resoconto sommario delle lezioni fatte, per la pubblicazione dell'annuario.

Art. 102. — Il Rettore potrà accordare a qualche persona, non avente qualità di professore ufficiale o d'insegnante privato, il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto della Università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degl'insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

Il permesso sarà dato con molta cautela e potrà essere revocato dal Rettore.

Art. 103. — I professori di qualunque facoltà, ciascuno da sè, o riuniti in più, i quali non appartengano ad alcuna scuola di magistero, potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai propri studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto.

Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti senza recare verun impedimento al regolare andamento degli studi delle facoltà e delle scuole di magistero.

CAPO X.

Dei concorsi e delle promozioni.

I concorsi alle cattedre vacanti nelle regie università e nei regi istituti d'istruzione superiore sono aperti per titoli e per esami.

Il relativo avviso si pubblicherà per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed è pure trasmesso per l'affissione a tutte le Università e istituti superiori.

Il termine utile alla presentazione delle domande è stabilito a quattro mesi dalla data della prima pubblicazione.

I concorrenti manderanno al Ministero le loro domande, gli attestati di pubblico insegnamento impartito o con incarico ufficiale o con libera docenza, e tutti quegli altri titoli che giudicheranno opportuni ad avvalorarle, fra i quali almeno una memoria originale stampata, riguardante quel ramo di scienza che forma oggetto della cattedra posta al concorso.

Per la cattedra di letteratura latina e greca la memoria dovrà essere scritta in lingua latina.

Art. 105. — I candidati dovranno far pervenire al Ministero i loro documenti e le loro pubblicazioni, queste ultime possibilmente in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti della commissione.

Sarà cura del Ministero di inviare a ciascun commissario i titoli del concorrente, e la commissione sarà convocata, quando ciascun commissario avrà notificato al Ministero di averne presa sufficiente notizia.

Tale notificazione però dovrà esser fatta non più tardi di un mese dopo l'invio dei titoli predetti.

Art. 106. — La commissione di concorso avrà di regola cinque commissari.

Il Ministro invita le facoltà o scuole del Regno, a cui appartiene la cattedra posta a concorso, a radunarsi, perchè ciascun professore ordinario proponga in una scheda cinque nomi, scelti tra i professori che insegnano od abbiano insegnata la stessa disciplina in una università od istituto superiore di grado universitario, o tra i cultori della materia che siano venuti in alta e meritata fama per la loro perizia, o anche tra i professori o cultori di materie strettamente affini.

Da questa designazione saranno esclusi i membri del consiglio superiore di pubblica istruzione, che si trovino in ufficio al tempo in cui scade il termine del concorso.

I professori lontani dalla loro sede potranno votare nella facoltà o nella scuola della città dove momentaneamente si trovano.

Le schede saranno suggellate da ciascun professore; o il preside o il direttore della scuola, raccolte in piego suggellato, vi apporrà la propria firma e ne farà personale consegna al Rettore, perchè siano trasmesse al Ministro.

Lo scrutinio sarà fatto dalla giunta del consiglio superiore.

Se una scheda portasse più nomi di quelli richiesti dal presente articolo, i nomi proposti in più verranno soppressi.

I dieci nomi che avranno ottenuto il maggior numero di voti, saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.

Il Ministro nomina la commissione esaminatrice tra i dieci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La stessa commissione potrà essere chiamata a giudicare di concorsi e di promozioni nella medesima cattedra, che dovessero occorrere entro un anno dalla nomina ministeriale della commissione.

Per ragioni speciali il Ministro potrà accrescere di due o di quattro il numero dei componenti la commissione. In questo caso potrà anche oltrepassare i primi dieci designati dal voto delle facoltà.

Art. 107. — Allorquando conterà esistere dei concorrenti che siano parenti od affini sino al 3° grado di qualcuno dei commissari, questo non potrà più far parte della commissione.

Art. 108. — Costituitasi la commissione essa nominerà, per votazione segreta il presidente e il segretario, procederà all'esame dei titoli dei concorrenti, e deciderà del merito di questi, tenendo nei suoi giudizi l'ordine seguente :

In primo luogo e salvo le eccezioni espresse nell' art. 111 la commissione voterà sulla eleggibilità di ciascun candidato a voti segreti per sì o per no.

Indi passerà a voti palesi alla graduazione dei candidati dichiarati eleggibili, mettendo a partito chi debba ritenersi per primo, per secondo e così di seguito.

Da ultimo attribuirà, pure a voti palesi, a ciascuno di essi i punti di merito relativo, cominciando da quello dei candidati che è stato graduato il primo, e passando per ordine di grado agli altri.

I lavori scientifici compiuti da un concorrente in collaborazione con alcuno dei commissari, non saranno presi in considerazione se non quando risulti chiaramente distinta la parte spettante al concorrente.

Tutte le deliberazioni della commissione dovranno essere prese secondo le norme stabilite nell'articolo 67 della legge 13 novembre 1859.

Art. 109. — Secondo il numero dei commissari la eleggibilità è espressa da 30, da 42 o da 54 punti. Al di sopra di questi, ogni commissario può proporre quel numero complessivo di punti che egli reputa doversi attribuire a ciascun candidato.

Fra le varie proposte si comincerà dal mettere a partito la più elevata, discendendo poi a quella che vi tien dietro, quando la prima non fosse approvata, e così alle successive coll'equal metodo.

Art. 110. — Non saranno sottoposti a giudizio di eleggibilità, ma soltanto di graduazione e di punti :

a) I professori ordinari della stessa materia nelle regie università e nei regi istituti superiori parificati alle università, quando si tratti di un concorso per ordinario, ed i professori straordinari della stessa materia nel caso di concorso per un posto di straordinario.

b) Coloro che in un concorso dell'ultimo quinquennio abbiano ottenuto la eleggibilità di professori ordinari per lo stesso insegnamento in un istituto dello stesso grado.

Art. 111. — Quando la commissione non crederà potersi per i titoli designare alcuno eleggibile, allora si passerà alla prova d'esame per i concorrenti che intendono assoggettarvisi, salvo che la commissione stessa reputi non opportuna tale prova.

La commissione tuttavia potrà deliberare che siano sottoposti alle prove di esame, o a qualche prova pratica, anche i concorrenti dichiarati eleggibili, quando lo reputi specialmente utile a meglio conoscerne l'attitudine didattica e il valore rispettivo, per classificarli con più sicuro criterio.

Art. 112. — Gli esperimenti del concorso per esame consteranno:

1. In una discussione sostenuta da ciascun concorrente colla commissione sopra una delle memorie a stampa, unita alla domanda, a norma dell'art. 104.
2. In una lezione.
3. In uno o più esercizi pratici, pei concorsi a cattedre di scienze dimostrative e sperimentali.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di lettera, del giorno in cui saranno aperte le prove e dell'università presso cui avranno luogo.

Art. 113. — Tutte le prove d'esame saranno pubbliche, fatta eccezione ogni qualvolta la Commissione lo crederà opportuno, per la prova pratica.

Sarà data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed affisso nello interno dell'università presso cui avrà luogo il concorso.

Art. 114. — Nel giorno fissato, apertasi dal presidente l'adunanza, si determinerà anzitutto per sorte l'ordine col quale i concorrenti dovranno sostenere le varie prove d'esame.

Indi avrà principio la prova della discussione, che non durerà meno di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 115. — La prova della lezione avrà luogo nel modo seguente:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione la commissione si adunerà e tutti i suoi componenti scriveranno sopra altrettanti fogli di carta due temi che dovranno strettamente riferirsi al ramo di scienza cui apparterrà la cattedra messa al concorso.

Approvati i temi stessi della commissione, i fogli in cui saranno scritti verranno posti in un'urna al cospetto dei candidati e del pubblico.

Indi il presidente inviterà il concorrente primo sorteggiato ad estrarne uno.

Il presidente darà lettura ad alta voce del tema scritto nel foglio estratto.

Questo tema formerà argomento della lezione da tenersi da tutti i candidati nel giorno successivo.

Art. 116. — Quando il numero dei concorrenti sarà tale da rendere impossibile l'esaurire in un sol giorno la prova della lezione, i candidati saranno divisi in gruppi, secondo l'ordine del sorteggio, a ciascuno dei quali sarà assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Ciascun gruppo avrà un tema diverso, sorteggiato nel giorno precedente, ed il tutto secondo le norme dell'articolo 15.

Art. 117. — La lezione non durerà meno di 40 minuti. Trascorso questo tempo il presidente ne darà avviso al candidato.

Art. 118. — La prova degli esercizi pratici, quando sarà richiesta, verrà fatta nei modi e nelle forme che la commissione crederà opportuno determinare.

Art. 119. — Le prove d'esame saranno, unitamente ai titoli di ciascun concorrente, giudicate con una votazione unica e complessiva fatta colle norme tracciate dall'art. 109.

Art. 120. — Di tutte le operazioni della commissione saranno redatti dal segretario particolareggiati verbali, firmati per ogni seduta da tutti i commissari presenti, nel numero determinato dall'articolo 67 della legge 13 novembre 1859.

I giudizi dei singoli commissari sul merito di ciascun candidato dovranno esser comunicati in iscritto al segretario e testualmente riprodotti nei verbali, ai quali saranno uniti.

Art. 121. — Oltre ai verbali dovrà essere redatta una relazione del concorso indicante il definitivo giudizio coi motivi che hanno guidato la commissione nel formularlo.

La relazione firmata da tutti i membri della commissione, i quali potranno aggiungervi le loro particolari osservazioni, sarà inviata al consiglio superiore, che rassegnerà l'una e le altre al Ministero con le proprie osservazioni, ove occorrano.

Art. 122. — La relazione, qualunque sia l'esito del concorso, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno colle osservazioni del consiglio superiore.

Art. 123. — La promozione di un professore straordinario potrà essere chiesta dal professore stesso o proposta dalla rispettiva facoltà al Ministro, il quale, sentito il consiglio superiore, ove per ragioni amministrative e didattiche decida che sia da provvedere alla cattedra colla nomina di un professore ordinario, deferirà il giudizio sulla promovibilità ad una commissione nominata con le norme indicate nell'articolo 106 del presente regolamento.

Art. 124. — Trattandosi di professori straordinari nominati fuori concorso, la commissione esaminerà se sia loro strettamente applicabile l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, e in caso diverso si aprirà un concorso.

Art. 125. — I professori straordinari nominati in seguito a concorso potranno essere promossi, purchè :

1° abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario non meno di tre anni scolastici senza interruzione ;

2° presentino nuovi titoli scientifici e forniscono le prove della loro attitudine didattica.

Art. 126. — La commissione nominata per la promozione di uno straordinario, procederà con le norme stabilite per i concorsi, eccetto quelle che concernono la graduazione e l'attribuzione dei punti di merito. La relazione, redatta secondo le disposizioni dell'art. 121 del presente regolamento, sarà trasmessa al consiglio superiore per le sue osservazioni e proposte, e quindi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Insegnanti privati.

Art. 127. — Insegnante a titolo privato è quegli al quale sia accordato il diritto d'insegnamento in conformità degli articoli 93 e seguenti della legge 13 novembre 1859, ed usi veramente di tale facoltà.

Il suo corso avrà valore uguale a quello del professore ufficiale, purchè vi si uniformi per l'estensione della materia e per il numero delle ore, e in tale caso sarà annunciato nell'orario della facoltà. Gli altri corsi liberi saranno annunciati a parte.

Il corso dell'insegnante privato sarà fatto nel recinto dell'università, salvo le prescrizioni dell'art. 1 della legge 30 maggio 1875, e il Rettore avrà cura di assegnargli una sala.

Quando ciò torni impossibile, potrà farsi in altro luogo della città stessa in cui l'università ha sede, e il più possibilmente vicino ad essa.

L'accesso alla scuola dell'insegnante privato durante le lezioni sarà libero alle autorità universitarie che vi eserciteranno la loro giurisdizione, conformemente allo art. 146 della legge 13 novembre 1859.

Art. 128. — Nelle scienze il cui insegnamento vuole il sussidio di musei, laboratori o cliniche, il diritto dell'insegnamento a titolo privato non può essere esercitato, se l'insegnante non è provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e di sperimentare.

Il rettore dell'università farà giudicare dalla facoltà se l'insegnante possenga questi mezzi; e dove gli manchino, gli negherà il permesso dell'insegnamento.

L'insegnante può dal rifiuto del Rettore appellare al Ministro.

Art. 129. — L'insegnante privato avrà verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale, e le autorità universitarie lo tuteleranno nell'esercizio di essi.

Egli è soggetto alle discipline accademiche sotto la sorveglianza dei rettori e dei presidi.

Art. 130. — Un mese innanzi che finisca l'anno scolastico il Rettore, con manifesto affisso all'albo dell'Università, indicherà il giorno in cui gl'insegnanti privati debbano mandare alle facoltà rispettive i programmi dei corsi a cui si obbligheranno per l'anno prossimo, con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui vorranno darli.

A tali corsi, annunciati nell'orario della facoltà, questa assegnerà o gli stessi giorni ed ore indicate dall'insegnante privato, o altri giorni ed ore che credesse più opportune.

Ove questa assegnazione paia all'insegnante privato lesiva del suo diritto, egli potrà appellare al consiglio accademico e in ultima istanza al Ministro.

Art. 131. — L'abilitazione all'insegnamento privato con effetti legali può conseguirsi per titoli o per esame.

Per il conferimento dell'abilitazione alla privata docenza sopra titoli sarà sentita la facoltà cui appartiene la materia per la quale è chiesta l'abilitazione; ed il parere favorevole del consiglio superiore d'istruzione pubblica, richiesto dallo art. 96 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, dovrà essere dato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 132. — Chi aspira a conseguire per esami la qualità e i diritti di libero insegnante deve farne istanza al Ministro, dichiarando per quale scienza o ramo di scienza chiede quella qualità, e in quale università intende d'insegnare.

Art. 133. — Il Ministro sulla proposta del consiglio superiore nominerà la commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal preside della facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella facoltà stessa e di membri alla medesima estranei.

Art. 134. — L'esame, secondo l'art. 98 della legge 13 novembre 1859, consisterà: 1. in una dissertazione sopra un tema proposto dalla commissione esaminatrice; 2. in una discussione sullo stesso tema ed anche sulla scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione sopra un tema proposto pure dalla commissione.

Art. 135. — Per l'insegnamento della lingua e letteratura latina e greca la dissertazione, accennata nell'articolo precedente, dovrà essere scritta in latino.

Per l'insegnamento di alcune delle scienze dimostrative o sperimentali s'aggiungeranno alle prove stabilite nel precedente articolo quegli esercizi pratici che la commissione esaminatrice reputerà necessari.

Art. 136. — Il Rettore dell'Università darà avviso del tempo che sarà stabilito per gli esami, al preside della facoltà, agli altri componenti della commissione e al candidato.

Art. 137. — Il termine assegnato al candidato per presentare il suo lavoro sul tema proposto dalla commissione, non sarà minore di tre mesi.

Art. 138. — La prova della discussione, di cui si fa cenno nel § 2° dell'art. 134, non durerà meno di un'ora.

Art. 139. — La prova della lezione sarà fatta in pubblico e durerà non meno di quaranta minuti.

Art. 140. — Nel giorno che precede quello fissato per la prova della lezione, ciascuno dei componenti la commissione scriverà tre temi che si riferiscano alla disciplina, ch'è soggetto dell'esame.

Tali temi, approvati da tutta la commissione, saranno posti in un'urna, alla presenza del candidato e del pubblico.

Il presidente inviterà il candidato ad estrarne due, e darà lettura dei temi estratti.

Tra questi due temi il candidato avrà diritto di sceglierne uno, che sarà l'argomento della lezione da tenersi nel giorno seguente.

Art. 141. — terminate le prove dell'esame, la commissione procederà alla votazione, per determinare il merito del candidato.

La votazione sarà palese, e ciascuno dei commissari disporrà di 10 punti. — Ogni commissario può proporre quel numero complessivo di punti ch'egli reputi doversi attribuire al candidato.

Fra le varie proposte si comincerà dal mettere a partito la più elevata, discendendo poi a quella che vi tien dietro, quando la prima non fosse approvata, e così alle successive coll'egual metodo.

Per essere giudicato idoneo il candidato dovrà ottenere almeno i due terzi del numero totale dei punti.

Art. 142. — La dissertazione, i verbali e la relazione degli esami fatti saranno mandati al consiglio superiore che presenterà gli uni e l'altra al Ministro con le proprie osservazioni.

CAPO XII.

Degli incarichi

Art. 143. — Gl'incarichi, per qualunque insegnamento d'istruzione superiore, possono essere conferiti:

- a) ai professori ordinari o straordinari;
- b) ai dottori aggregati;
- c) a coloro che furono dichiarati eleggibili in un concorso per la materia che è oggetto dell'incarico;
- d) a coloro ai quali è applicabile l'art. 69 della legge 13 novembre 1859;
- e) a coloro che abbiano ottenuto la libera docenza nella stessa materia.

Non è applicabile il disposto dell'alinea c del presente articolo a chi dopo ottenuta la libera docenza sia stato dichiarato non eleggibile in un concorso per professore ordinario o straordinario della stessa materia.

Un professore ordinario o straordinario non potrà avere più d'un incarico, oltre il proprio insegnamento.

Art. 144. — Per gl'insegnamenti obbligatori gl'incarichi saranno conferiti dal Ministro in seguito a proposta delle facoltà.

Per gl'insegnamenti liberi gl'incarichi saranno conferiti dal Ministro, sentita la facoltà e il consiglio superiore.

Art. 145. — Tutti gli anni nella sessione di aprile il Ministro comunicherà al consiglio superiore l'elenco degl'incarichi già conferiti d'insegnamenti non obbligatori, per quelle modificazioni che creda opportuno di apportarvi.

Art. 146. — In tutti i casi nei quali una facoltà universitaria o una scuola superiore proponga al Ministro la istituzione di un nuovo insegnamento, sarà invitato il consiglio superiore a dichiarare se esso creda opportuna, dal punto di vista scientifico e didattico, la nuova istituzione.

CAPO XIII.

Della segreteria

Art. 147. — Tutti gli uffici dipendono dal Rettore.

Il direttore della segreteria sarà responsabile del buon andamento di tutto il servizio d'ordine. A lui spetta la direzione e il riparto del lavoro interno, e la vigilanza del personale amministrativo ed inserviente.

Art. 148. — Sarà ufficio della segreteria:

1. attendere alla spedizione degli affari ed alla tenuta dei registri;
2. disporre, preparare e trasmettere, nella forma ed entro i termini stabiliti, le statistiche domandate;
3. ordinare e conservare l'archivio;
4. compiere tutti gli atti necessari: a) alla regolare amministrazione dei fondi per qualsivoglia titolo assegnati all'università e ai suoi stabilimenti scientifici, secondo le norme della legge di contabilità; b) all'esecuzione delle disposizioni speciali concernenti le tasse scolastiche, il pagamento delle propine agli esaminatori, e quello delle quote d'iscrizione dovute agli insegnanti privati;
5. vigilare alla conservazione di tutto il materiale mobile non scientifico e alla sua pronta iscrizione nell'inventario.

Art. 149. — Ogni segreteria avrà un ufficio di registrazione e archivio, e uno di economato e di cassa.

Un ruolo organico determinerà il numero degli impiegati assegnati ad ogni segreteria.

Art. 150. — La custodia diretta del materiale mobile e la tenuta dell'inventario saranno affidate per gli stabilimenti scientifici ai rispettivi direttori, per tutto il resto all'economato.

Art. 151. — Ciascun consegnatario sarà personalmente responsabile degli oggetti affidati alla sua custodia. Egli terrà in evidenza con un particolare registro il movimento del suo materiale, compilerà nella forma voluta i prospetti semestrali, le note di variazioni e il conto giudiziale, osservando le disposizioni in vigore.

Art. 152. — L'amministrazione dei fondi sarà governata dal Rettore per mezzo dell'economato.

Art. 153. — L'economato:

a) Riscuoterà i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per i servizi ad economia;

b) Eseguirà i pagamenti che, in base a regolari documenti, sono ordinati dal Rettore; terrà i conti ed i registri prescritti, e compilerà con le forme volute i rendiconti delle spese;

c) Riceverà le somme che gli studenti dovranno versare nella cassa universitaria, secondo le disposizioni speciali concernenti le tasse, e terrà i conti e i registri relativi alle propine degli esami e alle quote d'iscrizione dovute agli insegnanti privati;

a) Riceverà dagli studenti le tasse speciali per gli esercizi nei laboratori di scienze sperimentali, e terrà esatto conto delle spese fatte con le tasse medesime;

e) Avrà obbligo di cauzione e sarà sottoposto a tutte le disposizioni che reggono la contabilità dello Stato.

Art. 154. — Nessun pagamento potrà farsi dalla cassa universitaria senza mandato firmato dal Rettore e senza che il documento della spesa porti il suo visto.

Nessun impegno di spesa potrà essere assunto dall'economista senza un ordine scritto dal Rettore.

Ogni domanda di fondi, di pagamento o di rimborso di spese, dovrà essere fatta al Rettore, il quale provvederà secondo le somme ricevute, tenendo conto delle singole dotazioni.

Sui fondi somministrati alla cassa dell'università saranno accordate anticipazioni ai capi degli istituti scientifici per le minute spese.

Le note dei lavori eseguiti nei Gabinetti e quelle delle provviste ordinarie saranno pagate dall'economista, col visto del direttore, ai capi d'arte ed ai fornitori, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua del rispettivo stabilimento.

L'economista curerà la ricezione di tutte le provviste, che portino aumento al patrimonio dello Stato, e la consegna di quelle di pertinenza degli istituti scientifici ai rispettivi direttori; e ne pagherà la spesa, nei limiti delle singole dotazioni e degli altri fondi che avrà all'uopo avuti in anticipazione, dopo che gli oggetti sieno stati regolarmente registrati negli inventari.

Per l'acquisto dei libri saranno scrupolosamente osservate le norme stabilite con l'articolo 69 del regolamento organico delle biblioteche governative, approvato col R. Decreto del 28 ottobre 1885.

Art. 155. — I direttori degli istituti scientifici non potranno ricevere una successiva somministrazione di fondi, se non dopo che abbiano giustificato nelle forme prescritte l'impiego della precedente.

Art. 156. — Gli uffici delle segreterie non potranno rilasciare alcun certificato o copia o estratto di atti e di registri, se la domanda non sia presentata in carta bollata, e se il Rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il direttore della segreteria potrà firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

Art. 157. — Sono abrogati:

Il R. decreto 24 giugno 1869, n. 5153;

Il regolamento generale universitario, approvato col R. Decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (serie 2°);

Il R. decreto 20 ottobre 1876, n. 3431 (serie 2°);

Il R. decreto 21 aprile 1867, n. 3800 (serie 2°);

Il decreto ministeriale 20 luglio 1877, n. 3965 (serie 2°);

Il R. decreto 5 agosto 1877, n. 4025 (serie 2°);

Il decreto ministeriale 14 ottobre 1879, n. 5128 (serie 2°);

Il R. decreto 25 ottobre 1881, n. 457 (serie 3°);

Il decreto ministeriale 28 ottobre 1881,;

Il R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629 (serie 3°);

Il R. decreto 12 febbraio 1882, n. 645 (serie 3°);

Il R. decreto 4 maggio 1882, n. 746 (serie 3°);

Il R. decreto 11 agosto 1884, n. 2621 (serie 3°);

Il R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (serie 3°);

Il R. decreto 8 maggio 1887, n. 4487 (serie 3°);

Il R. decreto 13 novembre 1887, n. 5075 (serie 3°);

Il R. decreto 15 marzo 1888, n. 5356 (serie 3°);

Il R. decreto 26 maggio 1888, n. 5427 (serie 3°);

Il R. decreto 9 settembre 1889, n. 6433 (serie 3°).

Sono pure abrogati gli articoli 2 e 3 del R. decreto 29 ottobre 1875, n. 2760 (serie 3°).

La lettera *b* dell' art. 2 del R. decreto 26 maggio 1887, n. 4634 (serie 3°).

Le lettere *b*, *c* e *d* dell'articolo unico del R. decreto 17 febbraio 1888, n. 5251 (serie 3°), e tutte le disposizioni non conformi al presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

P. BOSELLI.

TABELLA DELLE TASSE UNIVERSITARIE

Facoltà e corsi speciali	Titolo della tassa	Annuario	Facoltà e corsi speciali	Titolo della tassa	Annuario
Gjurisprudenza . . .	Tassa d'immatri-colazione. . .	40	Corso di notariato e per i procuratori . . .	Tassa d'immatri-colazione. . .	30
	Tassa d'iscrizione.	660		Tassa d'iscrizione.	100
	Sopratassa d'esame . . .	100		Sopratassa d'esame (corso biennale) . . .	50
	Tassa di diploma.	60		Tassa di diploma.	20
	Totale	800		Totale	200
Medicina e chirurgia .	Tassa d'immatri-colazione. . .	40	Corso per l'abilitazione alla professione farmaceutica . . .	Tassa d'immatri-colazione. . .	30
	Tassa d'iscrizione.	660		Tassa d'iscrizione.	100
	Sopratassa d'esame . . .	100		Sopratassa d'esame . . .	50
	Tassa di diploma.	60		Tassa di diploma.	20
	Totale	860		Totale	200
Facoltà di matematiche pure e scuola d'applicazione per l'ingegneri.	Tassa d'immatri-colazione. . .	40	Corso di medicina veterinaria e di agraria.	Tassa d'immatri-colazione. . .	20
	Tassa d'iscrizione.	660		Tassa d'iscrizione.	30
	Sopratassa d'esame . . .	100		Sopratassa d'esame (corso quadriennale) . . .	48
	Tassa di diploma.	60		Tassa di diploma.	20
	Totale	860		Totale	168
Facoltà di scienze fisiche naturali e matematiche.	Tassa d'immatri-colazione. . .	40	Corso di ostetricia. .	Tassa d'immatri-colazione. . .	15
	Tassa d'iscrizione.	300		Tassa d'iscrizione.	40
	Sopratassa d'esame . . .	50		Sopratassa d'esame (corso biennale) . . .	24
	Tassa di diploma.	60		Tassa di diploma.	10
	Totale	450		Totale	89
Corso per la laurea in chimica e farmacia.	Tassa d'immatri-colazione. . .	40	Corso di flebotomia .	Tassa d'immatri-colazione. . .	15
	Tassa d'iscrizione.	300		Tassa d'iscrizione.	20
	Sopratassa d'esame . . .	50		Sopratassa d'esame (corso annuo) . . .	12
	Tassa di diploma.	60		Tassa di diploma.	10
	Totale	450		Totale	57
Facoltà di filosofia e lettere.	Tassa d'immatri-colazione. . .	40			
	Tassa d'iscrizione.	300			
	Sopratassa d'esame . . .	50			
	Tassa di diploma.	60			
	Totale	450			

ABITAZIONI DEL PERSONALE

Insegnante, Amministrativo e Servente

- Acquisto Vincenzo, Piazza Brunaccini, 10.
Agnello Giacinto, Via Bottai, 44.
Agnetta Francesco, Via Agnetta, 7.
Albeggiani Giuseppe, Salita Banditore, 4.
Albeggiani Michele, id. id.
Alessi Giuseppe, Via Bara, 63.
Alfonso Ferdinando, Discesa dei Giudici, 37.
Argento Giovanni, Piazza Castelnuovo, 20.
Angelucci Arnaldo, Via Polacchi, 127.
Basile G. B. Filippo, Via Carini, 75.
Basile Edoardo, id. id.
Barranco Salvatore, Via Università, 5.
Bartolini Alfonso, Via Lungarini, 44.
Battaglia Giovanni, Bastione alla Concezione.
Benzoni Roberto, Via Durante. (Boscogrande).
Billitteri Ferdinando, Via Principe Belmonte.
Bonafede Salvatore, Via Università, 9.
Brancaleone Pietro, Via Giovanni Meli, 86.
Bresslau Lodovico, Via Lincoln, 55.
Bruno Giovanni, Via Divisi, 45.
Buffa Giovanni, nel R. Orto Botanico.
Caberti Luigi, Palazzo Reale.
Cacopardo Salvatore, Via Macqueda, casa Maggio.
Caldarera Francesco, Via Stabile, 97.
Cantone Michele, Via Oretto, 13.
Capitò Michele, Via della Libertà, Casa Rutelli.
Carapezza Emerico, Corso Calatafimi, 101.
Caruso Cosimo, Via Ponte di Mare accanto il ghiaccio, 6.
Caruso Pecoraro Giuseppe, Via Croce dei Vespri, 8.
Cammarata Bartolomeo, Via Divisi, 93.
Cecere Salvatore, Via Giuseppe d'Alessi, 12.
Cervello Vincenzo, Via Torremuzza, 36.
Cesàro Ernesto, Corso Calatafimi, 661.
Citarda Michele, Via Lincoln, 52.
Columba Gaetano, Via Bentivegna, 42.
Console Michelangelo, Via Malaspina, 48.

- Coppola Giuseppe, Via Vetriera, 52.
Cordova Giuseppe, Locanda della Luna.
Corrao Rosario, Corso Pietro Pisani, 136.
Cosentino Giovanni, Via Polacchi, 127.
Corleo Simone, Via Pottai, 24.
Corvaia Michele, Via S. Cristofaro, 16.
Cusa Salvatore, Via Malaspina, 42.
Cusumano Vito, Via dirimpetto Casa Professa, 13.
Crisafulli Vincenzo, Via Cavour, 5.
Crisafulli Guglielmo, Via Ruggiero Settimo, Palazzo Sperlinga.
Cristadoro Giuseppe, Via Bandiera, 82.
Damiani Giuseppe, Via Borgo, 41.
D'Alessandro Carmelo, Via Università, 7.
D'Alessandro Gaetano, Piazzetta Brunaccini, 3.
D'Anna Santi, Via Lolli, 6.
D'Arone Domenico, Via Castro, 245.
Davì Francesco, Vicolo Conceria a Malaspina, 2.
De Luca Giuseppe, Via Lolli, 1.
De Cola Proto Francesco. (Messina).
De Lisa Giuseppe, Corso Calatafimi, 238.
De Grazia Nicolò, nel Palazzo dell'Università.
Destefani Perez Teodosio, Via Oreto, 69.
Di Menza Comm. Avv. Giuseppe, Via Macqueda, 8.
Di Blasi Andrea, Via del Teatro S. Cecilia, 3.
De Bono Francesco Paolo, Vicolo Cannata, a Porta di Castro, 5.
Di Giovanni Vincenzo, Via Giusino, 8.
Distefano Giacomo, Via Pietro Novelli, 3.
Dotto Scribani Francesco, Vicolo Giglio, 2.
Dotto Girolamo, Via Falde, 85.
Doderlein Pietro, Via Borgo, 80.
Errante F. Paolo, Via Università, 9.
Falletti Carlo, Via Principe Scordia, 29.
Fasce Luigi, Discesa dei Giudici, 50.
Ferrara Andrea, Casa Professa, 13.
Ferro Adolfo, Via Bandiera, 69.
Fileti Felice, Via Acquasanta, 20.
Fill Alfonso, Via Bandiera, 69.
Frisco Bernardo, Vicolo Cannata, 5.
Fumi Fausto Gherardo, Vicolo Paternò, 8.
Garaio Antonio, Via Narciso Cozzo, 12.

- Gasparini Giambattista, Via Scarparelli, 13.
 Gaudio Salvatore, Via Università, 13.
 Gebbia Michele, Piazza Bologni, 23.
 Gemmellaro Gaetano Giorgio, Via Rugg. Settimo, Piazzetta Milazzo, 6
 Gerbaldi Francesco, Via Cuba, 13.
 Giri Giacomo, Via Archimede, Casa Pliano.
 Grita Giuseppe, Via Monteleone, 25.
 Giudice Francesco, Via Cappuccini, 53.
 Giuffrè Liborio, Via delle Palme, 10. A
 Giuffrè Nicolò, Via Porta Carini, 19.
 Guarneri Andrea, Via S. Cristoforo, 26.
 Guccia Giambattista, Via Ruggero Settimo, 28.
 Gugino Giuseppe, Vicolo S.^a Chiara, Palazzo Raffadali.
 Lagumina Bartolomeo, Via Isnello, 10.
 La Manna Antonino, Via Casa Professa, 22.
 La Manna Tommaso, Via Porta Carini, 54.
 La Manna Domenico, Via Polacchi, 76.
 Lanza Domenico, Via Macqueda, 7.
 Latino Vincenzo, Via Ingham, 1.
 Lazzaro Carmelo Via Stabile, 92.
 Leone Gioacchino, Via Vetriera, 1.
 Leto Silvestri Gaetano, Via Volturmo, 8.
 Li Donni Ferdinando, Via Cutera, 40.
 Lipari Gioacchino, Via Matteo Bonelli, 11.
 Luzzatto Beniamino, Via Lolli, 1.
 Lo Cicero Giacomo, nella Scuola d'Applicazione.
 Lo Iacono Michele, Piazza S. Spirito, 5.
 Lo Iacono Liborio, Corso Calatafimi,
 Lombardi Eliodoro, Via Stabile, 2.
 Longo Antonio, Via Bandiera, 38.
 Macaluso Damiano, Via Giacalone, 9.
 Maddalena Giuseppe, Via Giuseppe d'Alessi, 12.
 Maggiore-Perni Francesco, Via Danisinni, 41.
 Manara Ulisse, Via Bentivegna, 22.
 Marcacci Arturo, Piazza Olivuzza, 37.
 Marchesano Vincenzo, Via Alloro, 139.
 Mascari Antonino, Osservatorio Astronomico.
 Masticchi Felice, Via Bandiera, 13.
 Merenda Pietro, Via Polara alla Madonna dell'Orto, 4.
 Messina Antonino, Vicolo Schioppettieri, 9.

- Messia Giovanni, Vicolo Schioppettieri, 9.
 Mestica Giovanni, (Roma).
 Minneci Mariano, Via Lincoln, 51.
 Minutilla Salvatore, Piazza Ruggero Settimo, 24.
 Minunni Gaetano, Hotel Pizzuto, Via Bandiera.
 Misuraca Gaetano, Via Borgo, 292.
 Mondino Casimiro, Corso Tuchery, 190.
 Mosca Gaetano, (Roma).
 Montalti Annibale, Via Principe Scordia, 38.
 Oddo Giuseppe, Salita S. Antonio, 21.
 Oliveri Vincenzo, Via Macqueda, 259.
 Orlando Giuseppe, Via S. Gregorio, 26.
 Orlando Vittorio Emanuele, Via Ingam, 18.
 Pagano Beniamino, Via Quintino Sella, Palazzo Rutelli.
 Pantaleo Mariano, Via Ruggiero Settimo, Piazzetta Milazzo, 6.
 Pagliani Stefano, Via Carini, 78.
 Paternò Emanuele, Via Università, 15.
 Paternò Francesco Paolo, Piazza 13 vittime, 18.
 Paternostro Alessandro, (Tokio, nel Giappone).
 Palazzotto Gaetano, Via Albergheria, Piazza Gallinai.
 Patricola Giuseppe, Via Villarmosa, 4.
 Pennesi Giuseppe, Corso V. E., Palazzo Roccella.
 Pernice Biagio, Via Carrettieri, 48.
 Peratoner Alberto, Piazza 13 vittime, 16.
 Piazza Mario, Vicolo dei Cavallari, 16.
 Piazza Martini Vincenzo, Via S. Agostino, 50.
 Pica Giuseppe, Via Abela a S. Oliva, 13.
 Picciotto Grazia, Via Gagini, 103.
 Pintacuda Carlo, Via Ingam, 18.
 Pipitone Federico, Corso Calatafimi, 79.
 Pizzo Grazia, Via Orologio, 29.
 Pitini Vincenzo, Via Malaspina, 42.
 Puglia Giuseppe Mario, Piazzetta Raffadali.
 Profeta Giuseppe, Via Bara, 119.
 Puntoni Vittorio, Via Lolli, 104.
 Pusateri Ercole, Piazza Fieravecchia, 9.
 Raccuglia Dante, nell'Osservatorio a Valverde.
 Randacio Francesco, Corso Calatafimi, 79.
 Rappa Bartolomeo, Bastione alla Concezione.
 Rappa Rocco, Bastione alla Concezione.

- Reina Giovanni, Corso dei Mille, 232.
 Reina Domenico, Via Montesanto, Vicolo Giglio, 1.
 Riccobono Antonio, Via Ranchibile, 38.
 Riccobono Vincenzo, Via Leoni, 42.
 Riggio Giuseppe, Via Albergheria, 100.
 Ross Ermanno, nel R. Orto Botanico.
 Rotigliano Salvatore, Via Rosario Gregorio, 15.
 Romano Pietro, Piazza Valverde, 21.
 Romano Angelo, Corso V. E. 396.
 Ruggieri Leonardo, Via Vetriera, 97.
 Russò Travali Giovanni, Piazza Ponticello, 4.
 Russo Ignazio, Cortile della Noce, Casa Professa.
 Russo-Giliberti Antonio, Via Stabile, 107.
 Salinas Antonino, Piazza Ruggero Settimo, 11.
 Sampolo Luigi, Via Polacchi, 32.
 Salemi Pace Bernardo, Corso Garibaldi, 11.
 Salemi Pace Giovanni, Tia Lincoln, 90.
 Salvioli Giuseppe, Corso Scinà, 180.
 Scarlata Faro, Via Macqueda, 17.
 Scarpino Antonio, Via Barbaraci, 6.
 Scardulla Francesco Paolo, Via Celso, 63.
 Scichilone Salvatore, (Forlì).
 Scimemi Erasmo, (Cagliari).
 Schopen Luigi, Piazza Castelnuovo, 16.
 Schiattarella Raffaele, Via Archimede, 161.
 Sirena Santi, Via Bottai, 24.
 Siragusa Alfonso, Via Bandiera, 80.
 Spallitta Francesco Paolo, Via Collegio di Maria al Carmine, 16.
 Spatafora Gerlando, Via Settecannola, 180.
 Sodaro Edoardo, Corso Tuchery, 25.
 Taranto Giuseppe, Corso Garibaldi, 19.
 Todaro Agostino, Piazza S. Domenico, 8.
 Todaro Antonio, Via Archimede, Palazzo Fell.
 Tusa Rosolino, Via Porta S. Agata, 20.
 Tumminia Michele, Via Montesanto, 26.
 Tomasini Salvatore, Via Calderai, 16.
 Urso Michele, Piazza Ranchibile, 1.
 Venturi Adolfo, Via Cuba Casa Giardina.
 Zangara Gaetano, Via Alberto Amedeo, 172.
 Zona Temistocle, nel R. Osservatorio,

INDICE

Discorso inaugurale Pag. 5

PERSONALE :

Rettori che sostennero l'ufficio dal 1860 al 1890	Pag. 49
Rettore	» 49
Consiglio accademico	» 49
Giunta direttiva del Consorzio universitario	» 50
Segreteria	» 51
Personale di servizio	» 51
Facoltà di giurisprudenza	» 52
Facoltà di medicina e chirurgia	» 54
Facoltà di lettere e filosofia	» 57
Scuola di magistero annessa alla facoltà di lettere e filosofia	» 58
Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali	» 60
Scuola d'applicazione per gli ingegneri	» 62
Scuola di magistero annessa alle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali	» 64
Scuola di farmacia	» 65
Stabilimenti scientifici	» 66

NECROLOGIE :

Prof. Niccolò Cervello, del prof. G. Profeta	» 74
Prof. Emmanuele Latino, del prof. R. Benzoni	» 80

Publicazioni	» 83
Notizie sulle fondazioni di studio dell'Università di Palermo	» 99
Ordine degli studi ed orario	» 103
Calendario	» 119
Statistica degli esami sostenuti dagli studenti nell'anno 1890	» 124
Iscritti nell'anno scolastico 1889-90	» 133
Somme concesse a titolo di dispensa dalle tasse agli studenti nell'anno scolastico 1889-90	» 136
Prospetto dei fogli di congedo rilasciati e ricevuti dall'Università di Palermo nell'anno 1889-90	» 137
Quote d'iscrizione ai corsi liberi	» 138
Elenco degli immatricolati nelle varie facoltà nell'anno 1889-90	» 141
Elenco dei laureati nelle varie facoltà e scuole nell'anno 1890	» 150
Disposizioni e regolamenti, relativi all'istruzione superiore, emanati nell'anno 1890	» 157
Abitazioni del personale insegnante, amministrativo e servente	» 199